



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: URBANISTICA

SG 435 del 12.08.2021

DGC: 464 del 10/08/2021

Cod. allegati: L1053_002_01

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE URBANISTICA E BENI COMUNI
VICESINDACO

ASSESSORATO ALLA PATRIMONIO, AI LAVORI PUBBLICI
E AI GIOVANI

Proposta di deliberazione prot. n° 2 del 31/07/2021

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 424

OGGETTO : Presa d'atto delle *Dichiarazioni d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei* (ex Convento delle Teresiane), *Lido Pola* (ex Lido Pola), ex OPG "Je So' Pazzo" (ex Monastero di Sant' Eframo Nuovo), *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede) operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n.446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*.

Il giorno **13/08/2021**, in modalità videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° OTTO Amministratori in carica:

SINDACO:

P A

Luigi de MAGISTRIS

	X
--	---

ASSESSORI :

P A

P A

Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

X	
X	
X	
	X
X	

Giovanni PAGANO

X	
X	
X	
X	

Lucia Francesca MENNA

Luigi FELACO

Annamaria PALMIERI

Rosaria GALIERO

Ciro BORRIELLO

Marco GAUDINI

Donatella CHIODO

(Nota bene: Per le presenze/assenze barrare con una X la casella della colonna corrispondente")

Assume la Presidenza: **VICESINDACO Carmine PISCOPO**

Assiste il Segretario del Comune: **Monica CINQUE**

Segretario della Giunta comunale
IL DIRIGENTE
(Dott. Lorenzo Di Dio)

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Vicesindaco e dell'Assessore ai Giovani e al Patrimonio

Premesso

che gli artt. 41, 42 e 43, della Costituzione, sull'iniziativa economica e sulla proprietà, unitamente ad alcuni del Codice Civile (in particolare gli artt. 827 "Beni immobili vacanti" e 838 "Espropriazione di beni, che interessano la produzione nazionale o il prevalente interesse pubblico") stabiliscono che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene;

che gli artt. 41, 42 e 43, della Costituzione infatti stabiliscono:

"Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale";

che l'ultimo periodo dell'art. 118 della Costituzione stabilisce il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei beni pubblici e nella realizzazione di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà: *"(...) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";*


che la Commissione sui Beni Pubblici costituita nel 2007 presso il Ministero della Giustizia e presieduta da Stefano Rodotà, con il compito di riscrivere la parte del Codice Civile dedicata ai beni pubblici (Titolo II, Libro III) ha reso esplicita la definizione di "beni comuni", intendendo con essa quella categoria di beni che a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona;

che, inoltre, "un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme d'uso e di partecipazione diretta delle comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene" (Dichiarazione Giardino) e che "possono essere qualificati come beni comuni emergenti quei beni – materiali e immateriali – che vengono funzionalizzati al soddisfacimento di diritti che ampliano e sostanziano il catalogo di quelli fondamentali di un'ampia fascia della popolazione, se ed in quanto questa rivendica e ottiene il diritto di usarli e gestirli in forme cooperative aperte e inclusive" (Dichiarazione Scugnizzo liberato);

che il regime della proprietà e dell'iniziativa economica (artt. 41-43 Cost.), la sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) e la funzionalità dei beni comuni ai diritti fondamentali devono essere interpretati a partire dai diritti sociali, come strumento per realizzare l'imperativo dell'uguaglianza sostanziale posto dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione: *"E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";*

che conseguentemente molte Amministrazioni hanno sostenuto esperienze innovative, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei cittadini, finalizzate al recupero, alla valorizzazione dei beni abbandonati e alla promozione di pratiche di riuso del patrimonio edilizio pubblico quale "bene comune", al fine di garantire lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città e, in particolare, la rigenerazione delle aree periferiche;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



che, inoltre, gli "usi civici collettivi e urbani" sono intesi come diritti di godimento collettivo spettanti ai componenti di una collettività organizzata e insediata su un territorio e consistono nel diritto spettante alle comunità di abitanti di riferimento di usare, godere, gestire in forma diretta e partecipata e in ogni caso non esclusiva dei beni comuni. Tale diritto collettivo viene esercitato mediante apposite Dichiarazioni d'uso civico e collettivo;

che a seguito di un lungo percorso deliberativo iniziato nel 2012 con l'introduzione nello Statuto del Comune della categoria giuridica di "bene comune" all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo, il Comune di Napoli, con Delibera di Giunta n. 446 del 1° giugno 2016, ha riconosciuto come beni comuni emergenti, percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tale strategici, gli immobili o parte di essi, denominati: *Giardino Liberato* (ex Convento delle Teresiane), sito in Salita San Raffaele n. 3, *ex Lido Pola*, sito in via Nisida 24, *ex OPG* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), sito in via Matteo Renato Imbriani, *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangiari), sito in salita Pontecorvo 46; *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede), sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli 5.

che la medesima Delibera riconosce altresì la redditività civica di tali beni comuni, "letti ed acquisiti al fascicolo istruttorio del presente provvedimento i materiali (provenienti da più fonti: dossier autoprodotti, passaggi di stampa, social network, etc.) che forniscono notizie sui percorsi di rigenerazione delle attività di cura e delle iniziative di manutenzione poste in essere presso gli spazi di seguito elencati con il sistema dell'autoregolazione dell'accesso, della programmazione delle attività e del funzionamento messi a punto dalle relative comunità civiche ed i relativi principi ispiratori";

che ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 7 del 2015 "l'Amministrazione comunale potrà procedere con apposito regolamento alla eventuale compensazione degli oneri di gestione, laddove giustificato dall'alto valore sociale creato, prevedendo regolamenti di uso civico".

che in ogni caso i beni comuni rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, e sono pertanto sottoposti alle consuete attività di manutenzione affidate al Servizio Tecnico Patrimonio e che le spese per la gestione degli stessi sono previste nel redigendo bilancio approvato con DGC n. 395 del 31/7/2021;

che gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione di uso civico e collettivo (Cfr. Dichiarazione Giardino Liberato);


Visto

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19 novembre 2015 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 699 del 2 ottobre 2014 avente ad oggetto l'acquisizione a titolo gratuito dallo Stato di 13 beni demaniali, tra i quali l'immobile denominato "ex Lido Pola", ubicato in via Nisida 24, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto Federalismo Demaniale);

che con Decreto Direttoriale del 26 novembre 2015, l'Agenzia del Demanio ha trasferito a titolo gratuito al Comune di Napoli la piena e assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato "ex Lido Pola", provvedendo all'immissione in possesso giuridico da parte del Comune di Napoli del bene con verbale di immissione in allegato;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2019 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 138 del 31 marzo 2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di proprietà comunale - anno 2019" con emendamento di stralcio degli immobili: *ex Lido Pola*, via Nisida 24, *ex Convento delle Cappuccinelle*, Salita Pontecorvo n. 46 e *ex Convento delle Teresiane*, salita San Raffaele n. 3, "in quanto si riafferma che sono da considerarsi rientranti nella categoria dei beni comuni tutti i beni funzionali all'esercizio dei diritti essenziali delle collettività di riferimento, come individuati da tutti gli atti e delibere di Giunta e di Consiglio comunale";

che attualmente l'immobile denominato "ex Lido Pola" ricade, con destinazione di attrezzatura pubblica, nello stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.L. 12 settembre

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque 

2

2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, e approvato con DPR del 6 agosto 2019 a seguito della conferenza di servizi tenutasi in seduta pubblica del 14 giugno 2019;

che nell'ambito della procedura di Federalismo Demaniale, regolamentata dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85, art. 5 comma 5, con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 giugno 2020 è stata approvata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 565 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto la presa d'atto del Programma di Valorizzazione del Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo, già OPG, nonché l'approvazione dello schema di Accordo di Valorizzazione;

che il Consiglio Comunale nella seduta del 22/06/2020 con la deliberazione n. 05 ha approvato la proposta di G.C. n. 565 del 29/11/2019 con cui ha preso atto della bozza dello Schema di Accordo di Valorizzazione e del Programma di Valorizzazione per l'acquisizione al demanio comunale del compendio immobiliare di titolarità del Demanio dello Stato denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario", ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85, art. 5, comma 5;

che in data 23/7/2020 è stato sottoscritto l'Accordo di valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli;

che in data 30 marzo 2021 è stato firmato l'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal demanio dello stato al Comune di Napoli dell'immobile denominato "complesso dell'ex convento di Sant'Eframo nuovo già ospedale psichiatrico giudiziario" ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d. lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

che nell'ambito della procedura di Federalismo Demaniale, regolamentata dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85, art. 5 comma 5, con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2015 è stata approvata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 905 del 15 dicembre 2014, avente ad oggetto "Acquisizione al demanio comunale del Complesso dell'ex convento delle Cappucinelle già Carcere Minorile Filangieri in salita Pontecorvo. Autorizzazione al Direttore della Direzione Pianificazione e gestione del territorio – Sito UNESCO alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione, definito ai sensi e con i contenuti previsti dall'art. 112, comma 4, del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 nonché alla sottoscrizione del successivo atto di trasferimento".

che in data 10/12/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Campania, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania e il Comune di Napoli;

che in data 23/12/2015 è stato firmato l'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal Demanio dello stato al Comune di Napoli dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri, Salita Pontecorvo, 46" ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 28/05/2010 n.85.

Considerato

che gli immobili riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*, in quanto luoghi suscettibili di fruizione collettiva e a vantaggio delle comunità locali, si sono configurati quali luoghi di forte socialità, elaborazione del pensiero, solidarietà intergenerazionale e di profondo radicamento sul territorio, come sancito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015 di approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 24 aprile 2014 *"Indirizzi per l'individuazione e la gestione di beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come "beni comuni" e suscettibili di fruizione collettiva"*;

che in base alle suddette Delibere e in particolare in riferimento alla Delibera n. 446/2016, il percorso di valorizzazione dei beni si basa, tra l'altro, sulla connotazione di *"uso civico e collettivo nell'ambito del quale la comunità possa svolgere attività, esprimere diritti, sviluppare cittadinanza, costruire autoregolazione etc."*;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Kinque



5

che l'Amministrazione, inoltre, ha riconosciuto l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene pubblico, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, come sancito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 10 agosto 2017, avente ad oggetto: *“1. Individuazione e approvazione delle linee di azione per la valorizzazione ai fini sociali dei beni di proprietà comunale. 2. Approvazione degli indirizzi per l'uso temporaneo di spazi aperti e di immobili di proprietà comunale. 3. Individuazione dei soggetti organizzativi, delle competenze e delle procedure per la costruzione, la definizione e l'attuazione di progetti pilota”*;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 893 del 29 dicembre 2015 l'Amministrazione ha riconosciuto e inserito gli spazi dell'edificio del Complesso di San Gregorio Armento noto come ex Asilo Filangieri in vico Maffei, nel novero delle strutture e degli spazi destinati alla fruizione civica e collettiva e ha preso atto del complesso di norme generate con un processo di auto-regolazione e riportate nella *“Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano”*, redatta dai cd abitanti dell'ex Asilo Filangieri e allegata quale parte integrante della suddetta delibera;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 297 del 27 giugno 2019 l'Amministrazione è già pervenuta alla *Presa d'atto della Dichiarazione d'uso civico dell'immobile denominato Villa Medusa, riconosciuto con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 206 “bene comune emergente, percepito dalla cittadinanza quale ambiente di sviluppo civico e come tale strategico”*;

che la *Dichiarazione d'uso civico di Villa Medusa*, in ottemperanza al processo deliberativo sui Beni Comuni, rappresenta un atto gestionale innovativo e partecipato che funge da guida per l'operato della Comunità nel rispetto della democrazia, dell'inclusione e dell'accessibilità e da modello per tutte le comunità operanti nei Beni Comuni;

che a seguito di un lungo processo partecipato, dopo ampio dibattito in ripetute sedute aperte al pubblico, anche le Assemblee delle Comunità del *Lido Pola*, del *Giardino Liberato di Materdei*, dell'ex *OPG*, dello *Scugnizzo Liberato* e di *Santa Fede Liberata (ex Conservatorio di S. Maria della Fede)*, sono pervenute all'approvazione delle *Dichiarazioni d'uso civico*, atte a regolamentare la forma d'uso collettiva del bene, garantendone *“la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autodeterminazione e l'autogoverno delle comunità di abitanti”*, su modello della Dichiarazione di Villa Medusa, (Cfr. Premessa Dichiarazioni d'Uso *Lido Pola – Bene Comune, Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune, Scugnizzo Liberato, Ex Opg Je so' pazzo Casa del Popolo, Santa Fede Liberata*);

che, come enunciato nelle Dichiarazioni d'uso civico, *“la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del territorio dell'area flegrea della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, studenti e studentesse, genitori, professionisti, disoccupati, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso Lido Pola – Bene Comune”* e *“la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del territorio di Materdei della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, pensionati/e, casalinghe/i, studenti e studentesse, genitori, bambine e bambini, professionisti, disoccupati, immigrate/i che vivono nel quartiere e su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso il Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune”*, si riconoscono nel ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo attraverso politiche attive di inclusione e di autorganizzazione degli individui e della comunità; nella liberazione dalle logiche del capitale, del profitto e del mercato; nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva secondo il principio «da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri»; nell'indipendenza dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno; nell'interdipendenza, intesa come dipendenza della comunità dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono; nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario (cfr. *Lido Pola – Bene Comune – Dichiarazione d'uso e Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune – Dichiarazione d'uso civico, premessa*);

che la comunità dello Scugnizzo Liberato si riconosce: *in pratiche collettive di inclusione, cooperazione e mutuo soccorso che attivamente ripudiano ogni forma di fascismo, razzismo, sessismo, omofobia, sfruttamento, solitudine ed emarginazione; nel diritto di riappropriazione delle città e dei territori — oltre*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



6

che nella loro trasformazione attraverso pratiche di cura collettiva di beni, luoghi e persone — da parte degli e delle abitanti; nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze aventi il fine di liberare il lavoro dal paradigma economico orientato all'accumulazione attraverso una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva; nel mutualismo come strumento di valorizzazione della cooperazione sociale, della solidarietà e della potenza dell'agire comune, nella convivenza tra ogni cultura e religione, per venire incontro ai bisogni e desideri di tutte le persone secondo il principio "da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri"; nell'autonomia dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale, indipendente da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno; nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione al fine di costruire un processo decisionale orizzontale e condiviso attraverso dinamiche inclusive e non autoritarie (cfr. Dichiarazione d'uso e Gestione dello Scugnizzo Liberato, preambolo);

che la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di giovani e anziani, abitanti, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, disoccupati e disoccupate, stranieri e autoctoni, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso l'Ex Opg "Je So Pazzo" – Casa del Popolo si riconosce nella difesa delle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana e fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano (Cfr. Dichiarazione d'Uso Ex Opg "Je So Pazzo" – Casa del Popolo, premessa);

che "L'autonormazione, partecipazione e autogestione del Bene comune si ispira ai seguenti **principi e finalità**:

- la promozione del soddisfacimento dei diritti fondamentali degli abitanti, considerati come parte attiva dei processi di cura e amministrazione dello spazio autogestito, inteso, quindi, come "bene comune";
- favorire il processo di responsabilizzazione e consapevolezza delle persone rendendole protagoniste del proprio tempo e capaci di influire sul futuro;
- lo sviluppo della capacità di autodeterminazione del futuro collettivo;
- la promozione di tutte quelle forme e strumenti finalizzati al benessere di tutti/tutte, attraverso la partecipazione diretta;
- la promozione della libertà di circolazione, pensiero e di libertà di espressione;
- il rispetto e la promozione dei principi dell'antifascismo e della valorizzazione delle differenze e abbattimento delle disuguaglianze (cfr. Dichiarazione Santa Fede Liberata);

che le Dichiarazioni, tra l'altro, definiscono i diritti e doveri della partecipazione, disciplinano le modalità di svolgimento delle attività da parte delle Comunità, definiscono gli organi di autogoverno e i rispettivi ruoli, nonché le garanzie di accesso e di fruizione collettiva;

che gli organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione di uso civico e collettivo" (Cfr. Dichiarazione Giardino Liberato);

che, in base a quanto enunciato nelle Dichiarazioni, all'interno dei Beni Comuni, l'Amministrazione fissa la sede di un presidio amministrativo, per contribuire alla accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città e che tale presidio sarà disposto lì dove espressamente richiamato dalle dichiarazioni, che potranno inoltre prevedere azioni di coordinamento con servizi preposti a sostegno e cura alle fasce deboli, in forma coerente con quelle già predisposte in forme volontario dalla Comunità (cfr. Dichiarazioni d'uso civico, premessa);

che, in particolare, in tali luoghi è possibile "sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità" del territorio di riferimento (Cfr. Dichiarazione d'Uso Civico);

che "tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno "speciale" regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l'immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una demanialità rafforzata dal controllo popolare", nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa" (Cfr. Dichiarazione d'Uso Civico);

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



che, in base alle Dichiarazioni: “Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l’uso non esclusivo di alcuna parte dell’immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell’intero impianto dell’uso civico” (cfr. Dichiarazioni d’uso civico).

Considerato altresì

che, nell’ambito di un percorso diretto ad una *governance* dei “beni comuni” ispirata a modelli di democrazia partecipata e nell’ottica di una piena sinergia e collaborazione con la società civile, al fine di assicurare la partecipazione della cittadinanza attiva alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura dei beni comuni, con decreto sindacale n. 314 del 24/06/2013, è stato istituito l’*Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della Città di Napoli* con funzioni di studio, analisi, proposta e controllo sulla tutela e gestione dei beni stessi, composto dal Presidente e da undici membri;

che con Decreto sindacale n. 55 del 08/03/2018, sono stati integrati i compiti e modificata la composizione dell’*Osservatorio permanente sui beni comuni della Città di Napoli*, istituito con Decreto sindacale 314/2013, per svolgere funzioni di studio, analisi e proposta sulla tutela e gestione dei beni comuni, prevedendo la possibilità per tale organo, tra l’altro, di esprimere anche valutazioni sulle proposte di delibere di Giunta comunale, aventi ad oggetto beni comuni, democrazia partecipativa, neomunicipalismo e diritti fondamentali;

che con Decreto Sindacale n. 16 del 28/01/2019, si è provveduto alla nomina dei componenti dell’Osservatorio, scegliendo i membri tra coloro che hanno dimostrato di avere comprovate competenze nella specifica materia dei “commons” e significativa esperienza nel campo dell’attivismo sociale;

che, in esito ad un fitto sistema di interlocuzioni tra le Comunità e l’Amministrazione, con nota PG/2020/707626 del 27 ottobre 2020 e con successivo sollecito nota PG/2021/116314 del 9 febbraio 2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, ha trasmesso all’Osservatorio Permanente sui beni Comuni le *Dichiarazione di uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato* e del *Lido Pola*, chiedendo di fornire una valutazione in merito;

che con mail del 1° marzo 2021 la Comunità dello *Scugnizzo Liberato* ha trasmesso al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e all’Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli la Dichiarazione d’uso civico per la valutazione e l’espressione del parere;

che con mail del 12 marzo 2021 il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni ha trasmesso la Dichiarazione d’uso civico della comunità dell’*ex Opg* all’Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni ai fini dell’espressione del parere di competenza;

che con mail del 9 marzo 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/222017 del 15 marzo 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni ha espresso parere favorevole alla Dichiarazione dello *Scugnizzo Liberato*;

che con mail dell’11 marzo 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/222058 del 15 marzo 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole alle Dichiarazioni delle Comunità del *Lido Pola* e del *Giardino Liberato*;

che con mail del 12 maggio 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/400546 del 20 maggio 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la Comunità del *Lido Pola* ha trasmesso le modifiche apportate alla Dichiarazione d’uso civico di concerto con l’Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni, che pertanto, s’intende favorevole;

che con mail del 14 maggio 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/400501 del 20 maggio 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole alla Dichiarazione dell’*ex Opg* a seguito delle modifiche introdotte;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



che con mail del 24/07/2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021583694 del 29.07.21, è stata trasmessa all'ufficio scrivente la *Dichiarazione d'uso civico di Santa Fede Liberata*, con il parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli;

che, come previsto dal Decreto Sindacale n. Decreto sindacale n. 55/2018, con nota PG/2021/450002 del 08/06/2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni comuni ha trasmesso all'Osservatorio lo schema della presente delibera ai fini di acquisire il parere di competenza;

che con mail del 19.07.2021, acquisita con PG/2021/583772 del 29.07.2021 l'Osservatorio ha proposto integrazioni allo schema deliberativo e, successivamente, con mail del 29/7/2021, acquisita con PG/2021/589272 del 31/7/2021, l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole allo schema di delibera in argomento;

che le proposte formulate dall'Osservatorio integrano e migliorano la forma complessiva dell'atto deliberativo e, dunque, vengono integralmente riportate nella presente proposta di delibera;

che con nota PG/2021/589361 del 31/7/2021 il Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni ha trasmesso al Vice Sindaco e all'Assessore al Patrimonio la relazione istruttoria ai fini della presa d'atto delle Dichiarazioni, allegata alla presente deliberazione;

che, infine, in riferimento al Procedimento di Revisione delle Dichiarazioni, ogni revisione periodica, approvata dall'Assemblea, andrà trasmessa all'Osservatorio Cittadino permanente sui Beni Comuni della città di Napoli per l'espressione del parere e all'Amministrazione comunale che valuterà se procedere con una nuova Delibera di approvazione.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti per complessive 204 pagine, progressivamente numerate, firmate digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'Archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero L1053_002_01 come di seguito specificato:

L1053_002_01 – relazione istruttoria PG/2021/589361 del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni con allegati:

1. Accordo di valorizzazione ex Covento Cappuccinelle, già Carcere Minorile Filangieri;
2. Trasferimento al Comune di Napoli dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri".
3. Decreto Direttoriale 26 novembre 2015 - Agenzia del Demanio e Verbale di immissione in possesso "ex Lido Pola";
4. Accordo di valorizzazione ex Opg - Agenzia del Demanio;
5. Trasferimento del cespite in favore del Comune di Napoli;
6. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità del *Giardino Liberato*;
7. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità del *Lido Pola*;
8. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dello *Scugnizzo Liberato*;
9. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dell'*ex Opg*;
10. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità di *Santa Fede Liberata* (come emendata da richiesta Osservatorio PG/2021/589272);
11. Nota PG/2020/707626 del 27 ottobre 2020 -- richiesta di valutazione delle *Dichiarazione di uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato* e del *Lido Pola* all'Osservatorio Permanente sui beni Comuni;
12. Nota PG/2021/116314 del 9 febbraio 2021;
13. Mail del 1° marzo 2021 - trasmissione Dichiarazione d'uso civico della Comunità dello *Scugnizzo Liberato* al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni;

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque


- 8
14. Mail del 12 marzo 2021 - trasmissione del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni della Dichiarazione d'uso civico della comunità dell'ex *Opg* all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni ai fini dell'espressione del parere;
 15. Mail del 9 marzo 2021, nota PG/2021/220217 del 15 marzo 2021, parere favorevole alla Dichiarazione dello *Scugnizzo Liberato* da parte dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni;
 16. Mail del 11 marzo 2021, nota PG/2021/220258 del 15 marzo 2021, parere favorevole da parte dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni alle Dichiarazioni d'uso dell'ex Lido Pola e del Giardino Liberato;
 17. Mail del 12 maggio 2021, nota PG/2021/400546 del 20 maggio 2021, trasmissione della Comunità del Lido Pola delle modifiche apportate alla Dichiarazione d'uso civico di concerto con l'Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni;
 18. Mail del 14 maggio 2021, nota PG/2021/400501 del 20 maggio 2021, parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni alla Dichiarazione dell'ex *Opg* a seguito delle modifiche introdotte;
 19. Mail del 24/07/2021, nota PG/2021/583694 del 29.07.21, Trasmissione Dichiarazione d'uso civico di Santa Fede Liberata, con parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli;
 20. Nota PG/2021/450002 del 08/06/2021, richiesta di valutazione all'Osservatorio dello schema deliberativo;
 21. Nota PG/2021/583772 del 29.07.2021, parere favorevole Osservatorio Permanente sui Beni Comuni con proposte di integrazioni;
 22. Nota PG/589272 del 31.07.2021 con allegato parere favorevole Osservatorio Permanente sui Beni Comuni e bozza di deliberazione.

In relazione al presente provvedimento il Dirigente che sottoscrive attesta che:

- 1) l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13, co. 1, lettera b) e 17, co. 2, lettera a) del Regolamento sul sistema dei controlli interni del comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013;
- 2) l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione è stata espletata, anche ai fini della preventiva verifica della esistenza di conflitto di interesse, ex L. 190/2012 dalla stessa dirigenza che adotta il seguente provvedimento;
- 3) ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 (testo vigente) non è stata rilevata la presenza di situazione di conflitto di interessi tale da impedirne l'adozione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Andrea Ceudech



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



Con voti UNANIMI,

DELIBERA


1. Prendere atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei*, del *Lido Pola*, dell'ex Opg "*Je So' Pazzo*", dello *Scugnizzo Liberato*, di *Santa Fede Liberata*, operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni* e in particolare, l'art. 2 delle *Dichiarazioni del Giardino Liberato di Materdei*, dello *Scugnizzo Liberato*, dell'ex Opg "*Je So' Pazzo*", di *Santa Fede Liberata* e del *Lido Pola*, che identifica gli organi e le modalità di autogoverno della comunità;
2. Riconoscere pertanto la funzione delle dichiarazioni di uso quali come forma di regolazione pubblica e comune di detti spazi. Le comunità di riferimento, eterogenee e mutevoli perché formate attraverso la cura e l'uso, hanno l'onere di favorire, sostenere e supportare l'accesso e l'utilizzo a beni comuni da parte della cittadinanza tutta, secondo la logica della cooperazione e della solidarietà nel rispetto dei principi fondamentali dell'antifascismo, antirazzismo e antisessismo (ai sensi della delibera 7/2015);
3. Dichiarare gli spazi definiti beni comuni emergenti ad uso civico e collettivo urbano, quali ambienti di sviluppo civici, come tali strategici;
4. Prevedere la ^{Co-partecipazione} ~~compensazione~~ degli oneri di gestione dei beni comuni oggetto di questa Delibera, nei limiti delle risorse disponibili, prendendo atto, in particolare, dell'art. 16 delle delle Dichiarazioni del Giardino Liberato di Materdei, dello Scugnizzo Liberato, dell'ex Opg "Je So' Pazzo" e del Lido Pola" e dell'art. 15 della Dichiarazione di Santa Fede Liberata;
5. demandare al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni le attività conseguenti nell'ottica dell'amministrazione partecipata, in particolare quelle relative alle procedure di riconoscimento, ascolto, supporto e interlocuzione con le comunità di riferimento e con l'Osservatorio, garantire e favorire l'autonomia degli organi di autogoverno previsti dalle "Dichiarazioni" titolari della gestione partecipata, posto che i diritti di uso civico e collettivo sono riconosciuti in capo ai singoli/e abitanti, anche nelle loro formazioni sociali, e sono esercitabili solo in forma collettiva. L'uso, la gestione diretta e il godimento collettivo sono esercitati nelle forme e nei limiti previsti dalle Dichiarazioni d'uso civico e collettivo;
6. Predisporre la raccolta degli usi civici e collettivi urbani inserendo le predette "Dichiarazioni" e quelle degli altri beni comuni già riconosciuti.

(***) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;


(***) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.


Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Andrea Ceudech




Visto
Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Andrea Ceudech



Il Vice Sindaco Assessore ai Beni comuni e
all'Urbanistica
Carmine Piscopo



L'Assessore ai Patrimonio, ai Lavori Pubblici e
ai Giovani
Alessandra Clemente



L'ASSESSORE ALLO SPORT CON DELEGA AL
PATRIMONIO (D.S. del 9/08/2024)

CIRO BORRISUO

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 02 DEL 31/7/2021, AVENTE AD OGGETTO: Presa d'atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei* (ex Convento delle Teresiane), *Lido Pola* (ex Lido Pola), *ex Opg "Je So' Pazzo"* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede), operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addì, 31/7/2021.

IL DIRIGENTE

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il ...20/08/2021... e protocollata con il n. D.G.E. 2021/464...;

Il Dirigente del Dipartimento Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
.....
V. p. o
.....
.....

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria Generale
Servizio Gestione Bilancio

**Oggetto : Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 .
Proposta di delibera prot. n.2 del 31.07.2021. DGC/2021/464 del 10.08.2021
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni.**

La proposta in esame prende atto della Dichiarazione d'uso civico di n.5 immobili, così come riportati nel provvedimento e riconosciuti con la deliberazione di Giunta Comunale n. 446/2016 “ bene comune emergente, percepito dalla cittadinanza quali spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni .

Si evidenzia che gli usi civici collettivi e urbani sono intesi come diritti di godimento collettivo spettanti ai componenti di una comunità organizzata per usare, gestire, godere in forma partecipata e in ogni caso non esclusiva dei beni comuni.

Le dichiarazioni di uso civico dei beni immobili sono state effettuate dall’Osservatorio Permanente sui beni comuni della Città di Napoli istituito con decreto sindacale n. 314 del 24.06.2013 e riportate nella documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale al provvedimento.

Tanto premesso, si evidenzia che per tutto quanto attiene agli aspetti giuridico amministrativi riportati nel provvedimento ed alle modalità di ottenimento della dichiarazione di uso civico dei beni immobili, rileva il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente proponente *sulla scorta dell’istruttoria eseguita* dallo stesso a cui si rimanda anche per la valutazione delle attività da implementare in conseguenza dell’approvazione del presente atto.

In ordine al parere di regolarità contabile, nel precisare che lo stesso viene espresso ai sensi e nei limiti del vigente regolamento di contabilità dell’Ente (art. 4), si rappresenta quanto segue.

I beni immobili in questione rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune di Napoli; le spese per. manutenzione ordinaria e le spese di gestione dei beni immobili sono a carico del Comune e, secondo quanto attestato dal dirigente competente, sono previste nello schema di bilancio approvato con la deliberazione di Giunta Comunale di Proposta al Consiglio n 395 del 31.07.2021.

Nelle dichiarazioni di uso civico e al punto 4) del deliberato si descrive una compartecipazione agli oneri di gestione dei beni comuni, da parte degli utenti con reperimento di fondi pubblici e privati, autofinanziamento, donazioni, patrocini e sponsorizzazioni. In tal caso, per la compartecipazione alle spese di gestione il dirigente competente dovrà iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021/2023 apposito stanziamento nella parte entrate.

Nell’evidenziare che la situazione finanziaria del Comune non consente alcuna rinuncia ad entrate dell’Ente, né incrementi di spesa non obbligatori, si ritiene necessario effettuare da parte dei Servizi competenti un rigoroso controllo in merito all’uso degli immobili individuati quali beni comuni ed un costante monitoraggio sulla spese di gestione degli stessi.

Con le precisazioni sopra riportate e nel richiamare l’articolo 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 12/08/2021

Il Ragioniere Generale

dott. Raffaele Grimaldi

Proposta di deliberazione del Servizio Pianificazione Urbanistica e Beni Comuni prot. 2 del 31.7.2021 - pervenuta al servizio Segreteria della Giunta comunale in data 12.8.2021- SG 435

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente.

Con il presente provvedimento la Giunta intende prendere atto delle dichiarazioni d'uso civico delle Comunità del Giardino Liberato di Materdei, del Lido Pola, dell'ex Opg "Je So' Pazzo", dello Scugnizzo Liberato, di Santa Fede Liberato, operanti presso gli immobili comunali riconosciuti quali *"spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni"* con deliberazione di G.C. n. 446/2016, riconoscendo la funzione delle dichiarazioni di uso come forma di regolazione pubblica e comune di detti spazi. La Giunta intende, inoltre, dichiarare gli spazi definiti beni comuni emergenti ad uso civico e collettivo urbano, quali ambienti di sviluppo civico, prevedendo la compartecipazione degli oneri di gestione di tali beni, nei limiti delle risorse disponibili.

Letto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del decreto legislativo 267/2000, espressi in termini di *"favorevole"*.

Letto il parere di regolarità contabile, espresso in termini di *"favorevole"*, con le seguenti precisazioni: *"per la compartecipazione alle spese di gestione il dirigente competente dovrà iscrivere nel Bilancio di Previsione 2021/2023 apposito stanziamento nella parte entrate. Nell'evidenziare che la situazione finanziaria del Comune non consente alcuna rinuncia ad entrate dell'Ente, né incrementi di spesa non obbligatori, si ritiene necessario effettuare da parte dei Servizi competenti un rigoroso controllo in merito all'uso degli immobili individuati quali beni comuni ed un costante monitoraggio sulla spesa di gestione degli stessi."*

Il provvedimento si pone come prosecuzione del percorso avviato dall'Ente in materia di beni comuni e che ha visto, con la deliberazione di C.C. n. 7/2015, la definizione degli *"indirizzi per l'individuazione e la gestione di beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come "beni comuni" e suscettibili di fruizione collettiva"* e, con la sua deliberazione attuativa G.C. n. 446/2016, l'individuazione degli spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni, fra i quali rientrano quelli oggetti del presente atto.

La proposta di deliberazione è corredata della relazione istruttoria PG/20211589361 del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e dei pareri espressi, in ordine alla dichiarazioni d'uso di cui si propone la presa d'atto, dall'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni, il quale, come rappresentato nella parte narrativa, è stato istituito con *"Decreto sindacale 314/2013, per svolgere funzioni di studio, analisi e proposta sulla tutela e gestione dei beni comuni, prevedendo la possibilità per tale organo, tra l'altro, di esprimere anche valutazioni sulle proposte di delibere di Giunta comunale, aventi ad oggetto beni comuni, democrazia partecipativa neomunicipalismo e diritti fondamentali"*.

Nella parte narrativa si dichiara, altresì, che *"con Delibera di Giunta Comunale n. 297 del 27 giugno 2019 l'Amministrazione è già pervenuta alla Presa d'atto della Dichiarazione d'uso civico dell'immobile denominato Villa Medusa, riconosciuto con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 206 "bene comune emergente, percepito dalla cittadinanza quale ambiente di sviluppo civico e come tale strategico"; che la Dichiarazione d'uso civico di Villa Medusa, in ottemperanza al processo deliberativo sui Beni Comuni, rappresenta un atto gestionale innovativo e partecipato che funge da guida per l'operato della Comunità nel rispetto della democrazia, dell'inclusione e dell'accessibilità e da modello per tutte le comunità operanti nei Beni Comuni."* Si richiamano, pertanto, le osservazioni espresse in ordine alla citata deliberazione di G.C. n. 297/2019 dal Segretario Generale *pro tempore*, laddove, in particolare, si evidenziava che il tema della proprietà collettiva è ancora in pieno divenire e si richiamava la L. 168/2017, recante norme in materia di domini collettivi.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

**VISTO:
il Sindaco**

Monica Cinque
Monica Cinque

Deliberazione di G. C. n. 424 del 13.08.2021 composta da n.....¹⁴ pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE
IL VICE SINDACO
CARMINE PISCOPO**



**IL SEGRETARIO GENERALE
MONICA CINQUE**



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 01-04-21 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

.....


ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale**

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale**

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....



Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2021/ 589361

del 31/07/2021

Al Vice Sindaco

All'Assessore al Patrimonio, lavori pubblici e giovani

Oggetto: Presa d'atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei* (ex Convento delle Teresiane), del *Lido Pola* (ex Lido Pola), dell'ex Opg "*Je So' Pazzo*" (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), dello *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri) e di *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede), operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*.

Premessa – Immobili acquisiti nell'ambito del "Federalismo Demaniale"

Nell'ambito della procedura di Federalismo Demaniale, regolamentata dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85, art. 5 comma 5, con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2015 è stata approvata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 905 del 15 dicembre 2014, avente ad oggetto "Acquisizione al demanio comunale del Complesso dell'**ex convento delle Cappuccinelle** già Carcere Minorile Filangieri in salita Pontecorvo. Autorizzazione al Direttore della Direzione Pianificazione e gestione del territorio – Sito UNESCO alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione, definito ai sensi e con i contenuti previsti dall'art. 112, comma 4, del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 nonché alla sottoscrizione del successivo atto di trasferimento".

In data 10/12/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Campania, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania e il Comune di Napoli (Allegato 1);

In data 23/12/2015 è stato firmato l'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal Demanio dello stato al Comune di Napoli dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri, Salita Pontecorvo, 46" ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 28/05/2010 n.85 (Allegato 2).

Con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19 novembre 2015 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 699 del 2 ottobre 2014 avente ad oggetto l'acquisizione a titolo gratuito dallo Stato di 13 beni demaniali, tra i quali l'immobile denominato "**ex Lido Pola**", ubicato in via Nisida 24, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L.

21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, in attuazione del cosiddetto *Federalismo Demaniale*, disciplinato dal D.lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

Con Decreto Direttoriale del 26 novembre 2015, l'Agenzia del Demanio ha trasferito a titolo gratuito al Comune di Napoli la piena e assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato "ex Lido Pola", provvedendo all'immissione in possesso giuridico da parte del Comune di Napoli del bene con verbale di immissione in allegato (Allegato n. 3).

Attualmente l'immobile denominato "ex Lido Pola" ricade, con destinazione di attrezzatura pubblica, nello stralcio urbanistico del *Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana* (PRARU) *Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli - Coroglio*, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, e approvato con DPR del 6 agosto 2019 a seguito della conferenza di servizi tenutasi in seduta pubblica del 14 giugno 2019.

Nell'ambito della procedura di Federalismo Demaniale, regolamentata dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85, art. 5 comma 5, con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 giugno 2020 è stata approvata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 565 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto la presa d'atto del *Programma di Valorizzazione* del Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo, già **OPG**, nonché l'approvazione dello schema di *Accordo di Valorizzazione*.

il Consiglio Comunale nella seduta del 22/06/2020 con la deliberazione n. 05 ha approvato la proposta di G.C. n. 565 del 29/11/2019 con cui ha preso atto della bozza dello *Schema di Accordo di Valorizzazione* e del *Programma di Valorizzazione* per l'acquisizione al demanio comunale del compendio immobiliare di titolarità del Demanio dello Stato denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario", ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85, art. 5, comma 5.

In data 23/7/2020 è stato sottoscritto l'*Accordo di valorizzazione* tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli (Allegato n. 4).

In data 30 marzo 2021 è stato firmato l'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal demanio dello stato al Comune di Napoli dell'immobile denominato "complesso dell'ex convento di Sant'Eframo nuovo già ospedale psichiatrico giudiziario" ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d. lgs. 28 maggio 2010, n. 85. (Allegato n. 5).

Il riconoscimento come Beni Comuni

A seguito di un lungo percorso deliberativo iniziato nel 2012 con l'introduzione nello Statuto del Comune della categoria giuridica di "bene comune" all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo, il Comune di Napoli, con Delibera di Giunta n. 446 del 1° giugno 2016, ha riconosciuto come *beni comuni emergenti, percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tale strategici*, gli immobili o parte di essi, denominati: *Giardino Liberato* (ex Convento delle Teresiane), sito in Salita San Raffaele n. 3, *ex Lido Pola*, sito in via Nisida 24, *ex OPG* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), sito in via Matteo Renato Imbriani, *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), sito in salita Pontecorvo 46, *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede), sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli 5.

Tali immobili, in quanto luoghi suscettibili di fruizione collettiva e a vantaggio delle comunità locali, si sono configurati quali luoghi di forte socialità, elaborazione del pensiero, solidarietà intergenerazionale e di profondo radicamento sul territorio, come sancito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015 di approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 24 aprile 2014 "Indirizzi per l'individuazione e la gestione di beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come "beni comuni" e suscettibili di fruizione collettiva".

In seguito, con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2019 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 138 del 31 marzo 2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di proprietà comunale - anno 2019" con emendamento di stralcio degli immobili: *ex Lido Pola, via Nisida 24, ex Convento delle Cappuccinelle, Salita Pontecorvo n. 46 e ex Convento delle Teresiane, salita San Raffaele n. 3, "in quanto si riafferma che sono da considerarsi rientranti nella categoria dei beni comuni tutti i beni funzionali all'esercizio dei diritti essenziali delle collettività di riferimento, come individuati da tutti gli atti e delibere di Giunta e di Consiglio comunale".*

Principali aspetti relativi alle Dichiarazione d'uso civico

Nel rispetto delle suddette Delibere, il Comune di Napoli ha attivato un percorso di valorizzazione dei beni basato, tra l'altro, sulla connotazione di "uso civico e collettivo nell'ambito del quale la comunità possa svolgere attività, esprimere diritti, sviluppare cittadinanza, costruire autoregolazione etc."

Con Delibera di Giunta Comunale n. 893 del 29 dicembre 2015 l'Amministrazione ha riconosciuto e inserito gli spazi dell'edificio del Complesso di San Gregorio Armento noto come ex Asilo Filangieri in vico Maffei, nel novero delle strutture e degli spazi destinati alla fruizione civica e collettiva e ha preso atto del complesso di norme generate con un processo di auto-regolazione e riportate nella "Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano", redatta dai cd abitanti dell'ex Asilo Filangieri e allegata quale parte integrante della suddetta delibera.

In particolare, l'Amministrazione, ha riconosciuto l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene pubblico, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, così come sancito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 10 agosto 2017, avente ad oggetto: "1. Individuazione e approvazione delle linee di azione per la valorizzazione ai fini sociali dei beni di proprietà comunale. 2. Approvazione degli indirizzi per l'uso temporaneo di spazi aperti e di immobili di proprietà comunale. 3. Individuazione dei soggetti organizzativi, delle competenze e delle procedure per la costruzione, la definizione e l'attuazione di progetti pilota".

In tale ambito e in ottemperanza al processo deliberativo sui beni comuni, le Comunità in oggetto sono giunte all'elaborazione di un atto gestionale innovativo e partecipato che potesse guidare l'operato della Comunità nel rispetto della democrazia, dell'inclusione e dell'accessibilità, sul modello della *Dichiarazione d'uso di civico di Villa Medusa*, di cui l'Amministrazione ha preso atto con Delibera di Giunta Comunale n. 297 del 27 giugno 2019 di "Presa d'atto della Dichiarazione d'uso civico dell'immobile denominato Villa Medusa, riconosciuto con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 206 "bene comune emergente, percepito dalla cittadinanza quale ambiente di sviluppo civico e come tale strategico";

Le Assemblee delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei*, del *Lido Pola*, dello *Scugnizzo Liberato*, dell'ex *OPG-Je so' pazzo* e di *Santa Fede Liberata* sono pervenute all'approvazione delle *Dichiarazioni d'uso civico* a seguito di un lungo processo partecipato, dopo ampio dibattito in ripetute sedute aperte al pubblico. Le Dichiarazioni sono atte a regolamentare la forma d'uso collettiva del bene, garantendone *"la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autodeterminazione e l'autogoverno delle comunità di abitanti"* (Cfr. Allegati 6-7-8-9 -10, Dichiarazioni d'Uso Civico).

Come enunciato nelle Dichiarazioni d'uso civico, *"la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del territorio di Materdei della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, pensionati/e, casalinghe/i, studenti e studentesse, genitori, bambine e bambini, professionisti, disoccupati, immigrate/i che vivono nel quartiere e su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso il Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune"* e *"la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del territorio dell'area flegrea della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, studenti e studentesse, genitori, professionisti, disoccupati, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso Lido Pola – Bene Comune"*, si riconoscono nel ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo attraverso politiche attive di inclusione e di auto-organizzazione degli individui e della comunità; nella liberazione dalle logiche del capitale, del profitto e del mercato; nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva secondo il principio «da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri»; nell'indipendenza dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno; nell'interdipendenza, intesa come dipendenza della comunità dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono; nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario (cfr. Allegati 6-7 – *Dichiarazione d'uso Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune, Lido Pola – Bene Comune*, premessa).

La comunità dello *Scugnizzo Liberato* si riconosce: *"in pratiche collettive di inclusione, cooperazione e mutuo soccorso che attivamente ripudiano ogni forma di fascismo, razzismo, sessismo, omofobia, sfruttamento, solitudine ed emarginazione; nel diritto di riappropriazione delle città e dei territori – oltre che nella loro trasformazione attraverso pratiche di cura collettiva di beni, luoghi e persone – da parte degli e delle abitanti; nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze aventi il fine di liberare il lavoro dal paradigma economico orientato all'accumulazione attraverso una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva; nel mutualismo come strumento di valorizzazione della cooperazione sociale, della solidarietà e della potenza dell'agire comune, nella convivenza tra ogni cultura e religione, per venire incontro ai bisogni e desideri di tutte le persone secondo il principio "da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri"; nell'autonomia dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale, indipendente da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno; nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione al fine di costruire un processo decisionale orizzontale e condiviso attraverso dinamiche inclusive e non autoritarie"* (cfr. All. 8, *Dichiarazione d'uso e Gestione dello "Scugnizzo Liberato"*, preambolo).

"La comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di giovani e anziani, abitanti, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, disoccupati e disoccupate, stranieri e

autoctoni, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso L'Ex Opg "Je So Pazzo" - Casa del Popolo si riconosce nella difesa delle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana e fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano (Cfr. All.9 Dichiarazione d'Uso Ex Opg "Je So Pazzo" - Casa del Popolo, premessa).

*"L'autonormazione, partecipazione e autogestione del Bene comune si ispira ai seguenti **principi e finalità**:*

- la promozione del soddisfacimento dei diritti fondamentali degli abitanti, considerati come parte attiva dei processi di cura e amministrazione dello spazio autogestito, inteso, quindi, come "bene comune";*
- favorire il processo di responsabilizzazione e consapevolezza delle persone rendendole protagoniste del proprio tempo e capaci di influire sul futuro;*
- lo sviluppo della capacità di autodeterminazione del futuro collettivo;*
- la promozione di tutte quelle forme e strumenti finalizzati al benessere di tutti/tutte, attraverso la partecipazione diretta;*
- la promozione della libertà di circolazione, pensiero e di libertà di espressione;*
- il rispetto e la promozione dei principi dell'antifascismo e della valorizzazione delle differenze e abbattimento delle disuguaglianze (cfr. Dichiarazione Santa Fede Liberata Allegato 10).*

In particolare, in tali luoghi è possibile sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità del territorio di riferimento.

Inoltre, tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno "speciale" regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l'immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una demanialità rafforzata dal controllo popolare", nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa.

In base alle Dichiarazioni: Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'uso non esclusivo di alcuna parte dell'immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell'intero impianto dell'uso civico.

Le Dichiarazioni, tra l'altro, definiscono i diritti e doveri della partecipazione, disciplinano le modalità di svolgimento delle attività da parte delle Comunità, definiscono gli organi di autogoverno e i rispettivi ruoli, nonché le garanzie di accesso e di fruizione collettiva; inoltre, in base a quanto enunciato nelle Dichiarazioni, all'interno dei suddetti Beni Comuni, l'Amministrazione fissa la sede di un presidio amministrativo, per contribuire alla accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città (cfr. Dichiarazioni Allegati 6-7-8-9).

In particolare la Dichiarazione d'uso civico della Comunità di Santa Fede Liberata specifica che: "la Comunità si impegnerà ad attivare azioni di coordinamento con servizi dell'Amministrazione preposti a sostegno e cura alle fasce deboli, in forma di Unità di Strada o altra forma coerente con quelle già predisposte in forma volontaria dalla Comunità, per contribuire alla accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città sanciti dal lungo processo deliberativo iniziato nel 2011 con la modifica dello Statuto del Comune di Napoli." (Cfr. Allegato 10).

Ruolo dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni

Nell'ambito di un percorso diretto ad una *governance* dei "beni comuni" ispirata a modelli di democrazia partecipata e nell'ottica di una piena sinergia e collaborazione con la società civile, al fine di assicurare la partecipazione della cittadinanza attiva alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura dei beni comuni, con decreto sindacale n. 314 del 24/06/2013, è stato istituito l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della Città di Napoli con funzioni di studio, analisi, proposta e controllo sulla tutela e gestione dei beni stessi, composto dal Presidente e da undici membri.

Con Decreto sindacale n. 55 del 08/03/2018, sono stati integrati i compiti e modificata la composizione dell'Osservatorio permanente sui beni comuni della Città di Napoli, istituito con Decreto sindacale 314/2013, per svolgere funzioni di studio, analisi e proposta sulla tutela e gestione dei beni comuni, prevedendo la possibilità per tale organo, tra l'altro, di esprimere anche valutazioni sulle proposte di delibere di Giunta comunale, aventi ad oggetto beni comuni, democrazia partecipativa, neo-municipalismo e diritti fondamentali; inoltre, con Decreto Sindacale n. 16 del 28/01/2019, si è provveduto alla nomina dei componenti dell'Osservatorio, scegliendo i membri tra coloro che hanno dimostrato di avere comprovate competenze nella specifica materia dei "commons" e significativa esperienza nel campo dell'attivismo sociale.

Pertanto, in esito ad un fitto sistema di interlocuzioni tra le Comunità e l'Amministrazione, con nota PG/2020/707626 del 27 ottobre 2020 e con successivo sollecito nota PG/2021/116314 del 9 febbraio 2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, ha trasmesso all'Osservatorio Permanente sui beni Comuni la *Dichiarazione di uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato* e dell'*ex Lido Pola*, chiedendo di fornire una valutazione in merito (Allegati 11-12).

Con mail del 1° marzo 2021 la Comunità dello Scugnizzo Liberato ha trasmesso al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni la Dichiarazione d'uso civico per la valutazione e l'espressione del parere (Allegato 13).

Con mail del 12 marzo 2021 il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni ha trasmesso la Dichiarazione d'uso civico della comunità dell'ex Opg all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni ai fini dell'espressione del parere (Allegato 14).

Con mail del 9 marzo 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/220217 del 15 marzo 2021, l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni ha espresso parere favorevole alla Dichiarazioni dello Scugnizzo Liberato (Allegato 15).

Con mail del 11 marzo 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/220258 del 15 marzo 2021 (Allegato 16), l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni ha espresso parere favorevole alle Dichiarazioni dell'ex Lido Pola e del Giardino Liberato.

Con mail del 12 maggio 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/400546 del 20 maggio 2021, la Comunità del Lido Pola ha trasmesso le modifiche apportate alla Dichiarazione d'uso civico di concerto con l'Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni (Allegato17).

Con mail del 14 maggio 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/400501 del 20 maggio 2021 (Allegato 18), l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni ha espresso parere favorevole alla Dichiarazione dell'*ex Opg* a seguito delle modifiche introdotte.

Con mail del 24/07/2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/583694 del 29.07.21, è stata trasmessa all'ufficio scrivente la *Dichiarazione d'uso civico di Santa Fede Liberata*, con il parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli (Allegato 19);

Come previsto dal Decreto Sindacale n. 341/2013, con nota PG/2021/450002 del 8 giugno 2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni comuni ha trasmesso all'Osservatorio lo schema di delibera di Presa d'atto delle Dichiarazioni ai fini di acquisire il parere di competenza (Allegato 20).

Con mail del 19.07.2021, acquisita con PG/2021/583772 del 29.07.2021 (allegato 21) l'Osservatorio ha proposto integrazioni allo schema deliberativo.

Successivamente, con mail del 29/7/2021, acquisita con PG/2021/589272 del 31/7/2021, l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole allo schema di delibera in argomento (allegato 22).

Conseguentemente, acquisito il definitivo parere favorevole dell'Osservatorio, lo scrivente servizio provvederà a predisporre la delibera di presa d'atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei* (ex Convento delle Teresiane), *Lido Pola* (ex Lido Pola), *ex Opg "Je So' Pazzo"* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede) operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*.

Allegati:

1. Accordo di valorizzazione ex Convento Cappuccinelle;
2. Trasferimento al Comune di Napoli dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri, Salita Pontecorvo, 46".
3. Decreto Direttoriale 26 novembre 2015 - Agenzia del Demanio e Verbale di immissione in possesso ex Lido Pola;
4. Accordo di valorizzazione ex Opg - Agenzia del Demanio;
5. Trasferimento del cespite in favore del Comune di Napoli;
6. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità del *Giardino Liberato*;
7. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dell'*ex Lido Pola*;
8. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dello *Scugnizzo Liberato*;
9. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dell'*ex Opg*;
10. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità di *Santa Fede Liberata* (come emendata da richiesta Osservatorio PG/2021/589272);
11. Nota PG/2020/707626 del 27 ottobre 2020, - richiesta di valutazione delle *Dichiarazione di uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato* e dell'*ex Lido Pola* all'Osservatorio Permanente sui beni Comuni;
12. Nota PG/2021/116314 del 9 febbraio 2021;

13. Mail del 1° marzo 2021 - trasmissione Dichiarazione d'uso civico della Comunità dello *Scugnizzo Liberato* al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni;
14. Mail del 12 marzo 2021 - trasmissione del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni della Dichiarazione d'uso civico della comunità dell'ex *Opg* all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni ai fini dell'espressione del parere;
15. Mail del 9 marzo 2021, nota PG/2021/220217 del 15 marzo 2021, parere favorevole alla Dichiarazione dello *Scugnizzo Liberato* da parte dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni;
16. Mail del 11 marzo 2021, nota PG/2021/220258 del 15 marzo 2021, parere favorevole da parte dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni alle Dichiarazioni d'uso dell'ex Lido Pola e del Giardino Liberato;
17. Mail del 12 maggio 2021, nota PG/2021/400546 del 20 maggio 2021, trasmissione della Comunità del Lido Pola delle modifiche apportate alla Dichiarazione d'uso civico di concerto con l'Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni;
18. Mail del 14 maggio 2021, nota PG/2021/400501 del 20 maggio 2021, parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni alla Dichiarazione dell'ex *Opg* a seguito delle modifiche introdotte;
19. Mail del 24/07/2021, nota PG/2021/583694 del 29.07.21, trasmissione Dichiarazione d'uso civico di Santa Fede Liberata, con parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli;
20. Nota PG/2021/450002 del 8 giugno 2021 - richiesta di valutazione all'Osservatorio dello schema deliberativo;
21. Nota PG/2021/583772 del 29.07.2021, parere favorevole Osservatorio Permanente sui Beni Comuni con proposte di integrazioni;
22. Nota PG/589272 del 31.07.2021 con allegato Parere favorevole Osservatorio Permanente sui Beni Comuni e bozza di deliberazione.

Responsabile dell'istruttoria
arch. Chiara Abbate



Il dirigente
arch. Andrea Ceudech





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER LA CAMPANIA

Castel dell'Ovo via eldorado, 1 - 80132 NAPOLI

MIBACT-SR-CAM DIRCAM 0012249 15/12/2015 Cl. 34.25.04/5

28/12 P.UMS MOD. 308
PG/2015/1016638 del 23/XI/15
puta in vice
28/12/15

- Crespi
Rovelli
Me

Comune di Napoli Direzione Centrale Pianificazione E Gestione del territorio Largo Torretta, n. 19 80122 NAPOLI



Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania Via Alcide De Gasperi, 16 80133 NAPOLI

Risposta al Foglio

Prot. _____ Allegati _____ Serv. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: Attuazione art. 5 comma 5 del D. Lgs. n. 85/2010. Trasferimento agli Enti territoriali di beni demaniali nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione. Napoli - Ex Convento delle Cappuccinelle già Carcere minorile Filangieri in Salita Pontecorvo. Trasmissione accordo di valorizzazione.

Si trasmette in allegato alla presente l' Accordo di Valorizzazione per il bene in oggetto, approvato e sottoscritto dal Segretario Regionale della Campania, arch. Luca Maggi, dal Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio, dott. Dario Di Girolamo e dal Direttore della Direzione Centrale Pianificazione del Comune di Napoli, arch. Giuseppe Pulli.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO arch. Valeria Ricolo

IL SEGRETARIO REGIONALE arch. Luca Maggi

12/12/15
10 pag

lpe
Arbore
D. P. G.
M

SEGR. TUT. MA

☎ 0812464111 ☎ 0817645305

✉ sr-cam@beniculturali.it ✉ pec: mbac-sr-cam@mailcert.beniculturali.it sito web: www.campania.beniculturali.it



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

"Complesso dell' ex Convento delle Cappuccinelle, già Carcere minorile Filangieri"

COMUNE DI NAPOLI

In data **10** del mese di **dicembre** dell'anno **2015** (duemilaquindici) presso le sede del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, Segretariato Regionale per la Campania, in Napoli presso il Castel dell'Ovo in via Eldorado n. 1, sono presenti

- Il Segretariato Regionale per la Campania, rappresentata dal Direttore arch. Luca Maggi
- l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, rappresentata dal Direttore Dario di Girolamo
- il Comune di Napoli, rappresentato dal Direttore della Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio, l'arch. Giuseppe Pulli, dirigente

vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*, ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno configurarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante *"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

visto l'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

visto l'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo già sopra richiamato in base al quale *"nell' ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione"*;

visto il precitato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante, *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137"*;

Handwritten signature and initials in blue ink.

visto l'articolo 112, comma 4 del medesimo Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., secondo il quale *"lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale ed i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica"* promuovendo altresì *"l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati"*;

visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Generale e l'Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85/2010;

vista la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85/2010, presentata dal Comune di Napoli in data 11 ottobre 2011, prot. n. 641358, e la successiva trasmissione della Proposta di Programma di Valorizzazione con prot. n. PG/2013/708200 del 24 settembre 2013, finalizzata all'acquisizione in proprietà del bene demaniale denominato "Complesso dell'ex Convento delle Cappucinelle già Carcere minorile Filangieri in Salita Pontecorvo, 46", soggetto alle disposizioni dettate dal citato D.Lgs 42/2004 e s.m.i. in base al provvedimento di vincolo di seguito riportato;

considerato che con Decreti del Direttore regionale della Campania n. 232 del 1.12.2005 e n. 568 del 3.7.2009 è stato riconosciuto l'interesse culturale del bene demaniale denominato "Complesso dell'ex Convento delle Cappucinelle già Carcere minorile Filangieri" in Salita Pontecorvo, ai sensi del D.L. n. 42 del 22.01.2004;

vista la Circolare n. 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretario generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010;

visto il decreto n. 992 del 4 aprile 2011 con il quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha provveduto alla costituzione del Tavolo Tecnico Operativo (T.T.O.), di cui all'art. 4 comma 1 del citato Protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011;

vista la nota prot. 6631 del 16.05.2013 con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha convocato il 27 maggio 2013 il primo Tavolo Tecnico Operativo per la valutazione della richiesta di trasferimento della proprietà del bene sopra indicato;

vista l'ultima versione del Programma di Valorizzazione dell'immobile, integrato secondo quanto richiesto, presentato dal Comune di Napoli nella seduta del TTO del 23 maggio 2014;

vista la nota prot. n. 6347 del 14.5.2014 con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha convocato per il 23 maggio 2014 il Tavolo Tecnico Operativo per l'approvazione del Programma di Valorizzazione;

visto il parere favorevole al Programma di Valorizzazione, reso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di concerto con l'Agenzia del demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 23 maggio 2014, come risultante da relativo processo verbale ;

considerate le competenze istituzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente

interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo del Complesso dell'ex Convento delle Cappuccinelle oggi non fruito dalla collettività ed in pessimo stato di conservazione;

considerate le competenze istituzionali dell'Agenzia del demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche ai fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

preso atto dell'attuazione di misure compensative connesse alla riduzione delle risorse spettanti agli Enti Territoriali in conseguenza della diminuzione delle entrate erariali derivanti da canoni di concessione e/o indennizzi di utilizzo percepiti dallo Stato a seguito del trasferimento gratuito dei beni ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs 85/2010;

preso atto che, relativamente al precedente aspetto, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formulato parere n. 87488 del 12 novembre 2012 con il quale, nel rammentare che l'articolo 28 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, reca un'espressa clausola di salvaguardia finanziaria volta a preservare la finanza pubblica dagli effetti finanziari negativi derivanti dai decreti legislativi di attuazione, ha espresso la necessità che qualora negli Accordi di valorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 dovessero profilarsi conseguenze finanziarie negative per minori entrate connesse al venir meno di canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione degli immobili da trasferire a titolo gratuito, siano individuati idonei mezzi volti a neutralizzare gli effetti negativi paventati, adottando soluzioni compensative volte a ridurre in misura corrispondente le risorse erariali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti territoriali beneficiari dei medesimi beni, reputando siffatta compensazione presupposto imprescindibile per poter dar corso ai medesimi accordi;

preso atto che in merito alla necessità di individuare le concrete modalità di applicazione delle su menzionate misure compensative, con nota prot. 31568 del 10.04.2013 il MEF – RGS - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, nel confermare a carattere generale il sopra menzionato parere n. 87488/2012, ha sottoposto all'Ufficio Legislativo la richiesta di individuare la concreta disciplina di dettaglio al fine di delineare le modalità di attuazione;

preso atto che con riferimento quindi agli immobili oggetto del presente Accordo per i quali lo Stato dovesse percepire entrate derivanti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento unitamente al presente accordo di valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo del canone di concessione e degli indennizzi di utilizzo percepiti;

ritenuto da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania congiuntamente con la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per Napoli e Provincia che non sussistono ragioni ostative al trasferimento dell'immobile sopra individuato al demanio pubblico dell'ente richiedente, giusto Decreto del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania n. 1887 del 22.10.2013;

viste le premesse che costituiscono parte integrante del presente Accordo;

le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente Accordo di valorizzazione:

Articolo 1

(Bene oggetto dell'Accordo)

1. Il bene oggetto del presente Accordo è il compendio denominato "Ex Convento delle Cappuccinelle, già Carcere Minorile Filangieri" ubicato nel Comune di Napoli, come individuato nella planimetria allegata al presente Accordo sotto la lettera "A".
2. Il bene è catastalmente così identificato:

	Fg	P.IIa	Sub	Piano	Qualità	Superficie	Intestazione
N:C:T:	101	327					
N.C.E.U..	AVV/!"	874	1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14,15,16/				/

- 3 Il bene risulta libero, fatta eccezione per tre alloggi occupati senza titolo da ex dipendenti del Ministero della Giustizia nei confronti dei quali l'Agenzia del demanio si impegna prima della sottoscrizione dell'atto di trasferimento, ad avviare il procedimento di sgombero che sarà portato a termine dal Comune di Napoli. Dal momento che gli occupanti, anche se paganti, occupano i tre alloggi senza titolo, il trasferimento avverrà a costo zero per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 2

(Obiettivi di tutela e di valorizzazione culturale)

1. Il presente Accordo definisce le strategie e gli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione del compendio denominato " Ex Convento delle Cappuccinelle, già Carcere Minorile Filangieri" ", visto il notevole interesse storico artistico che questo bene riveste e le vicende storiche di cui nel tempo è stato protagonista, di cui le strutture attuali sono testimonianza. La tutela e la valorizzazione del compendio attraverso una rifunzionalizzazione rispettosa dei caratteri storico artistici che questo bene rappresenta verranno perseguite attraverso l'attuazione del Programma di Valorizzazione allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".
2. Il Programma di Valorizzazione dovrà assicurare obiettivi di tutela culturale del bene attraverso attività volte a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
3. L'attuazione del Programma di Valorizzazione dovrà essere assicurata attraverso attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e dovrà garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del complesso monumentale, anche da parte delle persone diversamente abili.
4. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, anche attraverso la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati.

Articolo 3

(Programmi e piani strategici di sviluppo)

1. Il Programma di Valorizzazione prevede l'utilizzazione del bene con destinazione "culturale", in perfetta coerenza con la programmazione strategica del Comune di Napoli, la strumentazione urbanistica vigente e in sinergia con il disegno di valorizzazione graduale de " L'isola di Pontecorvo" e parte del quartiere Avvocata ad essa contigua, con il recupero di importanti strutture pubbliche, religiose e di edilizia privata al fine di

configurare un vero e proprio " Quartiere dell'Arte " che costituisce un importante volano di sviluppo artistico-culturale e turistico della città.

2. Il Comune ha previsto, con tale Programma, di arricchire uno specifico sistema culturale al fine di dare spazio e visibilità alle risorse in campo artistico, tecnologico, educativo e artigianale che, mediante azioni di sistema, tenda a promuovere e organizzare opportunità di partecipazione culturale. Questa unità territoriale di quartiere costituirà un modello di aggregazione teso a mettere in campo, oltre al recupero dei fasti del passato, la visione del futuro e di ripensamento degli spazi; la presenza del vicino Museo di Arte Contemporanea Nitsch è intercettata come una potenziale chiave di volta per la rivitalizzazione di un'area. La strategia si basa su una immediata utilizzazione del bene che può diventare, da subito, produttivo in termini economici e fruibile in termini sociali per poi consolidare nel tempo redditività e sviluppo, progressivamente e parallelamente al recupero funzionale di tutte le parti del complesso e alla gestione delle attività previste dall'allegato programma. L'intervento prevede un centro di alta formazione delle arti e dell'artigianato artistico, con relativi servizi. Particolare rilievo è dato alla riconfigurazione del giardino, così come si evince dalle mappe storiche, introducendo nell'agrumeto tradizionale piante di arance amare e chinotto. Intorno al chiostro grande si snoderanno le botteghe artigianali, i laboratori e gli studi di artisti; intorno al chiostro piccolo saranno allocati i servizi aggiuntivi.

Articolo 4

(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)

1. Il Comune quale soggetto beneficiario del trasferimento del bene è tenuto a garantire l'attuazione del Programma mediante interventi di restauro, recupero e riuso, i cui progetti dovranno essere autorizzati secondo le procedure di legge.
2. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene dovrà, altresì, farsi carico sia degli adempimenti di verifica antisismica del bene culturale che degli adempimenti derivanti dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le norme vigenti.
3. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene dovrà provvedere alla conservazione degli immobili trasferiti, preservandoli da ogni minaccia di danno ed assicurandone il mantenimento in sicurezza anche attraverso forme contrattuali cogenti con i soggetti terzi coinvolti.
4. La fruizione pubblica sarà garantita attraverso le destinazioni culturali programmate, secondo quanto previsto nel Programma di Valorizzazione allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".

Articolo 5

(Criteri organizzativi per l'attuazione degli interventi di restauro, recupero e riuso)

1. Il Comune di Napoli, sottoscrittore del presente Accordo, si impegna a realizzare l'intervento di restauro, recupero e riuso secondo le modalità stabilite nel Programma di Valorizzazione del "Ex Convento delle Cappuccinelle, già carcere minorile Filangieri, allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".
2. Il Comune di Napoli si impegna a realizzare l'intervento di restauro e adeguamento funzionale. Il Complesso, nella fase di esercizio, sarà fruibile e utilizzato attraverso il sostegno delle risorse comunali. A tal fine si procederà alla richiesta di uno specifico finanziamento pubblico o a reperire le risorse con le modalità delle finanze di progetto di cui al D.Lgs. 163/2006.
- 3.

Articolo 6

(Criteri organizzativi e standard per la gestione del bene)

1. In attuazione dell'intervento di valorizzazione, la gestione del bene compete al Comune di Napoli che potrà avvalersi di soggetti, all'uopo costituiti, secondo quanto specificato al precedente art. 5 comma 2 per le specifiche attività ivi previste.
2. Il Comune di Napoli provvede alla gestione dei servizi di natura culturale finalizzati alla fruizione pubblica del complesso monumentale direttamente o attraverso soggetti terzi quali fondazioni, associazioni o altri enti culturali variamente denominati.

Articolo 7

(Modalità e tempi di realizzazione del Programma e copertura finanziaria)

1. Le modalità e i tempi di realizzazione dell'intervento di recupero e adeguamento funzionale del "Ex Convento delle Cappuccinelle", sono individuati e descritti nel crono programma contenuto nel Programma di Valorizzazione allegato al presente accordo sotto la lettera "B";
2. Il Comune di Napoli si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari a richiedere il finanziamento pubblico di cui all'art. 5 comma 2 entro 20 mesi dal trasferimento del bene, ferme restando le tempistiche derivanti dagli enti erogatori del finanziamento. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, attraverso i suoi organi territorialmente competenti, si esprimerà sul progetto dell'intervento di restauro e adeguamento funzionale del bene.
3. Il Comune di Napoli si impegna ad attuare il Programma di Valorizzazione entro 4 anni dal trasferimento del bene, oltre il maggior periodo eventualmente derivante dagli adempimenti riferibili agli enti erogatori del finanziamento pubblico.
4. Il valore vincolante delle diverse tempistiche previste dal crono programma riportato nel Programma di Valorizzazione sarà comunque subordinato al rispetto di tutte le normative nel tempo vigenti per la gestione delle attività della pubblica amministrazione e degli enti locali in particolare.

Articolo 8

(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene)

1. La Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., provvederà al trasferimento, a titolo non oneroso, della proprietà del bene demaniale denominato "ex Convento delle Cappuccinelle, già Carcere Minorile Filangieri" di cui all'art. 1 del presente Accordo, al Comune di Napoli, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati gli impegni assunti dall'Ente territoriale con il presente Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute.
2. Il trasferimento del bene ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con contestuale immissione dell'Ente territoriale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.
3. Il bene trasferito ai sensi del precedente comma 1 resta soggetto al regime del demanio pubblico - ramo storico-artistico e continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
4. Con riferimento all'immobile oggetto del presente Accordo per il quale lo Stato, nell'eventualità percepisca entrate derivanti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del Trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del Demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento unitamente al

presente accordo di valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo del canone di concessione e degli indennizzi di utilizzo percepiti, ove sussistenti.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, la stipula dell'atto pubblico di trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

1. Gli impegni assunti dal Comune di Napoli contenuti nel presente Accordo di Valorizzazione saranno riportati integralmente nell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo 8.
2. In particolare gli impegni, le prescrizioni e le condizioni come espresse negli articoli 4, 5, 6, 7, costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse saranno altresì trascritte nei registri immobiliari.
3. Il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, per quanto di propria competenza, qualora verifichi l'inadempimento da parte del Comune di Napoli delle obbligazioni di cui al precedente comma 2, darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, considerati i tempi necessari per l'attuazione del Programma di Valorizzazione oggetto del presente Accordo, il soggetto beneficiario del trasferimento provvederà a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata di attuazione del Programma stesso, una relazione che illustri al Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e alla competente Soprintendenza lo stato di avanzamento dell'iniziativa con riferimento agli impegni contenuti nel presente Accordo.

Articolo 10

(Allegati)

Come parte integrante del presente accordo, si allegano i documenti di seguito riportati:

- A) Allegato "A": Planimetria del bene oggetto dell'Accordo;
- B) Allegato "B": Programma di Valorizzazione "Complesso dell'Ex Convento delle Cappuccinelle, già carcere minorile Filangieri".

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo – Segretariato Regionale per la Campania

Il Direttore Luca Maggi _____

Per l'Agenzia del demanio – Direzione Regionale Campania

Il Direttore Dario Di Girolamo _____


Per il Comune di Napoli

Il Dirigente _____

Il presente atto, che è composto da n. 19 fogli
 progressivamente numerati dal n. 1/19 al n. 19/19
 è copia conforme all'originale.

Il Vice Segretario Generale
 dott. Francesco Maida

Repertorio: 85617




ATTO DI ATTRIBUZIONE E TRASFERIMENTO A TITOLO
 GRATUITO DAL DEMANIO DELLO STATO AL COMUNE DI NAPOLI
 DELL'IMMOBILE DENOMINATO "RIFORMATORIO G. FILANGIERI
 SALITA PONTECORVO 46" AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 5 DEL
 D. LGS. 28 MAGGIO 2010, N. 85.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di dicembre 2015, in
 Napoli, nell'ufficio del Vice Segretario Generale del Comune di Napoli
 con sede in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, avanti a me,
 dott. Francesco Maida, in qualità di Vice Segretario Generale del
 Comune di Napoli e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi i
 comparenti, me consenziente, di comune accordo rinunciato, si sono
 personalmente costituiti i Signori:


- 1) DI GIROLAMO Dario, nato a Loreto Aprutino (PE) il 14 giugno
 1962, in qualità di Direttore della Direzione Regionale
 Campania dell'Agenzia del demanio, domiciliato per la carica
 nella sede della Direzione Regionale in Napoli, via San Carlo
 26, il quale interviene in rappresentanza dell'Agenzia del
 demanio – ente pubblico economico – che, costituito con D.Lgs
 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, agisce in
 nome e per conto dello Stato (C.F. 80207790587), come da
 Statuto. Il suddetto legale rappresentante interviene al presente
 atto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità,
 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre



2015, giusta Determinazione nr. 64/2015 del 24.09.2015 Prot. N. 2015/17358/DIR, Determinazione nr. 65/2015 del 24.09.2015 Prot. N. 2015/17363/DIR, che si allegano, in copia conforme, al presente atto sotto le lettere "A" e "B", nonché giusta autorizzazione e delega del Direttore Centrale dell'Agenzia del demanio n. prot. 2015/22636 del 17.12.2015, che si allega, in copia conforme, al presente atto sotto la lettera "C",

2) PULLI Giuseppe, nato a Lecce il 18/03/1951 (C.F.PLL51C58E506J) e domiciliato, per la carica, in Napoli alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, il quale interviene al presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio sito UNESCO del Comune di Napoli, con sede in Napoli, alla piazza Municipio – Palazzo San Giacomo – (codice fiscale 80014890638), tale nominato con Decreto Sindacale n. 460 del 17/12/2014 che, in copia conforme si allega sotto la lettera "D", il quale agisce in rappresentanza del Comune di Napoli ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19.11.2015 che si allega, in copia conforme, al presente atto, sotto la lettera "E" (nel prosieguo "il Comune");

Io, Vice Segretario Generale sono certo dell'identità personale delle parti innanzi costituite le quali mi richiedono di ricevere il



presente atto al quale fanno la seguente

PREMESSA

Dichiarano i costituiti che:

I) - Il compendio immobiliare denominato "Riformatorio G. Filangieri Salita Pontecorvo 46", sito in Napoli alla via Salita Pontecorvo appartiene al Demanio pubblico dello Stato ramo artistico – storico – archeologico, giusta Declaratoria di Vincolo n. 568 del 3.07.2009;

II) - il Comune di Napoli, con istanza n. 641358 dell'11.10.2011 presentata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ed all'allora Filiale Campania dell'Agenzia del demanio, ha richiesto, tra l'altro, il trasferimento dell'intero compendio denominato "Riformatorio G. Filangieri Salita Pontecorvo 46" sito in Napoli, ai sensi dell'art 5, comma 5 del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per favorirne la massima valorizzazione funzionale a vantaggio diretto o indiretto della collettività rappresentata e l'avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione previsto dal sopra richiamato art. 5, comma 5;

III) - le Amministrazioni interessate, ai fini dell'esame e dell'istruttoria della richiesta presentata dal Comune di Napoli e dell'avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, sulla base

delle indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale e l'Agenzia del demanio, nonché della Circolare n. 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretario Generale del predetto Dicastero, hanno attivato un apposito Tavolo Tecnico Operativo;

IV) - con nota prot. 6631 del 16.05.2013 la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ha convocato per il 27.05.2013 il primo Tavolo Tecnico Operativo per la valutazione della richiesta di trasferimento della proprietà del bene sopra indicato e nel corso di detto Tavolo Tecnico il Comune di Napoli ha presentato un Programma di Valorizzazione per il bene in argomento;

V) - a seguito di una approfondita fase istruttoria ed a valle di numerose sedute del Tavolo Tecnico Operativo, il comune di Napoli, nel corso della seduta del TTO del 23.05.2014 ha presentato l'ultimo Programma di Valorizzazione dell'immobile che lo stesso Comune ha provveduto ad aggiornare ed integrare secondo quanto discusso e stabilito nell'ambito delle lavorazioni del Tavolo Tecnico Operativo;

VI) - nel corso della fase istruttoria è stato quindi valutato e condiviso formalmente il Programma di Valorizzazione presentato dal Comune di Napoli ed accertato, da parte dell'allora competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, che non


7
r.
paw

sussistono ragioni ostative di carattere storico, artistico, archeologico, culturale al trasferimento dell'immobile "Riformatorio G. Filangieri Salita Pontecorvo 46" al demanio comunale;

VII) - il Programma di Valorizzazione ha trovato il parere favorevole, reso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, di concerto con l'Agenzia del demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 23 maggio 2014, come risultante da relativo processo verbale;

VIII) - il Consiglio Comunale nella seduta del 19.11.2015 con la richiamata deliberazione n. 50 (all. "E") ha preso atto della bozza dello Schema di Accordo di Valorizzazione e del Programma di Valorizzazione ed ha:

- approvato l'acquisizione non onerosa del compendio immobiliare di titolarità del Demanio dello Stato denominato "Riformatorio G. Filangieri Salita Pontecorvo 46", ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 art. 5, comma 5;
- autorizzato il Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio sito UNESCO alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione;
- autorizzato il Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio sito UNESCO, quale legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dell'atto di acquisizione, a titolo



gratuito, del "Riformatorio G. Filangieri Salita Pontecorvo 46";

IX) - ad esito dei lavori del tavolo tecnico e della positiva attività istruttoria effettuata, è stato sottoscritto, in data 10.12.2015, tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per la Campania, l'Agenzia del demanio e il Comune di Napoli, uno specifico Accordo di valorizzazione che, in copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera "F" - definito ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., come previsto dall'art. 5, comma 5 del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85;

X) - il predetto Accordo di valorizzazione, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fissa e dettaglia gli obiettivi di tutela e valorizzazione del bene e dispone a carico del Comune di Napoli precisi obblighi, prescrizioni e condizioni ai fini della conservazione e fruizione pubblica dello stesso;

XI) - il medesimo Accordo all'art. 8 dispone, a tutti gli effetti di legge, che entro 120 giorni dalla sottoscrizione dello stesso si addivenga, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al trasferimento, a titolo non oneroso, della proprietà del bene demaniale denominato "ex Convento delle Cappuccinelle, già istituto carcere minorile Filangieri" al Comune di Napoli, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno

riportati gli impegni assunti dall'Ente territoriale, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute;

XII) - che l'articolo 28 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, reca un'espressa clausola di salvaguardia finanziaria volta a preservare la finanza pubblica dagli effetti finanziari negativi derivanti dai decreti legislativi di attuazione dell'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

XIII) - il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formulato parere n. 87488 del 12 novembre 2012 con il quale, ha espresso la necessità che, qualora negli Accordi di valorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 dovessero profilarsi conseguenze finanziarie negative per minori entrate connesse al venir meno di canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione degli immobili da trasferire a titolo gratuito, siano individuati idonei mezzi volti a neutralizzare gli effetti negativi paventati, adottando soluzioni compensative volte a ridurre in misura corrispondente le risorse erariali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti territoriali beneficiari dei medesimi beni, reputando siffatta compensazione presupposto imprescindibile per poter dar corso ai medesimi accordi;

XIV) - con riferimento all' immobile oggetto del presente Atto di Trasferimento per il quale lo Stato percepisce entrate derivanti

da indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula del presente atto pubblico di trasferimento.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:


ART. 1 - (Premesse)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - (Oggetto del trasferimento)

1. L'Agenzia del demanio, come sopra rappresentata, in nome e per conto dello Stato, trasferisce e attribuisce, a titolo gratuito, al Comune di Napoli, ai sensi dell'art 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010, la piena e assoluta proprietà dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri Salita Pontecorvo 46", appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo storico-artistico, ubicato in Napoli alla via Salita Pontecorvo n. 46.

2. L'immobile – di seguito denominato semplicemente "Compendio" – è censito al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Napoli al foglio AVV/12, particella 874, sub 1, 2, 8,



9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 come nel dettaglio che segue:

	Fg.	P.IIa	Sub	Cat.	Cons.	Rendita
N.C.E.U.	AVV/1	874	1	A/4	5,5 vani	€ 204,52
N.C.E.U.	AVV/1	874	2	A/4	3 vani	€ 111,55
N.C.E.U.	AVV/1	874	8	A/4	3,5 vani	€ 177,14
N.C.E.U.	AVV/1	874	9	A/5	3 vani	€ 86,76
N.C.E.U.	AVV/1	874	10	A/5	2 vani	€ 68,17
N.C.E.U.	AVV/1	874	11	A/4	3 vani	€ 130,15
N.C.E.U.	AVV/1	874	12	A/4	3 vani	€ 111,55
N.C.E.U.	AVV/1	874	13	B/3	mc 86.631	€ 192.386,66
N.C.E.U.	AVV/1	874	14	A/4	6 vani	€ 260,29
N.C.E.U.	AVV/1	874	15	A/2	6,5 vani	€ 604,25
N.C.E.U.	AVV/1	874	16	A/2	11 vani	€ 802,15

3. Il Compendio immobiliare in questione insiste sulle aree censite al Catasto Terreni del comune di Napoli al foglio 101, particella 327:

	Fg.	P.IIa	Cons.	Qualità	R.D.	R.A.
N.C.T.	101	327	Mq	Ente	€ 0,00	€ 0,00

ART. 3 - (Status del compendio trasferito)

1. Il trasferimento del Compendio in proprietà al Comune di Napoli ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi come lo stesso venne finora goduto e posseduto

7-
h
ony

dallo Stato e pervenuto (vedasi Mod. 199 ex scheda patrimoniale NAD0337 che presentata dal legale rappresentante dell' Agenzia del demanio viene allegata in copia conforme al presente atto sotto la lettera "G", unitamente alla copia conforme della scheda del catasto fabbricati partita n. 70474.

2. L'Agenzia del demanio, come sopra rappresentata, dichiara al riguardo che il Compendio oggetto di trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e che lo stesso è libero da diritti reali e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, garantendone ogni evizione, anche per molestie nel possesso, a norma di legge.

3. Con particolare riferimento alle tre unità abitative attualmente occupate senza titolo da ex dipendenti del Ministero della Giustizia, si evidenzia che l'Agenzia del demanio, con note prot. n.15989, 15992 e 15990 del 10.12.2015 che si allegano in copia conforme alla lettera "H", ha dato avvio alle procedure di sgombero degli alloggi demaniali di pertinenza del complesso penitenziario, che saranno portate a termine dal Comune di Napoli.

4. Con la sottoscrizione del presente atto il Comune viene immesso nel possesso giuridico del bene e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, dandosi atto che l'immobile si intende formalmente consegnato a far tempo da oggi.

7
r
par'

5. Il compendio viene quindi contestualmente consegnato nello stato di fatto e di diritto nel quale esso versa. L'acquirente viene immesso nel possesso materiale del compendio contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di trasferimento.

ART. 4 - (Vincoli)

1. Il Compendio immobiliare trasferito resta assoggettato al regime dei beni demaniali storico-artistici e alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, e s.m.i..

2. Il Compendio è ricompreso in zona omogenea A – insediamenti di interesse storico come da certificato di destinazione urbanistica protocollo 778280 del 18/12/2013 che, in copia conforme, viene allegato sotto la lettera "I". Le destinazioni previste dal Programma di Valorizzazione approvato, sono conformi alla strumentazione urbanistica vigente.

ART. 5 - (Dichiarazioni urbanistiche)

1. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30 e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 18 Legge 28 febbraio 1985 n. 47), l'ing. Dario Di Girolamo, nella predetta sua qualità, da me Ufficiale rogante ammonito circa le conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 dello stesso D.P.R.

445/2000, che la costruzione del Compendio oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che, successivamente, il Compendio non è stato oggetto di interventi richiedenti la legittimazione edilizia.

ART. 6 - (Conformità catastale)

1. Ai sensi dell'art. 29, comma primo bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, come introdotto dall'art. 19, comma quattordicesimo, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 18 Legge 28 febbraio 1985 n. 47), l'ing. Dario Di Girolamo, nella predetta sua qualità, da me Ufficiale rogante ammonito circa le conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, che il bene oggetto di conferimento è, in fatto, conforme ai dati catastali di cui all'art. 2 del presente atto e alla loro rappresentazione contenuta nelle planimetrie allegate, nonché negli estratti di mappa del catasto terreni e fabbricati, tutte allegate in copia conforme sotto la lettera "L". Al contratto vengono altresì allegate (sotto la medesima lettera "L") le planimetrie catastali con riferimento ai sub indicati nel precedente articolo 2, ad eccezione del sub 9, che, benché richiesto all'Agenzia delle Entrate – territorio, non risulta acquisito dall'Agenzia del demanio.

ART. 7 – (Obblighi del Comune e rispetto dell'Accordo di

valorizzazione)

1. Il Comune di Napoli quale soggetto beneficiario del trasferimento è tenuto a garantire l'attuazione degli impegni assunti e contenuti nell' Accordo di Valorizzazione allegato al presente atto sotto la lettera "F" ed in particolare gli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
2. Il Comune di Napoli è tenuto a garantire l'attuazione del Programma di Valorizzazione accluso all'Accordo di valorizzazione ponendo in essere gli interventi di restauro, recupero e riuso ivi previsti, i cui progetti dovranno essere autorizzati secondo le procedure di legge. A tal fine il complesso del Filangieri, nella fase di esercizio, sarà fruibile ed utilizzato attraverso il sostegno delle risorse comunali. Inoltre il medesimo Comune potrà procedere alla richiesta di uno specifico finanziamento pubblico o a reperire le risorse con le modalità della finanza di progetto di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
3. Il Comune di Napoli si impegna ad attuare il Programma di Valorizzazione entro 4 anni dal trasferimento del bene, oltre il maggior periodo eventualmente derivante dagli adempimenti riferibili agli enti erogatori del finanziamento pubblico.
4. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene dovrà, altresì, farsi carico sia degli adempimenti di verifica antisismica del bene culturale che degli adempimenti derivanti dalla verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le

7-
h
jay.

norme vigenti.


5. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene dovrà provvedere alla conservazione degli immobili trasferiti, preservandoli da ogni minaccia di danno ed assicurandone il mantenimento in sicurezza anche attraverso forme contrattuali cogenti con i soggetti terzi coinvolti.

6. La fruizione pubblica sarà garantita attraverso le destinazioni culturali programmate, secondo quanto previsto nel Programma di Valorizzazione.

ART. 8 - (Clausola risolutiva espressa)

1. L'inosservanza degli obblighi, prescrizioni e condizioni, meglio precisate agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di valorizzazione costituisce, per tutta la durata del Programma, causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. In caso di inadempimento, con comunicazione scritta al Comune di Napoli, l'Agenzia del demanio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, 2° comma c.c., comunicherà al Comune di Napoli che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. Ad effetto di detta comunicazione il presente contratto sarà risolto di diritto senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo e comporta il diritto dello Stato e, per esso, dell'Agenzia del demanio, a richiedere il risarcimento per eventuali danni.

2. Per tutta la durata di attuazione del Programma di Valorizzazio-




ne presentato dal Comune di Napoli, lo stesso provvederà a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Segretariato Regionale per la Campania ed alla competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli in merito allo stato di avanzamento del Programma stesso.

3. La predetta Soprintendenza procede a verificare, ex art. 9 dell'Accordo di valorizzazione, la puntuale osservanza da parte del Comune di Napoli degli obblighi e delle prescrizioni di cui al precedente comma 1 e a dare comunicazione delle accertate inadempienze al Segretariato Regionale per la Campania ed alla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del demanio, ai fini della risoluzione di diritto del presente atto di trasferimento. Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa l'inadempimento delle prescrizioni di cui al precedente articolo 7.

ART. 9 - (Misure compensative)

Al fine di procedere alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula del presente atto pubblico di trasferimento, l'Agenzia del demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento unitamente all'accordo di valorizzazione e ad un



prospetto riassuntivo degli indennizzi di utilizzo percepiti.

ART. 10 – (Certificazione energetica)

1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19.8.2005 n.192, come da ultimo modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 134/2014, il Comune di Napoli dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.
2. Copia dell' attestato di prestazione energetica, predisposto in data anteriore al 1 ottobre 2015, viene allegata al presente atto in copia conforme sub "M".

Articolo 11 - (Conformità Impianti)

In relazione a quanto disposto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, l'Agenzia del demanio dichiara che gli impianti di cui all'art. 1 del citato D.M. n. 37/2008, posti al servizio del fabbricato di cui all'art. 2 punto 2 oggetto del presente atto, non sono conformi alle normative in materia di sicurezza ad essi applicabile e quindi non ne garantisce la perfetta efficienza ed il regolare funzionamento.

ART. 12 - (Rinuncia all'ipoteca legale)

L'Agenzia del demanio rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale possa spettare in dipendenza del presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

ART. 13 - (Spese)

1. Il presente atto è esente da ogni diritto e tributo, ai sensi dell'articolo 9 comma 1, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, come

indicato all'art. 8 dell'Accordo di Valorizzazione.

2. Il presente atto è soggetto a trascrizione. Il contenuto dell'art.8 sarà espressamente menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art. 2659 c.c..

ART. 14 - (Elezione di domicilio)

Agli effetti del presente atto le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio – C.A.P. 80133

- Direzione Regionale Campania Agenzia del demanio, via San Carlo n. 26 – C.A.P. 80133.

ART. 15 - (Controversie)

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ART. 16 - (Trattamento dei dati personali)


I componenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dichiarano di consentire la conservazione e il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

Art. 17 - (Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, entrambe le parti si riportano alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 85/2010.

E richiesto io Vice Segretario Generale del Comune di Napoli ho

ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti componenti,



che lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà espressami
e meco lo sottoscrivono in calce e a margine di ogni facciata. Il
presente atto è stato scritto con i mezzi elettronici da persona di mia
fiducia ed occupa n. 18 facciate.

Le parti mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

- Per l'Agenzia del demanio


il Direttore Regionale (Dario di Girolamo)

- Per il Comune di Napoli

il Direttore (Giuseppe Pulli)

II VICE SEGRETARIO GENERALE

(Francesco Maida)

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read 'Francesco Maida', is written across the page. The signature is highly cursive and spans across several lines of the document.



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Servizi Territoriali Napoli 1 (Napoli Comune)

Verbale di immissione in possesso - Complesso immobiliare demaniale denominato "ex Lido Pola" - sito in Napoli

Premesso che:

- l'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento, procede a detto trasferimento con un proprio provvedimento;
- con istanza inoltrata all'Agenzia del demanio in data 26.11.2013 – pratica n. 7850, il Comune di Napoli ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'immobile denominato "ex Lido Pola", ubicato nel Comune di Napoli in Via Nisida di proprietà del patrimonio dello Stato, al fine di destinare lo stesso a "valorizzazione in ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante il conferimento a fondi immobiliari, nell'interesse diretto o indiretto della collettività (all. A);
- con nota prot. n. 7409 dell'13.03.2014 la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà del compendio in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di ^{NAPOLI} ~~Capua~~ del compendio sopra descritto (All. B);
- con provvedimento consiliare n. 52 del Comune di Napoli emesso in data 19.11.2015, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, è stata deliberata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso del compendio sopra descritto (all. C).

Tanto premesso e considerato, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, con il presente verbale provvede all'immissione nel possesso giuridico da parte del Comune di Napoli del compendio ed al subentro nel medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene oggetto di trasferimento.

Il presente verbale, redatto in duplice copia viene letto, sottoscritto e firmato dalle parti.



7


Agenzia del Demanio
Direzione Regionale della Campania

IL DIRETTORE
(dott. ing. Dario Di Girolamo)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Di Girolamo', written over the printed name.

Comune di Napoli

Il Dirigente dell'Ufficio Demanio e
Patrimonio
(dott.ssa Natalia D'Esposito)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. D'Esposito', written over the printed name.



AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Campania
Servizi Territoriali Napoli 1 (Napoli Comune)

Verbale di immissione in possesso - Complesso immobiliare demaniale denominato "ex Lido Pola" - sito in Napoli

Premesso che:

- l'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85;

- il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento, procede a detto trasferimento con un proprio provvedimento;

- con istanza inoltrata all'Agenzia del demanio in data 26.11.2013 – pratica n. 7850, il Comune di Napoli ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'immobile denominato "ex Lido Pola", ubicato nel Comune di Napoli in Via Nisida di proprietà del patrimonio dello Stato, al fine di destinare lo stesso a "valorizzazione in ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante il conferimento a fondi immobiliari, nell'interesse diretto o indiretto della collettività (all. A);

- con nota prot. n. 7409 dell'13.03.2014 la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà del compendio in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di ^{NAPOLI} ~~Capua~~ del compendio sopra descritto (All. B);

- con provvedimento consiliare n. 52 del Comune di Napoli emesso in data 19.11.2015, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, è stata deliberata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso del compendio sopra descritto (all. C).

Tanto premesso e considerato, l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, con il presente verbale provvede all'immissione nel possesso giuridico da parte del Comune di Napoli del compendio ed al subentro nel medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene oggetto di trasferimento.

Il presente verbale, redatto in duplice copia viene letto, sottoscritto e firmato dalle parti.



7

**Agenzia del Demanio
Direzione Regionale della Campania**

IL DIRETTORE
(dott. ing. Dario Di Girolamo)

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' and 'G' followed by a vertical line.

Comune di Napoli

**Il Dirigente dell'Ufficio Demanio e
Patrimonio**
(dott.ssa Natalia D'Esposito)

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular initial 'N' followed by a cursive 'D' and 'E'.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Campania

Napoli, 26.11.2015

Prot. n. 2015/15483

IL DIRETTORE REGIONALE

- VISTO l'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 che disciplina il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
- VISTO in particolare il comma 2 del citato art. 56 bis che prevede che l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento, procede a detto trasferimento con un proprio provvedimento;
- VISTA l'istanza inoltrata all'Agenzia del demanio in data 26.11.2013 – pratica n. 7850, con la quale il Comune di Napoli ha richiesto il trasferimento a titolo gratuito, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, dell'immobile denominato "Ex Lido Pola", ubicato nel Comune di Napoli in Via Nisida di proprietà del patrimonio dello Stato, al fine di destinare lo stesso a "valorizzazione in ottica di mercato ai fini della messa a reddito o dell'alienazione, anche mediante il conferimento a fondi immobiliari, nell'interesse diretto o indiretto della collettività;
- VISTA la nota prot. n. 7409 dell'12.03.2014 con la quale la Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato dell'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di trasferimento in proprietà del compendio in esame, ha rilasciato parere favorevole al trasferimento a titolo non oneroso, ai sensi del citato art. 56 bis, al Comune di Napoli del compendio sopra descritto;
- VISTO il provvedimento consiliare n. 52 del Comune di Napoli emesso in data 19.11.2015, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, 267, con il quale è stata deliberata la richiesta di attribuzione a titolo non oneroso del compendio sopra descritto;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto del trasferimento)

A decorrere dalla data del presente provvedimento l'Agenzia del Demanio, in nome e per conto dello Stato (C.F. 80207790587 - Ministero dell'Economia e delle Finanze) trasferisce, a titolo gratuito, al Comune di Napoli C.F. 80014890638, ai sensi dell'art 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98, la piena e assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato "Ex Lido Pola", ubicato nel Comune di Napoli alla Via Nisida.

L'immobile – di seguito denominato semplicemente "compendio"– risulta distinto nel vigente catasto come segue:

Comune di Napoli

CATASTO FABBRICATI: fg. CHI/34 – p.lla 118, sub 1, 2 e 3 identificato dalle visure che si allegano con la lettera **A**);

Il suddetto immobile, iscritto alla scheda patrimoniale n. NAB0840 – NAB0841 e NAB0842, è pervenuto in proprietà allo Stato per decreto interministeriale del 10/06/1988.

ART. 2

(Trasferimento di proprietà, diritti, ragioni ed oneri)

Il trasferimento in proprietà del compendio al Comune di Napoli ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi.

E' fatta salva ogni azione dell'Agenzia del Demanio di recupero del debito pregresso.

L'immissione nel possesso giuridico da parte dell'Ente ed il subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito avviene dalla data di sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Agenzia del demanio e del Comune di Napoli di apposito verbale, sottoscritto contestualmente al presente decreto.

Il compendio oggetto di trasferimento, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entra a far parte del patrimonio disponibile del Comune di Napoli.

L'Ente si impegna a effettuare eventuali operazioni di regolarizzazione urbanistico-edilizia e catastale relativamente agli eventuali immobili presenti sull'area oggetto di trasferimento.

ART. 3

(Clausola di salvaguardia)

Trascorsi tre anni dal presente trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio risultasse che il Comune di Napoli non utilizzi il

compendio oggetto del presente provvedimento, lo stesso rientrerà nella proprietà dello Stato nella situazione in cui si trova, senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo.


ART. 4

(Trascrizione e voltura)

Il presente provvedimento costituisce titolo per la trascrizione e voltura ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 che, ai sensi del primo comma dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010, è esente da ogni diritto e tributo.

Il contenuto dell'art. 4 sarà espressamente menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art 2659 Codice Civile.

Il Direttore Regionale

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat jagged top part and a long, thin vertical line extending downwards. A short horizontal line is drawn to the right of the top part of the signature.



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Campania
Servizi Territoriali Napoli 1 (Napoli Comune)

Napoli, li 4.03.2016

Al Comune di Napoli
Servizio Demanio e Patrimonio
Piazza Francese, 1/3
081.7957612 081.7957614 fax 081.7957651
c.a. Il *Dirigente Natalia D'Esposito*
demanio.patrimonio@pec.comune.napoli.it

Protocollo n. 2016/ 3.187 /DRCAM

E p.c.

Al Comune di Napoli
Progettazione, Realizzazione e
Manutenzione patrimonio comunale
Piazza Francese, 1/3
c.a. Il *Dirigente Francesco Cuccari*
081.7957600
prm.patrimonio.comunale@comune.napoli.it
prm.patrimonio.comunale@pec.comune.napoli.it

Oggetto: Federalismo demaniale – Acquisizione a titolo gratuito del bene demaniale identificato dalla scheda NAB0840 – NAB0841 – NAB0842 e denominato "Lido Pola". Delibera consiliare del Comune di Napoli n. 52 del 19.11.2015, Decreto Direttoriale prot. 2015/15188 del 26 novembre 2015 ed immissione in possesso.

Con la delibera consiliare n. 52 del 19 novembre 2015, resa immediatamente esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la proposta di G.C. n. 699 del 2.10.2014 avente ad oggetto l'acquisizione a titolo gratuito dallo Stato di 13 beni demaniali, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, individuati con i seguenti codici: NAB0162, NAB0170, NAB0171, NAB0193, NAB0231, NAB0840, NAB0841, NAB0842, NAB0901, NAB0902, NAB0962, NAB0966 e NAB0968.

Codesti Servizi Comunali hanno ricevuto mandato di predisporre tutti gli atti consequenziali all'approvazione del deliberato sopra citato per quanto di rispettiva competenza (eventuale regolarizzazione catastale dei beni in argomento, iscrizione degli stessi nell'inventario patrimoniale disponibile dell'Ente, invio di copia del presente atto all'Agenzia del demanio).

Considerato che il Comune di Napoli, per il tramite del medesimo Servizio Demanio e Patrimonio, è stato immesso nel possesso giuridico dei beni trasferiti di cui si tratta, la scrivente Agenzia, così come concordato per le vie brevi, fornisce la presente breve relazione delle attività gestorie compiute fino alla data del trasferimento della proprietà, per il bene in oggetto riportato identificato dai seguenti numeri di scheda NAB0840, NAB0841 e NAB0842 denominato Lido Pola.

Il complesso immobiliare denominato Lido Pola appartiene al patrimonio disponibile dello Stato, giusta decreto di sdemanializzazione del 10.06.1988, pubblicato sulla G.U. n° 174 del 26.07.1988.



Via San Carlo 26 – 80133 Napoli – Tel. 0814284621 – Fax 08150516079
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it
dre_Campania@pec.agenziademanio.it
Contact Center 800.800.023

L'immobile si presenta in stato di abbandono ed in pessime condizioni di manutenzioni anche strutturali.

Il bene è censito al Catasto Fabbricati del Comune di Napoli al foglio CHI/34, particella 118, sub 1, 2 e 3, zona cens. 10, ctg D/8, in testa alla ditta Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile.

Immobile risulta occupato abusivamente da un collettivo giovanile denominato Bancarotta 2.0, così come risulta da apposita ispezione demaniale effettuata con la GdF.

La gestione amministrativa del bene indicato in oggetto soggiace ad prolungato stato di arresto procedimentale derivato dalle vicende storiche della gestione complessiva dell'immobile sinteticamente riportate nel seguito.

Nel 1947 la sig.ra De Angeli Nunzia, nella qualità di profuga giuliana, già in possesso di regolare autorizzazione per l'esercizio di uno stabilimento balneare, rilasciata in data 24.06.1946 dalla Polizia della Venezia Giulia - Zona Pola, nonché di altra licenza per l'esercizio di bar- trattoria con superalcolici rilasciata in data 25.02.1946 dalla stessa Polizia della Venezia Giulia - Zona Pola, all'epoca territorio sotto l'egida della sovranità dello Stato Italiano, ottenne per regolare convalida, analoga licenza, in data 28.07.1947, dalla Questura di Napoli¹.

- inoltre in forza di apposita concessione rilasciata dall'allora Ente Autonomo del Porto di Napoli, la sig.ra de Angeli, ottenne l'utilizzo di un tratto di arenile della spiaggia di Coroglio-Bagnoli, dando vita al Lido Pola²;

- nel 1956 la concessionaria ottenne dal Ministero della Marina Mercantile l'autorizzazione a costruire un manufatto su porzione dell'arenile utilizzato, manufatto che fu collaudato nel 1960 dal Genio Civile Opere Marittime di Napoli, che ne determinò il costo in L. 30.426.374,00 al fine di individuare il piano di ammortamento tramite concessione trentennale e corresponsione di canone annuo pari a L. 790.000, per la conclusiva acquisizione, a favore dello Stato, tra le pertinenze del demanio marittimo;

- il provvedimento di concessione trentennale non venne mai assunto in favore della sig.ra De Angeli e l'utilizzo del manufatto veniva regolato provvisoriamente, tramite il rilascio periodico di provvedimenti annuali per l'utilizzo dell'area di demanio marittimo, occupata *"allo scopo di mantenervi un manufatto adibito a ristorante"*; Invero la concessionaria aveva contestato la determinazione delle condizioni del rapporto concessorio trentennale che non tenevano conto dell'insediamento nella zona di nuove attività industriali (Cementi) e del potenziamento di quelle preesistenti (Ilva ed Eternit), della conseguente realizzazione di canali fognari e collettori sfocianti proprio davanti al nuovo manufatto che di lì a poco tempo avrebbero provocato il divieto di balneazione per l'intera zona;

- nel maggio del 1979 la sig.ra De Angeli decedeva e l'Ente Autonomo del Porto di Napoli, su richiesta degli eredi, avanzata a norma dell'ultimo comma dell'art. 46 c.n., rinnovava il provvedimento provvisorio di concessione annuale, ancora nelle more della stipula dell'atto trentennale, dapprima alla figlia Casa Rosa e, successivamente, previo

¹ La sig.ra De Angeli e il consorte Casa Oro, nell'anno 1959, ottennero somme di denaro a titolo di indennizzo per i beni posseduti in proprietà in territorio ceduto alla Repubblica Federale Popolare Jugoslava (albergo, ristorante, fabbricato colonico cabine per i bagni, terreno seminativo, area di risulta di un'edificio distrutto e varie attrezzature di esercizio);

² Sulla superficie iniziale di 400 mq, poi ampliata fino a 1.170 mq, furono realizzate strutture in legname ed una piattaforma in muratura.

frazionamento dell'intera superficie, singolarmente e per porzione a tutti gli eredi: Caso Rosa³, Caso Pasquale⁴ e Caso Giovanni;

- Invero nel febbraio 1982 gli eredi della sig.ra De Angeli presentavano un'esposto al Presidente della Repubblica contenente la richiesta di sclassifica del tratto di suolo demaniale marittimo, di mq. 1170, sito in Napoli alla località Coroglio, utilizzato dagli istanti allo scopo di mantenervi il manufatto edificato. I germani Caso, inoltre, manifestavano espressamente di aspirare al successivo acquisto della zona con l'insistente manufatto;

- I competenti dicasteri centrali delle Finanze e della Marina Mercantile si attivavano, presso gli enti territoriali di riferimento al fine di "acquisire notizie, pareri e proposte" sull'oggetto dell'esposto sopra richiamato;

- Gli uffici periferici (Intendenza di Finanza, Ente Autonomo del Porto di Napoli, Capitanaria di Porto di Napoli) manifestavano concordi l'opportunità e la doverosità di definire "un'annosa vicenda, negli aspetti tecnici ed umani", ed esprimevano, ai superiori dicasteri, parere favorevole alla sdemanializzazione, ai fini marittimi e per gli interessi demaniali, in considerazione del fatto che per effetto della realizzazione da parte del comune di Napoli della nuova foce del collettore fognario Arena S. Antonio Muro Finanziari le opere realizzate sul demanio marittimo venivano ad essere definitivamente separate dall'arenile con ogni preclusione per i concessionari di un'eventuale ripresa dell'attività balneare;

- Il Ministero della Marina Mercantile e il Ministero delle Finanze convenivano su quanto rappresentato, richiamando, ognuno per quanto di competenza, che:

a) "nel contesto delle peculiarità della fattispecie in esame, occorre seguire, l'orientamento, di costante applicazione, nei casi del genere, Intesa e subordinare l'adozione dei provvedimenti di sclassifica alla preventiva acquisizione allo Stato nelle forme prescritte dei manufatti di difficile rimozione insistenti sulle zone interessate da tali provvedimenti" (novembre 1983);

b) "per l'eventuale vendita della zona con l'insistente manufatto, dovranno seguirsi le norme e le procedure contenute nella legge n. 783/1908 e nel relativo regolamento approvato con R.D. n. 454/1909, e successive modificazioni; in ogni caso è senz'altro da escludere il ricorso all'eccezionale sistema della trattativa privata, ove sia superato il limite di valore indicato dalla citata normativa" (settembre 1984);

Gli uffici periferici, preso atto delle direttive, così impartite, adottavano una serie di atti tra loro collegati, strumentali alla adozione della conclusiva procedura di sdemanializzazione e successiva alienazione del bene.

In particolare:

1) Il Consiglio Direttivo del Consorzio Autonomo del Porto di Napoli, nel luglio 1985, deliberava di intestare il titolo concessivo frazionato in tre distinte concessioni, una per ciascun erede;

³ Si anticipa che a seguito del decesso della sig.ra Caso Rosa, in data 29.05.1995, sono subentrati quali unici eredi i figli Lombardo Renata e Lombardo Gianfranco.

⁴ Si anticipa ulteriormente che a seguito del decesso del sig. Caso Pasquale, in data 01.08.2005, sono subentrati quali unici eredi i figli Caso Umberto e Caso Giro.

2) l'Intendenza di Finanza autorizzava l'acquisizione allo Stato del manufatto realizzato dalla sig.ra De Angeli suggerendo l'opportunità di redigere tre testimoniali di stato in considerazione della divisibilità che sembrava presentare il cespite ai fini della utilizzazione nonché della richiesta già avanzata dei germani. Caso di poterlo di seguito acquistare;

3) L'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Napoli, l'UTE di Napoli ed il Consorzio Autonomo del porto di Napoli nel mese di ottobre del 1985 procedevano alla redazione di tre testimoniali di stato (rispetto alla superficie complessiva di mq 1170 utilizzata ed occupata dal manufatto non venivano acquisiti dei ruderi balneari - cabine e spogliatoi - per complessivi mq. 186 di occupazione);

4) Il Ministero della Marina Mercantile di concerto con il Ministero delle Finanze con D.I. del 10.06.1988 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26/07/1988, dismetteva dal pubblico demanio marittimo e trasferiva ai beni patrimoniali dello Stato "le aree di complessivi mq. 984, con insistenti manufatti acquisiti allo Stato, site in località Coroglio del Comune di Napoli, riportate nel nuovo catasto edilizio urbano dello stesso comune, al foglio 34, particelle n. 118/1 (mq 263), n. 118/2 (mq 323) e n. 118/3 (mq 398).". Sembra opportuno evidenziare che le superfici indicate, nel decreto di sdemanializzazione, per ogni subalterno, si riferiscono esclusivamente all'area di sedime di ciascuna porzione di fabbricato e pertanto non sono rappresentative dell'intera volumetria del manufatto, né delle area scoperte circostanti;

5) l'UTE, nel corso della procedura di edemanzializzazione, nell'ottobre 1986 comunicava all'Intendenza di Finanza, il valore per ciascuna parte del manufatto, indicato per Caso Rosa L.74.000.000, per Caso Pasquale L. 88.000.000 e per Caso Giovanni L. 80.000.000. Tale valore con successiva nota dell'aprile 1987 era stata ridotto per ciascuna parte del 15% a seguito di esposto dei germani Caso. Quest'ultimi avevano evidenziato lo stato di degrado della zona e del cespite, constatata anche nei testimoniali di Stato del 1985, anche a seguito del terremoto del 1980. Il valore per ciascuna porzione, a seguito della riduzione del 15% era, pertanto, inferiore ai 75.000.000 milioni previsti dall'art. 10 della l. n. 783/1908, così come sostituito dalla L. n. 629/1974.

6) i Germani Caso, nelle more della vendita a trattativa privata, in attesa delle disposizioni della Direzione Generale del Demanio del Ministero delle Finanze, già concessionari dell'area di demanio marittimo di mq. 1170 "allo scopo di mantenervi un manufatto adibito a ristorante", venivano autorizzati, dall'Intendenza di Finanza, a partire dal 1989, ad utilizzare il compendio acquisito tra i beni patrimoniali dello Stato, in forma extracontrattuale previo pagamento di indennità provvisorie, salvo conguaglio.

In seguito alla scalssifica operata con D.I. del 10.06.1988, in seguito alla rettifica operata sulla p.lla 118/1 pari a mq. 223 (e non 263), e dopo la riconsegna effettuata da parte dell'amministrazione della Marina Mercantile, nel giugno 1989, l'Intendenza di Finanza, con nota prot. 48430, pregava l'UTE di riportare il compendio in tre distinte schede patrimoniali, indicando anche il relativo valore ai fini della vendita, con riferimento ai valori già comunicati nell'ottobre del 1986 e rettificati, su esposto dei germani Caso, nell'aprile del 1987 con un ribasso del 15% ; con la medesima nota l'Intendenza chiedeva

⁵ Particella n. 118/1 (mq 223) - scheda 842/ Caso Rosa; p.lla n. 118/2 (mq 323) scheda 841/ Caso Pasquale; e p.lla n. 118/3 (mq 398) scheda 840/ Caso Giovanni;

al Ministero delle Finanze di essere autorizzata a procedere agli adempimenti di competenza ai fini della vendita delle tre porzioni del cespite a trattativa privata;

Il Ministero delle Finanze, con nota del 13.11.1989 prot. n. 93322, non autorizzava la vendita a trattativa privata ma disponeva la sospensione di ogni ulteriore provvedimento relativa alla vendita del compendio ex lido pola, nelle more dell'approvazione delle nuove disposizioni concernenti l'alienazione dei beni dello Stato.

Successivamente solo con nota del novembre 1993, prot. 91365, il Ministero delle Finanze, al fine di riesaminare la richiesta di acquisto a trattativa privata formulata dai Germani Caso, richiedeva all'UTE di Napoli di redigere "una nuova ed esaustiva stima giusto quanto prescritto dalla circolare n. 17 del 1964 della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali". La Direzione Centrale del Demanio, anche se aveva, autoritativamente e discrezionalmente, sospeso la conclusione della procedura di alienazione, precisava che il prezzo di vendita non poteva essere riferito ai valori determinati dall'organo tecnico al momento dell'assunzione in consistenza del bene (1988-1989).

L'UTE di Napoli con nota del 15.07.1994 trasmetteva alla competente direzione la nuova relazione descrittivo estimativa delle porzioni del manufatto ex Lido Pola, indicando per Caso Rosa (scheda 842) L. 275.000.000, per Caso Pasquale (scheda 841) L. 420.000.000 e per Caso Giovanni (scheda 840) L. 350.000.000. Con nota del 31 gennaio 1995 prot. 90355 il Ministero delle Finanze faceva presente che non si poteva aderire all'istanza di acquisto prodotta dai fratelli Caso, in quanto i valori attribuiti ai singoli cespiti superavano i limiti entro i quali le vendite erano consentite a trattativa privata.

Gli eredi della sig.ra De Angeli, in uno ai numerosi esposti, solleciti, ricorsi⁶, con atto del 17.12.1996 citavano in giudizio il Ministero delle Finanze ed il Ministero dei Trasporti per ottenere la condanna al risarcimento dei danni per il mancato trasferimento del manufatto pur avendo ingenerato un'aspettativa *de iure* con la complessa sequenza di atti adottati per la vendita a trattativa privata. I giudici aditi di primo e secondo grado hanno rigettato la domanda, sia con riferimento alla lesione di diritti soggettivi che di interessi legittimi, qualificando la posizione giuridica soggettiva degli attori come aspettativa di mero atto ed escludendo nell'inerzia della p.a. la sussistenza di una connotazione dolosa o colposa della condotta. In data 25 maggio 2006 gli istanti hanno notificato ricorso in Cassazione avverso l'ultima sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1095/2005 del 14.04.2005 tuttora pendente⁷, continuando nel corso degli anni ad effettuare pagamento periodico di indennità di occupazione, in forma *extracontrattuale*⁸, pur in mancanza di un esercizio concordato della funzione impositiva e quindi in mancanza di un accordo sul *quantum* da corrispondere.

Infine si rileva, come ultima procedura riscontrata agli atti, l'avvio, nell'2002, su impulso della competente Direzione dell'Agenzia del Demanio, dell'iter di regolarizzazione formale dell'utilizzazione del bene in oggetto, mediante stipula di apposito contratto di

⁶ Tra il 1988 e l'anno 2002 si sono riscontrati nello storico del bene in oggetto circa venti ricorsi e/o istanze in via amministrativa di vario genere: giudiziali (come ricorsi ufficiali al Presidente della Repubblica) e stragiudiziali (istanze di revisione in autotutela al Ministero delle Finanze, alla Direzione Centrale del Demanio).

⁷ Il ricorso (Avvocatura generale dello Stato CT 23731/06 Avv. Di Carlo Maurizio) non è stato ancora deciso.

⁸ Tra gli anni 1999 e 2001 è stato riscontrato il pagamento di circa € 71.283,00 da parte di Caso Pasquale, di € 94.020,00 da parte di Lombardo Gianfranco e di € 95.594,00 da parte di Lombardo Renata.

locazione, con i soggetti privati aventi causa *jure hereditatis* della sig.ra Nunzia De Angeli, quali portatori dell'interesse pretensivo all'adozione del titolo legittimante il godimento del bene in oggetto.

Nell'ambito di tale ultima procedura, le azioni giudiziarie intraprese⁹, nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dai soggetti privati, hanno determinato un definitivo arresto procedimentale, in quanto valutate dall'ufficio come ostative ed incompatibili con l'ulteriore corso della vicenda di regolarizzazione.

Invero gli uffici periferici dell'Agenzia del Demanio avevano subordinato la sottoscrizione del contratto di locazione al preventivo versamento di indennità progressive per l'utilizzo del bene in forma extracontrattuale (per circa complessive € 440.000,00). Tali indennità sono state calcolate sulla base di una stima del bene predisposta dall'UTE nel 1998 "in normali condizioni d'uso" dello stesso, aggiornata del 20%, applicando un indice di fertilità ragguagliato al 6% del valore del bene. La procedura di quantificazione sembra non considerare affatto la circostanza oggettiva che il manufatto risultasse non utilizzato direttamente dal 1995 ed in stato di evidente degrado¹⁰ e che la stessa amministrazione finanziaria avesse varie volte, nel corso del tempo, rifiutato l'autorizzazione ad effettuare lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in quanto i richiedenti utilizzatori, benché formalmente autorizzati al godimento in forma extracontrattuale, erano sprovvisti di titolo.

Nel corso degli ultimi anni (2007-2010) gli eredi della sig.ra De Angeli, che non hanno mai riconsegnato formalmente l'immobile all'amministrazione finanziaria, hanno sollecitato nuovamente la sottoscrizione di un regolare contratto di locazione, manifestando la disponibilità a rinunciare a tutte le vertenze giudiziarie in corso previa congrua definizione delle indennità progressive da corrispondere ed ammortamento delle somme necessarie al recupero strutturale e funzionale dell'immobile. A seguito di incontri informali, presso la sede della Scrivente, sono state illustrate le innovazioni normative intervenute a seguito della pubblicazione del D.P.R. n. 296/2005 ed in particolare l'art. 4 comma 3 sulla durata diciannovennale del rapporto nel caso di esecuzione di opere di ristrutturazione.

Con nota prot. 2010/14592/FCAM/ST del 4 ottobre 2010 la scrivente ha ritenuto non percorribili le proposte di regolarizzazione avanzate, nell'anno 2009 e 2010, dagli eredi della sig.ra De Angeli per carenze tecnico progettuali degli interventi di ristrutturazione programmati sull'immobile di cui si tratta e per l'impossibilità amministrativa di assentire la locazione superiore ai quindici anni richiesta.


⁹ Gli eredi hanno instaurato, innanzi al Tribunale di Napoli, due giudizi di impugnazione di ingiunzioni di pagamento con domanda riconvenzionale di risarcimento danni, tramite notifica di due distinti atti di citazione (CT 2352/2004 e CT 2348/2004). Il Tribunale di Napoli con le sentenze n. 2647/2008 e n. 8501/2010 ha dichiarato soccombente l'Agenzia del Demanio con condanna alla restituzione della porzione delle indennità indebitamente versate dagli attori.

¹⁰ All'attualità il bene, nel suo complesso, si trova in pessimo stato di conservazione. La mancanza negli anni di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ha comportato un livello di degrado tale che oggi si rendono necessari ingenti interventi di ristrutturazione totale. Il mancato utilizzo e presidio degli ultimi anni ha fatto sì che l'immobile sia stato oggetto ripetutamente di furti ed atti vandalici con l'asportazione degli infissi esterni ed interni oltre che dell'abbattimento di alcuni tramezzi interni.

Nell'agosto del 2011 il sig. Caso Giovanni ha trasmesso alla scrivente copia della memoria e degli allegati prodotti agli atti del giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione RG n. 17077/2006.

Prima della riapertura del federalismo la DR aveva avviato un'ipotesi transattiva con gli eredi Caso ipotizzando di regolarizzare l'utilizzo dell'immobile tramite la sottoscrizione di un contratto di locazione scomputando tutti gli oneri di manutenzione a carico del proprietario e chiudendo tutti i contenziosi in essere. La procedura ovviamente non è andata avanti vista la richiesta di acquisizione da parte del comune.

Il Direttore Regionale
Dario Di Girolamo




Allegati:

- 1) Copia modello 199;
- 2) Planimetria del complesso originario
- 3) Visure catastali.

della proprietà immobiliare
della Stato

BENI OGGETTO DI DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI
BENI IN USO GOVERNATIVO - BENI INTERAMENTE NON DISPONIBILI

1. DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE: deve essere quella, con la quale è comunemente designato il terreno o il fabbricato.
2. LOCALITÀ: per i terreni, saranno indicati la frazione ed il riferimento alla zona in cui è situata; per i fabbricati, saranno indicati la via, il numero civico, il numero di piano.
3. TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE: indicare se, per acquisto, per eredità, devoluzione, donazione, registrazione in forza di leggi speciali, ecc., da chi, provvisto ed in quale veste, è stato acquistato.
4. SERVIZI ED ONERI ATTIVI: saranno indicati: la specie della servitù o dell'onere; il nome del debitore; il titolo costitutivo; il canone ed altra prestazione eventualmente corrisposta al Demanio.
5. SERVIZI ED ONERI PASSIVI: saranno indicati: la specie delle servitù e dall'onere; il fondo dominante ed il proprietario di esso; il nome del creditore; il titolo costitutivo; la durata ed il canone corrisposto al Demanio.



23/A 922/1
 Sez. cons. diritto n. 922/1, Inv. urb. eng. n. 842
 Provincia di Comune di Napoli
 Ufficio del registro Napoli
 Ufficio delle imposte
 Denominazione dell'immobile Partita ex Lido
 Fola
 Località Coroglio Via Nisida 28
 Volontario al Demanio con nota n.
 in data
 Partita catastale n. N.O.A.E.U. P. E. 279019

Titolo del trapasso di proprietà
 Valore L. 62.900.000 al 1989
 Servitù ed oneri attivi
 Servitù ed oneri passivi
 Comune Napoli
 Territorio, mappa o sezione P. 14 sez. C/12a alleg. 27
 Numeri di mappa 118/sub 1
 Qualità Dato urbano
 Superficie: mq 248
 Destinazione Disponibile
 Piani Terra e primo piano
 Reddito imponibile e rendita R.O.C. 1161700

(Folla)

Utilizzazione Disposizione alla Anonimati: la concessione del
finanziamento alla Sig. Casa Rosa profughe italiane.


4. UTILIZZAZIONE: Si fa riferimento alle disposizioni di cui alla circolare 29 agosto 1964, n. 287/PA/MA.
7. ANNOTAZIONI: Si fa riferimento in questo al caso lo stesso che modificato il Riferimento di proprietà con la direzione degli altri rifugi.
Per gli immobili concessi in affitto, sarà indicata inoltre la media degli affitti annui consentiti per immobili privati immobiliari.

ANNOTAZIONI

..... Promessa del Reg. 23/D. 12. Oct. art. 261
..... Trasferimento al Patrimonia con D.I. del 10/5/68 pubblicato
..... sulla G.U. n. 174 del 26/7/68
..... E in corso istruttoria per l'alienazione a trattativa privata
..... fatta alla Sig. Casa Rosa

BENI OGGETTO DI DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI
BENI IN USO GOVERNATIVO - BENI INTERAMENTE NON DISPONIBILI

1. DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE: deve essere quella con la quale è comunemente designato il terreno o il fabbricato, trascritto o no.
2. LOCALITÀ: per i terreni, saranno indicati la frazione ed il riferimento alla zona in cui è sita; per i fabbricati, saranno indicati la via, il numero civico, il trascritto o no.
3. TIPOLOGIA DEL TRAPASSO: indicare se per acquisto, per eredità, devoluzione, donazione, requisizione in forza di leggi speciali, ecc., da chi proviene ed in caso eventuale.
4. SERVIZI ED ONERI ATTIVI: saranno indicati: la specie della servitù o dell'onere, il nome del debitore, il titolo costitutivo, il canone od altra prestazione eventualmente corrisposta al Demanio.
5. SERVIZI ED ONERI PASSIVI: saranno indicati: la specie della servitù o dell'onere, il nome del debitore, il titolo costitutivo, il canone od altra prestazione, il titolo costitutivo, la durata ed il canone corrisposto al Demanio.



Reg. cont. partita n. 226/10 Sub. 841

Provincia di Napoli Comune di Napoli

Ufficio del registro Napoli

Ufficio delle imposte

Denominazione dell'immobile Parte ex Lido
Pola

Località Coroglio Via Nuova 26

Volturnato al Demanio con nota n. _____
in data _____

Partita catastale n. M.U.E.U. P. 219019

Titolo del trapasso di proprietà _____

Valore L. 74.800.000 al 19 89

Servitù ed oneri attivi _____
blou plou 25166 euro

Servitù ed oneri passivi _____

Comune Napoli

Territorio, mappa o sezione P. 34 sez: Omnia alleg. 27

Numeri di mappa 118/sub 2

Qualità late urbano

Superficie mq 323

Destinazione Disponibile

Piani Terza e primo Vani sei ed accessori

Reddito imponibile o rendita EC L. 9.700

(Volo)

Utilizzazione
G.A.P. fino al 11/12/88 al sig. Casso Pasquale, ex Prov. di
giuliano

5. UTILIZZAZIONE: Si fa richiamo alle disposizioni di cui alla circolare 29 agosto 1964, n. 267/43301.
ANNOZZAZIONI: Si fa richiamo in questo di tutte le norme che regolano il diritto di proprietà con la situazione degli atti relativi.
Per gli immobili concernenti in diritto, sarà richiesta inoltre la messa degli atti concernenti per immobili privati immobili.

ANNOTAZIONI

Provieno dal Reg. 23/D 1° Cat. art. 264
Trasferito al Patrimonio con D I del 10/5/88 pubblicato
sulla G.U.n. 174 del 26/7/88
E' in corso istruttoria per l'alienazione e trattativa al
sig. Casso Pasquale

SCHEMATICO

della proprietà immobiliare dello Stato

MODULARIO P. Demanio alla

BENI DISPONIBILI


Mod. 100

BENI OGGETTO DI DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI
BENI IN USO GOVERNATIVO - BENI INTERAMENTE NON DISPONIBILI

MINISTERO DELLE FINANZE - DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEMA

1. DENOMINAZIONE DELL'IMMOBILE: deve essere quella, con la quale è comunemente designato il terreno o il fabbricato.
2. LOCALITÀ: per i terreni, saranno indicati la frazione ed il riferimento alla zona in cui è situata; per i fabbricati, saranno indicati il numero civico, il numero di piano, il numero di porte, ecc.
3. ARTICOLO DEL TRAPASSO: indicare se per acquisto, per eredità, devoluzione, donazione, restituzione in forza di leggi speciali, ecc. di cui proviene ed il caso, eventuale.
4. SERVIZI ED ONERI ATTIVI: saranno indicati: la specie della servitù o dell'onere, il nome del debitore, il titolo costitutivo, l'ammontare od altra prestazione eventualmente corrisposta al Demanio.
5. SERVIZI ED ONERI PASSIVI: saranno indicati: la specie della servitù o dell'onere, il fondo dominante ed il proprietario di esso, il nome del creditore, il titolo costitutivo, la durata ed il canone corrisposto al Demanio.



25/A 225/11²
Rep. con. partic. n. 100. 600. 1002. Scheda n. 840

Provincia di Comune di Napoli

Ufficio del registro Demanio Napoli

Ufficio delle imposte

Denominazione dell'immobile Parte ex lido
Pola

Località Coroglio Via Nisida 24

Volontata al Demanio con nota n.
in data

Partita catastale n. N.C.T.U.P. 219019

Titolo del trapasso di proprietà

Valore L. 68.000.000 al 1989

Servizi ed oneri attivi

Valore 2.500.000

Servizi ed oneri passivi

Comune Napoli

Territorio, mappa o sezione T. 34 sez. Oriais alleg. 27

Numeri di mappa 118/sub 3

Qualità Utile urbano

Superficie mq 398

Destinazione Disponibile

Piani Terra e Primo Van quattro e accessori

Reddito imponibile a rendita R.C. L. 7.500

(Valla)

Utilizzazione Uso Bar già assentito in concessione dal C.A.P.
al Sig. Creso Giovanni, ex profugo giuliano, fino al
31/12/88


6. UTILIZZAZIONE: Si fa richiamo alle disposizioni di cui alla circolare 29 agosto 1964, n. 25714304.
7. ANNOTAZIONI - Si fa come in questo di tutte le cause che notificano il diritto di prelazione con la situazione degli atti relativi.
Per gli immobili concessi in affitto, sarà indicata inoltre la natura degli atti e degli atti concernenti per immobili pertinenti.

ANNOTAZIONI

Proviene dal Reg. 23/D 10 Oct. art. 264 Trasferito al Patrimonio
con D.L. del 10/6/88 pubblicato sulla G.U. n. 174 del 26/7/88
E' in corso istruttoria per l'alienazione a trattativa pri-
vata al Sig. Creso Giovanni

Ufficio Provinciale di NAPOLI - Direttore: DR. ING. LUIGI DEL MONACO

Per Visura



16-Apr-2009 16:17
Prot. n. 726258/2009

Scala originale 1:1000
Dimensione coprite: 267.000 x 189.000 metri

NAPOLI
229 All: A SVI: Z

N=1610800

Visura storica per immobile

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/12/2006

Dati della richiesta: Comune di NAPOLI (Codice: I839)
 Provincia di NAPOLI
 Catasto Fabbricati Sez. Urb.: CHI Foglio: 34 Particella: I/8 S.M.: 3

INTESTATO:

1. DEMANIO PUBBLICO DELLO STAB. TORRACOMARINA MERCHANTILE (C/Promotee Ref: I860/1000)

Unità immobiliare dal 28/02/1992:

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zone	Metro	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie catastale	Rendita
1	CHI	34	I/8	3	10	10	D/S				Entrata 5.810/4 L. 11/25/1000	VARIAZIONE NEL REDDITO IMMOBILIARE DEL 28 GENNAIO 1992 D.M.
Indirizzo: VIA NUOVA NISIDA piano I-1												
Sede: - Partita: 219099 - Mod.55												

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zone	Metro	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie catastale	Rendita
1	CHI	34	I/8	3	10	10	D/S				L. 7/500	Impianto meccanografico del 30/06/1987
Indirizzo: VIA NUOVA NISIDA piano I-1												
Sede: - Partita: 219013 - Mod.55												

Situazione degli intestati dell'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				CODICE FISCALE	PARTITE ONERI REALI	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub			
1	DEMANIO PUBBLICO DELLO STAB. TORRACOMARINA MERCHANTILE						
Indirizzo: VIA NUOVA NISIDA piano I-1							
Sede: - Partita: 219099 - Mod.55							

Unità immobiliari n. 1

Rilasciata dal Servizio Telematico

Data: 13/12/2006 - Ora: 16.08.14

Visura storica per immobile

Visura n.: 628864 Pag. 1 Fine

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/12/2006

Dati della richiesta
 Comune di NAPOLI (Codice: F839)
 Provincia di NAPOLI
 Catasto Fabbricati
 Sez. Urb.: CHI Foglio: 34 Particella: 118 Sub.: 2

INTESTATO

1 DECANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINAMERCANTILE (177 Partic. nel 1800/1000)

Unità immobiliare dal 28/02/1992

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub.	Zona	Metro	Consistenza	Superficie catastale		Rendita
I	CHI	34	118	2	10	D/S				
Indirizzo	MIA NUOVA NISIDA piano T-F									
Notifica	Parita 219015 Mod.58									

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub.	Zona	Metro	Consistenza	Superficie catastale		Rendita
I	CHI	34	118	2	10	D/S				
Indirizzo	MIA NUOVA NISIDA piano T-F									
Notifica	Parita 219019 Mod.58									

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI ANAGRAFICI				CODICE FISCALE	DATI ECONOMICI
	DECANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINAMERCANTILE	Particella	Sub.	Indirizzo		
I	DECANIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINAMERCANTILE	118	2	MIA NUOVA NISIDA piano T-F		
DATI DERIVANTI DA	Impianto meccanografico del 20/06/1987					
DATI ECONOMICI	Impianto meccanografico del 20/06/1987					

Unità immobiliare n. 1

Rilasciata da: Servizio Telematico

Data: 13/02/2006 - Ora: 16.06.51

Visura storica per immobile

Visura n.: 628505 Pag: 1 Fine

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 13/12/2006

Dati della richiesta	Comune di NAPOLI (Codice: F839)
Catasto Fabbricati	Provincia di NAPOLI Sez. Urb.: CHI Foglio: 34 Particella: 118 Sub.: 1

INDESTATO

1. DEMONIO PUBBLICO DELLO STATO RAMO MARINA MERCANTILE	(0) Proprietà per 1000/1000
--	-----------------------------

Unità immobiliare dal 28/02/1997

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona	Metro	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie catastale	Rendita
1	CHI	34	118	I	10		D/S					Espresso L. 103/50.000
Indirizzo	VIA NUOVA NISIDA piano T-1											
Partita	219019											

Situazione dell'unità immobiliare dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona	Metro	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie catastale	Rendita
1	CHI	34	118	I	10		D/S					Impianto meccanografico dal 30/06/1987
Indirizzo	VIA NUOVA NISIDA piano T-1											
Partita	219019											

Situazione degli intestati dall'impianto meccanografico

N.	DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Sezione Urbana	Foglio	Particella	Sub	Zona	Metro	Categoria	Classe		Consistenza	Superficie catastale	Rendita
1	CHI	34	118	I	10		D/S					Impianto meccanografico dal 30/06/1987
Indirizzo	VIA NUOVA NISIDA piano T-1											
Partita	219019											

Unità immobiliari n. 1

Relasciata da: Servizio Telematico



ACCORDO DI VALORIZZAZIONE

ex art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

"Complesso dell'ex Convento di Sant'Efrema Nuovo, già Ospedale Psichiatrico Giudiziario"

COMUNE DI NAPOLI

In data 23 del mese di luglio dell'anno 2020 (duemilaventi) presso la sede del Segretariato Regionale per la Campania, in Napoli presso Castel dell'Ovo in via Eldorado n. 1,;

- Il Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Segretariato regionale per la Campania, rappresentato dal Segretario Regionale, arch. Salvatore Buonomo;
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, rappresentata dal Soprintendente,, dott. Luigi La Rocca;
- l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania, rappresentata dal Direttore, ing. Paolo Maranca;
- il Comune di Napoli rappresentato dal Direttore operativo con funzioni tecniche, arch. Massimo Santoro.

vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante *"Delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione"*, ed in particolare l'art. 19, con il quale sono individuati i principi ed i criteri direttivi cui dovranno configurarsi i decreti legislativi di cui all'articolo 2 della medesima legge, nel definire l'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante *"Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;

visto l'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in base al quale l'ente territoriale, a seguito del trasferimento, è tenuto a favorire la massima valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della collettività;

visto l'articolo 5 comma 5 del decreto legislativo già sopra richiamato in base al quale *"nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede, entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione"*;

visto il precitato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante *"Codice per i beni culturali ed il paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137"*;

visto l'articolo 112, comma 4 del medesimo Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., secondo il quale *"lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale ed i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica"* promuovendo altresì *"l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati"*;

visto il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo - Segretariato Generale - e l'Agenzia del demanio, con il quale sono state definite le modalità attuative e le procedure operative per la definizione degli accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale di cui al richiamato articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 85/2010;

vista la richiesta di avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, ai sensi del comma 5, articolo 5, del decreto legislativo n. 85/2010, presentata dal Comune di Napoli in data 30 settembre 2014, prot. n. 746859, e la successiva trasmissione della Proposta di Programma di valorizzazione con nota prot. n. 264657 del 25 marzo 2015, finalizzata all'acquisizione in proprietà del bene demaniale denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario in Salita San Raffaele a Napoli", soggetto alle disposizioni dettate dal citato D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. in base al provvedimento di vincolo di seguito riportato;

considerato che con Decreto del Direttore regionale della Campania n. 1954 del 3 febbraio 2014 è stato riconosciuto l'interesse culturale del bene demaniale denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario in Salita San Raffaele" ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004;

vista la Circolare n. 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretario generale del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con la quale sono state fornite istruzioni di dettaglio per l'attuazione del procedimento di cui all'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010;

visto il decreto n. 992 del 4 aprile 2011 con il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania ha provveduto alla costituzione del Tavolo Tecnico Operativo (TTO), di cui all'art. 4 comma 1 del citato Protocollo d'intesa del 9 febbraio 2011;

vista la nota prot. n. 1565 del 22 aprile 2015, con la quale il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Campania ha convocato il primo Tavolo Tecnico Operativo per la valutazione del programma di valorizzazione in merito al bene sopra indicato;

preso atto che con decreto di sequestro preventivo n. 67483/2015 RG GIP del 18/3/2015 il giudice per le indagini preliminari sez. XXXIV del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile in questione, di proprietà del Demanio dello Stato, stante l'illegittimo e costante possesso dello stesso senza titolo alcuno da parte di persone allo stato non meglio identificate;

preso atto, altresì, che, in considerazione del procedimento di acquisizione del bene in questione da parte del Comune di Napoli, il PM competente, con provvedimento reso in data 16 luglio 2015, ha nominato Alessandro Fucito, nella sua qualità di Assessore al Patrimonio p.t. del Comune di Napoli, quale custode giudiziario dell'intero compendio che, in sede di sopralluogo del 3/8/2015, reso dalla DIGOS in esecuzione del menzionato sequestro preventivo, con l'intervento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, era risultato libero da persone;

preso atto che il medesimo PM in data 23 luglio 2015 ha autorizzato il custode giudiziario succitato a utilizzare il compendio edilizio sottoposto a sequestro per lo svolgimento di iniziative culturali e sociali atteso che l'utilizzo effettivo dell'immobile "per finalità di interesse pubblico appare, evidentemente, un efficace coadiuvante nell'opera di dissuasione dell'ulteriore protrarsi del reato che ha indubbiamente trovato nel prolungato abbandono dell'immobile la propria causale", sulle cui modalità il custode ha relazionato, nel tempo, all'Autorità Giudiziaria;

preso atto altresì che, con deliberazione di giunta comunale n. 446 del 2016, il Comune di Napoli ha riconosciuto o individuato il bene in oggetto o parte di esso tra i "beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tali strategici";

viste le successive convocazioni del TTO finalizzate all'analisi del suddetto programma di valorizzazione in merito al bene in oggetto;

preso atto che in corso di dette attività, in sede di TTO, sono emerse talune difformità catastali dell'immobile in oggetto in relazione allo stato dei luoghi tali da rendere necessario procedere, ad iniziativa dell'Agenzia del Demanio, ad un aggiornamento catastale dell'intero compendio;

vista la nota prot. n. 5032 del 16/4/2019 con cui il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ha notificato il decreto n.509 del 22/3/2019 con cui la Commissione regionale per il patrimonio culturale per la Campania ha autorizzato l'alienazione dell'immobile denominato "Ex Ospedale Psichiatrico giudiziario già Convento di Sant'Eframo Nuovo";

visto il parere favorevole al Programma di Valorizzazione dell'immobile reso dal Tavolo Tecnico nella seduta del 31 Luglio 2019;

considerate le competenze istituzionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in materia di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ed il conseguente interesse ad attivare forme di valorizzazione e sviluppo del Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo, per lungo tempo non fruito dalla collettività ed in mediocre stato di conservazione;

considerate le competenze istituzionali dell'Agenzia del demanio in materia di gestione, valorizzazione, anche ai fini economici, e dismissione dei beni immobili di proprietà dello Stato;

preso atto dell'attuazione di misure compensative connesse alla riduzione delle risorse spettanti agli Enti Territoriali in conseguenza della diminuzione delle entrate erariali derivanti da canoni di concessione e/o indennizzi di utilizzo percepiti dallo Stato a seguito del trasferimento gratuito dei beni ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs 85/2010;

preso atto che relativamente al precedente aspetto il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formulato parere n. 87488 del 12 novembre 2012 con il quale, nel rammentare che l'articolo 28 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, reca un'espressa clausola di salvaguardia finanziaria volta a preservare la finanza pubblica dagli effetti finanziari negativi derivanti dai decreti legislativi di attuazione, ha espresso la necessità che qualora negli Accordi di valorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 dovessero profilarsi conseguenze finanziarie negative per minori entrate connesse al venir meno di canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione degli immobili da trasferire a titolo gratuito, siano individuati idonei mezzi volti a neutralizzare gli effetti negativi paventati, adottando soluzioni compensative volte a ridurre in misura corrispondente le risorse erariali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti territoriali beneficiari dei medesimi beni, reputando siffatta compensazione presupposto imprescindibile per poter dar corso ai medesimi accordi;

preso atto che in merito alla necessità di individuare le concrete modalità di applicazione delle su menzionate misure compensative, con nota prot. n. 31568 del 10.04.2013 il MEF – RGS - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, nel confermare a carattere generale il sopra menzionato parere n. 87488/2012, ha sottoposto all'Ufficio Legislativo la richiesta di individuare la concreta disciplina di dettaglio al fine di delineare le modalità di attuazione;

preso atto che con riferimento quindi agli immobili oggetto del presente Accordo per i quali lo Stato dovesse percepire entrate derivanti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento unitamente al presente accordo di valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo del canone di concessione e degli indennizzi di utilizzo percepiti;

ritenuto da parte del Segretariato Regionale per la Campania congiuntamente con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e paesaggio per il Comune di Napoli che non sussistono ragioni ostative al trasferimento dell'immobile sopra individuato al demanio pubblico dell'ente richiedente;

Vista l'approvazione della bozza di accordo di valorizzazione del "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eufremio Nuovo, già Ospedale Psichiatrico Giudiziario" avvenuta nella seduta del Tavolo Tecnico del 31 Luglio 2019;

Acquisita l'autorizzazione alla sottoscrizione del presente Accordo resa dal Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio con nota prot. n. 19963 del 8/11/2019;

Acquisita la deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Napoli n. 5 del 22/6/2020 con cui sono stati approvati i contenuti dello schema dell'Accordo di valorizzazione e del relativo Programma di valorizzazione;

viste le premesse che costituiscono parte integrante del presente Accordo;

le Parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano il presente Accordo di valorizzazione:

Articolo 1

(Bene oggetto dell'Accordo)

1. Il bene oggetto del presente Accordo è il compendio denominato "Ex Convento di Sant'Eufremio Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario" ubicato nel Comune di Napoli, come individuato nella planimetria allegata al presente Accordo sotto la lettera "A".

Il bene è catastalmente così identificato:

N.C.T.	Foglio	P.Ile	Sub	Piano	Qualità	Superficie	Intestazione
	98	265					Demanio dello Stato
N.C.E.U.	sez. AVV	265	1	s1, s2, t,		15.099 mq	Demanio dello Stato

	foglio 9		1, 2, 3, 4		
--	----------	--	------------	--	--

2. Il bene o parte di esso è attualmente utilizzato da gruppi di cittadini secondo logiche di sperimentazione della gestione diretta di spazi pubblici a vantaggio della comunità locale e, pertanto, con deliberazione di Giunta comunale n. 446 del 1° giugno 2016, è stato inserito nel novero dei beni comuni.
3. L'amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 9 marzo 2015, ha definito gli indirizzi per la gestione dei beni percepiti dalla comunità come "beni comuni" e suscettibili di fruizione collettiva, con la partecipazione diretta delle comunità di riferimento. Un percorso di valorizzazione basato sulla connotazione del bene quale uso civico e collettivo nell'ambito del quale la comunità possa svolgere attività, esprimere diritti, sviluppare cittadinanza, costruire autoregolamentazione.

Articolo 2

(Obiettivi di tutela e di valorizzazione culturale)

1. Il presente Accordo definisce le strategie e gli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione del compendio denominato "Ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario", visto il notevole interesse storico, architettonico, artistico che questo bene riveste e le vicende storiche di cui nel tempo è stato protagonista, di cui le strutture attuali sono testimonianza. La tutela e la valorizzazione del compendio attraverso una rifunzionalizzazione rispettosa dei caratteri storico artistici che questo bene rappresenta verranno perseguite attraverso l'attuazione del Programma di Valorizzazione allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".
2. Il Programma di valorizzazione dovrà assicurare obiettivi di tutela culturale del bene attraverso attività volte a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
3. L'attuazione del Programma di valorizzazione dovrà essere assicurata attraverso attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e dovrà garantire le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del complesso monumentale, anche da parte delle persone diversamente abili.
4. Nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze, anche attraverso la partecipazione di soggetti privati, singoli o associati.

Articolo 3

(Programmi e piani strategici di sviluppo)

1. Il Programma di valorizzazione prevede l'utilizzazione del bene con destinazione sociale e culturale, in perfetta coerenza con la programmazione strategica del Comune di Napoli, la strumentazione urbanistica vigente e in sinergia con il disegno di valorizzazione graduale del quartiere Avvocata, con il recupero di importanti strutture pubbliche, religiose e di edilizia privata al fine di configurare concrete ipotesi di sviluppo urbano, culturale e turistico in città.
2. Il Comune ha previsto, con tale Programma, di offrire soluzioni alloggiative anche temporanee a canone sostenibile per i gruppi sociali in situazione di vulnerabilità abitativa o per i visitatori temporanei, in un'ottica di mix sociale e culturale che possa incoraggiare anche lo sviluppo occupazionale e culturale dell'area, promuovendo e organizzando opportunità di partecipazione nel settore artistico, artigianale, educativo e tecnologico. Questa unità territoriale di quartiere costituirà un modello di aggregazione teso a mettere in campo, oltre al recupero dei fasti del passato, la visione del futuro e di ripensamento degli spazi. La strategia si basa su una immediata utilizzabilità del bene che può diventare da subito produttivo in termini economici e fruibile in termini sociali per poi consolidare nel tempo redditività e sviluppo, progressivamente e parallelamente al recupero funzionale di tutte le parti del complesso e alla gestione delle attività previste dall'allegato programma. L'intervento prevede, in coerenza con le utilizzazioni compatibili previste nel Piano regolatore generale, la realizzazione di attrezzature a carattere culturale (quali musei, biblioteche, sedi espositive, centri di ricerca, archivi), amministrativo e direzionale (quali sedi di istituzioni pubbliche), religioso, ospedaliero e assistenziale in genere, scolastico, universitario, ricettivo; abitazioni specialistiche e abitazioni collettive. L'insediamento di tali attività, di accoglienza abitativa, assistenziale, servizi collettivi, attrezzature pubbliche, spazi di lavoro condivisi e di produzione culturale, avverrà dando rilievo alla riconfigurazione sia delle aree edificate sia

dei cortili, del giardino e dei chiostrini abbandonati, nonché in sinergia con l'attuale fruizione collettiva di parte del bene.

3. Inoltre, dovranno essere studiate le modalità più idonee al superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 4

(Obblighi conservativi e prescrizioni per la fruizione pubblica)

1. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene è tenuto a garantire l'attuazione del Programma di interventi di restauro, recupero e riuso, i cui progetti dovranno essere autorizzati secondo le procedure di legge.
2. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene dovrà acquisire l'autorizzazione della competente Soprintendenza territoriale per eventuali esecuzioni di opere e lavori di qualunque genere sul bene tutelato, a norma dell'art. 21 comma 4 del D.Lgs n. 42/2004; dovrà inoltre comunicare alla stessa eventuali mutamenti di destinazione d'uso che dovranno essere compatibili con il carattere storico architettonico del complesso e tali da non recare pregiudizio alla sua conservazione.
3. Il soggetto beneficiario del trasferimento del bene dovrà provvedere alla conservazione dell'immobile trasferito, preservandolo da ogni minaccia di danno e assicurandone il mantenimento in sicurezza anche attraverso forme contrattuali cogenti con i soggetti terzi coinvolti.
4. Non dovrà essere menomato il pubblico godimento del bene culturale e dovrà essere preservata l'accessibilità da parte della collettività al bene stesso per consentire la visione e la percezione dei valori storico artistico da esso espressi, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
5. Il godimento pubblico sarà garantito attraverso le destinazioni culturali programmate, secondo quanto previsto nel Programma di Valorizzazione allegato al presente Accordo sotto la lettera "B" e non dovrà essere menomato il pubblico godimento del bene per consentire la visione e la percezione dei valori.

Articolo 5

(Criteri organizzativi per l'attuazione degli interventi di restauro, recupero e riuso)

1. Il Comune di Napoli sottoscrittore del presente Accordo, s'impegna a realizzare gli interventi di restauro, recupero e riuso secondo le modalità stabilite nel Programma di Valorizzazione della "Ex Convento di Sant'Eufemia Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario" allegato al presente Accordo sotto la lettera "B".
2. In ogni eventuale rapporto contrattuale con associazioni ed enti pubblici, così come previsto nel Programma di Valorizzazione, saranno specificatamente dettagliati tutti gli obblighi che – attualmente posti in capo al Comune di Napoli con il presente Accordo di Valorizzazione – saranno trasferiti a carico di detti soggetti, ferma restando la piena, diretta ed esclusiva responsabilità del Comune di Napoli nel garantire il rispetto di tutti gli obblighi.


Articolo 6

(Criteri organizzativi e standard per la gestione del bene)

1. In attuazione dell'intervento di valorizzazione, la gestione del bene compete al Comune di Napoli.
2. Il Comune di Napoli provvede alla gestione dei servizi di natura culturale finalizzati alla fruizione pubblica del complesso monumentale direttamente o attraverso soggetti terzi quali, associazioni o altri enti culturali variamente denominati e tenendo conto di quanto previsto dalla citata deliberazione di consiglio comunale n.7/2015.
3. Rimane salva la possibilità per il Comune di Napoli di poter selezionare o ricercare soggetti pubblici e privati che intendano sovvenzionare, secondo le previsioni delle leggi attualmente vigenti, gli interventi di recupero de quo.

Articolo 7

(Modalità e tempi di realizzazione del Programma e copertura finanziaria)



1. Le modalità e i tempi di realizzazione dell'intervento di recupero e adeguamento funzionale del "Complesso dell'ex Convento di Sant'Efremo Nuovo", sono individuati e descritti nel cronoprogramma contenuto nel Programma di valorizzazione allegato al presente accordo sotto la lettera "B";
2. Il Comune di Napoli si impegna a svolgere tutti gli adempimenti necessari a richiedere il finanziamento pubblico, di cui all'art. 5 comma 2, entro 4 anni dal trasferimento del bene, ferme restando le tempistiche derivanti dagli enti erogatori del finanziamento e in ogni caso si impegna ad intervenire con mezzi e fondi propri a surrogazione di eventuali mancanze e carenze finanziarie, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 3.
3. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, si esprimerà su tutte le fasi della progettazione degli interventi di restauro e adeguamento funzionale del bene.
4. Il Comune di Napoli si impegna ad attuare il Programma di valorizzazione entro 15 anni dal trasferimento del bene, oltre il maggior periodo eventualmente derivante dagli adempimenti riferibili agli enti erogatori del finanziamento pubblico.
5. Il valore vincolante delle diverse tempistiche previste dal cronoprogramma riportato nel Programma di valorizzazione sarà comunque subordinato al rispetto di tutte le normative nel tempo vigenti per la gestione delle attività della pubblica amministrazione e degli enti locali in particolare.

Articolo 8

(Modalità e tempi per il trasferimento in proprietà del bene)

1. La Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del demanio, entro 120 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., provvederà al trasferimento, a titolo non oneroso, della proprietà del bene demaniale denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Efremo Nuovo, già Ospedale Psichiatrico Giudiziario" di cui all'art. 1 del presente Accordo al Comune di Napoli, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati gli impegni assunti dall'Ente territoriale con il presente Accordo, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute.
2. Il trasferimento del bene ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con contestuale immissione dell'Ente territoriale nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi.
3. Il bene trasferito ai sensi del precedente comma 1 resta soggetto al regime del demanio pubblico - ramo storico-artistico e continua ad essere sottoposto alla disciplina di tutela e salvaguardia di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
4. Con riferimento all'immobile oggetto del presente Accordo per il quale lo Stato, nell'eventualità percepisca entrate derivanti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvederà, a decorrere dalla data del Trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento. A tal fine l'Agenzia del Demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell'atto pubblico di trasferimento unitamente al presente accordo di valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo del canone di concessione e degli indennizzi di utilizzo percepiti, ove sussistenti.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 85/2010, la stipula dell'atto pubblico di trasferimento di cui al presente articolo è esente da ogni diritto e tributo.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

1. Gli impegni assunti dal Comune di Napoli contenuti nel presente Accordo di Valorizzazione saranno riportati integralmente nell'atto di trasferimento di cui al precedente articolo 8.
2. In particolare gli impegni, le prescrizioni e le condizioni, come espresse negli articoli 4, 5, 6, 7, costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita clausola risolutiva espressa. Esse saranno altresì trascritte nei registri immobiliari.

3. Il Soprintendente della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per il comune di Napoli, per quanto di propria competenza, qualora verifichi l'inadempimento da parte del Comune di Napoli delle obbligazioni di cui al precedente comma 2 darà comunicazione delle accertate inadempienze alla Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del demanio ai fini della risoluzione di diritto dell'atto di trasferimento.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3, considerati i tempi necessari per l'attuazione del Programma di Valorizzazione oggetto del presente Accordo, il soggetto beneficiario del trasferimento provvederà a trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno, per l'intera durata di attuazione del Programma stesso, una relazione che illustri al Segretariato Regionale per la Campania del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e alla competente Soprintendenza, lo stato di avanzamento dell'iniziativa con riferimento agli impegni contenuti nel presente Accordo.

Articolo 10

(Allegati)

Come parte integrante del presente accordo, si allegano i documenti di seguito riportati:

A) Allegato "A": Planimetria del bene oggetto dell'Accordo;

Allegato "B": Programma di Valorizzazione del "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario".

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Segretariato Regionale per la Campania

Il Segretario Regionale Salvatore Buonomo _____

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli

Il Soprintendente Luigi La Rocca _____

Per l'Agenzia del demanio – Direzione Regionale Campania

Il Direttore Paolo Maranca _____

Per il Comune di Napoli

Il Direttore operativo Massimo Santoro _____



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo



Attuazione art. 5, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2010 n.85.
Trasferimento agli Enti territoriali di beni demaniali nell'ambito di
specifici accordi di valorizzazione.

Programma di valorizzazione
Scheda di Sintesi Intervento
Complesso dell'ex convento di Sant'Efrema Nuovo, ex
Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) a Materdei

1. DESCRIZIONE E INTERESSE CULTURALE DEL BENE

- Individuazione del bene (dati identificativi, situazione catastale);

Il Complesso dell'ex convento di Sant'Efrema Nuovo, ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario (OPG) è ubicato nel Comune di Napoli, quartiere Avvocata, in Salita san Raffaele, delimitato lungo il fronte principale da via Matteo Renato Imbriani, parallelamente alla quale si sviluppano le rampe Gaspare Virgilio, e da salita san Raffaele e via san Lorenzo da Brindisi.

Il compendio è raggiungibile a piedi in pochi minuti dalla stazione della metropolitana di Materdei in piazza Scipione Ammirato, percorrendo via Amato da Montecassino, risulta quindi ben collegato con ogni zona di Napoli grazie alla rete di mezzi pubblici, su gomma (autobus) e su rotaia.

L'area, nel suo complesso riveste, pertanto, un notevole interesse urbanistico in quanto è in stretta aderenza al centro storico cittadino e risulta inserita in un contesto massimamente edificato, urbanizzato e facilmente raggiungibile con auto e bus turistici.

Il complesso, a seguito del riaccatastamento di cui alla nota dell'Agenzia del Demanio prot. n. 10672/DRCAM del 4 luglio 2019, è riportato nella sua totalità al Catasto Fabbricati al Foglio 9, sezione AVV, particella 265, sub. 1, per una superficie totale di circa 15.000 mq.

de
de
de

- Descrizione del bene

(caratteristiche fisiche e storico-artistiche del bene, documentazione di supporto: es. fotografica, grafica, iconografica, ecc.);

Il complesso ha ingresso principale da salita San Raffaele su cui si aprono anche altri accessi e dalla Rampa Gaspare Virgilio, parallela alla via Matteo Renato Imbriani.

La struttura presenta una pianta pressoché triangolare articolata attorno alla chiesa secentesca, due chiostri, vari cortili e un ampio giardino, e distribuita su sei corpi di fabbrica, chiesa inclusa, con un numero di livelli fuori terra che varia da due a quattro.

Il complesso monastico è cinto da una muraglia, la cui altezza risulta particolarmente evidente percorrendo la salita San Raffaele, che ne costeggia il retro verso nord e il fianco sud est sul confine con il quartiere di edilizia privata denominato Parco C.I.S.

La struttura è costituita da una muratura in tufo con elementi portanti verticali realizzati da maschi murari dello spessore variabile da 1,20 a 0,60 m, collegate da volte a botte e/o padiglione che sostengono i solai di calpestio. In alcune parti dell'edificio sono presenti solai e tramezzi realizzati con tipologie successive alla struttura originaria in tufo. Tali strutture sono solai in c.a. e tramezzature interne in laterizio recentemente realizzate.



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Descrizione dei corpi costituenti il complesso:

CORPO 1

Il volume di forma planimetrica rettangolare, costituito da 4 livelli, diversi per la presenza di terrazze a gradoni verso sud, è l'unico che conserva caratteristiche di monumentalità.

La facciata verso nord prospiciente il chiostro piccolo ha un apparato decorativo articolato e ben conservato e da questa si accede alla scala monumentale che, nonostante alcune manomissioni, mantiene l'originaria configurazione e la piena funzione. Anche gli spazi interni, ai vari livelli, pur fortemente manomessi, conservano per dimensioni e volumetria l'impostazione originale.

CORPO 2

Il volume, comprendente il chiostro grande e intercluso fra il corpo 1, la chiesa settecentesca e il corpo 3, conserva le caratteristiche dell'originaria destinazione conventuale al livello del chiostro, mentre ai piani superiori risulta allo stato ripartito in parte in ambienti celle e in parte in locali di servizio.

CORPO 3

Il volume nella sua attuale configurazione manifesta con grande evidenza l'organizzazione logistica carceraria e manicomiale, che nel corso della sua prolungata gestione fino al 2008, ha cancellato ogni traccia di allestimenti e organizzazioni di uso di epoche precedenti.

Risulta invece conservato l'impianto distributivo e la tipologia costruttiva originaria conventuale. Sono infatti ancora perfettamente leggibili i lunghi corridoi esposti a nord, coperti con volta a botte continua o interrotta da archi di collegamento o con susseguirsi di voltine; le celle, pressoché intatte per dimensioni, aperture e copertura a volta, risultano allo stato ridotte in due piccoli ambienti, per la realizzazione del servizio igienico in ciascuna di esse.

Al piano terra insistono locali adibiti ad attrezzature comuni articolati, intorno al cortile centrale: il cine-teatro, i locali cucina, la palestra, la lavanderia e l'officina. L'edificio si sviluppa su quattro livelli.

CORPO 4

Il volume, adibito a caserma durante l'organizzazione logistica carceraria e manicomiale, si rappresenta planimetricamente di forma rettangolare, posto sul lato nord-est della chiesa settecentesca, con accesso indipendente dallo slargo all'imbocco della rampa Virgilio, si sviluppa su tre livelli compreso il piano terra, con una distribuzione interna congruente con le esigenze di una caserma per il corpo di guardia carcerario.

CORPO 5 - CHIESA

La chiesa ha subito negli anni venti una riduzione volumetrica longitudinale. La testata di ingresso verso ovest è stata distaccata e ripartita su più livelli per realizzare l'ingresso al complesso carcerario e alcuni locali di servizio. Costituita da un'unica navata principale con volta a botte sostenuta da quattro coppie di cappelle, delle quali oggi restano solo le quattro lungo il fronte nord, attualmente murate, la chiesa comprende anche ambienti di servizio sul retro e dell'ambiente di accesso.

Allo stato la chiesa risulta completamente depredata a seguito di ripetuti furti dai quali si è salvato solo un pulpito ligneo.

CORPO 6

Il volume, realizzato in epoca recente per ospitare il locale cucina nella fase di utilizzo ad Ospedale psichiatrico, occupa il sedime dell'aiuola storicamente inserita nel cortile 3 interno al corpo 3.

A ridosso di tale volume è presente l'impianto elevatore utilizzato per portare i pasti ai pazienti nelle celle ai piani superiori.

CORPO 7

Il volume, realizzato in epoca più recente a ridosso del corpo 1 e limitrofo al cortile 2 e al giardino, si sviluppa per un unico piano fuori terra.


SPAZI LIBERI

Gli spazi aperti del complesso hanno una superficie complessiva di circa 6.000 metri quadri. Verso sud sono presenti vasti spazi aperti che nell'ultima destinazione d'uso erano stati adibiti alle attività all'aperto dei detenuti operando numerose ripartizioni con murature alte (cortile 1), per una superficie di circa 1.100 mq. Queste li separano anche da un ampio giardino (circa 1.200 mq), allo stato abbandonato, nel quale insiste una serra in ferro e vetro di circa 114 mq. A nord-ovest su salita San Raffaele si trova un vasto spiazzo pavimentato (area 1), utilizzato per parcheggio, di circa mq 1.000, circondato da un alto muro di cinta e con unico accesso dallo slargo all'imbocco della rampa Virgilio. Accanto ad esso vi è un altro spazio aperto (area 2) di circa 500 mq.

Un terzo cortile (cortile 3) è quello dove affacciano diversi spazi comuni, quali un cine-teatro, un'officina e altri locali, ed ha una superficie di 540 mq.

Proseguendo, il cortile 4 si trova in testata al complesso con una superficie di 200 mq al di sotto del quale è stata realizzata una palestra.

Infine, il cortile 2 ha una superficie di ca. 500 mq ed è stato adattato a campo di calcio.





Il chiostro piccolo con la facciata monumentale del corpo 1



La biblioteca nell'ex parlatorio



La terrazza del corpo 1

Handwritten signatures and a number:
A blue signature at the top right.
A black signature below it.
A black signature to the right of the black one.
A long, thin black line with an arrowhead pointing towards the bottom right.
The number 5 at the bottom right.



Il chiostro grande

W
M

M



Il cortile 3

Handwritten signatures and a large arrow pointing towards the bottom right.



Il cortile 2



Handwritten signatures and scribbles in black ink.

Handwritten signature in blue ink.



Cortili ex ore d'aria

Handwritten signatures and a large arrow pointing towards the bottom right corner of the page.

CENNI STORICI


Il complesso, denominato nuovo per essere distinto dall'omonimo sito sul colle della Veterinaria, sorse alla fine del XVI secolo, precisamente, nel 1572, come insediamento dell'Ordine francescano su di un fondo donato da Gianfrancesco De Sangro principe di Sansevero e grazie alle generose largizioni della nobildonna Fabrizia Carafa.

I religiosi adibirono alcuni ambienti della struttura ad uso farmacia.

La chiesa fu fondata nel 1661 e nella sottostante cripta fu sepolto Antonio Genovesi grazie all'interesse dell'amico Raimondo di Sangro principe di Sansevero. Il complesso fu totalmente rimaneggiato a causa dei danni provocati da un incendio del 1840 che distrusse quasi ogni cosa all'interno della chiesa, tranne una statua di San Francesco d'Assisi opera di Giuseppe Sammartino e una statua della Madonna del Brasile, giunta a Napoli nel 1828. Furono perduti invece gli affreschi della volta, opera di Filippo Andreoli. Nel 1841 il tempio fu riaperto restaurato in pochissimo tempo grazie all'interesse di Ferdinando II delle Due Sicilie.

Una volta **abbandonato dai francescani dopo la confisca dei monasteri nel 1865**, il monastero divenne dapprima sede di una caserma e **dal 1925** manicomio giudiziario. Nella chiesa del monastero fu sepolto Antonio Genovesi. Ma in relazione alla ristrutturazione della chiesa nei primi anni trenta del XX secolo, le ossa della cripta (e dunque anche quelle del Genovesi) furono trasferite in Sant'Eufremio Vecchio.

Dal 1925, da quando il complesso religioso è stato destinato a "manicomio giudiziario" e poi, dal 1975, ad Ospedale psichiatrico giudiziario, molte sono state le modifiche strutturali che ne hanno caratterizzato l'interno.



Planimetria attuale, Veduta Lafrery (1566), Veduta Baratta (1629)



Carta Carafa (1775), Carta Schiavoni (1880)

L'Ospedale è stato chiuso nel 2007. Oggi lo stile architettonico della chiesa e, più in generale, dell'intera struttura, rispecchia il gusto neoclassico dell'epoca.

“Nella veduta del Lafrery, proprio sulla traccia della salita San Raffaele, è delineata una notevole costruzione, come una masseria, la quale, piuttosto che nei territori acquistati dai Cappuccini, sembra collocata nel sito retrostante, costituendo così l'antica masseria ipotizzata da Giosi Amirante, e poi chiaramente individuata nella veduta Baratta del 1629, dove sorgerà il Palazzo Cassano.”

“Nella veduta Baratta del 1629 si staglia la mole della masseria, alta sul colle dal lato di Materdei, con la tipica torre, rafforzando l'ipotesi che possa essere la medesima delinata nella veduta del Lafrery; in primo piano il complesso di S. Efremo, arretrato ed alto sulla via Salute (attuale via M. R. Imbriani), lungo la quale è disegnata la sequenza di archi delle sottostrutture delle rampe: il convento è delineato sommariamente con un solo grande chiostro, che occupa tutto lo spazio dei due certamente già esistenti, mentre il giardino, digradante verso l'infrascata, è cinto da un muro che risale per la salita Figurelle e, presumibilmente, si estende anche per la salita San Raffaele a ridosso di S. Efremo; dal lato della Salute, sotto la masseria del futuro palazzo Ayerbo d'Aragona, già vi sono gli accessi agli edifici”.

“La ristrutturazione nella quale venne realizzata la scala poligonale alla sinistra del cortile, la cui sagoma si legge nella carta Carafa, ha inizio nel 1748 e si protrae per alcuni anni, come è provato da documenti citati dalla stessa Amirante.

Nella carta Carafa il piazzale di S. Efremo è ora in gran parte occupato da un atrio esterno in forma di portico; può essere riportato alla notizia riferita dal Celentano:

«Nell'anno 1689 si formò il **grande coro fuori la chiesa, e sotto d'essa il gran cimitero...**», infatti, ancora oggi, al di sotto del livello del piazzale, e perciò quasi a livello della strada della Salute, si trovano gli enormi ambienti di un porticato inferiore, circondato da altri ambienti accessibili dalle arcate delle sottostrutture tufacee delle rampe e del piazzale.”

“Tutti i cronisti riportano la notizia di un incendio nel 1840, in cui venne molto danneggiata la chiesa la quale, «Fu tosto rifatta ... in quattordici mesi da Ferdinando II e consacrata dal Cardinale Filippo Caracciolo», ciò è evidente nella attuale veste neoclassica.

I Cappuccini vennero espulsi dopo l'Unità d'Italia, nel 1865 e, per quanto si adoperassero per conservare la chiesa, non vi riuscirono, invece tutto il complesso venne destinato a sede di una caserma e dal 1925 a **casa di correzione ed ospizio carcerario**, di cui la chiesa è sala al bisogno; nell'ottobre 1876 il Comune stanziò somme da utilizzare l'anno seguente per la rettificazione a corso della Strada della Salute, probabilmente in quella occasione la gradinata di S. Efremo venne rifatta in basoli di pietra lavica come è ancora oggi.” (Da Italo Ferraro, *Napoli: atlante della città storica*, Volume 4: Dallo Spirito Santo a Materdei, Oikos, 2006).

- **Situazione vincolistica del bene ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio** (estremi del provvedimento e interesse culturale che lo ha motivato);

L'ex convento di Sant'Efremo Nuovo, già Ospedale Psichiatrico Giudiziario, è stato dichiarato bene di interesse culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D. lgs.

22/01/2004, n. 42, con **Decreto n. 1954 del 3 febbraio 2014** della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania.

- Destinazione d'uso attuale

L'intero compendio precedentemente descritto, è stato in passato utilizzato come Ospedale psichiatrico giudiziario integrato da attività carcerarie ordinarie e dismesso dal 2008.

Dal punto di vista della destinazione d'uso catastale l'immobile è classificato come Ente Urbano, compreso il giardino, mentre l'area scoperta (n. 1), attualmente destinata a parcheggio, è classificata come frutteto.

Dal punto di vista urbanistico, il complesso rientra nella *zona A - Insediamenti di Interesse Storico* disciplinate dall'art. 26 delle Norme di Attuazione della Variante per il centro storico al Piano Regolatore Generale, approvata con DPGRC n. 323 dell'11/06/2004.

Gli edifici e gli spazi aperti, come da certificato di destinazione urbanistica e dalle tavole 7 e 8 (*allegato 1*), sono classificati come segue.

Edifici:

- corpi 1, 2, 3, 4, 7: *Unità edilizia speciale preottocentesca originaria o di ristrutturazione a struttura modulare complessa* – regolamenta dall'art. 104 delle Norme di Attuazione del PRG vigente;
- chiesa (corpo 5): *Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura unitaria* - art. 102;

Spazi aperti

- chiostro grande all'interno del corpo 2: *Unità di spazio scoperta conclusa – chiostri pavimentati pertinenti a unità edilizie speciali modulari o modulari complesse* – art. 118;
- cortile 1 e giardino: *Unità di spazio scoperto conclusa – spazi dell'originaria morfologia pertinenti ad unità edilizie speciali* – art. 119;
- cortili 2 e 3: *Unità di spazio scoperto conclusa – giardini, cortili e altre aree pavimentate pertinenti ad unità edilizie speciali, modulari o modulari complesse* – art. 120.

Rientrano, inoltre, nel perimetro delle *aree di interesse archeologico* (tavola 14) e sono classificati (tavola 12 - vincoli geomorfologici) come aree a *bassa instabilità*.

2. PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE

- Descrizione sintetica del programma

A seguito di una lunga fase di abbandono dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario, e della presentazione da parte dell'amministrazione comunale di una prima versione di programma di valorizzazione del bene, vi è stata un'attivazione spontanea della società civile che ha portato alla nascita di un collettivo finalizzato alla restituzione alla città di una quota degli spazi inutilizzati del complesso, recuperando buona parte dei piani terra.

L'esperienza si è consolidata dando avvio ad una serie di iniziative, dall'alta valenza sociale e in sintonia con la *vision* dell'amministrazione, tra le quali: sportello medico (ambulatorio, sportello informativo, raccolta farmaci), sportello legale del lavoro, sportello di supporto e scuola di italiano per stranieri, doposcuola sociale, attività sportive gratuite, asilo condiviso (spazio giochi bimbi e di confronto per i genitori), teatro popolare, biblioteca e aule studio libere, corsi di musica e lingue aperti a tutti. L'obiettivo di valorizzazione che l'amministrazione intende perseguire, pertanto, vuole assecondare quanto già sviluppato all'interno del complesso, garantendone la permanenza, soprattutto in termini di legame sociale, e arricchendola di ulteriori attività mirate a rafforzare la natura di bene comune, di spazio condiviso e aperto alla cittadinanza.

In quest'ottica, il complesso dell'ex convento di Sant'Eufemia Nuovo, insieme ad altri sei spazi, tra cui l'ex convento delle Cappuccinelle, è stato incluso nell'elenco dei beni comuni con la delibera di Giunta Comunale n. 446 del 1° giugno 2016, destinato pertanto ad un percorso di valorizzazione mirato all'utilizzo collettivo e in cui le comunità possano esprimere diritti e sviluppare cittadinanza. Il comune di Napoli ha intrapreso infatti "un percorso diretto alla realizzazione e al radicamento di un modello di governance basato sulla centralità della democrazia partecipativa in funzione della promozione e del rafforzamento di pratiche di cittadinanza attiva agite direttamente e responsabilmente dalle comunità di abitanti sui territori, promuovendo e sostenendo processi di sperimentazione che garantiscano un governo pubblico, partecipato e diffuso di servizi pubblici, beni comuni e di utilità collettive".

- Obiettivi e strategie del programma

L'obiettivo, già parzialmente raggiunto, è quello di valorizzare subito l'area, riutilizzando parte degli spazi e dando modo di esprimere immediatamente le potenzialità intrinseche del luogo e delle comunità insediate.

La strategia di fondo si basa sul mix funzionale e sociale, di attrezzature culturali, sportive, per il tempo libero e ricettive, nonché spazi comuni e servizi di supporto per i diversi gruppi sociali. L'immediata utilizzabilità del bene, che è da subito fruibile in termini sociali, potrà consolidare nel tempo redditività e sviluppo, progressivamente e parallelamente al recupero di tutte le parti del complesso e alla gestione delle attività. L'obiettivo ultimo è quello della creazione di un contesto relazionale positivo che possa contrastare il rischio di ghettizzazione e isolamento e favorire l'incontro di giovani, anziani e famiglie: aree comuni attrezzate per godere appieno della quotidianità con altre persone, creazione di spazi e servizi che favoriscano una vita socialmente attiva ed uno stimolante scambio tra generazioni, condivisione di attività, come doposcuola e assistenza reciproca, in un progetto di riunione di singoli e gruppi, di famiglie e anziani.

- Piani strategici di sviluppo culturale

Il programma di valorizzazione, che si connette come ulteriore tassello al Museo Nitsch e al progetto per l'ex convento delle Cappuccinelle, acquisito al patrimonio dell'amministrazione comunale con atto rep. n. 85167 del 23 dicembre 2015, a seguito di delibera di Consiglio comunale n. 905 del 15 dicembre 2014, si inserisce nel più

vasto ed ambizioso disegno di valorizzazione graduale del quartiere Avvocata, con il recupero di importanti strutture pubbliche, religiose e di edilizia privata al fine di configurare un "Quartiere dell'Arte" che sia anche "abitato", affiancando allo sviluppo artistico-culturale un'attenzione allo sviluppo sociale e turistico tramite le attività culturali e le residenze sociali.

Questa vocazione culturale è stato un elemento che ha da sempre caratterizzato l'intero quartiere. Per fare un esempio, prospicienti via Salvator Rosa si affacciano grandi palazzi guarniti di fregi monumentali e contraddistinti da cortili interni con grandi arcate e scaloni, la cui architettura ha suggerito le ambientazioni per numerosissime commedie teatrali napoletane e ha fatto da cornice a innumerevoli inquadrature di molti dei film di Totò: per tutti, ad esempio, basti ricordare il palazzo che fa da sfondo al film *Miseria e nobiltà*, la cui scenografia fu effettivamente ricostituita a Cinecittà, tuttavia si ispirava ad un palazzo concreto ancora oggi distinguibile tra gli altri immobili del quartiere.

La vocazione artistica del quartiere si esplica con la presenza di numerose opere d'arte moderna che si susseguono tra una strada e l'altra. Il quartiere, in realtà, è stato negli ultimi tempi protagonista di una riqualificazione urbana che ha avuto origine dalle stazioni del *Metro dell'arte* quali quelle di Salvator Rosa e di Materdei. La fermata della metropolitana non si limita a essere un museo d'arte moderna nei suoi corridoi interni, invero la "collezione museale" si sposta oltre e occupa il quartiere e i palazzi circostanti.

- Modalità di attuazione del programma

Rispettando la vocazione a bene comune che si è configurata, l'amministrazione accompagnerà l'autoregolazione delle iniziative, nel rispetto della normativa e della tutela di un bene culturale vincolato, favorendo l'inclusione sociale e ampliando la partecipazione attiva al processo ad altri attori, orientando e guidando la trasformazione con la necessaria flessibilità, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale e di governance condivisa.

- Sostenibilità economica del programma

Quanto finora realizzato è del tutto auto-sostenibile dal punto di vista economico. Attraverso attività di crowdfunding, le associazioni hanno completamente autofinanziato il recupero degli spazi e la gestione delle attività. Per lo sviluppo futuro potranno affiancarsi incrementalmente ulteriori risorse e attività di reperimento fondi in modo più strutturato.

- Tempi di realizzazione del programma

Si prevede che in quindici anni a partire dall'assegnazione del bene tramite la procedura di federalismo demaniale culturale - durante i quali si procederà parallelamente alla ricerca di risorse e finanziamenti, alla realizzazione degli interventi di recupero per parti e alla gestione delle attività - si potrà conseguire il riutilizzo completo del complesso.

3. ANALISI E APPROFONDIMENTO CONOSCITIVO DEL BENE

Sant'Efremo Nuovo è un imponente complesso articolato in una molteplicità di volumi e spazi aperti, compresa la chiesa, con un corpo principale, affiancato dalla rampa denominata *rampa Gaspare Virgilio*, che risale dalla quota di via Matteo Renato Imbriani sulla quale affaccia, fino alla quota di imposta della chiesa, dei chiostri e dei cortili interni.

L'edificio, costruito su un'area di sedime in pendenza (lungo via Matteo Renato Imbriani), ha il piano terra su diversi livelli con interconnessioni all'interno dei corpi di fabbrica.

Sono presenti tre cortili interni posti a quote diverse: al chiostro piccolo si accede dall'ingresso principale. Attualmente è presente un piccolo giardino. Da tale cortile è possibile raggiungere anche altri ambienti ubicati al piano terra e dà accesso al volume sud (n. 1) strutturato in due corpi separati e con una scala monumentale che si collega anche ad un appartamento con accesso sulla rampa Virgilio, posto ad un livello inferiore.

Con una rampa si accede al chiostro grande, ad una quota superiore rispetto al primo, che è un chiostro di sobria architettura intorno ad un piccolo giardino su cui affacciano gli ambulacri dal quale si accede alla chiesa. Si accede altresì a numerosi altri ambienti ubicati al piano terra, a un percorso che conduce al terzo cortile e ad alcuni corpi scala che servono il corpo di fabbrica n. 2, che funge da cerniera con i corpi n. 1 e n. 3.

Sul terzo cortile di forma trapezoidale affacciano, su di un lato, il corpo n. 2 e sugli altri i volumi di un cospicuo corpo a forma di V (n. 3) costituito da piano terra e 3 livelli di celle carcerarie servite ad ogni piano da un corridoio/galleria continuo di smistamento. I piani terra di questi edifici danno accesso agli spazi aperti verso sud.

Per accedere ai diversi piani si possono utilizzare numerosi corpi scala. Operando su interventi realizzati per ragioni di sicurezza e di logistica sarebbe possibile ripristinare per ciascun livello una pressoché totale continuità di percorrenza fra i diversi volumi del complesso.

Il complesso si articola intorno a cinque aree scoperte principali, oltre il giardino e altri cortili di significato planimetrico meno rilevante:

- il chiostro grande quadrato posto di fianco al lato lungo della chiesa;
- il chiostro piccolo, rettangolare, sul cui lato corto insiste la facciata monumentale del volume principale, in cui il porticato del lato lungo, parallelo alla *rampa Gaspare Virgilio*, è stato occultato da una parete di chiusura per realizzare alcuni locali interni;
- il cortile (1) di forma trapezoidale sul quale affaccia il volume delle originarie stanzette di raccoglimento e di riposo dei religiosi, affiancato dal giardino che rappresenta ancora oggi una testimonianza dell'originaria configurazione della collina denominata *dell'infrascata*, attuale via M. R. Imbriani, in cui sono stati realizzati successivamente dei muri di ripartizione per suddividere i cortili passeggi dei detenuti;
- il cortile (2) di forma rettangolare sul quale affacciano alcuni degli ambienti che ruotano intorno al chiostro quadrato, in cui è stato realizzato un edificio basso di circa 75 mq di superficie;

- il cortile (3) di forma trapezoidale con accesso dalla salita san Raffaele, con al suo interno un volume basso adibito, nel corso della gestione di ospedale psichiatrico giudiziario, a cucina comune.

4. CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il complesso si colloca nel territorio della Municipalità 2 - Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto San Giuseppe, con accesso dal civ. 218 di via Matteo Renato Imbriani e dalla salita san Raffaele.

L'area che ospita il complesso era in origine una zona al di fuori delle mura cittadine, collinare e poco abitata.

Già anticamente si notano nell'area diversi complessi religiosi tra cui i Padri Teresiani, i Carmelitani Scalzi, Serviti, Agostiniani, e infine, nella parte bassa della Salute, all'incrocio con l'Infrascata, tra questa e salita S. Raffaele, il complesso dei Cappuccini di S. Efremo Nuovo.

Fino all'anno 1611 la zona di Materdei era considerata una "masseria", cioè meno di una "villa" o un "borgo".

Poiché a partire dalla fine del '500 il Concilio di Trento impose una presenza capillare delle istituzioni religiose sul territorio, definendone anche i canoni edilizi ed architettonici, era logico che in tale area aperta fossero col tempo ubicati diversi complessi religiosi molto simili tra loro:

- chiesa annessa al convento direttamente aperta al pubblico;
- articolazione degli ambienti conventuali intorno ad un chiostro con un lato addossato alla chiesa;
- ingresso riservato ai religiosi.

Cronache del '700 affermano l'importanza delle chiese e dei conventi di S. Teresa degli Scalzi, sulla via omonima, di S. Maria della Verità, oggi S. Agostino degli Scalzi lungo salita S. Raffaele, dell'Immacolata Concezione dei Cappuccini con l'infermeria dei frati nel complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, allo stato dismesso e di S. Maria di Materdei.

L'antica masseria Fonseca, diventata borgo nel 1775, assunse la configurazione di quartiere cittadino dopo l'abbattimento della Porta Reale e, a partire da questo momento e fino ai primi decenni dell'800, su questa zona si concentra l'attenzione della ricca borghesia che, non potendo farsi costruire palazzi a via Toledo, si dirigeva verso aree più esterne ma ben collegate col centro, spesso ampliando e modificando piccole costruzioni già esistenti trasformandole in ricchi palazzi. È da notare che, considerata la salubrità delle due colline, da cui il nome popolare "Salute" dell'odierna via Imbriani, molte famiglie nobili realizzarono in quei luoghi la propria residenza, rese lussuose da portali, scale aperte su cortili e decorazioni in stucco.

Alla fine del '700, quindi, in questa area insistono molti palazzi nobiliari: i palazzi Ragni, Ruvo e Schipani in vico Lungo S. Agostino, palazzo Caravita ad angolo tra vico Storto S. Agostino e salita S. Raffaele, palazzo Medici d'Ottajano a piazzetta Materdei, palazzo Ruvo in via Materdei, il palazzo del duca Acquaviva d'Atri a largo S. Agostino degli Scalzi, il palazzo del Principe di Cimitile a S. Teresa degli Scalzi, i palazzi Cassano-Ayerbo

d'Aragona, Cocchi e De Fusco in via Imbriani, i palazzi Del Balzo di Presenzano, Cafaro e Pisa verso vico Nocelle, villa Montemayor-Jovene a via Confalone e villa Montournal nell'attuale piazza Canneto, oltre tre principali poli religiosi, S. Agostino, Materdei, S. Margheritella e così tante istituzioni lungo la salita S. Raffaele tanto da configurarsi come una vera e propria via sacra, detta "la strada dei Conservatori", il Collegio delle Fanciulle di S. Gennariello, il Conservatorio delle Donzelle della Concezione, il Ritiro delle Pentite di S. Raffaele.

La valorizzazione dell'ex convento di sant'Efremo Nuovo si inserisce nel quadro più ampio del recupero e della valorizzazione di tutto il centro storico di Napoli, con la possibilità di procedere ad una riqualificazione urbana in un'ottica integrata, che affianchi alla riqualificazione fisica il sostegno alle attività culturali e l'attenzione alle esigenze sociali. La presenza inoltre di servizi di supporto, ad esempio al lavoro o allo studio, è funzionale allo sviluppo anche sociale e culturale del quartiere.

5. SPECIFICHE DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

Di seguito la descrizione sintetica delle attività inserite nel complesso.

- Nel secondo chiostro, da settembre 2015, è partito il progetto di **doposcuola** sociale. Il doposcuola, che negli ultimi due anni ha funzionato stabilmente grazie al contributo volontario degli operatori che lo animano, è rivolto ai bambini dai 6 ai 13 anni, si tiene tutti martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Per rendere possibile questa attività sono state adibite e allestite con i materiali necessari (sedie, banchi, lavagne, libri, materiali per disegnare, dipingere, etc.) due aule adiacenti, situate nel secondo chiostro della struttura; un'aula è utilizzata per le attività di pittura, lavori manuali e numerose attività laboratoriali completa di attrezzi di lavorazione e colori per tutte le attività, l'altra è una vera e propria aula dotata di banchi, lavagna e numerosi libri per ragazzi; ogni anno usufruiscono del doposcuola sociale e delle attività ad esso collegate circa 45 bambini/ragazzi. Negli stessi vani si tengono un corso d'italiano per stranieri (rivolto in particolare alla comunità srilankese, di cui numerosi membri lavorano e abitano nei quartieri di Materdei e Sanità, adiacenti l'ex opg); la scuola d'italiano, attiva da settembre 2016 è stata stabilmente frequentata da quattro classi (divise per livello di conoscenza della lingua) di rispettivamente 30; 18; 20 e 24 "allievi" stranieri. Altri due vani adiacenti il doposcuola sono stati adibiti a spazio giochi condiviso per bambini da 0 a 5 anni.
- Ancora nel secondo chiostro un grande vano è stato adibito a **camera del lavoro/sportello legale**; lo sportello si riunisce ogni mercoledì dalle 18, con lo scopo di dare un supporto ai lavoratori che lo chiederanno migranti permesso di soggiorno residenza, per risolvere i problemi più pratici che ostacolano la permanenza e la serenità delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri. Un supporto per affrontare pratiche per la casa, risolvere questioni relative ai permessi di soggiorno e a contratti di lavoro, per compilare la modulistica necessaria superando le barriere linguistiche, negli ultimi 18 mesi abbiamo seguito circa 230 casi (sia di persone italiane che straniere).

- L'ex parlatorio dell'ospedale giuridico giudiziario è stato trasformato, pur senza stravolgerlo in modo da conservare la memoria del luogo, in una **biblioteca-aula studio** con wi-fi gratuito; l'aula è aperta tutti i pomeriggi dalle 15 alle 20 dal lunedì al venerdì, sono consultabili liberamente circa 1000 volumi tra testi universitari, saggistica, romanzi, libri d'arte (tutti i volumi sono stati donati all'associazione "Potere al popolo" da abitanti del quartiere Materdei e frequentatori dell'ex-opg).
- Il vecchio cinema del carcere è stato trasformato in un **teatro** che ospita assemblee di quartiere, spettacoli, concerti di musica sinfonica. Proprio in questo spazio quest'anno si sono tenuti un laboratorio teatrale gratuito (che ha visto la partecipazione di 30 persone e la produzione di uno spettacolo teatrale originale, messo in scena nelle ore d'aria dell'ex-opg il 1° giugno 2017), un corso di yoga (ogni lunedì dalle 16 e 30, partecipazione di 25-30 persone) e di autodifesa (ogni giovedì, partecipazione di 10-12 persone). Il teatro dell'ex-opg viene utilizzato quattro volte alla settimana per ospitare gratuitamente le prove e i laboratori di compagnie amatoriali, ogni giovedì sera una banda musicale di 15 elementi si esercita al suo interno e ogni sabato mattina è utilizzato per ospitare le prove di un'orchestra sinfonica (30 elementi).
- Il cortile 2 è stato adattato a **campo di calcetto** dove, ogni martedì e giovedì, grazie al supporto volontario di quattro educatori, si allenano tra i 15 e i 20 bambini.
- Ancora nel terzo cortile, il grande locale che ospitava l'officina dell'ospedale giudiziario è stato rimesso a nuovo e ospita **una cucina**, utilizzata per preparare, assieme alle altre associazioni, laiche e religiose, che compongono la "Rete di solidarietà popolare" pasti che vengono, con cadenza settimanale, distribuiti a senzatetto e persone bisognose. All'interno di un altro vano, sempre nell'ottica della costruzione di reti di solidarietà e supporto per i più poveri, sono raccolti, smistati e ordinati indumenti usati che vengono distribuiti a chi ne ha necessità.
- Nel terzo cortile è stato allestito un atelier dove si tengono due volte alla settimana corsi di pittura e disegno a matita (rispettivamente 15 e 18 partecipanti), un pomeriggio a settimana è possibile usufruire dell'atelier liberamente, per dipingere e creare le proprie opere d'arte. È in corso l'allestimento di una mostra con i lavori di tutti i partecipanti e la costruzione di una camera oscura per sviluppare le proprie foto.
- Nell'ex portineria del carcere, il corpo 4 all'ingresso del complesso, da circa 18 mesi è ospitato lo **sportello medico**: uno sportello informativo per imparare ad accedere con più facilità a visite mediche, esami diagnostici e percorsi di cura; dove prestano volontariamente servizio medici per una visita generica o visite specialistiche (ginecologia, ortopedia, cardiologia) e nel quale si organizzano con cadenza mensile giornate di prevenzione e informazione per imparare a prevenire le malattie più frequenti. In 18 mesi hanno usufruito, a vario titolo, dello sportello tra le 700 e le 800 persone.
- In uno dei vani siti all'ingresso del vecchio carcere è stato allestito uno **sportello d'ascolto**, nel quale prestano gratuitamente servizio sia psichiatri che psicologi (in 18 mesi di attività si sono rivolte allo sportello d'ascolto circa 35 persone) e uno sportello nutrizionale (si sono rivolti allo sportello circa 15 adulti e altrettanti minori accompagnati dai genitori).

Il recupero e il riutilizzo dell'intero complesso, parte dalla compatibilità delle funzioni con le previsioni e i vincoli del Piano regolatore generale.

Per i volumi edificati, la chiesa è soggetta all'art. 102 delle Norme di Attuazione del PRG vigente, mentre i restanti corpi all'art. 104 (*allegato 2*).

- Per la **chiesa**, l'art. 102 delle Norme di Attuazione del PRG vigente prevede che "le utilizzazioni compatibili sono prioritariamente individuate in quelle originarie, rimanendo ammissibili anche quelle sottoelencate, salvo che la riconduzione della specifica unità edilizia interessata al tipo descritto al precedente comma 1 non ponga limitazioni alle stesse e purché l'intera unità edilizia sia adibita a una di tali utilizzazioni in via esclusiva o assolutamente prevalente, potendo una o più delle altre essere effettuate quali utilizzazioni ausiliarie o complementari:
 - attrezzature di interesse comune religiose, culturali quali auditorium in genere, sale per concerti, musei, esposizioni d'arte, artigianato; è altresì consentito l'utilizzo per sedi universitarie."

Nella Tavola 8 delle specificazioni - Foglio 14 - del Piano Regolatore Generale, peraltro, la chiesa risulta reperita come immobile destinato a istruzione e interesse comune. Pertanto è possibile prevedere lo svolgimento di attività, quali mostre, esposizioni o eventi musicali, che si configurano anche come promozione culturale per la diffusione della conoscenza del bene e per la sensibilizzazione della popolazione residente nei confronti del valore che tale bene rappresenta per il territorio.

- Per i **restanti edifici** l'art. 104 delle norme di attuazione prevede che: "le utilizzazioni compatibili, con riferimento al livello di utenza sia urbano che di quartiere, sono prioritariamente individuate in quelle originarie, rimanendo ammissibili anche quelle sottoelencate, salvo che la riconduzione della specifica unità edilizia interessata al tipo descritto al precedente comma 1 non ponga limitazioni alle stesse:
 - attrezzature a carattere culturale (quali musei, biblioteche, sedi espositive, centri di ricerca, archivi), amministrativo e direzionale (quali sedi di istituzioni pubbliche), religioso, ospedaliero e assistenziale in genere, scolastico, universitario, ricettivo; abitazioni specialistiche e abitazioni collettive; sono ammissibili al piano terra le attività artigianali di produzione e gli esercizi commerciali al minuto, a condizione che sia i vani del piano terra interessati da tali utilizzazioni che gli altri eventuali vani del piano terra e i piani superiori siano serviti da autonomi accessi agli spazi esterni all'unità edilizia; sono ammesse le abitazioni ordinarie nei corpi di fabbrica a tale scopo destinati originariamente, o come tali storicamente consolidatisi; la compresenza di più utilizzazioni, tra quelle su elencate è ammissibile nel rispetto dell'identità dei corpi di fabbrica costitutivi dell'unità modulare complessa interessata, ovvero anche nell'ambito di uno stesso corpo di fabbrica, a condizione che esso sia adibito a una di tali utilizzazioni in via esclusiva o assolutamente prevalente."



Si propone, inoltre, il mantenimento, nel rispetto del DPR 380/2001 del corpo n. 6, ovvero l'edificio dell'ex mensa situato all'interno del cortile trapezoidale n. 3, coerentemente con quanto stabilito con la competente Soprintendenza in sede di TTO.

19

Le funzioni individuate dall'amministrazione comunale, compatibili con la struttura del complesso, sono pertanto le seguenti:

- attività di accoglienza tipo foresteria - albergo sociale; strutture ricettive con possibilità di realizzare alloggi a canone sostenibile – housing sociale - per nuclei atipici quali anziani, separati e famiglie monoparentali, nella prospettiva di mettere in atto soluzioni di convivenza alternative come quella delle case multi generazionali anche sulla scorta del modello tedesco dell'housing multi generazionale, che mira ad integrare diversi gruppi sociali (migranti, giovani, famiglie e anziani) in una nuova idea di famiglia estesa che sopperisce alla scomparsa della famiglia tradizionale. In particolare, attraverso la compresenza di diverse taglie di alloggi, dai monocali ai trilocali si punta a rafforzare il rapporto tra anziani e minori, in cui gli anziani diventano dei “nonni putativi”, impegnandosi con in attività di dopo-scuola e ricevendo in cambio lezioni ad esempio di informatica da parte dei genitori o degli stessi ragazzi (vedi la *Kreativhaus* a Berlino: <http://www.kreativhaus-berlin.de/>). Una seconda esigenza è quella di residenze temporanee, con una durata più estesa rispetto all'albergo, per incontrare le necessità da un lato di soggetti in situazione di vulnerabilità abitativa e dall'altro di studenti, *city users* e visitatori temporanei che necessitano di soluzioni alloggiative temporanee. Tali residenze sono contraddistinte dalla temporaneità della permanenza degli ospiti, da costi di affitto contenuti e dalla possibilità per chi vi abita di fruire di servizi e spazi comuni (cfr. Ingaramo Luisa, (SiTI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione, Area Tecnica Programma Housing della Compagnia di San Paolo), *Residenze temporanee: un progetto in divenire*);
- sedi amministrative istituzionali;
- attività assistenziali, servizi, co-working e spazi comuni;
- botteghe per attività artigianali e destinate alla vendita di prodotti *made in OPG*.

Per gli spazi aperti si dovrebbero ripristinare il frutteto nel giardino e destinare a ulteriore area verde o a orti sociali le ex ore d'aria nel cortile 1, con le seguenti prescrizioni urbanistiche.

- Il chiostro piccolo non è classificato come unità di spazio scoperta ed è pertanto assoggettato solo all'art. 104 che regola gli edifici.
- Il chiostro grande, ubicato nel corpo 2, è classificato come *Unità di spazio scoperta conclusa – chiostri pavimentati pertinenti a unità edilizie speciali modulari o modulari complesse*, regolate dall'art. 118 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente. Per questa unità di spazio “le utilizzazioni compatibili sono quelle inerenti gli spazi complementari alle utilizzazioni consentite per l'unità edilizia speciale modulare o modulare complessa di appartenenza. Per tali unità di spazio è ammessa l'utilizzazione a spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; resta esclusa la possibilità di accessi dal chiostro a eventuali spazi a piano terra interessati da utilizzazioni artigianali o commerciali presenti al piano terra in vani confinanti o attigui”.
- L'area 1, il cortile 1 e il giardino sono classificati come *Unità di spazio scoperto concluso – spazi dell'originaria morfologia pertinenti ad unità edilizie speciali*,

regolamentate dall'art. 119 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente. Per queste unità di spazio "le utilizzazioni compatibili, sono quelle inerenti gli spazi complementari alle utilizzazioni consentite per l'unità edilizia speciale modulare o modulare complessa di appartenenza. È altresì ammessa l'utilizzazione a verde pubblico o a verde assoggettato a uso pubblico, salvo che la riconduzione della specifica unità di spazio interessata al tipo descritto al precedente comma 1 non ponga limitazioni all'utilizzazione stessa. Sulle superfici già impermeabilizzate è consentita la realizzazione di parcheggi esclusivamente a raso, di cui all'articolo 16 della parte I della presente normativa".

- I cortili 2 e 3 sono classificati come *Unità di spazio scoperto concluse – giardini, cortili e altre aree pavimentate pertinenti ad unità edilizie speciali, modulari o modulari complesse*, regolamentate dall'art. 120 delle norme tecniche di attuazione del PRG vigente. Per queste unità di spazio "le utilizzazioni compatibili, sono quelle inerenti gli spazi complementari alle utilizzazioni consentite per l'unità edilizia speciale modulare o modulare complessa di appartenenza. È ammessa l'utilizzazione a verde pubblico o a verde assoggettato a uso pubblico, sempreché gli usi proposti non richiedano il ricorso a interventi non esplicitamente consentiti al precedente comma 2 e salvo che la riconduzione della specifica unità di spazio interessata al tipo descritto al precedente comma 1 non ponga limitazioni all'utilizzazione stessa. Sulle superfici già impermeabilizzate e che comunque non risultino dalla dismissione di giardini storici, è altresì consentita la realizzazione di parcheggi a raso di cui agli articoli 16 della parte I della presente normativa, nonché di impianti sportivi all'aperto, senza costituzione di alcun volume, anche di tipo precario. Con riferimento alle stesse superfici è consentita la realizzazione di parcheggi interrati di cui all'articolo 17".





6. SOSTENIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

Il programma di valorizzazione del complesso è realizzabile per fasi successive, prendendo l'avvio da quelle già realizzate, come già detto completamente autofinanziate e autosostenibili, e che, attraverso la crescita e il rafforzamento delle associazioni presenti, contribuiranno a finanziare la realizzazione degli altri interventi, in un arco di tempo prevedibilmente di quindici anni a partire dall'acquisizione al patrimonio del comune di Napoli.

Nel cronoprogramma di seguito riportato viene esplicitato il piano degli interventi, di cui si riporta anche una stima dei costi per le due fasi previste.

L'amministrazione comunale si impegna, durante i primi tre anni, alla ricerca di forme di finanziamento, ad inserire in bilancio e nel programma triennale il programma di intervento per il complesso, nonché a garantire la manutenzione degli spazi già in uso e la sicurezza e la pubblica incolumità all'interno di tutto il complesso.

Il programma può beneficiare anche di fondi europei della futura programmazione del POR 2021-27, che potrebbero sostenere interventi per l'inclusione sociale attraverso l'innovazione delle politiche ordinarie dell'abitare.



 21 

Sul fronte dei fondi nazionali, inoltre, vi è il Fondo investimenti per l'abitare (FIA) di Cassa depositi e prestiti, il fondo nazionale attraverso il quale si attua il Sistema Integrato dei Fondi (SIF) - una delle linee di intervento del Piano Nazionale di edilizia abitativa. Il FIA opera nell'ambito dell'edilizia sociale (social housing), rivolta a coloro che non riescono a soddisfare sul mercato le proprie esigenze abitative e distinguendosi dall'edilizia pubblica per il ricorso al capitale privato, la destinazione ad una categoria di utenti non coperta dall'ERP e per la possibilità di differenti mix di destinazioni d'uso.

62
64
66

STIMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI**I Fase**

CORPO 1	COSTO STIMATO
	€ 4.200.000,00
CORPO 5	COSTO STIMATO
	€ 1.400.000,00
CORPO 4	COSTO STIMATO
	€ 280.000,00
TOTALE PRIMA FASE	€ 5.880.000,00

II Fase

CORPO 2	COSTO STIMATO
	€ 4.200.000,00
CORPO 3	COSTO STIMATO
	€ 6.300.000,00
CORPO 7	COSTO STIMATO
	€ 700.000,00
SPAZI ESTERNI	COSTO STIMATO
	€ 1.500.000,00
TOTALE SECONDA FASE	€ 12.700.000,00
TOTALE	€ 18.580.000,00




Cronoprogramma

Interventi	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno	VI anno	VII anno	VIII anno	IX anno	X anno	XI anno	XII anno	XII anno	XIII anno	XIV anno	XV anno
1 Elaborazione fattibilità	■	■	■													
2 Ricerca fonti di finanziamento	■	■	■													
3 Avvio piani di manutenzione	■															
4 Attività di progettazione				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6 Esecuzione lavori - I Fase																
7 Esecuzione lavori - II Fase																












UNITA' EDILIZIE DI BASE PREOTTOCENTESCHE

-  originarie o di ristrutturazione a corte
-  originarie o di ristrutturazione a blocco
-  originarie o di ristrutturazione a struttura autonoma





UNITA' EDILIZIE DI BASE OTTOCENTESCHE

-  originarie o di ristrutturazione a corte
-  originarie o di ristrutturazione a blocco
-  originarie o di ristrutturazione a struttura autonoma





UNITA' EDILIZIE DI BASE OTTO/NOVECENTESCHE E NOVECENTESCHE

-  originarie o di ristrutturazione a corte
-  originarie o di ristrutturazione a blocco
-  originarie o di ristrutturazione a struttura autonoma





UNITA' EDILIZIE SPECIALI PREOTTOCENTESCHE

-  a struttura unitaria
-  a struttura modulare
-  a struttura complessa
-  a struttura singola non ripetuta

UNITA' EDILIZIE SPECIALI OTTOCENTESCHE

-  originarie o di ristrutturazione a struttura unitaria
-  originarie o di ristrutturazione a struttura modulare
-  originarie o di ristrutturazione a struttura modulare complessa
-  a struttura singola non ripetuta

UNITA' EDILIZIE SPECIALI OTTO/NOVECENTESCHE

-  originarie o di ristrutturazione a struttura unitaria
-  originarie o di ristrutturazione a struttura modulare
-  originarie o di ristrutturazione a struttura modulare complessa
-  a struttura singola non ripetuta

Handwritten signatures and marks:
A long arrow pointing left.
A signature in black ink.
A signature in blue ink.

UNITA' DI SPAZIO SCOPERTO CONCLUSE RELATIVE A UNITA' EDILIZIE DI BASE



giardini, orti e spazi pavimentati pertinenti a unità edilizie di base



spazi residuali della originaria morfologia relativi all'edificazione di base

UNITA' DI SPAZIO SCOPERTO CONCLUSE, SPECIALI O RELATIVE A UNITA' EDILIZIE SPECIALI



parchi e giardini a struttura autonoma



chioschi/giardino pertinenti a unità edilizie speciali modulari o modulari complesse



chioschi pavimentati pertinenti a unità edilizie speciali modulari o modulari complesse



spazi dell'originaria morfologia pertinenti a unità edilizie speciali



giardini, cortili e altre aree pavimentate pertinenti a unità edilizie speciali, modulari o modulari complesse



giardini pertinenti a unità edilizie speciali a impianto singolare o non ripetuto



cortili e aree pavimentate pertinenti a unità edilizie speciali o impianto singolare o non ripetuto

ALTRE UNITA' DI SPAZIO



unità di spazio scoperte non concluse



unità edilizie di recente formazione




ruderi e sedimi risultanti da demolizioni











cantieri in corso




Tavola 8 - SPECIFICAZIONI - Foglio 14.



-  spazi pubblici esistenti
-  immobili reperiti da destinare a spazi pubblici
-  immobili destinati a istruzione, interesse comune e parcheggi
-  immobili reperiti da destinare a istruzione, interesse comune e parcheggi
-  immobili destinati a istruzione superiore
-  immobili reperiti da destinare a istruzione superiore
-  unità speciali a struttura unitaria
-  verde relativo alle unità speciali

Handwritten notes:
A large arrow pointing downwards and to the right.
A signature or initials in blue ink.

Previsioni PRG





COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal demanio dello stato al comune di Napoli dell'immobile denominato "complesso dell'ex convento di sant'Eframo nuovo già ospedale psichiatrico giudiziario" ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d. lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021, il giorno 30 del mese di marzo, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, avanti a me, Dott.ssa Cinzia D'Oriano, nata a Pozzuoli il 18/07/1965, Vicesegretario Generale del Comune di Napoli, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, autorizzato *ope legis* alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

- 1) Dott.ssa Tiziana Di Bonito, nata a Napoli il 13/08/1976, in qualità di dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio abilitato alla stipula dei contratti per il Comune di Napoli ai sensi dell'art. 107, comma 3°, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 48 dello Statuto Comunale nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune di Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;
- 2) Ing. Paolo Maranca, nato a Pescara (PE) il 13/02/1955, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, domiciliato per

la carica nella sede della Direzione Regionale in Napoli, via San Carlo 26, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia del Demanio – ente pubblico economico – che, costituito con D.Lgs 30 luglio 1999 n. 300 e successive modificazioni, agisce in nome e per conto dello Stato (C.F. 80207790587), come da Statuto. Il suddetto legale rappresentante interviene al presente atto ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data 16/7/2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27/8/2019 e pubblicato sul sito dell’Agenzia del Demanio il 30/8/2019 che si allega, al presente atto sotto la lettera "A" nonché giusta autorizzazione e delega del Direttore Centrale dell’Agenzia del demanio giusta nota PG/2021/100741 del 04/02/2021, che si allega, al presente atto sotto la lettera "B"

I predetti, della cui identità personale Io, Vice Segretario Generale rogante, sono certo, rinunziano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO

Che il compendio immobiliare “Complesso dell’ex Convento di Sant’Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario” sito in Napoli alla Rampa Gaspare Virgilio nn. 218, 219 e 220, Via Imbriani angolo Salvator Rosa, appartiene al Demanio pubblico dello Stato ramo artistico – storico – archeologico, giusta Declaratoria di Vincolo n. 1954 del 3/2/2014;

che il Comune di Napoli, con istanza n. 2014/746859 del 30/9/2014 presentata alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania ed all’allora Filiale Campania dell’Agenzia del demanio, ha richiesto il trasferimento dell’intero compendio denominato “Complesso dell’ex Convento di Sant’Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario” sito in Napoli, ai sensi dell’art 5, comma 5 del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, recante “*Attribuzione*

a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42", per l'avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione previsto dal sopra richiamato art. 5, comma 5 e con nota prot. n. 26465 del 25/3/2015 ha trasmesso un Programma di Valorizzazione dell'immobile in argomento;

che le Amministrazioni interessate, ai fini dell'esame e dell'istruttoria della richiesta presentata dal Comune di Napoli e dell'avvio del percorso di costruzione dell'Accordo di valorizzazione, sulla base delle indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 9 febbraio 2011 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Generale e l'Agenzia del demanio, nonché della Circolare n. 18 del 18 maggio 2011 emanata dal Segretario Generale del predetto Dicastero, hanno attivato un apposito Tavolo Tecnico Operativo;

che con nota prot. 1565 del 22/4/2015 il Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo della Campania ha convocato il primo Tavolo Tecnico Operativo per la valutazione del Programma di Valorizzazione per il bene in argomento;

che con decreto di sequestro preventivo n. 67483/2015 RG GIP del 18/3/2015 il Giudice per le Indagini Preliminari sez. XXXIV[^] del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo dell'immobile in questione, di proprietà del Demanio dello Stato, stante l'illegittimo e costante possesso dello stesso senza titolo alcuno da parte di persone allo stato non meglio identificate e, in considerazione del procedimento di acquisizione del bene in questione da parte del Comune di Napoli, con provvedimento del 16/7/2015, ha nominato Alessandro Fucito, nella sua qualità di Assessore al Patrimonio p.t. del Comune di Napoli, quale custode giudiziario dell'intero compendio che, in sede di

sopralluogo del 3/8/2015, reso dalla DIGOS in esecuzione del menzionato sequestro preventivo, con l'intervento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, era risultato libero da persone;

che con deliberazione di giunta comunale n. 446 del 1° giugno 2016 il Comune di Napoli ha riconosciuto e individuato il bene in oggetto tra i "beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tali strategici";

che a seguito di una approfondita fase istruttoria ed a valle di numerose sedute del Tavolo Tecnico Operativo, sono emerse talune difformità catastali dell'immobile tali da rendere necessario procedere, ad iniziativa dell'Agenzia del Demanio, ad un aggiornamento catastale del compendio;

che con Decreto n. 509 del 22/03/2019 la Commissione Regionale per il patrimonio culturale per la Campania, vista la nota prot. n. 911 del 22/1/2019 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ha autorizzato l'alienazione dell'immobile in argomento;

che all'esito della conclusione del suddetto procedimento di autorizzazione il Comune di Napoli, ravvisando l'esigenza di modificare la proposta di programma di valorizzazione già approvata in data 15/4/2016, ha trasmesso, con nota prot. n. 651525 del 29/7/2019, l'ultimo Programma di Valorizzazione dell'immobile che lo stesso Comune ha provveduto ad aggiornare ed integrare secondo quanto discusso e stabilito nell'ambito delle lavorazioni del Tavolo Tecnico Operativo;

che nel corso della fase istruttoria è stato quindi valutato e condiviso formalmente il Programma di Valorizzazione presentato dal Comune di Napoli ed accertato, da parte del Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Campania congiuntamente con la Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, che non sussistono ragioni ostative al trasferimento dell'immobile "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario" al demanio comunale;

che il Programma di Valorizzazione ha trovato il parere favorevole, reso dal Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le attività culturali per la Campania congiuntamente con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, di concerto con l'Agenzia del Demanio, nella seduta del Tavolo Tecnico Operativo del 31/7/2019, come risultante da relativo processo verbale;

che la Procura della Repubblica, con provvedimento reso in data 29/10/2019 ha disposto il dissequestro del complesso immobiliare "Ex convento di Sant'Eframo nuovo, già Ospedale Psichiatrico Giudiziario OPG di Via Imbriani";

che il Consiglio Comunale nella seduta del 22/06/2020 con la deliberazione n. 05 ha approvato la proposta di G.C. n. 565 del 29/11/2019 (all. "C") con cui ha preso atto della bozza dello Schema di Accordo di Valorizzazione e del Programma di Valorizzazione per l'acquisizione al demanio comunale in attuazione delle procedure previste dall'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 85/2010 del compendio immobiliare di titolarità del Demanio dello Stato denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario", ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85 art. 5, comma 5 ed ha:

- autorizzato il Direttore Operativo con funzioni tecniche alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione;

- autorizzato il Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento del bene;

che ad esito dei lavori del tavolo tecnico e della positiva attività istruttoria effettuata, è stato sottoscritto, in data 23/7/2020 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Segretariato Regionale per la Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli, uno specifico Accordo di valorizzazione che, in copia conforme, viene allegato al presente atto sotto la lettera "D" - definito ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., come previsto dall'art. 5, comma 5 del d.lgs 28 maggio 2010, n. 85;

che il predetto Accordo di valorizzazione, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, fissa e dettaglia gli obiettivi di tutela e valorizzazione del bene e dispone a carico del Comune di Napoli precisi obblighi, prescrizioni e condizioni ai fini della conservazione e fruizione pubblica dello stesso;

che il medesimo Accordo all'art. 8 dispone, a tutti gli effetti di legge, che entro 120 giorni dalla sottoscrizione dello stesso si addivenga, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli articoli 112, comma 4, e art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al trasferimento, a titolo non oneroso, della proprietà del bene demaniale denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario", al Comune di Napoli, mediante la stipula di apposito atto pubblico nel quale saranno riportati gli impegni assunti dall'Ente territoriale, nonché le prescrizioni e le condizioni ivi contenute;

che l'articolo 28 della Legge Delega 5 maggio 2009, n. 42, reca un'espressa

clausola di salvaguardia finanziaria volta a preservare la finanza pubblica dagli effetti finanziari negativi derivanti dai decreti legislativi di attuazione dell'attribuzione a titolo non oneroso a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio;

che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha formulato parere n. 87488 del 12 novembre 2012 con il quale, ha espresso la necessità che, qualora negli Accordi di valorizzazione ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 85/2010 dovessero profilarsi conseguenze finanziarie negative per minori entrate connesse al venir meno di canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione degli immobili da trasferire a titolo gratuito, siano individuati idonei mezzi volti a neutralizzare gli effetti negativi paventati, adottando soluzioni compensative volte a ridurre in misura corrispondente le risorse erariali spettanti a qualsiasi titolo agli Enti territoriali beneficiari dei medesimi beni, reputando siffatta compensazione presupposto imprescindibile per poter dar corso ai medesimi accordi;

che con riferimento all'immobile oggetto del presente Atto di Trasferimento per il quale lo Stato dovesse percepire entrate derivanti da canoni di concessione o indennizzi di utilizzazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - provvederà, a decorrere dalla data del trasferimento, alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula del presente atto pubblico di trasferimento, che, a tal proposito, secondo quanto già indicato dall'Agenzia del Demanio e riportato nella delibera di Giunta comunale predetta n. 565/2019 il cespite in questione non genera entrate a favore dello Stato.

Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1) Valore delle premesse.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2) Oggetto del trasferimento.

1) L'Agenzia del Demanio, come sopra rappresentata, in nome e per conto dello Stato, trasferisce e attribuisce, a titolo gratuito, al Comune di Napoli, ai sensi dell'art 5, comma 5, del d.lgs. 85/2010, la piena e assoluta proprietà dell'immobile denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario" appartenente al demanio pubblico dello Stato ramo storico-artistico, ubicato in Napoli alla Rampa Gaspare Virgilio nn. 218, 219 e 220, Via Imbriani angolo Salvator Rosa.

2) L'immobile – di seguito denominato semplicemente "Compendio" – all'esito delle suddette attività tecniche di accatastamento, risulta attualmente censito in NCEU Sez. Avv. al fg. 9 p.lla 265 sub 1 via Matteo Renato Imbriani n. 218 piani s1, s2, t, 1, 2, 3, 4 ex p.lle n. 144, 270 e 309 come nel dettaglio che segue:

N.C.E.U.	sez. AVV foglio 9	265	1	s1, s2, t, 1, 2, 3, 4		15.099 mq	Demanio dello Stato
-----------------	-------------------	-----	---	-----------------------	--	-----------	----------------------------

3) Il Compendio immobiliare in questione insiste sulle aree censite al Catasto Terreni del comune di Napoli al foglio 98, particella 265 ex p.lle 264, 265, 266

e 267:

	Fg.	P.IIa	Cons.	Qualità	R.D.	R.A.
N.C.T.	98	265	Mq 5.560	Ente Urbano	€ 0,00	€ 0,00

Art. 3) Status del compendio trasferito.

1) Il trasferimento del Compendio in proprietà al Comune di Napoli ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, con tutte le servitù attive, passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue, pertinenze e dipendenze, accessori, oneri e pesi come lo stesso venne finora goduto e posseduto dallo Stato e pervenuto (vedasi Mod. 199 ex scheda patrimoniale NAD0396 che presentata dal legale rappresentante dell' Agenzia del demanio viene allegata al presente atto sotto la lettera "E", unitamente agli elaborati catastali allegati E1, E2, E3) L' Agenzia del demanio, come sopra rappresentata, dichiara al riguardo che il Compendio oggetto di trasferimento è di sua piena ed esclusiva proprietà e che lo stesso è libero da diritti reali e personali, ipoteche, privilegi, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, garantendone ogni evizione, anche per molestie nel possesso, a norma di legge.

3) In particolare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha autorizzato, con provvedimento del 23/7/2015, il custode giudiziario succitato a utilizzare il compendio edilizio sottoposto a sequestro per lo svolgimento di iniziative culturali e sociali atteso che l'utilizzo effettivo dell'immobile "per finalità di interesse pubblico appare, evidentemente, un efficace coadiuvante nell'opera di dissuasione dell'ulteriore protrarsi del reato che ha indubbiamente trovato nel prolungato abbandono dell'immobile la propria causale", sulle cui modalità il

custode ha relazionato, nel tempo, all'Autorità Giudiziaria.

4) Con la sottoscrizione del presente atto il Comune viene immesso nel possesso giuridico del bene e subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, dandosi atto che l'immobile si intende formalmente consegnato a far tempo da oggi.

5) Il compendio viene quindi contestualmente consegnato nello stato di fatto e di diritto nel quale esso versa. L'acquirente viene immesso nel possesso materiale del compendio contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di trasferimento.

Art. 4) Vincoli.

1)Il Compendio immobiliare trasferito resta assoggettato al regime dei beni demaniali storico-artistici e alla disciplina di tutela e valorizzazione di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42, e s.m.i..

2)Il Compendio è ricompreso in zona omogenea A – insediamenti di interesse storico come da certificato di destinazione urbanistica protocollo 167528 del 25/02/2021 che, viene allegato sotto la lettera “F”. Le destinazioni previste dal Programma di Valorizzazione approvato, sono conformi alla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 5) Dichiarazioni Urbanistiche.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, art. 30 e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 18 Legge 28 febbraio 1985 n. 47), l'ing. Paolo Maranca, nella predetta sua qualità, da me Ufficiale rogante ammonito circa le conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, che la costruzione del Compendio oggetto del presente atto è iniziata in data anteriore al 1935 e che per le opere

realizzate successivamente al 1935 è stato dichiarato, dal comune di napoli, l'interesse pubblico al mantenimento con deliberazione del consiglio comunale n. 5 del 22/06/2020.

Art. 6) Conformità Catastale.

Ai sensi dell'art. 29, comma primo bis, legge 27 febbraio 1985, n. 52, come introdotto dall'art. 19, comma quattordicesimo, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, e successive modifiche ed integrazioni (ex art. 18 Legge 28 febbraio 1985 n. 47), l'ing. Paolo Maranca, nella predetta sua qualità, da me Ufficiale rogante ammonito circa le conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attesta e dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 dello stesso D.P.R. 445/2000, che il bene oggetto di conferimento è, in fatto, conforme ai dati catastali di cui all'art. 2 del presente atto e alla loro rappresentazione contenuta nelle planimetrie allegate, nonché negli estratti di mappa del catasto terreni e fabbricati, tutte allegate sotto la lettera "G". Al contratto vengono altresì allegate (sotto lettera "G1") le planimetrie catastali con riferimento ai sub indicati nel precedente articolo 2.

Art. 7) Obblighi del Comune e rispetto dell'Accordo di valorizzazione.

1)Il Comune di Napoli quale soggetto beneficiario del trasferimento è tenuto a garantire l'attuazione degli impegni assunti e contenuti nell'Accordo di Valorizzazione allegato al presente atto sotto la lettera "D" ed in particolare gli art. 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2)Il Comune di Napoli è tenuto a garantire l'attuazione del Programma di Valorizzazione accluso all'Accordo di valorizzazione ponendo in essere gli

interventi di restauro, recupero e riuso ivi previsti, i cui progetti dovranno essere autorizzati secondo le procedure di legge,. A tal fine il Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario, nella fase di esercizio, sarà fruibile ed utilizzato attraverso il sostegno delle risorse comunali, nei limiti delle disponibilità di bilancio. Inoltre il medesimo Comune potrà procedere alla richiesta di uno specifico finanziamento pubblico o a reperire le risorse con le modalità previste dall'ordinamento vigente.

3)Il Comune di Napoli si impegna ad attuare il Programma di Valorizzazione nel rispetto del cronoprogramma previsto, oltre il maggior periodo eventualmente derivante dagli adempimenti riferibili agli enti erogatori del finanziamento pubblico.

4)Il Comune di Napoli dovrà provvedere alla conservazione degli immobili trasferiti, preservandoli da ogni minaccia di danno ed assicurandone il mantenimento in sicurezza anche attraverso forme di collaborazione con i soggetti terzi coinvolti.

5)La fruizione pubblica sarà garantita attraverso le destinazioni culturali programmate, secondo quanto previsto nel Programma di Valorizzazione.

Art. 8) Clausola risolutiva espressa.

1)L'inosservanza degli obblighi, prescrizioni e condizioni, meglio precisate agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo di valorizzazione costituisce, per tutta la durata del Programma, causa di risoluzione *ipso iure* del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. In caso di inadempimento, con comunicazione scritta al Comune di Napoli, l'Agenzia del Demanio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456, 2° comma c.c., comunicherà al Comune di Napoli che intende avvalersi

della clausola risolutiva espressa. Ad effetto di detta comunicazione il presente contratto sarà risolto di diritto senza che il Comune possa pretendere dallo Stato alcunché a qualsiasi ragione o titolo e comporta il diritto dello Stato e, per esso, dell’Agenzia del demanio, a richiedere il risarcimento per eventuali danni.

2) Per tutta la durata di attuazione del Programma di Valorizzazione presentato dal Comune di Napoli, lo stesso provvederà a trasmettere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione al Segretariato Regionale per la Campania ed alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli in merito allo stato di avanzamento del Programma stesso.

3) La predetta Soprintendenza procede a verificare, ex art. 9 dell’Accordo di valorizzazione, la puntuale osservanza da parte del Comune di Napoli degli obblighi e delle prescrizioni di cui al precedente comma 1 e a dare comunicazione delle accertate inadempienze al Segretariato Regionale per la Campania ed alla Direzione Regionale Campania dell’Agenzia del Demanio, ai fini della risoluzione di diritto del presente atto di trasferimento. Costituisce, altresì, clausola risolutiva espressa l’inadempimento delle prescrizioni di cui al precedente articolo 7.

Art. 9) Misure compensative.

Al fine di procedere alla riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Napoli, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula del presente atto pubblico di trasferimento, l’Agenzia del demanio procederà alla trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dell’atto pubblico di trasferimento unitamente all’accordo di valorizzazione e ad un prospetto riassuntivo degli indennizzi di utilizzo percepiti, tenuto conto che secondo

quanto indicato dall'Agenzia del Demanio e riportato nella delibera di Giunta comunale predetta n. 565/2019 il cespite in questione non genera entrate a favore dello Stato.

ART. 10) Certificazione energetica.

1) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 19.8.2005 n.192, come da ultimo modificato dall'art. 34, comma 1, lett. a) e b) del D. Lgs. n. 134/2014, il Comune di Napoli dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici.

2) Copia dell' attestato di prestazione energetica, predisposto in data anteriore al 1 ottobre 2015, viene allegata al presente atto in copia conforme sub "H".

3) L'Agenzia del Demanio attesta, giusta nota PG/2021/229096 del 17/03/2021, che non sono stati effettuati interventi sull'immobile che ne abbiano determinato una differente classe energetica dello stesso, rispetto al certificato allegato sub "H".

Art. 11) Rinuncia all'ipoteca legale.

L'Agenzia del demanio rinuncia a qualsiasi diritto di ipoteca legale possa spettare in dipendenza del presente atto, esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità.

Art. 12) Spese

Il presente atto è esente da ogni diritto e tributo, ai sensi dell'articolo 9 comma

1, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85, come indicato all'art. 8 dell'Accordo di Valorizzazione.

Il presente atto è soggetto a trascrizione. Il contenuto dell'art.8 sarà espressamente menzionato nella nota di trascrizione, ai sensi dell'art. 2659 c.c..

Art. 13) Elezione di domicilio

Agli effetti del presente atto le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

- Comune di Napoli – Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio – C.A.P. 80133
- Direzione Regionale Campania Agenzia del demanio, via San Carlo n. 26 – C.A.P. 80133.

ART. 14 - (Controversie)

Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione del presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ART. 15 - (Trattamento dei dati personali)

I componenti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, dichiarano di consentire la conservazione e il trattamento dei dati personali per tutte le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

Art. 16 - (Rinvio)

Per tutto quanto non contemplato nel presente atto, entrambe le parti si riportano alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 85/2010.

Visto apposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art.10 del Regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza dell'Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori.

Il Dirigente Area C.U.A.G. - Servizio Gare Lavori (Dott.ssa Mariarosaria Cesarino)

Io, Vice Segretario Generale rogante, ho ricevuto il presente atto che, previa lettura alle costituite parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. attestando che i certificati di firma dei signori:

1) Dott.ssa Tiziana Di Bonito, nata a Napoli il 13/08/1976, nella qualità di Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, quale rappresentante del Comune (della cui identità sono personalmente certo), identificato dal numero di serie 01 06 F6 1A;

2) Ing. Paolo Maranca, nato a Pescara (PE) il 13/02/1955, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio, identificato dal numero di serie: 6E 81 1F 06 1C 28 A2 A5;

sono validi e conformi, giusto quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto

Il rappresentante del Comune **Dott.ssa Tiziana Di Bonito**

Il rappresentante della Agenzia del Demanio **Ing. Paolo Maranca**

Il Vicesegretario Generale **Dott.ssa Cinzia D'Oriano**

ALLEGATO 6

GIARDINO LIBERATO DI MATERDEI - BENE COMUNE DICHIARAZIONE D'USO

Premessa:

La presente Dichiarazione d'uso è ispirata e va interpretata alla luce dei seguenti principi:

la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti di Materdei della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, pensionati/e, casalinghe/i, studenti e studentesse, genitori, bambine e bambini, professionisti, disoccupati, immigrate/i che vivono nel quartiere e su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso il Giardino liberato di Materdei – Bene Comune

si riconosce

- nel ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo attraverso politiche attive di inclusione e di autorganizzazione delle singole persone e della comunità;
- nella liberazione dalle logiche del capitale, del profitto e del mercato;
- nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva, secondo il principio «da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri»;
- nell'indipendenza dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno;
- nell'interdipendenza, intesa come dipendenza della comunità dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono;
- nell'uso di forme di democrazia diretta e nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo, senza delega e non autoritario.

L'auto-normazione, partecipazione e autogestione del Bene comune si ispira ai seguenti **principi e finalità**:

- la promozione del soddisfacimento e dell'esercizio dei diritti fondamentali degli e delle abitanti, considerate come parte attiva dei processi di cura e amministrazione dello spazio autogestito, inteso, quindi, come "bene comune";
- favorire il processo di responsabilizzazione e consapevolezza delle persone rendendole protagoniste del proprio tempo e capaci di influire sul futuro;
- lo sviluppo della capacità di autodeterminazione del futuro collettivo;
- la promozione di tutte quelle forme e strumenti finalizzati al benessere di tutti/tutte, attraverso la partecipazione diretta;
- la promozione della libertà di circolazione, pensiero e di libertà di espressione;
- il rispetto e la promozione dei principi dell'antifascismo, della parità di sesso e di genere, di religione, e di uguaglianza di tutti gli esseri umani di qualsiasi etnia o nazionalità, nel rispetto delle differenze.

Infine, la dichiarazione si ispira alla dichiarazione d'uso approvata il 7 febbraio 2019 dalla rete napoletana dei beni comuni, protocollata in data 18 aprile 2019.

Considerato che:

- un bene appartiene alla categoria di “Bene Comune” se esprime utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità;
- un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme d’uso e di partecipazione diretta delle comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene;
- la titolarità di un simile bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, deve considerarsi “diffusa”, cioè appartenente all’intera collettività;
- l’intera disciplina della proprietà nella Costituzione italiana è vincolata alla nozione di “utilità sociale”;
- il Consiglio comunale della città di Napoli con delibera n. 24 del 22 settembre 2011, ha introdotto nello *Statuto del Comune* la categoria giuridica di “Bene Comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo;
- l’immobile denominato “Giardino liberato – Bene Comune”, in base alla Delibera di Giunta Comunale n. 258, del 24 aprile 2014, e alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015, si configura come un Bene Comune al fine di sperimentare e garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità resistente a Materdei, quartiere Stella-S.Carlo.

Gli “usi civici” sono la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all’uso pubblico e che è lecito considerarli come una «espressione di comodo» con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull’intero territorio nazionale e non solo in area agricola (sent. Cort. Cost. n. 142/1972); in particolare «vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale» (sent. Cort. Cost. n. 345/1997);

- tale forma d’uso collettivo regolamentato di un bene garantisce la fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità, l’autodeterminazione e l’autogoverno delle comunità di abitanti;
- tale forma di uso collettivo dell’immobile in questione è regolamentato da una “Dichiarazione”;
- tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno “speciale” regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l’immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una “demanialità rafforzata dal controllo popolare”, nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa;
- tali modalità di uso e i criteri di accesso al bene non potranno essere subordinati alla disponibilità economica dei singoli, dovendo servire gli interessi di tutta la collettività e la sua conservazione per le generazioni future.

Dichiarazione di uso civico del “Giardino liberato di Materdei – Bene Comune”

Il “Giardino liberato di Materdei” è un Bene Comune Emergente ad uso civico e collettivo, un luogo attraverso cui realizzare collettivamente progetti e attività formativi, culturali, artistici, scientifici, sociali, politici.

La comunità di riferimento del bene è individuata negli abitanti che valorizzano e hanno cura del luogo e che danno senso al Bene comune inteso non solo come luogo fisico, ma come insieme di persone che ne costituiscono il suo corpo. Fondamentalmente esse abitano e/o attraversano il territorio di Materdei a Napoli. Ricordiamo che il quartiere di Materdei rappresenta quella parte della città di Napoli che fu tra le prime a sollevarsi contro i tedeschi/nazisti nelle Quattro giornate di Napoli.

Il convento delle Teresiane, sito in salita s. Raffaele n.3, era un monastero di clausura, divenuto proprietà del Comune di Napoli dal 1930, abbandonato e lasciato in disuso dal terremoto del 1980. Nel settembre 2009 è stato occupato da CasaPound, movimento politico che si ispira a valori di estrema destra e di matrice neofascista e populista. Durante questo periodo nacque il Comitato degli abitanti di Materdei che iniziò una campagna per la riapertura al quartiere della struttura. Dopo lo sgombero, dal 2011 è iniziata l'interlocuzione con il Comune di Napoli affinché la struttura fosse ri-accessibile al quartiere e nel 2012, dopo occupazione/liberazione collettiva e decine di iniziative, venne affidato alle e agli abitanti del quartiere, che hanno avuto l'affido del giardino, hanno cominciato a risistemare la struttura ed a svolgere attività sociali e restituito il Bene alla collettività e, questo, grazie a coloro che si sono mobilitati per farne un "Bene Comune".

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Bene comune, dichiarazione, comunità

Premesso che la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 22 settembre 2011 ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di "bene comune" all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo, e che all'art. 3 stabilisce: «Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico»; considerato che la struttura ex convento delle Teresiane, detto "Giardino liberato di Materdei", situata in Salita s. Raffaele 3, con la Delibera di Giunta n. 446 del 1 giugno 2016 è stata riconosciuta come Bene comune emergente e percepito dalla cittadinanza quale ambiente di sviluppo civico e di cultura e che la stessa, e che la comunità di riferimento, così individuata, si impegna a favorire la creazione di un "Bene Comune" che ponga gli spazi e le risorse del Giardino liberato al servizio di tutti gli abitanti, con particolare attenzione anche verso le persone appartenenti a gruppi sociali svantaggiati ed emarginati e riferendosi anche alla delibera n. 400 del 24 maggio 2012, in cui si riconosceva un percorso per sperimentare "una forma democratica di gestione del bene comune monumentale, denominato Ex Asilo Filangieri, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata dagli artt. 42 e 43 della Costituzione, al fine di agevolare la formazione di una prassi costitutiva di "uso civico" del bene comune, da parte della comunità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'immateriale" ed «è utilizzata per sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e dei conseguenti utilizzo e gestione degli spazi» si dichiara che:

la proprietà dello stabile è del Comune di Napoli, che nella piena disponibilità dell'immobile, qualificandolo come "bene comune", ne prevede l'utilizzazione come luogo adibito alla creazione, condivisione, interdipendenza e fruizione di progetti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali, in cui si esercitano e sperimentano forme di democrazia che determinano le condizioni d'uso collettivo dello spazio, nella consapevolezza che "vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale" (sent. Cort. Cost. 345/1997).

La comunità si impegna a praticare forme decisionali condivise che assicurino una gestione includente e la libera espressione politica, culturale, artistica, sportiva e sociale, in opposizione a logiche fasciste, razziste, omo-lesbo-transfobiche, sessiste, privatistiche, speculative e clientelari.

A tal fine la comunità adotta la presente "Dichiarazione" quale strumento di autogoverno.

La "**Premessa**" è parte integrante della dichiarazione stessa.

Art. 2 - Usi civici e collettivi urbani

La presente dichiarazione, ispirandosi a un'interpretazione estensiva degli usi civici, regola l'utilizzo degli spazi del Giardino liberato - Bene Comune e degli strumenti ivi contenuti, garantendo la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità e l'autogoverno, al fine di assicurare la conservazione del bene per le future generazioni e il diritto d'uso collettivo da parte

della comunità di riferimento. Determina, inoltre, la struttura organizzativa e le funzioni dei vari organi di autogoverno per consentire un uso e una gestione sperimentale del bene ispirata ai modelli più avanzati della partecipazione e aperta alla dinamica del processo di autogoverno.

Al fine di rendere effettiva tale pratica di gestione l'Amministrazione considera i diritti connessi di uso dell'immobile non solo nel significato di mero "accesso", ma in quello più ampio di piena disponibilità da parte della comunità di riferimento, nel senso di includervi oltre al diritto d'uso anche i diritti di amministrazione diretta del bene stesso. La programmazione delle attività, la proposta di scrittura, modificazioni e verifica e della Dichiarazione d'uso civico e ogni altra decisione che attiene i poteri di gestione sono competenza degli "organi di autogoverno" previsti dalla dichiarazione, all'interno dei quali avviene il processo partecipativo deliberativo (a titolo esemplificativo: qualunque attività o iniziativa attraverso gli spazi, la strutturazione logistica dei luoghi, le adesioni a progetti predisposti da enti pubblici e soggetti privati, l'autorizzazione alla partecipazione a bandi, lavori straordinari o ospitalità di eventi, etc.).

All'interno dell'immobile l'Amministrazione fissa in accordo con l'assemblea degli abitanti la sede di un presidio amministrativo, per contribuire all'accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città sanciti dal lungo processo deliberativo iniziato nel 2011 con la modifica dello Statuto del Comune di Napoli.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Modalità di partecipazione

La partecipazione alla vita del Giardino liberato - Bene Comune è libera. L'accesso e l'utilizzazione dei locali della struttura sono liberi per tutte le persone che intendano utilizzarlo per attività sociali, culturali e del tempo libero. Tutte e Tutti hanno possibilità di portare il proprio contributo, materiale ed intellettuale, aderendo ai principi e alle modalità di auto-gestione della comunità di riferimento.

Chi è interessato a svolgere attività negli spazi del Giardino liberato - Bene Comune può proporle partecipando all'Assemblea di Gestione, che si riunisce due volte al mese nei locali del Giardino liberato - Bene Comune.

Le informazioni relative gli appuntamenti e la programmazione delle attività sono sempre disponibili e in costante aggiornamento sui canali di comunicazione interna ed esterna di cui la comunità si dota, tra i quali: sito web, mail, pagina FB, Instagram, e una bacheca fisicamente presente nello spazio.

Art. 4 - Principi di responsabilità

Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno del Giardino liberato – Bene Comune è obbligo per tutti i soggetti coinvolti, l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni presenti e future.

Le attività si dovranno svolgere rispettando lo stato dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con gli abitanti dell'area e del quartiere.

L'immobile deve essere utilizzato solo nei tempi e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea di Gestione della Comunità del Giardino liberato – Bene Comune; non può essere ceduto ad altri soggetti l'uso esclusivo, anche parziale, degli spazi. Chi partecipa a qualsiasi titolo alle attività del Giardino liberato è responsabile della realizzazione e della buona riuscita delle attività proposte.

Attraverso gli organi di autogoverno la comunità predispone tutte le azioni di cura per mantenere il bene in buono stato di conservazione, e provvedere alla custodia civica dei luoghi e alla loro pulizia ordinaria.

Chi attraversa e utilizza lo spazio si impegna a non comprometterne la sicurezza e lo stato di conservazione. Inoltre, in assemblea la comunità predispone le modalità attraverso le quali chi fruisce dello spazio possa farlo con responsabilità che dipendano dall'attività ordinaria all'interno dello spazio e sollevando l'Amministrazione da oneri risarcitori per danni alla persona, alle cose o a terzi che dipendano dall'attività ordinaria all'interno dello spazio.

Art. 5 - Attività

All'interno del Giardino liberato – Bene Comune si sono formate pratiche d'uso e di autogoverno democratico che hanno attuato e incrementato l'uguaglianza e la funzione sociale della proprietà pubblica, agendo secondo principi di massima apertura, attraversabilità e accessibilità degli spazi e degli strumenti. Per questo le attività che si svolgono all'interno della struttura sono da ritenersi elementi essenziali dell'esperienza di Giardino liberato – Bene Comune, non affidato a un singolo soggetto - individuale o collettivo - ma lasciato all'uso, alla cura e alla gestione aperta e trasparente della comunità.

Le attività presso Giardino liberato – Bene Comune riguardano progetti culturali, artistici, scientifici, sociali, politici elaborati dalla comunità di riferimento o proposti a quest'ultima, e condivisi dagli 'abitanti' della struttura.

Presso il Giardino liberato - Bene Comune sono già attive e partecipate dalla comunità attività laboratoriali di cartapesta, falegnameria, teatro, yoga, meditazione, musica, Murga, arti visive, arti marziali, palestra, eventi singoli o periodici di convivialità e promozione culturale, presentazione di libri (una biblioteca con circa 4.000 volumi), spazio d'ascolto, cineforum (anche all'esterno nel quartiere, spazi assembleari per attività territoriali (assemblea popolare, Carnevale sociale, Festa multietnica e multiculturale del Friariello, rassegne ecc). I locali a disposizione della struttura sono: una sala ad uso polifunzionale per attività laboratoriali di ogni genere o eventi pubblici (teatro, Murga, stage, conferenze, concerti ecc.); la biblioteca è adatta per attività di studio o attività laboratoriali statiche; un giardino con orto e spazio attrezzato per bambine/i e per attività di ogni genere.

CAPO III – MODALITÀ DI AUTOGOVERNO

Art. 6 - Organi di Autogoverno

Gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale con cui si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione d'uso civico e collettivo.

La Dichiarazione intende garantire lo sviluppo e la razionalizzazione di pratiche decisionali condivise che assicurino l'obiettivo di una partecipazione effettiva alle scelte riguardanti l'utilizzo degli spazi del Giardino liberato – Bene Comune. A tale scopo, le pratiche di gestione della comunità di riferimento si articoleranno nei seguenti organi:

- L'assemblea di Indirizzo è lo spazio di riflessione e decisione di carattere più generale, di senso, politico/sociale, di orientamento, di analisi, di scelta e verifica dei percorsi/interventi/campagne, aperti e da aprire dentro e fuori il giardino, di alleanze e collegamenti da costruire, di organizzazione e divisione del lavoro necessario per portare avanti gli obiettivi proposti.
- L'assemblea di Gestione è lo spazio di confronto ed organizzazione essenzialmente dedicato alla gestione interna del Giardino, alla cura, al miglioramento/recupero degli spazi, alla calendarizzazione degli eventi e, ovviamente, alla loro organizzazione. In questa assemblea vengono presentati, assunti ed organizzati gli eventi, nonché le attività proposte.

Nell'assemblea di gestione si decide e ci si organizza prevedendo anche un giorno mensile per le pulizie collettive. Le pulizie ordinarie dei singoli spazi sono necessariamente a cura di chi li utilizza.

Nell'assemblea di gestione, inoltre, si organizza preliminarmente il calendario e le presenze delle aperture del Giardino al pubblico, scegliendo di volta in volta un responsabile di riferimento.

Proposte: le attività dovranno essere discusse e approvate dall'assemblea, accogliendo in base a criteri organizzativi e temporali e alle concrete possibilità di scambio mutualistico di tempi e competenze. Le attività non possono richiedere un contributo economico vincolante.

Il principio dello scambio è alla base della partecipazione di tutte e tutti, ciascuna/o secondo le proprie possibilità e disponibilità di tempo, al lavoro di cura quotidiana come pure alla manutenzione e al miglioramento degli spazi del Giardino.

Tavoli tematici di programmazione e gruppi di lavoro:

I Tavoli tematici di programmazione discutono, elaborano e realizzano, anche materialmente, le iniziative condivise in Assemblea e la loro creazione deve essere proposta, discussa e approvata dall'Assemblea. In relazione alle diverse esigenze emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità si possono istituire altresì "gruppi di lavoro". Le assemblee, al fine di dare continuità ed organizzazione, alla gestione interna ed agli interventi esterni, costituiscono Gruppi di lavoro specifici, che nell'ambito dei mandati ad essi assegnati, si organizzano autonomamente, riportando e comunicando il lavoro svolto all'assemblea generale. I gruppi sono formati da 3 o 4 persone responsabili e rimangono, comunque, aperti alla partecipazione di chiunque sia interessato. I gruppi e le responsabilità sono sempre revocabili dall'assemblea generale, i mandati sono limitati. E' regola di buon senso costituire gruppi che affianchino "vecchi giardinieri" con "nuovi" al fine di trasmettere conoscenze e responsabilità ed evitare eccessive specializzazioni.

La trasparenza delle decisioni assembleari e degli atti consequenziali, avviene tramite la comunicazione a tutti i partecipanti di un verbale assembleare redatto a turno e inviato attraverso i già citati strumenti di comunicazione alla comunità e all'esterno.

Art. 7 - Assemblea di Gestione della comunità

L'Assemblea di Gestione del Giardino liberato - Bene Comune è il principale organo di confronto e decisione della comunità del Bene Comune, la quale riconosce ogni individuo, gruppo informale.

L'assemblea della comunità di riferimento è composta dalla collettività eterogenea, mutevole, solidale e aperta che anima il Giardino liberato - Bene Comune.

In assemblea si stabiliscono le forme e le modalità della sua convocazione, che vengono approvate e/o modificate durante la prima convocazione di ogni anno, usualmente nel mese di ottobre.

L'assemblea si riunisce due volte al mese nei locali del Giardino liberato - Bene Comune. In caso di necessità, può essere convocata in via straordinaria con un largo anticipo.

Le sue funzioni e scopi principali sono:

1. Discutere le proposte e organizzare costantemente la programmazione delle attività periodiche e dei singoli eventi, che viene resa pubblica attraverso le pagine Facebook e Instagram e attraverso il sito web;
2. Dividere ed organizzare il lavoro mediante la costituzione di gruppi tematici e di scopo;
3. Rendicontare l'andamento delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti;
4. Monitorare e relazionare sullo stato dei luoghi del Giardino liberato - Bene Comune;
5. Verificare l'applicazione ed il rispetto della "Dichiarazione";
6. Stabilire i canali di comunicazione interna ed esterna necessari.

La custodia delle chiavi della struttura è affidata in assemblea a non oltre tre componenti di quest'ultima, che faciliteranno le interazioni fra i diversi gruppi operanti presso la struttura e fra le attività. Tali soggetti (scelti periodicamente tra gli abitanti della struttura che partecipano costantemente alle assemblee) provvedono a coordinare la possibilità di accesso secondo quanto previsto dal calendario delle attività, e sono strettamente responsabili di questa funzione. Non sono considerati responsabili né della custodia dei beni all'interno della struttura, né di atti vandalici o di sabotaggio, né del previo controllo di ogni autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività.

L'Assemblea mantiene in ogni momento la possibilità di revocare la custodia delle chiavi e mutare i soggetti-affidatari.

Inoltre l'Assemblea svolge la funzione di garante di ultima istanza:

1. nel caso di controversie riguardanti il rispetto, l'applicazione e l'interpretazione della "Dichiarazione";
2. nel caso di controversie nella comunità;

3. in merito all'ammissione e all'esclusione nella comunità, ed in merito alla parità di trattamento nella gestione;
4. in caso di una situazione di grave stallo del processo a causa di un uso strumentale o volontariamente scorretto dei diritti di partecipazione, nonché al fine di garantire l'indefettibilità degli organi di autogoverno e l'organizzazione paritaria ed orizzontale, mediante la proposta di una conciliazione; deliberando, nei casi più gravi, senza necessariamente tener conto del consenso di coloro che, coi loro comportamenti, abbiano leso la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autogoverno e la fiducia della comunità del Bene Comune e dei principi generali da essa condivisi.

Art. 8 - Gruppi di lavoro tematici e di scopo

In Assemblea di gestione la comunità di riferimento si riserva la possibilità di organizzare e dividere il lavoro in gruppi, che si possono costituire per adempiere ad uno scopo collettivo specifico. I gruppi lavorano per garantire il mandato dell'Assemblea di gestione e per semplificare le attività di coordinamento e di intervento relative al loro specifico obiettivo.

I gruppi di lavoro si riuniscono autonomamente dall'Assemblea di gestione della comunità e possono discutere e formulare proposte in merito a:

- Realizzazione e organizzazione logistica di attività ed eventi stabiliti in assemblea;
- Discussione su temi singoli ed elaborazione di soluzioni specifiche da sottoporre all'assemblea;
- Organizzazione della manutenzione e gestione ordinarie;
- Reperimento di attrezzature e strumentazioni necessarie;
- Interventi di auto-recupero e manutenzione straordinaria.

A tal fine si reputa utile formalizzare per ora i seguenti gruppi di lavoro:

1. comunicazione
1. cucina/cambusa
2. supporto tecnico agli eventi (luci, casse, logistica)
3. teatro
4. comunicazione
5. sala prova
6. giardino
7. Beni comuni (locale e nazionale) e coordinamento con altre realtà di movimento

CAPO IV – MODALITÀ DI DECISIONE E ATTIVITÀ

Art. 9 - Garanzie di accesso e di fruizione collettiva

Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'**uso non esclusivo** di alcuna parte dell'immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell'intero impianto dell'uso civico urbano. In nessun caso una porzione dell'immobile potrà essere assegnata come sede operativa a qualsivoglia soggetto, neppure temporaneamente, salvo i casi di cui all'art. 14.

Nessun progetto, anche se finanziato con fondi pubblici, potrà essere svolto all'interno dello stabile del Giardino liberato - Bene Comune senza l'approvazione dell'Assemblea di Gestione della comunità, che rappresenta l'organo di garanzia della sua autonomia.

La calendarizzazione delle attività è sempre aperta a nuove proposte e garantisce che una parte degli spazi sia riservata al regolare lavoro della comunità per attività artistico-culturali, di studio, formazione e ricerca, di sport popolare ed attività fisica, iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, oltre ad assemblee, convegni, seminari, lezioni universitarie.

Art. 10 - Principi di cooperazione e cogestione

L'uso civico e collettivo di Giardino liberato - Bene Comune, in quanto Bene Comune Emergente, si ispira ai principi di autogestione, autorganizzazione, cooperazione e mutualismo, e tende a

rafforzare la responsabilizzazione individuale e collettiva durante il processo di programmazione delle attività.

Art. 11 - Proposte

Possono proporre attività presso il Giardino liberato-Bene Comune sia i soggetti singoli che i soggetti collettivi, di qualunque natura giuridica, secondo le regole della presente dichiarazione, con l'esclusione di iniziative di propaganda elettorale e affini, di attività a scopo di lucro e, salvo diversa decisione dell'assemblea, di iniziative pur meritorie che non possono essere ricomprese negli ambiti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali.

Nei soli casi motivati da un'impossibilità materiale di partecipazione per cause di lavoro, malattia o altro grave impedimento è ammessa la delega. Sull'ammissibilità alla discussione di tali proposte, decide, per consenso, l'Assemblea di Gestione della Comunità.

I criteri di ammissibilità per attività, gruppi di lavoro, collaborazioni e azioni di recupero sono sottoposti alla verifica collettiva dell'Assemblea e comprendono:

- Sostenibilità economica, logistica e cooperativa, verificata in fase di ammissione e costantemente aggiornata nel tempo;
- Compatibilità con le esigenze della gestione ordinaria e le azioni di recupero straordinarie della struttura;
- Coinvolgimento, in termini qualitativi e quantitativi, di persone, gruppi, soggetti terzi, rispetto alle priorità stabilite dall'Assemblea;
- Rispetto delle persone e delle attività già presenti, e condivisione delle forme di cooperazione, solidarietà, mutualismo, e dei principi che caratterizzano la comunità (antifascista, antirazzista, anti-sessista, anti-omofoba autonoma e indipendente);
- Armonia con le altre attività dello spazio e con il contesto territoriale ed ecologico, sociale e ambientale.

Art. 12 - Formazione del consenso e decisione

In ossequio ai principi sopra enunciati e al fine di promuovere un'effettiva pratica di consapevolezza e autorganizzazione civica, le decisioni vengono prese sulla base del consenso.

Il consenso è strumento per creare comunità, nel rispetto delle opinioni e delle sensibilità di tutti, non se ne può fare uso irresponsabile per impedire lo svolgimento di ogni attività. In caso di conflitti irrisolvibili, l'assemblea di gestione della comunità può chiedere l'intervento di mediazione di altre realtà che fanno parte della rete dei Beni Comuni ovvero dell'Osservatorio permanente sui Beni Comuni della città di Napoli.

Art. 13 - Realizzazione delle attività

La comunità che vive e attraversa il Giardino liberato – Bene Comune si obbliga ad adottare, nell'uso degli spazi, dei beni e delle attrezzature ivi contenuti, tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

Eventuali danni alle strutture, agli arredi, alle attrezzature od altro, conseguenti all'utilizzo dei locali e degli spazi oggetto della presente Dichiarazione, dopo essere stati verificati e quantificati dall'Assemblea di Gestione o dai gruppi di lavoro con apposita perizia di stima, dovranno essere risarciti.

Nella realizzazione delle attività e degli eventi è richiesto:

- A. di osservare gli orari di utilizzo indicati dall'Assemblea di Gestione della comunità;
- B. di salvaguardare l'incolumità dei presenti e della conservazione degli spazi;
- C. di garantire la presenza, per tutta la durata dell'iniziativa, del/dei responsabile/i della organizzazione dell'iniziativa medesima;
- D. di lasciare, al termine della manifestazione, il Giardino liberato-Bene Comune nelle stesse condizioni in cui è stato trovato, assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre, della pulizia dei servizi igienici e degli spazi utilizzati.

Art. 14 - Funzioni operative per l'uso civico urbano

L'Assemblea di Gestione può demandare a soggetti determinati, coinvolti all'interno del processo, lo svolgimento di funzioni operative. Tali soggetti agiscono subordinatamente a quanto deliberato dagli organi di autogoverno e non hanno poteri decisionali autonomi inerenti le attività del Giardino liberato - Bene Comune.

Essi possono svolgere in via esemplificativa le seguenti funzioni: gestione e aggiornamento del sito e di tutti i servizi ad esso collegati; implementazione delle utenze fornite dalla civica amministrazione; partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati finalizzati al reperimento di risorse per il miglioramento degli spazi utilizzati e l'autorecupero di quelli che non lo sono ancora, nonché per la dotazione di strumenti e beni che possano migliorare la vita del posto e delle attività che ivi si svolgono, compreso strumenti di produzione collettiva non a fini di lucro, per la produzione culturale; organizzazione di iniziative ed eventi di autofinanziamento.

In nessun caso su di essi ricadono oneri di organizzazione o responsabilità non ricompresi nelle funzioni strettamente assegnate.

CAPO V – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 15 - Finalità

Il Giardino liberato - Bene Comune, in quanto forma di sperimentazione di Bene Comune emergente ad uso civico e collettivo, si fonda sulla dotazione e sulla messa in comune degli spazi e dei mezzi di produzione in ambiti politici, culturali, artistici, scientifici e sociali.

A tal scopo, il Giardino liberato - Bene Comune ospita e promuove attività artistico-culturali, scientifiche, politiche, volte a incentivare la crescita e il progresso in base ai bisogni della collettività e degli individui che lo compongono.

Art. 16 - Risorse finanziarie

L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale e culturale, nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un Bene Comune che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione degli oneri di spesa per manutenzione straordinaria, guardiania e utenze, implementabili dalla comunità secondo le necessità dell'uso corrente.

Gli abitanti del quartiere e le attiviste/i del Giardino provvedono ad opere di manutenzione ordinaria e alle pulizie ordinarie.

Lo stato dell'immobile non sarà compromesso dalle attività in corso, nel rispetto della conservazione del bene per le generazioni future. La protezione del bene dall'incuria, dal degrado e dagli atti vandalici è garantita mediante la moltiplicazione esponenziale di attività ed iniziative di valore culturale e sociale, al fine di far percepire il bene come appartenente ad una comunità di riferimento sempre più ampia.

L'Assemblea di Gestione della comunità può incaricare un gruppo di lavoro di individuare gli interventi di manutenzione necessari e di richiedere l'attivazione dell'Amministrazione al riguardo; l'Amministrazione, nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e delle risorse disponibili può, a sua volta, individuare gli interventi necessari e sottoporli all'Assemblea di Gestione della Comunità; l'Amministrazione si impegna a garantire, secondo le risorse disponibili, il massimo coinvolgimento possibile della comunità, nonché l'accesso agli spazi e la loro fruibilità.

Art. 17 - Gestione economica

La gestione economica si fonda sul principio della trasparenza e del dono. Le attività inserite nella programmazione del Bene Comune non sono a scopo di lucro, si basano su contributi volontari destinati al miglioramento e al mantenimento del Giardino liberato - Bene Comune, dei mezzi di produzione ivi presenti e della cura dei suoi spazi. L'accesso agli spazi e alle attività non è mai

subordinato a una prestazione economica; i contributi eventualmente richiesti sono da intendersi sempre come liberi e non vincolanti.

Tutte le attività al Giardino Liberato di Materdei, inclusi i laboratori e gli eventi, sono a partecipazione gratuita o a sottoscrizione libera.

Le entrate, essendo una gestione non a scopo di lucro, vengono investite nella manutenzione ordinaria e straordinaria del luogo fisico, nonché nell'acquisto del materiale necessario per lo svolgimento delle attività ed eventi. La manodopera impiegata, le prestazioni dei conduttori dei laboratori, dei gestori dei siti web e Facebook e degli artisti che partecipano alla vita della collettività sono su base volontaria e gratuita.

La gestione economica, fondata su libere sottoscrizioni, viene gestita da una persona indicata periodicamente dall'assemblea, affiancata da altre nel caso di esplicite esigenze. Inoltre la rendicontazione viene comunicata almeno una volta all'anno a tutta la comunità attraverso un report di entrate/uscite e finalità degli impegni economici

In caso di scioglimento della comunità del Giardino Liberato - Bene Comune, il patrimonio del Bene comune non potrà essere diviso tra i soci. Su proposta dell'Assemblea della comunità approvata dall'unanimità, esso sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni ai fini di pubblica utilità operanti in identico o analogo settore.

Art. 18 - Fonti di sostegno economico e finanziamento

Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività, la comunità può:

1. ricorrere a forme di autofinanziamento quali la raccolta fondi, il crowdfunding, l'organizzazione di momenti conviviali, le oblazioni e i lasciti;
2. stabilire accordi con altri enti o associazioni per il finanziamento di specifiche iniziative o di determinate attività;
3. reperire fondi pubblici e privati, anche dotandosi degli strumenti giuridici necessari;
4. accettare donazioni, patrocini, sponsorizzazioni ed ogni altra attività decisa dall'Assemblea di Gestione.

I beni conferiti per la dotazione degli spazi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva; solo in caso di cambio della destinazione d'uso, i soggetti che li hanno conferiti, ove individuabili, possono richiederne la restituzione.

Art. 19 - Ecologia ed eco-compatibilità

Il Giardino liberato - Bene Comune è un'esperienza nata dalla volontà degli abitanti del territorio di istituire un osservatorio attivo sui processi di riqualificazione ambientale e trasformazione urbana di Napoli. Per questo motivo, la comunità di riferimento si pone l'obiettivo di realizzare progetti alternativi di riqualificazione della struttura e dell'ambiente circostante, di controllo e riqualificazione del territorio.

L'organizzazione delle attività si ispira a principi di risparmio e razionalizzazione energetica, di produzione minima degli scarti, di riuso e riciclo dei materiali, di cura delle aree verdi.

Art. 20 - Procedimento di modifica della Dichiarazione

L'uso civico e collettivo si fonda sulla capacità di auto-normazione civica e sull'uso non esclusivo dello spazio, pertanto ogni revisione periodica, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti nel preambolo della presente, deve essere approvata in Assemblea, in forma opportunamente calendarizzata e in seguito a due successive deliberazioni emesse a distanza di almeno un mese l'una dall'altra.

La presente dichiarazione d'uso può essere, pertanto, modificata solo ed esclusivamente in Assemblea così come sopra.

Per le comunicazioni:

Sito web:

www.giardinoliberato.org

Sito Facebook: www.facebook.com/giardinoliberato.dimaterdei

Messenger: [https://m.me/giardinoliberato.dimaterdei?](https://m.me/giardinoliberato.dimaterdei?fbclid=IwAR0KBxtgxSJyBsJkiDzsi1P2Vr6TJxtAmCR0z7Dtt0csuLAF78s2CHPwXMo)

[fbclid=IwAR0KBxtgxSJyBsJkiDzsi1P2Vr6TJxtAmCR0z7Dtt0csuLAF78s2CHPwXMo](https://m.me/giardinoliberato.dimaterdei?fbclid=IwAR0KBxtgxSJyBsJkiDzsi1P2Vr6TJxtAmCR0z7Dtt0csuLAF78s2CHPwXMo)

Instagram:

giardino liberato

[https://www.instagram.com/Istagram?](https://www.instagram.com/Istagram?fbclid=IwAR02Qv77ML9CoO0Oqj5jtVcT8NakL_0oNtzCfu7ZgWGhLsV6zSeBlfFZZ5Y)

[fbclid=IwAR02Qv77ML9CoO0Oqj5jtVcT8NakL_0oNtzCfu7ZgWGhLsV6zSeBlfFZZ5Y](https://www.instagram.com/Istagram?fbclid=IwAR02Qv77ML9CoO0Oqj5jtVcT8NakL_0oNtzCfu7ZgWGhLsV6zSeBlfFZZ5Y)

Tutto questo è avvenuto attraverso il riscatto delle condizioni di inutilizzo ed abbandono del luogo, genera partecipazione diretta nella gestione del “bene comune” mettendo a disposizione di tutti tempo, conoscenze, competenze, beni ed attrezzature.

LIDO POLA - BENE COMUNE

DICHIARAZIONE D'USO

Premessa:

La presente Dichiarazione d'uso è ispirata e va interpretata alla luce dei seguenti principi:

la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta, di donne e uomini abitanti del territorio dell'area flegrea della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, studenti e studentesse, genitori, professionisti, disoccupati, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso *Lido Pola – Bene Comune*

si riconosce

- nel **ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo** attraverso politiche attive di inclusione e di autorganizzazione degli individui e della comunità;
- nella **liberazione dalle logiche del capitale, del profitto e del mercato**;
- nell'**interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze**, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva secondo il principio *«da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri»*;
- nell'**indipendenza dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale** da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno;
- nell'**interdipendenza, intesa come dipendenza della comunità** dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono;
- nella **ricerca del consenso nell'ambito della decisione**, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario.

Considerato che:

LIDO POLA - BENE COMUNE

DICHIARAZIONE D'USO

- un bene appartiene alla categoria di **“Bene Comune”** se esprime utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità;
- un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme di **partecipazione diretta delle comunità di riferimento** alla cura e alla gestione del bene;
- la **titolarità** di un simile bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, deve considerarsi **“diffusa”**;
- l’intera disciplina della proprietà nella Costituzione italiana è vincolata alla nozione di **“utilità sociale”**;
- il Consiglio comunale della città di Napoli con delibera n. 24 del 22 settembre 2011, ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di **“Bene Comune”** all’interno delle **“Finalità e valori fondamentali”** dello Statuto medesimo;

L’immobile denominato **“Lido Pola – Bene Comune”**, in base alla Delibera di Giunta Comunale n.258 del 24 aprile 2014 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015, si configura come un Bene Comune al fine di sperimentare e garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità resistente dell’Area Flegrea, in particolare dei quartieri di Bagnoli, Fuorigrotta, Agnano, Cavalleggeri, Coroglio, Posillipo.

Gli **“usi civici”** sono la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all’uso pubblico e che è lecito considerarli come una «espressione di comodo» con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull’intero territorio nazionale e non solo in area agricola (sent. Cort. Cost. n. 142/1972); in particolare «vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale» (sent. Cort. Cost. n. 345/1997);

Tale forma d’uso collettivo regolamentato di un bene garantisce **la fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità, l’autodeterminazione e l’autogoverno** delle comunità di abitanti;

tale forma di uso collettivo dell’immobile in questione è regolamentato da una **“Dichiarazione”**;

tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno “speciale” regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l’immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una “demanzialità rafforzata dal controllo popolare”, nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa;

tali modalità di uso e i criteri di accesso al bene non potranno essere subordinati alla disponibilità economica dei singoli, dovendo servire gli interessi di tutta la collettività e la sua conservazione per le generazioni future;

Dichiarazione di uso civico del “Lido Pola – Bene Comune”

Il *Lido Pola* è un **Bene Comune Emergente**, un luogo attraverso cui realizzare collettivamente progetti e attività formativi, culturali, artistici, scientifici, sociali;

- la comunità di riferimento del bene è individuata negli abitanti, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, disoccupati e disoccupate, che abitano e attraversano il territorio dell’Area Flegrea della Città Metropolitana di Napoli e che, dal 17 maggio 2013, liberarono il bene dall’abbandono in cui versava e lo restituirono all’intera cittadinanza;

- la destinazione d’uso dell’immobile coinvolge diverse attività di rilievo sociale e di libera fruizione degli abitanti del quartiere e della città, che, di concerto con la comunità di riferimento, vi promuovono attività e iniziative.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Bene comune, dichiarazione, comunità

Premesso che la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 22 settembre 2011 ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di “bene comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo, e che all’art. 3 stabilisce: *«Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico»;*

Considerato che la struttura “**Lido Pola**”, situata in Via Nisida n. 24, con la Delibera di Giunta n. 446 del 1 giugno 2016 è stata riconosciuta tra gli immobili/parti di essi considerati quali *beni comuni emergenti, percepiti dalla cittadinanza come ambienti di “sviluppo civico” e come tali strategici*, la comunità di riferimento indicata come “abitanti del territorio dell’area flegrea della Città Metropolitana di Napoli”, si impegna a favorire la creazione di un “Bene Comune” che ponga gli spazi e le risorse del Lido Pola al servizio di tutti gli abitanti, con particolare attenzione verso le persone appartenenti a gruppi sociali svantaggiati ed emarginati.

La proprietà dello stabile – in quanto demanio comunale – è **del Comune di Napoli**, che nella piena disponibilità dell’immobile, qualificandolo come “**bene comune**”, ne prevede l’utilizzazione come “**Centro culturale polifunzionale**” inteso quale luogo adibito alla creazione, condivisione, interdipendenza e fruizione di progetti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali, in cui si esercitano e sperimentano forme di **democrazia** che determinano le condizioni d’**uso collettivo dello spazio**, nella consapevolezza che *“vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale”* (sent. Cort. Cost. 345/1997).

La comunità si impegna a praticare **forme decisionali condivise** che assicurino una gestione includente e la libera espressione politica, culturale, artistica, sportiva e sociale, in opposizione a logiche fasciste, razziste, omo-lesbo-transfobiche, sessiste, privatistiche, speculative e clientelari. A tal fine la comunità adotta la presente “**Dichiarazione**” quale strumento di autogoverno.

La “**Premessa**” è parte integrante della dichiarazione stessa.

Art. 2 - Usi civici e collettivi urbani

La presente dichiarazione, ispirandosi a un'**interpretazione estensiva degli usi civici**, regola l'utilizzo degli spazi del *Lido Pola - Bene Comune* e degli strumenti ivi contenuti, garantendo la **fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità e l'autogoverno**, al fine di assicurare la conservazione del bene per le future generazioni e il diritto d'uso collettivo da parte della comunità di riferimento. Determina, inoltre, la struttura organizzativa e le funzioni dei vari organi di autogoverno per consentire una **gestione sperimentale del bene** ispirata ai modelli più avanzati della partecipazione e aperta alla dinamica del processo di autogoverno.

Al fine di rendere effettiva tale pratica di gestione l'Amministrazione considera i diritti connessi di uso dell'immobile non solo nel significato di mero "accesso", ma in quello più ampio di piena disponibilità da parte della comunità di riferimento, nel senso di includervi i diritti di amministrazione diretta del bene stesso.

Gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione d'uso civico e collettivo.

All'interno dell'immobile l'Amministrazione fissa la sede di un presidio amministrativo, per contribuire all'accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città sanciti dal lungo processo deliberativo iniziato nel 2011 con la modifica dello Statuto del Comune di Napoli.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Modalità di partecipazione

La partecipazione alla vita del *Lido Pola - Bene Comune* è libera. L'accesso e l'utilizzazione dei locali della struttura *sono* liberi per tutte le persone che intendano utilizzarlo per attività sociali, culturali e del tempo libero. Tutte e Tutti hanno possibilità di portare il proprio contributo, materiale ed intellettuale, aderendo ai principi e alle modalità di auto- gestione della comunità di riferimento.

Chi è interessato a svolgere attività negli spazi del Lido Pola può proporle partecipando all'**Assemblea di Gestione**, che si riunisce una volta al mese nei locali del *Lido Pola - Bene Comune*.

Le informazioni relative gli appuntamenti e la programmazione delle attività sono sempre disponibili e in costante aggiornamento sui canali di comunicazione interna ed esterna di cui la comunità si dota, tra i quali: sito web, pagina FB, Instagram, e una bacheca fisicamente presente nello spazio.

Art. 4 - Principi di responsabilità

Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno del *Lido Pola – Bene Comune* è obbligo per tutti i soggetti coinvolti, l'assunzione di un **atteggiamento responsabile e rispettoso** degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni presenti e future.

Le attività si dovranno svolgere rispettando lo stato dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con gli abitanti dell'area.

L'immobile deve essere utilizzato solo nei tempi e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea di Gestione della Comunità del *Lido Pola – Bene Comune*; non può essere ceduto ad altri soggetti l'uso esclusivo anche parziale degli spazi. Chi partecipa a qualsiasi titolo alle attività del Lido Pola è responsabile della realizzazione e della buona riuscita delle attività proposte.

È cura degli organi di autogoverno mantenere il bene in buono stato di conservazione, e provvedere alla custodia civica dei luoghi e alla loro pulizia.

Chi attraversa e utilizza lo spazio si impegna a non comprometterne la sicurezza e lo stato di conservazione. Inoltre, l'assemblea predispone le modalità attraverso le quali chi fruisce dello spazio possa farlo con responsabilità e sollevando l'Amministrazione da oneri risarcitori per danni alla persona, alle cose o a terzi.

Art. 5 - Attività

All'interno del *Lido Pola – Bene Comune* si sono formate pratiche d'uso e di autogoverno democratico che hanno attuato e incrementato l'uguaglianza e la funzione sociale della proprietà pubblica, agendo secondo principi di massima apertura, attraversabilità e accessibilità degli spazi e degli strumenti. Per questo le attività che si svolgono all'interno della struttura sono da ritenersi elementi essenziali dell'esperienza di *Lido Pola – Bene Comune*, non affidato a un singolo soggetto - individuale o collettivo - ma lasciato alla gestione aperta e trasparente della comunità.

Le attività presso *Lido Pola – Bene Comune* riguardano progetti culturali, artistici, scientifici e sociali, elaborati dalla comunità di riferimento o proposti a quest'ultima, e condivisi tra gli abitanti della struttura.

Presso il *Lido Pola - Bene Comune* sono già attive e partecipate dalla comunità attività laboratoriali di danza, canto e strumenti musicali, eventi singoli o periodici di convivialità e promozione culturale, spazi assembleari per attività territoriali (assemblea popolare, carnevale sociale, rassegne scientifiche ecc). I locali a disposizione della struttura sono: una sala ad uso polifunzionale per attività laboratoriali di ogni genere o eventi pubblici (corso di danze balcaniche, stage, conferenze, concerti ecc.); una stanza adatta per attività di studio o attività laboratoriali statiche (canto, percussioni, doposcuola ecc.); una terrazza per attività estive di ogni genere.

CAPO III – ORGANI DI AUTOGOVERNO

Art. 6 - Organi di Autogoverno

La Dichiarazione intende garantire lo sviluppo e la razionalizzazione di pratiche decisionali condivise che assicurino l'obiettivo di una partecipazione effettiva alle scelte riguardanti l'utilizzo degli spazi del *Lido Pola – Bene Comune*. A tale scopo, le pratiche di gestione della comunità di riferimento si articoleranno nei seguenti organi:

1. Assemblea di gestione della comunità,
2. Gruppi di lavoro tematici e di scopo.

Al termine delle riunioni, gli organi produrranno il relativo *report*.

Art. 7 - Assemblea di Gestione della comunità

LIDO POLA - BENE COMUNE

DICHIARAZIONE D'USO

L'Assemblea di Gestione del Lido Pola - Bene Comune, denominata “**Prendispazio**”, è il principale organo di confronto e decisione della comunità del Bene Comune, la quale riconosce ogni individuo, gruppo informale o associazione costituita.

L'assemblea della comunità di riferimento è composta dalla collettività eterogenea, mutevole, solidale e aperta che anima *Lido Pola - Bene Comune*.

L'assemblea stabilisce le forme e le modalità della sua convocazione, che vengono approvate e/o modificate durante la prima convocazione di ogni anno, usualmente nel mese di ottobre.

L'assemblea si svolge per consuetudine una volta al mese, ma, in caso di necessità, può essere convocata in via straordinaria con almeno quindici giorni di anticipo. Le sue funzioni e scopi principali sono:

1. Discutere le proposte e organizzare costantemente la programmazione delle attività periodiche e dei singoli eventi, che viene resa pubblica attraverso le pagine Facebook e Instagram “Lido Pola”, e attraverso il sito web;
2. Dividere ed organizzare il lavoro mediante la nomina di gruppi tematici e di scopo;
3. Rendicontare l'andamento delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti;
4. Monitorare e relazionare sullo stato dei luoghi del Lido Pola - Bene Comune;
5. Controllare l'applicazione ed il rispetto della “Dichiarazione”;
6. Stabilire i canali di comunicazione interna ed esterna necessari.

La custodia delle chiavi della struttura è affidata dall'assemblea a non oltre tre componenti di quest'ultima, che faciliteranno le interazioni fra i diversi gruppi operanti presso la struttura e fra le attività. Tali soggetti provvedono a coordinare la possibilità di accesso secondo quanto previsto dal calendario delle attività, e sono strettamente responsabili solo di questa funzione. Non sono considerati responsabili né della custodia dei beni all'interno della struttura, né di atti vandalici o di sabotaggio, né del previo controllo di ogni autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività.

L'Assemblea mantiene in ogni momento la possibilità di revocare la custodia delle chiavi e mutare il soggetto affidatario.

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso tempi congrui e mezzi di comunicazione appropriati. I principali canali di comunicazione esterna sono le pagine Facebook e Instagram “Lido Pola”, mentre il canale di comunicazione interna è il gruppo chiuso “Prendispazio al Lido Pola” a cui è possibile fare richiesta d’iscrizione solo dopo aver partecipato almeno a due assemblee di gestione.

Inoltre l’Assemblea svolge la funzione di garante di ultima istanza:

1. nel caso di controversie riguardanti il rispetto, l’applicazione e l’interpretazione della “Dichiarazione”;
2. nel caso di controversie nella comunità;
3. in merito all’ammissione e all’esclusione nella comunità, ed in merito alla parità di trattamento nella gestione;
4. in caso di una situazione di grave stallo del processo a causa di un uso strumentale o volontariamente scorretto dei diritti di partecipazione, nonché al fine di garantire l’indefettibilità degli organi di autogoverno e l’organizzazione paritaria ed orizzontale, mediante la proposta di una conciliazione; deliberando, nei casi più gravi, senza necessariamente tener conto del consenso di coloro che, coi loro comportamenti, abbiano leso la fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità, l’autogoverno e la fiducia della comunità del Bene Comune.

Art. 8 - Gruppi di lavoro tematici e di scopo

L’assemblea di gestione si riserva la possibilità di organizzare e dividere il lavoro in gruppi, che si possono costituire per adempiere ad uno scopo collettivo specifico. I gruppi lavorano per garantire il mandato dell’assemblea di gestione e per semplificare le attività di coordinamento e di intervento relative al loro specifico obiettivo.

I gruppi di lavoro si riuniscono autonomamente dall’assemblea di gestione della comunità e possono discutere e formulare proposte in merito a:

1. Realizzazione e organizzazione logistica di attività ed eventi stabiliti in assemblea;
2. Discussione su temi singoli ed elaborazione di soluzioni specifiche da sottoporre all’assemblea;
3. Organizzazione della manutenzione e gestione ordinarie;
4. Reperimento di attrezzature e strumentazioni necessarie;

5. Interventi di auto-recupero e manutenzione ordinaria

CAPO IV – MODALITÀ DI DECISIONE E ATTIVITÀ

Art. 9 - Garanzie di accesso e di fruizione collettiva

Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'**uso non esclusivo di alcuna parte dell'immobile**, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell'intero impianto dell'uso civico urbano.

In nessun caso una porzione dell'immobile potrà essere assegnata come sede operativa a qualsivoglia soggetto, neppure temporaneamente, salvo i casi di cui all'art. 14.

Nessun progetto, anche se finanziato con fondi pubblici, potrà essere svolto all'interno dello stabile del Lido Pola - Bene Comune senza l'approvazione dell'Assemblea di Gestione della comunità, che rappresenta l'organo di garanzia della sua autonomia.

La calendarizzazione delle attività è sempre aperta a nuove proposte e garantisce che una parte degli spazi sia riservata al regolare lavoro della comunità per attività artistico-culturali, di studio, formazione e ricerca, di sport popolare ed attività fisica, iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, oltre ad assemblee, convegni, seminari, lezioni universitarie.

Art. 10 - Principi di cooperazione e cogestione

L'uso civico di *Lido Pola - Bene Comune*, in quanto *Bene Comune Emergente*, si ispira ai principi di autogestione, autorganizzazione, cooperazione e mutualismo, e tende a rafforzare la responsabilizzazione individuale e collettiva durante il processo di programmazione delle attività.

Art. 11 - Proposte

Possono proporre attività presso il *Lido Pola - Bene Comune* sia i soggetti singoli che i soggetti collettivi, di qualunque natura giuridica, secondo le regole della presente dichiarazione, con l'esclusione di iniziative di propaganda elettorale e affini, di attività a scopo di lucro e, salvo diversa decisione dell'assemblea, di iniziative pur meritorie che non possono essere ricomprese negli ambiti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali.

Nei soli casi motivati da un'impossibilità materiale di partecipazione per cause di lavoro, malattia o altro grave impedimento è ammessa la delega. Sull'ammissibilità alla discussione di tali proposte, decide, per consenso, l'Assemblea di Gestione della Comunità.

I criteri di ammissibilità per attività, gruppi di lavoro, collaborazioni e azioni di recupero sono sottoposti alla verifica collettiva dell'Assemblea e comprendono:

- Sostenibilità economica, logistica e cooperativa, verificata in fase di ammissione e costantemente aggiornata nel tempo;
- Compatibilità con le esigenze della gestione ordinaria e le azioni di recupero straordinarie della struttura;
- Coinvolgimento, in termini qualitativi e quantitativi, di persone, gruppi, soggetti terzi, rispetto alle priorità stabilite dall'Assemblea;
- Rispetto delle persone e delle attività già presenti, e CONDIVISIONE delle forme di cooperazione, solidarietà, mutualismo, e dei principi che caratterizzano la comunità (antifascista, antirazzista, anti-sessista, autonoma e indipendente);
- Armonia con le altre attività dello spazio e con il contesto territoriale ed ecologico, sociale e ambientale.

Art. 12 - Formazione del consenso e decisione

In ossequio ai principi sopra enunciati e al fine di promuovere un'effettiva pratica di consapevolezza e autorganizzazione civica, le decisioni prese dagli organi previsti dalla Dichiarazione vengono prese sulla base del consenso.

Il consenso è strumento per creare comunità, nel rispetto delle opinioni e delle sensibilità di tutti, non se ne può fare uso irresponsabile per impedire lo svolgimento di ogni attività. In caso di conflitti irrisolvibili, l'assemblea di gestione della comunità può chiedere l'intervento di mediazione di altre realtà che fanno parte della rete dei Beni Comuni ovvero dell'Osservatorio permanente sui Beni Comuni della città di Napoli.

Art. 13 - Realizzazione delle attività

La comunità che vive e attraversa il *Lido Pola – Bene Comune* si obbliga ad adottare, nell'uso degli spazi, dei beni e delle attrezzature ivi contenuti, tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

Eventuali danni alle strutture, agli arredi, alle attrezzature od altro, conseguenti all'utilizzo dei locali e degli spazi oggetto della presente Dichiarazione, dopo essere stati verificati e quantificati dall'Assemblea di Gestione o dai gruppi di lavoro con apposita perizia di stima, dovranno essere risarciti.

Nella realizzazione delle attività e degli eventi è richiesto:

- A. di osservare gli orari di utilizzo indicati dall'Assemblea di Gestione della comunità;
- B. di salvaguardare l'incolumità dei presenti e della conservazione degli spazi;
- C. di garantire la presenza, per tutta la durata dell'iniziativa, del/dei responsabile/i della organizzazione dell'iniziativa medesima;
- D. di lasciare, al termine della manifestazione, *il Lido Pola - Bene Comune* nelle stesse condizioni in cui è stato trovato, assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre, della pulizia dei servizi igienici e degli spazi utilizzati.

Art. 14 - Funzioni operative per l'uso civico urbano

L'Assemblea di Gestione può demandare a soggetti giuridici determinati, coinvolti all'interno del processo, lo svolgimento di funzioni operative. Tali soggetti agiscono subordinatamente a quanto deliberato dagli organi di autogoverno e non hanno poteri decisionali autonomi inerenti le attività del *Lido Pola - Bene Comune*.

Essi possono svolgere in via esemplificativa le seguenti funzioni: gestione e aggiornamento del sito e di tutti i servizi ad esso collegati; implementazione delle utenze fornite dalla civica amministrazione; partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati finalizzati al reperimento di risorse per la produzione culturale; organizzazione di iniziative ed eventi di autofinanziamento.

In nessun caso su di essi ricadono oneri di organizzazione o responsabilità non ricompresi nelle funzioni strettamente assegnate.

CAPO V – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 15 - Finalità

Il Lido Pola - Bene Comune, in quanto forma di sperimentazione di Bene Comune emergente, si fonda sulla dotazione e sulla messa in comune degli spazi e dei mezzi di produzione in ambiti politici, culturali, artistici, scientifici e sociali.

A tal scopo, *Il Lido Pola - Bene Comune* ospita e promuove attività artistico-culturali, scientifiche, politiche, volte a incentivare la crescita e il progresso in base ai bisogni della collettività e degli individui che lo compongono.

Art. 16 - Risorse finanziarie

L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale e culturale, nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un Bene Comune che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione degli **oneri di spesa per le utenze**, implementabili dalla comunità secondo le necessità dell'uso corrente.

Lo stato dell'immobile non sarà compromesso dalle attività in corso, nel rispetto della conservazione del bene per le generazioni future. La protezione del bene dall'incuria, dal degrado e dagli atti vandalici è garantita mediante la moltiplicazione esponenziale di attività ed iniziative di valore culturale e sociale, al fine di far percepire il bene come appartenente ad una comunità di riferimento sempre più ampia.

L'Assemblea di Gestione della comunità può incaricare un gruppo di lavoro di individuare gli interventi di manutenzione necessari e di richiedere l'attivazione dell'Amministrazione al riguardo; l'Amministrazione, nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e delle risorse disponibili può, a sua volta, individuare gli interventi necessari e sottoporli all'Assemblea di Gestione della Comunità; l'Amministrazione si impegna a garantire, secondo le risorse disponibili, il massimo coinvolgimento possibile della comunità, nonché l'accesso agli spazi e la loro fruibilità.

Art. 17 - Gestione economica

La gestione economica si fonda sul principio della **trasparenza e del dono**. Le attività inserite nella programmazione del Bene Comune non sono a scopo di lucro, si basano su **contributi volontari** destinati al miglioramento e al mantenimento del *Lido Pola - Bene Comune*, dei mezzi di produzione ivi presenti e della cura dei suoi spazi. L'accesso agli spazi e alle attività non è mai subordinato a una prestazione economica; i contributi eventualmente richiesti sono da intendersi sempre come liberi e non vincolanti.

In caso di scioglimento della comunità del *Lido Pola - Bene Comune*, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci. Su proposta dell'Assemblea della comunità approvata dall'unanimità, esso sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni ai fini di pubblica utilità operanti in identico o analogo settore.

Art. 18 - Fonti di sostegno economico e finanziamento

Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività, la comunità può:

1. ricorrere a forme di autofinanziamento quali la raccolta fondi, il crowdfunding, l'organizzazione di momenti conviviali, le oblazioni e i lasciti;
2. stabilire accordi con altri enti o associazioni per il finanziamento di specifiche iniziative o di determinate attività;
3. reperire fondi pubblici e privati, anche dotandosi degli strumenti giuridici necessari;
4. accettare donazioni, patrocini, sponsorizzazioni ed ogni altra attività decisa dall'Assemblea di Gestione.

I beni conferiti per la dotazione degli spazi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva; solo in caso di cambio della destinazione d'uso, i soggetti che li hanno conferiti, ove individuabili, possono richiederne la restituzione.

Art. 19 - Ecologia ed eco-compatibilità

Il *Lido Pola - Bene Comune* è un'esperienza nata dalla volontà degli abitanti del territorio di istituire un osservatorio attivo sui processi di bonifica ambientale e trasformazione urbana dell'area occidentale di Napoli. Per questo motivo, la comunità di riferimento si pone l'obiettivo di realizzare progetti alternativi di riqualificazione della struttura e dell'ambiente circostante, di controllo e

riqualificazione del territorio, al fine di garantire la sicurezza degli abitanti e la libera fruizione del litorale di Bagnoli.

L'organizzazione delle attività si ispira a principi di risparmio e razionalizzazione energetica, di produzione minima degli scarti, di riuso e riciclo dei materiali, di cura delle aree verdi e semina dell'incolto.

Art. 20 - Procedimento di modifica della Dichiarazione

L'uso civico urbano si fonda sulla capacità di auto-normazione civica, pertanto ogni revisione periodica, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti nel preambolo della presente, deve essere approvata dall'Assemblea, in forma opportunamente calendarizzata e in seguito a due successive deliberazioni emesse a distanza di almeno un mese l'una dall'altra.

DICHIARAZIONE D'USO E GESTIONE DELLO "SCUGNIZZO LIBERATO"

Chi dice ca 'e manette so' d' acciario

a me me pareno bracciali d'oro

Chi dice ca stu carcere è na galera

a me me pare na villeggiatura

PREAMBOLO

Lo Scugnizzo Liberato è un Laboratorio di Mutuo Soccorso e bene comune della città di Napoli.

La sperimentazione nasce dalla riappropriazione e presa in cura degli spazi abbandonati del carcere minorile Filangieri (Complesso delle Cappuccinelle in Napoli, Salita Pontecorvo n.46) e della loro successiva trasformazione in uno spazio aperto e autogestito. Lo Scugnizzo Liberato è animato da una comunità eterogenea, aperta e solidale di attiviste e attivisti, lavoratori e lavoratrici di ogni età, genere e provenienza. La comunità dello Scugnizzo favorisce dinamiche di lavoro produttivo e riproduttivo, materiale e immateriale, avulse da logiche di accumulazione, sfruttamento e speculazione sperimentando formule generative di *commonfare* ed economie alternative cooperative.

La comunità concentra le proprie forze nella cura del territorio e delle relazioni, nella costruzione di percorsi culturali e artistici indipendenti, nella valorizzazione del lavoro artigiano attraverso laboratori cooperativi e nello sviluppo di attività mutualistiche caratterizzate dalla messa in comune di mezzi di produzione, saperi e competenze, nell'impulso allo sport come strumento di socialità ed *autorganizzazione*, attività che sono da ritenersi tipizzanti e fondative dell'esperienza dello Scugnizzo Liberato.

La gestione economica del progetto si ispira ai principi del mutualismo, della cooperazione e della cura: le attività inserite nella programmazione settimanale non sono a scopo di lucro, ogni eventuale contributo è volontario e destinato al progetto di auto-recupero, ad attività mutualistiche, sociali e solidali, nonché al miglioramento e allo sviluppo dello Scugnizzo Liberato e del quartiere.

La comunità dello Scugnizzo Liberato si riconosce:

in pratiche collettive di inclusione, cooperazione e mutuo soccorso che attivamente ripudiano ogni forma di fascismo, razzismo, sessismo, omofobia, sfruttamento, solitudine ed emarginazione;

nel diritto di riappropriazione delle città e dei territori — oltre che nella loro trasformazione attraverso pratiche di cura collettiva di beni, luoghi e persone — da parte degli e delle abitanti;

nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze aventi il fine di liberare il lavoro dal paradigma economico orientato all'accumulazione attraverso una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva;

nel mutualismo come strumento di valorizzazione della cooperazione sociale, della solidarietà e della potenza dell'agire comune, nella convivenza tra ogni cultura e religione, per venire incontro ai bisogni e desideri di tutte le persone secondo il principio "da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri";

nell'autonomia dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale, indipendente da ingerenze esterne alla

pratica dell'autogoverno;

nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione al fine di costruire un processo decisionale orizzontale e condiviso attraverso dinamiche inclusive e non autoritarie.

Considerato che:

un bene appartiene alla categoria di "bene comune" se esprime utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità;

un bene, per essere attratto alla categoria dei beni comuni, deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata e attui pratiche di cura e gestione diretta delle comunità di riferimento;

possono essere qualificati come beni comuni emergenti quei beni – materiali e immateriali – che vengono funzionalizzati al soddisfacimento di diritti che ampliano e sostanziano il catalogo di quelli fondamentali di un'ampia fascia della popolazione, se ed in quanto questa rivendica e ottiene il diritto di usarli e gestirli in forme cooperative aperte e inclusive. La proprietà di questi beni è pubblica, privata o collettiva, ma è comunque "comune", in quanto è garante di un accesso libero a una comunità di riferimento che ha il diritto di trarre le "utilità" necessarie secondo i principi di rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno e libero sviluppo della persona (art. 3 della Costituzione);

la titolarità di un simile bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, deve considerarsi "diffusa";

l'intera disciplina della proprietà nella Costituzione è vincolata alla nozione di "utilità sociale";

il Consiglio comunale della città di Napoli, con delibera n. 24 del 22 settembre 2011, ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di "bene comune" all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo;

l'immobile denominato "ex Convento delle Cappuccinelle", già carcere minorile Filangieri, in base alla Delibera di Giunta Comunale n.258 del 24 aprile 2014 approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015, si configura come bene comune, al fine di sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e dell'utilizzo e amministrazione diretta da parte della comunità dello Scugnizzo Liberato e come presidio di socialità e aggregazione per gli e le abitanti del quartiere e della città;

gli "usi civici" sono la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all'uso pubblico; e che è lecito considerarli come un'espressione di comodo», con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull'intero territorio nazionale e non solo in area agricola (Corte Cost. n.142/72);

«vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale» (Corte Cost. n.345/97);

una tale forma d'uso collettivo regolamentato di un bene garantisce la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autodeterminazione e l'autogoverno delle comunità di abitanti;

Nell'immobile in questione tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno "speciale" regime pubblicistico che, nel caso di specie, visto che il bene rientra nel demanio comunale, si configura come una "demanialità rafforzata dal controllo popolare", nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa;

tali modalità di uso e i criteri di accesso al bene non potranno essere subordinati alla disponibilità economica delle singole persone, dovendo servire gli interessi di tutta la collettività e la sua conservazione per le generazioni future;

la destinazione d'uso dell'immobile coinvolge ulteriori attività di rilievo sociale e di libera fruizione degli abitanti del quartiere e della cittadinanza tutta che, di concerto con la comunità di riferimento, ivi promuovono attività e iniziative;

tale forma d'uso collettivo dell'immobile in questione è regolamentata da una "Dichiarazione" che integra e completa quella collettiva espressa dalla rete dei beni comuni di Napoli.

È da considerarsi parte della presente dichiarazione l'allegato elenco delle attività (Allegato 1), che elenca le attività presenti nello Scugnizzo Liberato al momento della conclusione del processo di scrittura della Dichiarazione d'Uso.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Bene comune, dichiarazione, comunità.

Premesso che la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 22 settembre 2011 ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di "bene comune" all'interno delle "Finalità e valori fondamentali" dello Statuto medesimo, e che all'art. 3 stabilisce:

«Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti

fondamentali della persona nel suo contesto ecologico»;

considerato che la struttura "Scugnizzo Liberato", situata in Salita Pontecorvo 46, con la Delibera di Giunta n. 446 del 01/06/2016 è stata riconosciuta tra gli immobili/parti di essi considerati quali beni comuni emergenti, percepiti dalla cittadinanza come ambienti di "sviluppo civico" e come tali strategici; la comunità dello Scugnizzo Liberato si impegna a favorire la creazione di un "laboratorio di mutuo soccorso" che ponga gli spazi e le risorse del bene comune al servizio delle e degli abitanti di tutta la città.

La proprietà dello stabile – in quanto demanio comunale – è del Comune di Napoli che, nella piena disponibilità dell'immobile, riconoscendolo come "bene comune", ne prevede l'utilizzazione come "Laboratorio di mutuo soccorso", inteso quale luogo adibito alla creazione, condivisione, sperimentazione e fruizione di progetti politici,

culturali, artistici, sportivi e sociali, in cui si esercitano e sperimentano forme di autogoverno che determinano le condizioni d'uso collettivo dello spazio, nella consapevolezza che "vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale" (sent. Cort. Cost. 345/1997).

La comunità di abitanti si impegna a praticare forme decisionali condivise che assicurino una gestione includente e la libera espressione politica, culturale, artistica, sportiva e sociale, in opposizione a logiche fasciste, razziste, omofobe, sessiste, privatistiche, speculative e clientelari. A tal fine la comunità adotta la presente "Dichiarazione" quale strumento di autogoverno.

Il "Preambolo" è parte integrante della dichiarazione stessa.

Art. 2 Usi civici e collettivi urbani

La presente dichiarazione, ispirandosi a un'interpretazione estensiva degli usi civici, regola l'utilizzo degli spazi dello Scugnizzo Liberato e degli strumenti ivi contenuti,

garantendo la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità e l'autogoverno, al fine di assicurare la conservazione del bene comune per le future generazioni e il diritto d'uso collettivo da parte della comunità di riferimento. Essa determina, inoltre, la struttura organizzativa e le funzioni dei vari organi di autogoverno, per consentire una gestione sperimentale del bene ispirata ai modelli più avanzati della partecipazione, aperta alla dinamica del processo di autogoverno. Al fine di rendere effettiva tale pratica di gestione, l'Amministrazione del comune di Napoli considera i diritti connessi di uso dell'immobile non solo nel significato di mero "accesso" ma in quello, più ampio, di piena disponibilità da parte della comunità di riferimento: nel senso di includervi i diritti di amministrazione diretta del bene stesso. La comunità dello Scugnizzo Liberato si dota degli "organi di autogoverno" descritti nella Dichiarazione come spazi decisionali in cui si eserciti l'uso civico e collettivo del bene comune.

All'interno dell'immobile l'Amministrazione fissa la sede di un presidio amministrativo, per contribuire alla accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della città sanciti dal lungo processo deliberativo iniziato nel 2011 con la modifica dello Statuto del Comune di Napoli.

Gli "organi di autogoverno" descritti nella dichiarazione costituiscono il soggetto gestore del bene.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 Modalità di partecipazione

La partecipazione alla vita dello Scugnizzo Liberato è libera e inclusiva. L'accesso e l'utilizzo dei suoi spazi sono liberi per tutte le persone che intendano partecipare alle attività sociali, culturali e ricreative ivi svolte, senza distinzioni di etnia, genere, età, religione, nazionalità o origine sociale e nel rispetto dei valori dell'antirazzismo, antisessismo e antifascismo. Chiunque, nella condivisione dei predetti principi e valori, può portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle attività del bene comune e al più ampio processo di autogestione, fondato sulla cura del bene stesso e delle relazioni di comunità che lo animano attraverso i momenti di vita collettiva, assembleari e di discussione.

Art. 4 Principi di responsabilità

Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno del bene comune, è obbligo per tutti i soggetti coinvolti assumere un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni passate, presenti e future. Le attività si dovranno svolgere rispettando la cura e il decoro dei luoghi, senza comprometterne la sicurezza e lo stato di conservazione, garantendo un corretto rapporto con il territorio.

Gli spazi sono a completa disposizione della comunità dello Scugnizzo Liberato, secondo le regole stabilite dalla presente dichiarazione. L'immobile deve essere utilizzato solo nei tempi e nelle modalità concordate negli organi di autogoverno della comunità. Tali organi predispongono le modalità attraverso le quali chi

fruisce dello spazio possa farlo con responsabilità nei confronti della struttura e della buona riuscita delle attività proposte.

Gli organi di autogoverno si impegnano a prendersi cura dell'immobile e provvedere alla custodia civica dei luoghi e alla loro pulizia, ferme restando le responsabilità dell'Amministrazione di cui all'articolo 16. L'Amministrazione è sollevata da oneri risarcitori per danni alla persona, alle cose o a terzi.

CAPO III - ORGANI DI AUTOGOVERNO

Art. 5 Comunità di riferimento

La comunità dello Scugnizzo Liberato si fonda sulla pluralità ed eterogeneità. Entrano di diritto a farne parte tutti i soggetti che, nel rispetto dei principi della presente dichiarazione, si prendono cura dello spazio fisico, relazionale e di confronto assembleare che scandiscono la vita dello Scugnizzo, partecipando secondo le proprie possibilità e competenze a progettualità e organi di autogoverno.

Coloro che fanno parte della comunità di riferimento vengono ivi indicati come "abitanti" e partecipano alle procedure di consenso assembleare. L'assemblea riconosce tale diritto e, nel caso di controversie in merito, si attivano le procedure di garanzia di cui all'art. 12.

L'assemblea adotta strumenti adeguati come chat, gruppi, mailing-list per conservare la memoria e la titolarità dei diritti di partecipazione alla comunità di riferimento.

Art. 6 Forma assembleare

Le assemblee dello Scugnizzo sono aperte e chiunque può prendervi parte nel rispetto dei metodi di confronto, discussione e decisione stabiliti la comunità. Viceversa, gli abitanti dello Scugnizzo sono tenuti a partecipare alle assemblee con la massima regolarità e costanza. La comunità si impegna a garantire la trasparenza delle procedure assembleari tramite la redazione di appositi report, la loro diffusione interna e la garanzia della loro accessibilità. La discussione rispetta il principio di orizzontalità e le decisioni vengono prese per consenso e secondo "buon senso".

Art. 7 Assemblea di gestione

L'assemblea di gestione è l'organo decisionale dello Scugnizzo Liberato. Essa si riunisce per deliberare, discutere ed elaborare il calendario delle attività, le modalità di fruizione dello spazio, gli obiettivi sociali, politici, economici e culturali perseguiti dalla comunità. Nessuna decisione può essere presa al di fuori di questo organo di autogoverno e tutte e tutti gli/le abitanti dello Scugnizzo Liberato sono tenute/i a rispettarne la volontà.

Il lavoro dell'assemblea si articola intorno ai seguenti temi:

1. Uso degli spazi, architettura partecipata ed auto-recupero;
2. Autogoverno dei bene comuni ed economie alternative;
3. Relazioni interne e cura della comunità;
4. Produzione culturale ed artistica.

L'assemblea di gestione viene convocata a cadenza settimanale, occupandosi a rotazione di ognuno di questi temi.

Per quanto riguarda le proposte relative a corsi, attività e progetti, la comunicazione avviene in un momento dedicato (“*spazio comunicazioni*”) all'inizio delle assemblee di gestione. Il percorso di realizzazione di corsi, attività e progetti vedrà sempre l'invito alla partecipazione alla vita dello Scugnizzo, al fine di garantire l'efficacia degli stessi e la loro capacità di intercettare e rispondere alle esigenze e ai bisogni della vita della comunità.

Art. 8 Commissioni e tavoli di lavoro

L'assemblea di gestione, al fine di garantire la continuità del lavoro della comunità rispetto ai vari ambiti di intervento e per mettere in pratica le singole decisioni assembleari, si articola in tavoli di lavoro.

L'assemblea ha la possibilità di creare tavoli o articolarsi in altre forme assembleari, che allo stato prevedono cinque organi:

8.1. Il tavolo “Fare comunità” è volto all'emersione dei bisogni e delle conflittualità, e si riunisce con il fine di risolvere problemi e difficoltà relazionali e fortificare lo spirito di comunità;

8.2. Il tavolo di “architettura partecipata e auto-recupero” è volto alla individuazione e discussione – coerentemente con quanto stabilito nell'articolo 16 – di lavori di rigenerazione e manutenzione dello spazio, utilizzando metodologie di progettazione condivisa, partendo dai bisogni di chi vive lo spazio e arrivando a progettare un ambiente che risponda alle esigenze della comunità. Esso discute e decide le modalità pratiche di utilizzo dei singoli spazi (ad es. turnazioni, orari, custodia delle chiavi delle diverse stanze ecc.);

8.3. Il tavolo sui “beni comuni ed economie alternative” è volto alla riflessione intorno al tema dei beni comuni, con uno sguardo alle pratiche in atto nel mondo dei *commons* e un'attenzione specifica alle economie alternative generate in tali circuiti, interessandosi all'amministrazione e al monitoraggio della programmazione economica;

8.4. il tavolo di “programmazione culturale” è volto all'organizzazione, gestione e monitoraggio delle iniziative di natura artistica e culturale. Un appuntamento mensile di questo tavolo dà spazio alle nuove proposte di eventi e progetti culturali.

8.5. Il tavolo “narrazione e comunicazione” per curare la comunicazione interna ed esterna dello Scugnizzo Liberato e, su mandato della comunità, si occupa:

- della moderazione delle assemblee;
- della stesura dei report;
- della calendarizzazione delle assemblee annuali di bilancio;
- della comunicazione interna ed esterna, anche tramite gli strumenti digitali di cui la comunità si dota;
- del monitoraggio sul tema dell'applicazione e del rispetto della presente dichiarazione.

CAPO IV – MODALITÀ DI DECISIONE E ATTIVITÀ

Art. 9 Garanzie di accesso e fruizione collettiva

Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'uso non esclusivo di alcuna parte dell'immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono sono principi ispiratori dell'intero impianto dell'uso civico e collettivo urbano.

In nessun caso una porzione dell'immobile potrà essere assegnata come sede legale e/o operativa a qualsivoglia soggetto, neppure temporaneamente, salvo i casi di cui all'art. 14.

Nessun progetto finanziato da enti e/o istituzioni con fondi pubblici o privati potrà essere svolto nello stabile dello Scugnizzo senza l'approvazione dell'Assemblea di Gestione, che rappresenta l'organo di garanzia dell'autonomia sociale, politica e culturale della comunità.

Sia le persone singole che i soggetti collettivi, di qualunque natura giuridica, possono proporre attività secondo le regole della presente dichiarazione, con l'esclusione delle iniziative di propaganda elettorale e affini, attività a scopo di lucro e tutte quelle non in sintonia con lo spirito di cooperazione.

Art. 10 Principi di cooperazione e cogestione

L'uso civico dello Scugnizzo Liberato, in quanto bene comune emergente e Laboratorio di Mutuo Soccorso, si ispira ai principi di autogestione, autorganizzazione, cooperazione e mutualismo e tende a rafforzare la responsabilizzazione individuale e collettiva durante il processo di programmazione delle attività; la responsabilizzazione si concretizza nelle attività di cooperazione aperta e inclusiva, che vedono ogni partecipante della comunità concorrere all'attività di cura e gestione del bene comune, al di là della singola attività che lo vede impegnato, e prendere parte alle decisioni.

La comunità dello Scugnizzo favorisce e agevola forme di lavoro cooperativo da svolgersi all'interno della struttura. Tali forme di lavoro rispettano i principi del mutualismo, della solidarietà, della condivisione dei saperi e delle competenze. L'Assemblea di gestione valuta di volta in volta la realizzabilità di progetti lavorativi all'interno della struttura e la loro compatibilità col processo di autogoverno, nonché la loro fattibilità pratica alla luce degli spazi effettivamente disponibili. Chi svolge attività lavorativa all'interno dello Scugnizzo è tenuto a partecipare al processo dell'uso civico e collettivo urbano, nonché alla vita comunitaria.

Art. 11 Proposte

La calendarizzazione delle attività è aperta a nuove proposte. Seguendo le indicazioni dichiarate nell'art. 3 della presente Dichiarazione d'uso, chiunque intenda svolgere iniziative occasionali all'interno del bene comune, sia esso una singola persona o un gruppo di persone, è invitato a discutere la propria proposta durante l'assemblea indicata al fine di suscitare e di favorire il confronto e la cooperazione. Sulla realizzabilità di tali proposte decide, per consenso e buon senso, l'assemblea. Chi, invece, voglia proporre progetti continuativi (che, cioè, si svolgono con regolarità ed entrano a far parte del calendario settimanale dello Scugnizzo) all'interno del bene comune dovrà prima iniziare a prendere parte attivamente alla vita comunitaria del laboratorio di mutuo soccorso, e dovrà in ogni caso discuterne previamente in Assemblea di gestione. Tale partecipazione avviene in osservanza dei principi contenuti nell'art. 10 della presente Dichiarazione d'uso.

Art. 12 Formazione del consenso e decisione

In ossequio ai principi sopra enunciati e al fine di promuovere un'effettiva pratica di consapevolezza e autorganizzazione civica, le decisioni vengono prese sulla base del consenso e del buon senso.

In caso di conflitti irrisolvibili o situazioni gravi l'assemblea chiede l'intervento di mediazione di altre realtà che fanno parte della rete dei beni comuni ovvero dell'Osservatorio permanente sui beni comuni della città di Napoli.

Art. 13 Realizzazione delle attività

La comunità che vive e attraversa il bene comune si obbliga ad adottare nell'uso degli spazi dello Scugnizzo Liberato, dei beni e delle attrezzature ivi contenute tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, alle persone e alle cose. Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno dello Scugnizzo è d'obbligo per tutti i soggetti coinvolti un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività.

La comunità dello Scugnizzo riconosce la centralità delle pratiche di cura, da intendersi sia nei confronti dello spazio fisico, sia dei mezzi di produzione e degli strumenti, sia nei confronti di persone e relazioni. Strettamente legato al tema della cura è quello della tutela dello spazio, intesa come pulsione verso l'interesse collettivo della comunità nei suoi vari aspetti, materiali, relazionali, pratici e politici.

Nella realizzazione delle attività e degli eventi sono richiesti: la scrupolosa osservanza degli orari di utilizzo indicati dall'Assemblea di gestione; il controllo e la salvaguardia dell'incolumità delle persone presenti e della conservazione degli spazi durante la propria iniziativa; garantire la presenza, per tutta la durata dell'iniziativa, della/delle figure responsabile/i dell'organizzazione dell'iniziativa medesima; lasciare, al termine della manifestazione, gli spazi utilizzati dello Scugnizzo Liberato almeno nelle stesse condizioni in cui sono stati trovati, assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre, la pulizia dei servizi igienici e degli spazi utilizzati.

Eventuali danni alle strutture, agli arredi, attrezzature od altro, conseguenti all'utilizzo dei locali e spazi oggetto del presente Regolamento, sentito anche l'ente proprietario, saranno verificati e quantificati dall'Assemblea di gestione con apposita valutazione e dovranno essere risarciti.

Art. 14 Funzioni operative per l'uso civico urbano

L'assemblea di gestione può demandare a soggetti giuridici determinati, coinvolti all'interno del processo di autogestione, lo svolgimento di funzioni operative, anche relative alla richiesta di finanziamenti e all'attuazione di progetti di alto valore sociale o culturale. L'assemblea può autorizzare singoli o gruppi, formali e informali, a partecipare a bandi o strumenti di finanziamento coerenti con le finalità di uso dei beni comuni. Tali soggetti agiscono subordinatamente a quanto deliberato dagli organi di autogoverno e non hanno poteri decisionali autonomi inerenti le attività dello Scugnizzo Liberato.

CAPO IV – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 15 Finalità economiche e finanziarie delle azioni realizzate.

Lo Scugnizzo Liberato è una realtà che si basa sull'autofinanziamento. Le risorse economiche prodotte servono a portare avanti il processo di autogestione, autorecupero e i progetti individuati dall'assemblea. Queste risorse economiche sono il frutto dell'imprescindibile partecipazione di attivisti e attiviste della

comunità dello Scugnizzo. Tutte le attività economiche sono realizzate al di fuori di logiche di mercato e sfruttamento e si fondano sui principi della condivisione e del mutualismo.

Art. 16 Responsabilità di cura e accessibilità

L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene comune, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede a favorirne l'accessibilità attraverso l'assunzione degli oneri di spesa per le utenze e la manutenzione dello spazio, nonché assicurando la regolare raccolta differenziata dei rifiuti. Provvede inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, alla assunzione degli oneri di spesa per la custodia e la pulizia dell'immobile, implementabili dalla comunità secondo le necessità dell'uso corrente.

Lo stato di conservazione dell'immobile non sarà compromesso dalle attività correnti, nel rispetto della conservazione del bene per le generazioni future. La protezione del bene dall'incuria, dal degrado e dagli atti vandalici è assicurata dalla moltiplicazione esponenziale delle attività e delle iniziative di valore culturale e sociale, al fine di far percepire il bene come gestito da una comunità di riferimento sempre più ampia.

Tutti gli interventi da realizzare all'interno della struttura dello Scugnizzo Liberato rispondono alle esigenze di manutenzione, valorizzazione o miglioramento dei locali e degli spazi interessati e si ispirano ai principi di cura condivisa dei luoghi e di autorecupero degli stessi, al fine di garantire un accesso libero e sicuro all'edificio.

A tal proposito, oltre a effettuare interventi di arredo, semplice manutenzione e riparazione ordinaria, gli organi di autogoverno possono identificare necessità legate alla modifica, al ripristino e al recupero di determinati spazi o aree interne allo Scugnizzo Liberato, programmare e definire tali interventi, sottoponendoli all'amministrazione che indicherà ove necessario il corretto iter amministrativo da seguire nel rispetto della normativa in materia urbanistico-edilizia e del vincolo di interesse culturale posto sull'immobile, assicurando il supporto tecnico allo svolgimento delle operazioni indicate. In nessun caso tali interventi possono apportare modifiche permanenti e non reversibili allo stato dei luoghi in quanto la comunità dello Scugnizzo Liberato è consapevole dell'importanza storica, archeologica e artistica dell'ex Convento delle Cappuccinelle, e pertanto si impegna a garantire il rispetto dell'impianto originale della struttura, e a evitare qualsiasi intervento atto a modificarne le caratteristiche identificative e strutturali.

L'Assemblea di gestione può individuare gli interventi di manutenzione necessari e richiedere l'attivazione del Comune di Napoli al riguardo. L'Amministrazione, in considerazione della destinazione d'uso dell'immobile e delle risorse disponibili, può a propria volta individuare e concordare con l'Assemblea di gestione gli interventi necessari. In caso di interventi straordinari di manutenzione, l'Amministrazione si impegna a garantire l'applicazione dei principi dell'uso civico e collettivo urbano così come descritti nella presente dichiarazione, assicurando il coinvolgimento della comunità e concordando con essa le modalità di accesso e fruibilità degli spazi all'interno dell'Assemblea di gestione.

Alla comunità è riconosciuto il diritto di partecipare a tavoli istituzionali riguardanti progetti ed interventi di manutenzione straordinaria, valorizzazione, restauro o modifica della struttura dell'ex carcere minorile Filangieri (ex convento Cappuccinelle), nonché di tutti quelli che interessino la struttura in modo indiretto, condizionandone accessibilità e modalità d'uso, la cui implementazione, in ogni caso, dovrà rispettare i principi dell'uso civico collettivo urbano sanciti nella presente Dichiarazione.

Art. 17 Custodia delle chiavi

La custodia e l'uso delle chiavi sono oggetto di discussione collettiva all'interno della Assemblea di gestione. L'organo di autogoverno affida in custodia le chiavi del portone agli e alle abitanti della comunità così come definiti e definite dall'art. 5 che ne fanno richiesta e che la comunità riconosce come degne e degni di fiducia. Chi ha in custodia le chiavi non è legalmente responsabile né della custodia dei beni all'interno della struttura, né di atti vandalici o di sabotaggio.

Art. 18 Gestione economica

La gestione economica si fonda sul principio della trasparenza, sulla pianificazione economica comunitaria svolta attraverso gli organi di autogoverno e sull'amministrazione orizzontale di risorse collettive, scoraggiando ogni stanziamento di risorse personali per lo svolgimento delle attività e il miglioramento della struttura, preferendo affidarsi al lavoro collettivo della comunità.

Le attività inserite nella programmazione del bene comune e rivolte al pubblico non sono a scopo di lucro, si basano su contributi volontari utilizzati per il miglioramento e il mantenimento della struttura e del bene comune, dei mezzi di produzione ivi presenti e della cura dei suoi spazi, in ossequio alle finalità di cui all'art. 16 della presente Dichiarazione. In nessun caso per l'accesso a tali attività si prevedono oboli o contributi vincolanti.

Art. 19 Fonti di sostegno economico e finanziamento

Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività la comunità, in via esemplificativa, può:

1. ricorrere a forme di autofinanziamento quali la raccolta fondi, il crowdfunding, l'organizzazione di momenti culturali e conviviali, le oblazioni e i lasciti;
2. stabilire accordi con altri enti o associazioni per il finanziamento di specifiche iniziative o di determinate attività;
3. reperire fondi pubblici e privati, anche dotandosi degli strumenti giuridici necessari;
4. richiedere contributi volontari per la manutenzione di spazi e il sostegno delle attività ivi svolte;
5. accettare offerte, donazioni, patrocini, sponsorizzazioni ed ogni altra attività decisa dall'Assemblea di gestione, purché compatibili con i principi espressi dalla presente dichiarazione. I beni conferiti per la dotazione degli spazi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva.

Art. 20 Mezzi, attrezzature e strumenti comuni

I mezzi di produzione, le attrezzature e gli strumenti acquisiti tramite le fonti di finanziamento di cui all'art. 19 sono considerati parte integrante del bene comune. La comunità se ne prende cura e ha il diritto di utilizzarli nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea di gestione. Tali mezzi sono messi a disposizione delle forme di lavoro cooperativo descritte nell'art. 10. Al fine di impedire qualsivoglia uso privatistico ed escludente di spazi, mezzi e strumenti, la comunità dello Scugnizzo scoraggia ogni utilizzo di risorse personali per l'acquisto di tali beni. L'Assemblea di gestione, su proposta degli abitanti, pianifica l'acquisto di mezzi di produzione utili allo svolgimento delle attività lavorative di cui all'art. 10 attraverso lo stanziamento di risorse comuni, reperite come descritto dall'art. 19.

CAPO V – PROCESSO DI REVISIONE DELLA DICHIARAZIONE

Art. 21 Procedimento di revisione

L'uso civico urbano si fonda sulla capacità di *autonormazione* civica, ragion per cui ogni revisione periodica, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti nella presente, deve essere approvata dall'assemblea, in forma opportunamente calendarizzata e con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese.

Le modifiche sono considerate parte integrante degli atti amministrativi che riconoscendo la presente dichiarazione riconoscono il processo di autonormazione civica quale forma di sperimentazione, in divenire, dell'uso civico e collettivo.

ALLEGATO 9

EX-OPG JE SO' PAZZO CASA DEL POPOLO – CASA DEL POPOLO

DICHIARAZIONE D'USO

Premessa:

La comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di giovani e anziani, abitanti, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, disoccupati e disoccupate, stranieri e autoctoni, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso *L'Ex Opg "Je So Pazzo" – Casa del Popolo*

si riconosce nella difesa delle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana e fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti; opera in contesto locale, e non solo, per l'affermazione degli stessi.

Promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità.

Sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

Esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

E' impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

Opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro

Nello specifico persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
- e) la promozione di un approccio di genere nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;
- f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;
- g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative, religiose ed interreligiose e culturali,

finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità costituzionale sostanziale e non meramente formale, la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di espressione della propria identità in costruzione.

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

- v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;
- w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;
- y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;
- z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;
- dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;
- ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;
- ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;
- gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico- fisico nella sua totalità.

Considerato che

- un bene appartiene alla categoria di “Bene Comune” se esprime utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità;

-un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme d’uso e di partecipazione diretta delle comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene;

-la titolarità di un simile bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, deve considerarsi “diffusa”, cioè appartenente all’intera collettività;

-l’intera disciplina della proprietà nella Costituzione italiana è vincolata alla nozione di “utilità sociale”;

-il Consiglio comunale della città di Napoli con delibera n. 24 del 22 settembre 2011, ha introdotto nello *Statuto del Comune* la categoria giuridica di “Bene Comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo;

-l’immobile denominato “Ex-Opg Je So' Pazzo – Bene Comune”, in base alla Delibera di Giunta Comunale n. 258, del 24 aprile 2014, e alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015, si configura come un Bene Comune al fine di sperimentare e garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità.

Gli “usi civici” sono la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all’uso pubblico e che è lecito considerarli come una «espressione di comodo» con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull’intero territorio nazionale e non solo in area agricola (sent. Cort. Cost. n. 142/1972); in particolare «vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale» (sent. Cort. Cost. n. 345/1997);

–tale forma d’uso collettivo regolamentato di un bene garantisce la fruibilità, l’inclusività, l’imparzialità, l’accessibilità, l’autodeterminazione e l’autogoverno delle comunità di abitanti; Sono da intendersi come “**abitanti**” tutti coloro che partecipano alla vita, alla cura e alla gestione dell' *Ex Opg “Je So Pazzo” – Casa del Popolo* e che pertanto godono dei pieni diritti di partecipazione ai processi decisionali previsti dalla presente dichiarazione;

–tale forma di uso collettivo dell’immobile in questione è regolamentato da una “Dichiarazione”;

–tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno “speciale” regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l’immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una “demanialità rafforzata dal controllo popolare”, nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa;

–tali modalità di uso e i criteri di accesso al bene non potranno essere subordinati alla disponibilità economica dei singoli, dovendo servire gli interessi di tutta la collettività e la sua conservazione per le generazioni future.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Bene comune, dichiarazione, comunità

Premesso che la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 22 settembre 2011 ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di “bene comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo, e che all’art. 3 stabilisce: «Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico»;

considerato che la struttura EX OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO, detto “EX-OPG JE SO' PAZZO - CASA DEL POPOLO”, situata in via Matteo Renato Imbriani 218, con la Delibera di Giunta n. 446 del 1 giugno 2016 è stata riconosciuta tra gli immobili/parti di essi considerati quali *Beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza quale ambienti di sviluppo civico* e di cultura, la comunità di riferimento, così individuata, si impegna a favorire la creazione di un “Bene Comune” che ponga gli spazi e le risorse del Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo al servizio di tutti gli abitanti, con particolare attenzione anche verso le persone appartenenti a gruppi sociali svantaggiati ed emarginati e riferendosi anche alla delibera n. 400 del 24 maggio 2012, in cui si riconosceva un percorso per sperimentare “una forma democratica di gestione del bene comune monumentale, denominato Ex Asilo Filangieri, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata dagli artt. 42 e 43 della Costituzione, al fine di agevolare la formazione di una prassi costitutiva di “uso civico” del bene comune, da parte della comunità delle lavoratrici e dei lavoratori dell’immateriale” ed «è utilizzata per sperimentare e garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e dei conseguenti utilizzo e gestione degli spazi»

si dichiara che:

la proprietà dello stabile è del Comune di Napoli, che nella piena disponibilità dell’immobile, qualificandolo come “bene comune”, ne prevede l’utilizzazione come luogo adibito alla creazione, condivisione,

interdipendenza e fruizione di progetti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali, in cui si esercitano e sperimentano forme di democrazia che determinano le condizioni d'uso collettivo dello spazio, nella consapevolezza che "vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale" (sent. Cort. Cost. 345/1997).

La comunità si impegna a praticare forme decisionali condivise che assicurino una gestione includente e la libera espressione politica, culturale, artistica, sportiva e sociale, in opposizione a logiche fasciste, razziste, omo-lesbo-transfobiche, sessiste, privatistiche, speculative e clientelari.

A tal fine la comunità adotta la presente "Dichiarazione" quale strumento di autogoverno.

La "**Premessa**" è parte integrante della dichiarazione stessa.

Art. 2 - Usi civici e collettivi urbani

La presente dichiarazione, ispirandosi a un'interpretazione estensiva degli usi civici, regola l'utilizzo degli spazi dell'Ex-Opg Je So' Pazzo - Casa Del Popolo e degli strumenti ivi contenuti, garantendo la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità e l'autogoverno, al fine di assicurare la conservazione del bene per le future generazioni e il diritto d'uso collettivo da parte della comunità di riferimento. Determina, inoltre, la struttura organizzativa e le funzioni dei vari organi di autogoverno per consentire una gestione sperimentale del bene ispirata ai modelli più avanzati della partecipazione e aperta alla dinamica del processo di autogoverno.

Al fine di rendere effettiva tale pratica di gestione l'Amministrazione considera i diritti connessi di uso dell'immobile non solo nel significato di mero "accesso", ma in quello più ampio di piena disponibilità da parte della comunità di riferimento, nel senso di includervi oltre al diritto d'uso anche i diritti di amministrazione diretta del bene stesso. La programmazione delle attività, la proposta di scrittura, modificazioni e verifica e della Dichiarazione d'uso civico e ogni altra decisione che attiene i poteri di gestione sono competenza degli "organi di autogoverno" previsti dalla dichiarazione, all'interno dei quali avviene il processo partecipativo deliberativo (a titolo esemplificativo: qualunque attività o iniziativa attraverso gli spazi, la strutturazione logistica dei luoghi, le adesioni a progetti predisposti da enti pubblici e soggetti privati, l'autorizzazione alla partecipazione a bandi, lavori straordinari o ospitalità di eventi, etc)All'interno dell'immobile l'Amministrazione fissa in accordo con l'assemblea degli abitanti la sede di un presidio amministrativo, per contribuire all'accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città sanciti dal lungo processo deliberativo iniziato nel 2011 con la modifica dello Statuto del Comune di Napoli.

CAPO II – DIRITTI E DOVERI DI PARTECIPAZIONE

Art. 3 - Modalità di partecipazione

La partecipazione alla vita dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo è libera. L'accesso e l'utilizzazione dei locali della *Casa del Popolo* è libero per tutte le persone che intendano goderne per attività sociali, culturali e del tempo libero, senza discriminazione in base a distinzioni di etnia, genere, età, religione, nazionalità o origine sociale nel rispetto dei valori dell'antirazzismo, antisessismo e antifascismo. Tutti hanno possibilità di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle attività della *Casa del Popolo*.

Chi è interessato a svolgere attività negli spazi della *Casa del Popolo* presenta la proposta al **Comitato di Gestione** e all'**Assemblea della Comunità**, che si riunisce almeno una volta a settimana nei locali dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo, secondo gli appuntamenti e le modalità comunicate e disponibili sull'apposita pagina Facebook.

Art. 4 - Principi di responsabilità

Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo è obbligo per tutti i soggetti coinvolti, l'assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni presenti e future.

Le attività si dovranno svolgere rispettando lo stato dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con gli abitanti dell'area e del quartiere.

L'immobile deve essere utilizzato nei tempi e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea di Gestione dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo; non può essere ceduto ad altri soggetti l'uso esclusivo, anche parziale, degli spazi. Chi partecipa a qualsiasi titolo alle attività dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo è responsabile della realizzazione e della buona riuscita delle attività proposte.

Attraverso gli organi di autogoverno la comunità predispone tutte le azioni di cura per mantenere il bene in buono stato di conservazione, e provvedere alla custodia civica dei luoghi e alla loro pulizia ordinaria.

Chi attraversa e utilizza lo spazio si impegna a non comprometterne la sicurezza e lo stato di conservazione. Inoltre, in assemblea la comunità predispone le modalità attraverso le quali chi fruisce dello spazio possa farlo con responsabilità che dipendano dall'attività ordinaria all'interno dello spazio e sollevando l'Amministrazione da oneri risarcitori per danni alla persona, alle cose o a terzi che dipendano dall'attività ordinaria all'interno dello spazio.

Art. 5 - Attività

All'interno dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo si sono formate pratiche d'uso e di autogoverno democratico che hanno attuato e incrementato l'uguaglianza e la funzione sociale della proprietà pubblica, agendo secondo principi di massima apertura, attraversabilità e accessibilità degli spazi e degli strumenti. Per questo le attività che si svolgono all'interno della struttura sono da ritenersi elementi essenziali dell'esperienza dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo, non affidato a un singolo soggetto - individuale o collettivo - ma lasciato all'uso, alla cura e alla gestione aperta e trasparente della comunità.

Le attività presso dell' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo riguardano progetti culturali, artistici, scientifici, sociali, politici, mutualistici, solidali elaborati dalla comunità di riferimento o proposti a quest'ultima, e condivisi dagli 'abitanti' della struttura.

Presso l' Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo sono già attive e partecipate dalla comunità attività come Sportello per l'acquisizione della "residenza" per senza tetto e richiedenti asilo, Sportello per la difesa dei diritti sul lavoro e la previdenza sociale, Sportello di supporto e orientamento per la richiesta di protezione internazionale, ricongiungimenti familiari, rinnovi del permesso di soggiorno, Laboratori culturali dal teatro alla musica, dall'arte alla lettura e all'approfondimento, Sportello di orientamento e assistenza sociosanitaria, palestra popolare con corsi di yoga, arti marziali, fitness, raccolta e distribuzione alimentare, raccolta e distribuzione di indumenti, aula studio e biblioteca popolare.

Le attività sono svolte nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Art. 6 - Organi di Autogoverno

La dichiarazione intende garantire lo sviluppo e la razionalizzazione di pratiche decisionali condivise che assicurino l'obiettivo di una partecipazione effettiva alle scelte riguardanti l'utilizzo degli spazi del *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*. A tale scopo, le pratiche di gestione della comunità di riferimento si articoleranno nei seguenti momenti:

1. Comitato di gestione
2. Assemblea della comunità dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*

Al termine delle riunioni, gli organi redigeranno il relativo *report*.

Art. 7 - Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo* è nominato attraverso discussione durante l'assemblea della comunità della Casa del Popolo. I membri nominati restano in carica 6 mesi. La procedura per il rinnovo avviene in modo scaglionato e le funzioni del Comitato sono prorogate fino alle nuove nomine.

Il Comitato stabilisce forme e modalità della sua convocazione. Preferibilmente si riunisce ogni settimana o comunque almeno una volta al mese, con il compito di:

- aggiornare il calendario delle attività che viene reso pubblico attraverso pagina Facebook dedicata ovvero ogni altro strumento di comunicazione cartaceo o online deliberato dall'assemblea;
- curare e gestire i rapporti con le altre realtà sociali, associative e istituzionali, secondo gli indirizzi indicati dall'Assemblea della Comunità;
- dedicarsi alla gestione ordinaria delle attività svolte presso gli spazi dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*;
- coordinare l'utilizzo degli spazi disponibili tenendo conto, innanzitutto, delle attività preesistenti e delle richieste emerse nell'Assemblea della comunità, da ultimo, valutando le richieste di uso estemporaneo dei locali presentate seduta stante secondo i criteri indicati dall'Assemblea della comunità. Inoltre monitora e cura le attività presso l'*Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*;
- monitorare e relazionare sullo stato dei luoghi;
- controllare l'applicazione ed il rispetto della "Dichiarazione";
- convocare in assemblea plenaria la comunità dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*;
- relazionare alla comunità in merito a tutte le decisioni attuate.

La custodia delle chiavi della struttura è affidata dall'assemblea ad un Comitato ovvero ad altro soggetto giuridico inteso quale soggetto facilitatore dell'uso civico. Tale soggetto coordina la Logistica dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo* e provvede a coordinare la possibilità di accesso secondo quanto previsto dal calendario delle attività ed è strettamente responsabile solo di questa funzione assegnatagli. Non è considerato responsabile né della custodia dei beni all'interno della struttura, né di atti vandalici o di sabotaggio né del previo controllo di ogni autorizzazione eventualmente necessaria per lo svolgimento delle attività.

L'assemblea mantiene in ogni momento la possibilità di revocare la custodia delle chiavi e mutare il soggetto affidatario.

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso tempi congrui e mezzi di comunicazione appropriati.

Inoltre il Comitato svolge la funzione di garante di ultima istanza:

1. nel caso di controversie riguardanti il rispetto, l'applicazione e l'interpretazione della "Dichiarazione";
2. nel caso di controversie nella comunità;
3. in merito all'ammissione e all'esclusione nella comunità, ed in merito alla parità di trattamento nella gestione;
4. al fine di garantire l'indefettibilità degli organi di autogoverno e l'organizzazione paritaria ed orizzontale, se si verifica una situazione di grave stallo del processo a causa di un uso strumentale o volontariamente scorretto dei diritti di partecipazione, proponendo una conciliazione; nei casi più gravi, può consentire a non tener conto del consenso di coloro che, coi loro comportamenti, abbiano leso la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autogoverno e la fiducia della comunità dell'*Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*.

Art. 8 - Assemblea della comunità dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*

L'assemblea della comunità dell' *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo* è composta dalla comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di giovani e anziani, abitanti, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, disoccupati e disoccupate, stranieri e autoctoni che la anima .

L'assemblea della comunità si riunisce preferibilmente una volta al mese o comunque almeno una volta ogni tre mesi. L'assemblea della comunità discute della:

- A. nomina all'inizio di ogni assemblea chi modera e chi redige il report;
- B. nomina e revoca dei membri del Comitato di Gestione
- C. definizione degli ambiti politici, culturali, artistici, sportivi, sociali mutualistici e solidali della comunità, fermo restando i valori di antirazzismo, antisessismo e antifascismo;
- D. può costituire appositi "*gruppi di lavoro*" che supportino tecnicamente la realizzazione delle attività programmate, la comunicazione, la logistica e la cura dello spazio in relazione alle esigenze organizzative emergenti dal quotidiano svolgersi della vita della comunità;
- E. proposte per dotare lo spazio dei mezzi di produzione necessari per lo svolgimento delle attività attraverso l'acquisto, lo scambio, la costruzione o altra forma atta;
- F. promozione di raccolta fondi e iniziative di autofinanziamento, secondo le modalità ex art. 18;

- G. discute e approva pubblicamente gli impegni di spesa relativi all'autogoverno, alla gestione e alla programmazione;
- H. ogni altra questione che non rientri nelle competenze del Comitato di Gestione.

CAPO IV – MODALITÀ DI DECISIONE E ATTIVITÀ

Art. 9 - Garanzie di accesso e fruizione collettiva

Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'**uso non esclusivo di alcuna parte dell'immobile**, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell'intero impianto dell'uso civico urbano. In nessun caso una porzione dell'immobile potrà essere assegnata come sede operativa a qualsivoglia soggetto, neppure temporaneamente, salvo i casi di cui all'art. 14.

Nessun progetto, anche se finanziato con fondi pubblici, potrà essere svolto nello stabile di Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo senza l'approvazione del Comitato di Gestione, che rappresenta l'organo di garanzia dell'autonomia della comunità di riferimento dell'*Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*.

Sia i singoli sia i soggetti collettivi, di qualunque natura giuridica, possono proporre attività secondo le regole della presente dichiarazione, con l'esclusione delle iniziative di propaganda elettorale e affini, attività a scopo di lucro e, salvo diversa decisione dell'assemblea, per iniziative pur meritorie che non possono essere ricomprese negli ambiti politici, culturali, artistici, sportivi, sociali, mutualistici e solidali.

La calendarizzazione delle attività è sempre aperta a nuove proposte e garantisce che una parte degli spazi sia riservata al regolare lavoro della comunità per attività già presenti e consolidate. L'accettazione e discussione di nuove proposte da sottoporre al *Comitato di Gestione* si svolge nella prima parte delle assemblee dello stesso.

Art. 10 - Principi di cooperazione e cogestione

L'uso civico dell'Ex-Opg in quanto *Casa del Popolo*, si ispira ai principi di autogestione, autorganizzazione, cooperazione e mutualismo, e tende a rafforzare la responsabilizzazione individuale e collettiva durante il processo di programmazione delle attività.

Art. 11 - Proposte

Chiunque intenda svolgere un'attività all'interno dell'*Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo*, sia esso un singolo o un gruppo di persone, deve discutere personalmente la propria proposta durante l'assemblea del Comitato di Gestione al fine di favorire il confronto e la cooperazione fra la comunità della *Casa del Popolo*.

Per quanto riguarda gli usi per cui è preposta la struttura, sono ammesse rappresentazioni artistico-culturali, assemblee e riunioni, oltre a eventuali altre proposte. Tutte le tipologie di eventi sopracitati non dovranno comportare modifiche permanenti alla struttura, né da un punto di vista di arredo né di impiantistica.

Nei soli casi motivati da un'impossibilità materiale di partecipazione per cause di lavoro, malattia o altro grave impedimento è ammessa la delega. Sull'ammissibilità alla discussione di tali proposte, decide, per consenso, il Comitato di Gestione.

Art. 12 - Formazione del consenso e decisione

In ossequio ai principi sopra enunciati e al fine di promuovere un'effettiva pratica di consapevolezza e autorganizzazione civica, le decisioni prese dagli organi previsti dalla dichiarazione vengono stabilite sulla base del consenso.

Il consenso è strumento per creare comunità, nel rispetto delle opinioni e delle sensibilità di tutti, non se ne può fare uso strumentale e irresponsabile per impedire lo svolgimento di ogni attività.

Art. 13 - Realizzazione delle attività

La comunità che vive e attraversa l'*Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo* si obbliga ad adottare nell'uso degli spazi, dei beni e delle attrezzature ivi contenute tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

Eventuali danni alle strutture, agli arredi, attrezzature od altro, conseguenti all'utilizzo dei locali e spazi oggetto del presente Regolamento, verificati e quantificati dal Comitato di Gestione con apposita perizia di stima, dovranno essere risarciti.

Nella realizzazione delle attività e degli eventi è richiesto:

- A. la scrupolosa osservanza degli orari di utilizzo indicati dal Comitato di Gestione;
- B. il controllo e la salvaguardia dell'incolumità dei presenti e della conservazione degli spazi durante la propria iniziativa
- C. garantire la presenza, per tutta la durata dell'iniziativa, del/dei responsabile/i della organizzazione dell'iniziativa medesima;
- D. lasciare, al termine della manifestazione, *Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo* nelle stesse condizioni in cui è stata trovata, assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre, la pulizia dei servizi igienici e degli spazi utilizzati.

Art. 14 - Funzioni operative per l'uso civico urbano

L'assemblea di indirizzo può demandare a soggetti giuridici determinati, coinvolti all'interno del processo, lo svolgimento di funzioni operative. Tali soggetti agiscono subordinatamente a quanto deliberato dagli organi di autogoverno e non hanno poteri decisionali autonomi.

Essi possono svolgere in via esemplificativa le seguenti funzioni: gestione e aggiornamento del sito e di tutti i servizi ad esso collegati; implementazione delle utenze fornite dalla civica amministrazione; partecipazione a bandi e avvisi pubblici e privati finalizzati al reperimento di risorse per la produzione culturale; organizzazione di iniziative ed eventi di autofinanziamento.

In nessun caso su di essi ricadono oneri di organizzazione o responsabilità non ricompresi nelle funzioni strettamente assegnate.

CAPO V – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 15 - Finalità delle azioni realizzate

Ex-Opg Je So' Pazzo – Casa Del Popolo, come sede di una *Casa del Popolo*, si fonda sulla **dotazione e messa in comune degli spazi e dei mezzi di produzione** in ambiti politici, culturali, artistici, sportivi, sociali, mutualistici e solidali. A tal scopo, la *Casa del Popolo* ospita e promuove attività artistico-culturali, sportive, sociali, di volontariato, volte a incentivare la crescita e il progresso dei bisogni della collettività e degli individui che la compongono.

Art. 16 - Risorse finanziarie

L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene comune, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alla assunzione degli **oneri di spesa per le utenze**, implementabili dalla comunità secondo le necessità dell'uso corrente.

Lo stato di conservazione dell'immobile non sarà compromesso dalle attività correnti, nel rispetto della conservazione del bene per le generazioni future. La protezione del bene dall'incuria e, dal degrado e dagli atti vandalici è contrastata attraverso la moltiplicazione esponenziale della attività ed iniziative di valore culturale e sociale, al fine di far percepire il bene come appartenente ad una comunità di riferimento sempre più ampia.

Il Comitato di Gestione, su indicazione dell'Assemblea della comunità, può individuare gli interventi di manutenzione necessari e richiedere l'attivazione dell'Amministrazione a riguardo; l'Amministrazione, nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e delle risorse disponibili, può a sua volta individuare gli interventi necessari e sottoporli al Comitato di Gestione; l'Amministrazione si impegna a garantire, secondo le risorse disponibili, il massimo coinvolgimento possibile della comunità, l'accesso e la fruibilità degli spazi.

Art. 17 - Gestione economica

La gestione economica si fonda sul principio della **trasparenza e del dono**. Le attività inserite nella programmazione della *Casa del Popolo* non sono a scopo di lucro, si basano su **contributi volontari** utilizzati per il miglioramento e il mantenimento della *Casa del Popolo*, dei mezzi di produzione ivi presenti e della cura dei suoi spazi. L'accesso agli spazi e alle attività non è mai subordinato ad una prestazione economica; i contributi eventualmente richiesti sono da intendersi sempre come liberi e non vincolanti.

In caso di scioglimento della comunità della *Casa del Popolo*, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci. Su proposta dell'Assemblea della comunità approvata dall'intera comunità, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni ai fini di pubblica utilità operanti in identico o analogo settore.

Art. 18 - Fonti di sostegno economico e finanziamento

Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività la comunità può:

- 1) ricorrere a forme di **autofinanziamento** quali la raccolta fondi, il crowdfunding, l'organizzazione di momenti conviviali, le oblazioni e i lasciti;
- 2) stabilire accordi con altri **enti** o **associazioni** per il finanziamento di specifiche iniziative o di determinate attività;
- 3) reperire **fondi pubblici e privati**, anche dotandosi degli strumenti giuridici necessari;
- 4) accettare **donazioni, patrocini, sponsorizzazioni** ed ogni altra attività decisa dal Comitato di Gestione.

I beni conferiti per la dotazione degli spazi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva; solo in caso di cambio della destinazione d'uso, i soggetti che li hanno conferiti, ove individuabili, possono richiederne la restituzione.

Art. 19 - Ecologia ed ecocompatibilità

Le attività promosse dalla comunità promuovono principi di risparmio e razionalizzazione energetica, produzione minima degli scarti, riuso e riciclo dei materiali, cura delle aree verdi e semina dell'incolto.

Art. 20 - Procedimento di modifica della dichiarazione

L'uso civico urbano si fonda sulla capacità di autonormazione civica, pertanto ogni revisione periodica, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti nel preambolo della presente, deve essere approvata dall'assemblea, in forma opportunamente calendarizzata e con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di un mese.

ALLEGATO 10

SANTA FEDE LIBERATA - BENE COMUNE

DICHIARAZIONE D'USO

Premessa:

La presente Dichiarazione d'uso è ispirata e va interpretata alla luce dei seguenti principî:

la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del centro storico della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori, precari, pensionati/e, casalinghe/i, studenti e studentesse, genitori, bambine e bambini, disoccupati, immigrate/i che vivono e attraversano il quartiere e su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso il Santa Fede Liberata– Bene Comune

si riconosce

- nel ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo attraverso politiche attive di inclusione e di autorganizzazione delle singole persone e della comunità;
- nella liberazione dalle logiche del capitale, del profitto e del mercato;
- nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva, secondo il principio «da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri»;
- nell'indipendenza dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno;
- nell'interdipendenza, intesa come dipendenza della comunità dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono;
- nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario.

*L'autonormazione, partecipazione e autogestione del Bene comune si ispira ai seguenti **principi e finalità**:*

- *la promozione del soddisfacimento dei diritti fondamentali degli abitanti, considerati come parte attiva dei processi di cura e amministrazione dello spazio autogestito, inteso, quindi, come "bene comune".*

- *favorire il processo di responsabilizzazione e consapevolezza delle persone rendendole protagoniste del proprio tempo e capaci di influire sul futuro*
- *lo sviluppo della capacità di autodeterminazione del futuro collettivo*
- *la promozione di tutte quelle forme e strumenti finalizzati al benessere di tutti/tutte, attraverso la partecipazione diretta*
- *la promozione della libertà di circolazione, pensiero e di libertà di espressione*
- *il rispetto e la promozione dei principi dell'antifascismo e della valorizzazione delle differenze e abbattimento delle diseguaglianze .*

Considerato che:

- un bene appartiene alla categoria di “Bene Comune” se esprime utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona ed è informato al principio della salvaguardia intergenerazionale di tali utilità;
- un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme di partecipazione diretta delle comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene;
- la titolarità di un simile bene, indipendentemente dal titolo di proprietà, deve considerarsi “diffusa”;
- l’intera disciplina della proprietà nella Costituzione italiana è vincolata alla nozione di “utilità sociale”;
- il Consiglio comunale della città di Napoli con delibera n. 24 del 22 settembre 2011, ha introdotto nello *Statuto del Comune* la categoria giuridica di “Bene Comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo;

L’immobile denominato “Santa Fede Liberata – Bene Comune”, in base alla Delibera di Giunta Comunale n.258, del 24 aprile 2014, e alla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015, si configura come una Casa del popolo” al fine di sperimentare e garantire l’ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità del centro storico.

Gli “usi civici” sono la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all’uso pubblico e che è lecito considerarli come una «espressione di

comodo» con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull'intero territorio nazionale e non solo in area agricola (sent. Cort. Cost. n. 142/1972); in particolare «vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale» (sent. Cort. Cost. n. 345/1997);

- tale forma d'uso collettivo e comunitario di un bene garantisce la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autodeterminazione e l'autogoverno delle comunità di abitanti;
- tale forma di uso collettivo dell'immobile in questione è regolamentato da una "Dichiarazione";
- tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno "speciale" regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l'immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una "demanialità rafforzata dal controllo popolare", nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa;
- tali modalità di uso e i criteri di accesso al bene non potranno essere subordinati alla disponibilità economica dei singoli, dovendo servire gli interessi di tutta la collettività e la sua conservazione per le generazioni future;

Dichiarazione di uso civico di "Santa Fede Liberata– Bene Comune"

Santa Fede Liberata è un Bene Comune Emergente, un luogo attraverso cui realizzare collettivamente progetti e attività formativi, culturali, artistici, scientifici, sociali, *politici*;

- la comunità di riferimento del bene è individuata negli abitanti che valorizzano e hanno cura del luogo e che danno senso al Bene comune inteso non solo come luogo fisico, ma come insieme di persone che ne costituiscono il suo corpo. Fondamentalmente esse abitano e/o attraversano il territorio del Centro Storico (da sempre un quartiere a matrice popolare) a Napoli.

- l'utilizzo dell'immobile coinvolge diverse attività di rilievo sociale e di libera fruizione degli abitanti del quartiere e della città, che, di concerto con la comunità di riferimento, vi promuovono attività e iniziative.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Bene comune, dichiarazione, comunità

Premesso che la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 22 settembre 2011 ha introdotto nello Statuto del Comune la categoria giuridica di “bene comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo, e che all’art. 3 stabilisce: «Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, garantisce il pieno riconoscimento dei beni comuni in quanto funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico»;

Considerato

- che la struttura Santa Fede Liberata, situata in via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 5, con la Delibera di Giunta n. 446 del 1 giugno 2016 è stata riconosciuta tra gli immobili/parti di essi considerati quali Beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tali strategici, la comunità di riferimento così individuata si impegna a favorire la creazione di una “casa del popolo” che ponga gli spazi e le risorse di Santa Fede Liberata al servizio di tutta la cittadinanza.
- Che la proprietà dello stabile è del Comune di Napoli, che nella piena disponibilità dell’immobile, qualificandolo come “bene comune”, ne prevede l’utilizzazione come “ Casa del Popolo ”, inteso quale luogo adibito alla creazione, condivisione, interdipendenza e fruizione di progetti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali, in cui si esercitano e sperimentano forme di democrazia che determinano le condizioni d’ uso collettivo dello spazio, nella consapevolezza che “ vi è una stretta connessione fra l’interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale” (sent. Cort. Cost. 345/1997).
- che la comunità si impegna a praticare forme decisionali condivise che assicurino una gestione includente e la libera espressione politica, culturale, artistica, sportiva e sociale, in opposizione a logiche fasciste, razziste, omolesbo-transfobiche, sessiste, privatistiche, speculative e clientelari. A tal fine la comunità adotta la presente “Dichiarazione” quale strumento di autogoverno.

La “Premessa” è parte integrante della dichiarazione stessa.

Art. 2 Usi civici e collettivi urbani

La presente dichiarazione, ispirandosi a un'interpretazione estensiva degli usi civici, regola l'utilizzo degli spazi di Santa Fede Liberata - Bene Comune e degli strumenti ivi contenuti, garantendo la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità e l'autogoverno, al fine di assicurare la conservazione del bene per le future generazioni e il diritto d'uso collettivo da parte della comunità di riferimento. Determina, inoltre, la struttura organizzativa e le funzioni dei vari organi di autogoverno per consentire una gestione sperimentale del bene ispirata ai modelli più avanzati della partecipazione e aperta alla dinamica del processo di autogoverno.

Al fine di rendere effettiva tale pratica di gestione l'Amministrazione considera i diritti connessi di uso dell'immobile non solo nel significato di mero "accesso", ma in quello più ampio di piena disponibilità da parte della comunità di riferimento, nel senso di includervi i diritti di amministrazione diretta del bene stesso. Gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione d'uso civico e collettivo.

All'interno dell'immobile la Comunità si impegnerà ad attivare azioni di coordinamento con servizi dell'Amministrazione preposti a sostegno e cura alle fasce deboli, in forma di Unità di Strada o altra forma coerente con quelle già predisposte in forma volontaria dalla Comunità, per contribuire alla accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città sanciti dal lungo processo deliberativo iniziato nel 2011 con la modifica dello Statuto del Comune di Napoli.

CAPO II –PARTECIPAZIONE

Art. 3 Modalità di partecipazione

La partecipazione alla vita di Santa Fede Liberata- Bene Comune è libera. L'accesso e l'utilizzazione dei locali della struttura sono liberi per tutte le persone che intendano utilizzarlo per attività sociali, culturali e del tempo libero. Tutte e Tutti hanno possibilità di portare il proprio contributo, materiale ed intellettuale, aderendo ai principi e alle modalità di auto- gestione della comunità di riferimento.

Chi è interessato a svolgere attività negli spazi di Santa Fede Liberata può proporle partecipando all'Assemblea , che si riunisce una volta a settimana nei locali di Santa Fede Liberata - Bene Comune.

Le informazioni relative gli appuntamenti e la programmazione delle attività sono sempre disponibili e in costante aggiornamento sui canali di comunicazione interna ed esterna di cui la comunità si dota, tra i quali: sito web, pagina FB e una bacheca fisicamente presente nello spazio.

Art. 4 Principi di responsabilità

Per garantire lo svolgimento e l'armonia delle attività all'interno di Santa Fede Liberata – Bene Comune tutti i soggetti coinvolti assumono un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni presenti e future e di tutte le differenti singolarità che attraversano lo spazio

Le attività si dovranno svolgere rispettando lo stato dei luoghi e garantendo un corretto rapporto con gli abitanti dell'area.

L'immobile viene utilizzato nei tempi e nelle modalità stabiliti dall'Assemblea ; l'uso degli spazi non può essere mai da considerarsi esclusivo ,va stabilito in assemblea sempre in una logica di partecipazione e relazione.

È cura di tutta la collettività mantenere il bene in buono stato di conservazione, e provvedere alla custodia civica dei luoghi e alla loro pulizia.

Chi attraversa e utilizza lo spazio si impegna a non comprometterne la sicurezza e lo stato di conservazione. Inoltre l'assemblea predispone le modalità attraverso le quali chi fruisce dello spazio possa farlo con responsabilità e sollevando l'Amministrazione da oneri risarcitori per danni alla persona, alle cose o a terzi.

Art. 5 Attività

All'interno di Santa Fede Liberata – Bene Comune si sono formate pratiche d'uso e di autogoverno fondate sulla pratica e sul confronto che hanno attuato e incrementato l'uguaglianza e la funzione sociale della proprietà pubblica, agendo secondo principi di massima apertura, attraversabilità e accessibilità degli spazi e degli strumenti. Per questo le attività che si svolgono all'interno della struttura sono da ritenersi elementi essenziali dell'esperienza di Santa Fede Liberata– Bene Comune , non affidato a un singolo soggetto - individuale o collettivo - ma lasciato alla gestione aperta e trasparente della comunità.

Le attività presso Santa Fede Liberata– Bene Comune riguardano progetti culturali, artistici, scientifici ,sociali e politici elaborati dalla comunità di riferimento o proposti a quest’ultima, e condivisi tra gli abitanti della struttura.

Presso Santa Fede Liberata si effettuano: accoglienza dei senza fissa dimora, per un progetto di autonomia degli stessi, politica anti-carceraria, attività per bambini/e e ragazzi/e al di fuori dei percorsi scolastici, anche in ambito ludico e di autodeterminazione degli stessi protagonisti, presidio di salute popolare, mensa comunitaria e, più in generale, di forme di sperimentazione sociale e di partecipazione dal basso totalmente orizzontale, in cui rientrano tutte le categorie sociali marginalizzate in forma partecipativa e in contaminazione con le altre realtà, come, a esempio, il femminismo, la dissidenza e la diversità di generi e le differenze tutte.

Presso Santa Fede Liberata - Bene Comune sono già attive e partecipate dalla comunità attività laboratoriali , assemblee politiche ed iniziative sul territorio volte alla creazione di un agorà sempre aperto al quartiere e alla città.

CAPO III – ORGANI DI AUTOGOVERNO

Art. 6 Organi di Autogoverno

La Dichiarazione intende garantire lo sviluppo e la razionalizzazione di pratiche decisionali condivise che assicurino l’obiettivo di una partecipazione effettiva alle scelte riguardanti l’utilizzo degli spazi di Santa Fede Liberata – Bene Comune. A tale scopo, le pratiche della comunità di riferimento si articoleranno nei seguenti organi:

1. Assemblea
2. Gruppi di lavoro tematici e di scopo.

Art. 7 Assemblea

L’Assemblea di Santa Fede Liberata - Bene Comune, è il principale organo di confronto e decisione della comunità del Bene Comune, la quale è sempre aperta ad ogni individuo e collettivo, è composta dalla collettività eterogenea, mutevole, solidale e aperta che anima gli spazi del Bene Comune.

Le sue funzioni e scopi principali sono:

1. Discutere le proposte e organizzare costantemente la programmazione delle attività periodiche e dei singoli eventi , che viene resa pubblica attraverso le pagine Facebook e attraverso le altre forme di comunicazione murale elaborate e la bacheca interna elaborata dagli abitanti di Santa Fede;
2. creare tavoli tematici e gruppi di lavoro;
3. discutere dell'andamento delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti;
4. condividere le modalità e le attività per l'applicazione della "Dichiarazione";

La custodia delle chiavi della struttura è affidata dall'assemblea ai componenti di quest'ultima in modo non esclusivo, in merito alle attività in atto, facilitando le interazioni fra i diversi gruppi operanti presso la struttura. Tali soggetti provvedono a coordinare la possibilità di accesso in modo responsabile. Non sono considerati responsabili né della custodia dei beni all'interno della struttura, né di atti vandalici o di sabotaggio, ma si relazionano affinché il bene comune sia attraversato da tutte e tutti nel rispetto dei principi condivisi.

Le modalità di convocazione dovranno garantire la più ampia partecipazione attraverso tempi congrui e mezzi di comunicazione appropriati. I principali canali di comunicazione esterna sono le pagine Facebook , mentre il canale di comunicazione interna è il gruppo whatsapp creato dai componenti dell'assemblea, a cui si può essere aggiunte facendone richiesta.

Inoltre l'Assemblea discute e elabora soluzioni relative a:

1. controversie riguardanti il rispetto, l'applicazione e l'interpretazione della "Dichiarazione";
2. nel caso di controversie nella comunità;
3. in caso di una situazione di grave stallo del processo assembleare interno alla comunità, avviare un confronto con gli altri spazi dei beni comuni per individuare soluzioni condivise.

Art. 8 Gruppi di lavoro tematici e di scopo

L'assemblea si riserva la possibilità di organizzare e dividere il lavoro in gruppi, che si possono costituire per adempiere ad uno scopo collettivo specifico. I gruppi

lavorano per garantire il mandato dell' assemblea e per semplificare le attività di coordinamento e di intervento relative al loro specifico obiettivo.

I gruppi di lavoro si riuniscono autonomamente e possono discutere e formulare proposte operative, che vanno però sempre riportate all'assemblea, che è il luogo in cui addivenire a decisioni secondo la pratica del consenso.

CAPO IV – MODALITÀ DI DECISIONE E ATTIVITÀ

Art. 9 Garanzie di accesso e di fruizione collettiva

Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l'uso non esclusivo di alcuna parte dell'immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell'intero impianto dell'uso civico urbano.

In nessun caso una porzione dell'immobile potrà essere assegnata come sede operativa a qualsivoglia soggetto, neppure temporaneamente, salvo i casi di cui all'art. 14.

Nessun progetto potrà essere svolto all'interno dello spazio Bene Comune senza l'approvazione dell'assemblea della comunità, che rappresenta l'organo di garanzia della sua autonomia.

La calendarizzazione delle attività è sempre aperta a nuove proposte per attività artistico-culturali, di studio, formazione e ricerca, di sport popolare ed attività fisica, iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza, oltre ad assemblee, convegni, seminari, lezioni universitarie.

Art. 10 Principi di cooperazione e cogestione

L'uso civico del Bene Comune, in quanto Bene Comune Emergente, si ispira ai principi di autogestione, autorganizzazione, cooperazione e mutualismo, e tende a rafforzare la responsabilizzazione individuale e collettiva durante il processo di programmazione delle attività.

Art. 11 Proposte

Possono proporre attività presso il Bene Comune sia i soggetti singoli che i soggetti collettivi, secondo le regole della presente dichiarazione, con l'esclusione di iniziative di propaganda elettorale e affini, di attività a scopo di lucro e di iniziative

pur meritorie che non possono essere ricomprese negli ambiti politici, culturali, artistici, sportivi e sociali.

Art. 12 Formazione del consenso e decisione

In ossequio ai principi sopra enunciati e al fine di promuovere un'effettiva pratica di consapevolezza e autorganizzazione civica, le decisioni prese dagli organi previsti dalla Dichiarazione vengono prese sulla base del consenso.

Il consenso è strumento per creare comunità, nel rispetto delle opinioni e delle sensibilità di tutti, non se ne può fare uso irresponsabile per impedire lo svolgimento di ogni attività. In caso di conflitti irrisolvibili, l'assemblea di gestione della comunità può chiedere l'intervento di mediazione di altre realtà che fanno parte della rete dei Beni Comuni ovvero dell'Osservatorio permanente sui Beni Comuni della città di Napoli.

Art. 13 Realizzazione delle attività

La comunità che vive e attraversa il Bene Comune adotta tutte le pratiche di cura e tutela collettiva per l'uso degli spazi, dei beni e delle attrezzature ivi contenuti e tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere.

Nella realizzazione delle attività e degli eventi è richiesto:

- A. di osservare gli orari di utilizzo condivisi dall'Assemblea della comunità;
- B. di salvaguardare l'incolumità dei presenti e della conservazione degli spazi;
- C. di garantire la presenza, per tutta la durata dell'iniziativa, del/dei responsabile/i della organizzazione dell'iniziativa medesima e di impegnarsi a cooperare per la realizzazione della stessa;
- D. di lasciare, al termine della manifestazione, il Bene Comune nelle stesse condizioni in cui è stato trovato, assicurandosi dello spegnimento delle apparecchiature elettriche e della chiusura di tutti gli ingressi e delle finestre, della pulizia dei servizi igienici e degli spazi utilizzati.

CAPO V – DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E FINANZIARIO

Art. 14 Finalità

Il Bene Comune, in quanto forma di sperimentazione di Bene Comune emergente, si fonda sulla dotazione e sulla messa in comune degli spazi e dei mezzi di produzione in ambiti politici, culturali, artistici, scientifici e sociali.

A tal scopo, il Bene Comune ospita e promuove attività artistico-culturali, scientifiche, politiche, volte a incentivare la crescita e il progresso in base ai bisogni della collettività e degli individui che lo compongono.

Art. 15 Risorse finanziarie

L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale e culturale, nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un Bene Comune che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione degli oneri di spesa per le utenze, implementabili dalla comunità secondo le necessità dell'uso corrente.

Lo stato dell'immobile non sarà compromesso dalle attività in corso, nel rispetto della conservazione del bene per le generazioni future. La protezione del bene dall'incuria, dal degrado e dagli atti vandalici è garantita mediante la moltiplicazione esponenziale di attività ed iniziative di valore culturale e sociale, al fine di far percepire il bene come appartenente ad una comunità di riferimento sempre più ampia.

L'Assemblea della comunità può incaricare un gruppo di lavoro di individuare gli interventi di manutenzione necessari e di richiedere l'attivazione dell'Amministrazione al riguardo; l'Amministrazione, nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile e delle risorse disponibili può, a sua volta, individuare gli interventi necessari e sottoporli all'Assemblea di Gestione della Comunità; l'Amministrazione si impegna a garantire, secondo le risorse disponibili, il massimo coinvolgimento possibile della comunità, nonché l'accesso agli spazi e la loro fruibilità.

Art. 16 Gestione economica

La gestione economica si fonda sul principio della trasparenza e del dono. Le attività inserite nella programmazione del Bene Comune non sono a scopo di lucro, si basano su contributi volontari destinati al miglioramento e al mantenimento del Bene Comune, dei mezzi di produzione ivi presenti e della cura dei suoi spazi. L'accesso agli spazi e alle attività non è mai subordinato a una prestazione economica; i contributi eventualmente richiesti sono da intendersi sempre come liberi e non vincolanti.

Art. 17 Fonti di sostegno mutualistico e auto-finanziamento

Per la realizzazione e lo svolgimento delle attività, la comunità può:

1 ricorrere a forme di autofinanziamento quali la raccolta fondi, il crowdfunding, l'organizzazione di momenti conviviali, le oblazioni e i lasciti;

2. stabilire accordi con altri enti o associazioni per il sostegno di specifiche iniziative o di determinate attività;

I beni conferiti per la dotazione degli spazi restano destinati e vincolati alla loro funzione collettiva; solo in caso di cambio della destinazione d'uso, i soggetti che li hanno conferiti, ove individuabili, possono richiederne la restituzione.

Art. 18 Ecologia ed eco-compatibilità

L'organizzazione delle attività si ispira a principi di risparmio e razionalizzazione energetica, di produzione minima degli scarti, di riuso e riciclo dei materiali, di cura delle aree verdi e semina dell'incolto.

Art. 19 Procedimento di modifica della Dichiarazione

L'uso civico urbano si fonda sulla capacità di auto-normazione civica, pertanto ogni revisione periodica, nel rispetto dei principi inderogabili stabiliti nel preambolo della presente, deve essere approvata dall'Assemblea, in forma opportunamente calendarizzata e in seguito a due successive deliberazioni emesse a distanza di almeno un mese l'una dall'altra.



Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2020/707616

del 27/10/2020

All'Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli
osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it

e p.c.

All'Assessorato ai Beni Comuni e all'Urbanistica

Alla Comunità del Giardino Liberato
Ex Convento delle Teresiane
salita San Raffaele 3
info@giardinoliberato.org

Alla Comunità dell'ex Lido Pola,
via Nisida 24
lidopolaliberato@gmail.com

Oggetto: Richiesta di valutazione in merito alle *Dichiarazioni di uso civico* delle Comunità dell'ex Lido Pola e del Giardino Liberato di Materdei.

Si trasmettono in allegato le *Dichiarazioni di uso civico* delle Comunità dell'ex Lido Pola e del Giardino Liberato di Materdei, chiedendone la valutazione ai fini della predisposizione degli atti consequenziali.

Cordiali saluti

Il funzionario
arch. Chiara Abbate

Il dirigente
arch. Andrea Ceudech

ALLEGATO 12



Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2021/116314 del 09/02/2021

All'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli
osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it

e p.c.

Al Vice Sindaco

Alla Comunità del Giardino Liberato
Ex Convento delle Teresiane
salita San Raffaele 3
info@giardinoliberato.org

Alla Comunità dell'ex Lido Pola,
via Nisida 24
lidopolaliberato@gmail.com

Oggetto: Richiesta di valutazione in merito alle *Dichiarazioni di uso civico* delle Comunità del Giardino Liberato di Materdei e dell'ex Lido Pola. Sollecito riscontro.

Vista la formale richiesta di valutazione delle *Dichiarazioni d'uso civico* della Comunità del Giardino Liberato di Materdei e della Comunità dell'ex Lido Pola, effettuata in data 27 ottobre 2020, nota PG/2020/707626, si chiede a codesto Osservatorio di confermare i contenuti della versione aggiornata della Dichiarazione del Giardino Liberato, trasmessa dalla Comunità con mail del 4 febbraio 2021, in allegato, esplicitando formale parere, senza il quale non risulta possibile procedere all'iter di approvazione previsto. Con l'occasione si sollecita anche la valutazione e la formulazione di parere in merito alla Dichiarazione della comunità dell'ex Lido Pola precedentemente trasmessa.

Cordiali saluti

Il funzionario
arch. Chiara Abbate

Il dirigente
arch. Andrea Ceudech

ALLEGATO 13

Rispondi

Inoltra


Elimina


Dichiarazione d'uso Scugnizzo Liberato

Data: 01/03/2021 (19:48:18 CEST)

Da: Scugnizzo Liberato

A: assessorato.benicomuni@comune.napoli.it Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it

Allegati:  Dichiarazione revisionata Scugnizzo Liberato.pdf (166 KB)


 Testo (1 KB)

All'attenzione dell'assessorato ai beni comuni e all'urbanistica del comune di Napoli e all'Osservatorio permanente sui beni comuni,

provvediamo a inviare la versione definitiva della nostra dichiarazione d'uso e gestione.

Cordiali saluti,

la comunità dello Scugnizzo Liberato

 Dichiarazione revisionata Scugnizzo Liberato.pdf (166 KB)

ALLEGATO 14

Rispondi

Inoltra

Elimina

Dichiarazione d'uso Civico ex OPG


Data: 12/03/2021 (11:39:18 CEST)

Da: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

A: gianpiero.laurenzano@gmail.com exopgoccupato@gmail.com osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it

Cc: assessorato.benicomuni@comune.napoli.it

Ccn: ceudech@gmail.com buonannodaniela@gmail.com

 Testo (1 KB)

Si trasmette la bozza di Dichiarazione d'uso civico con alcune proposte di modifica che si sottopongono alla Comunità dell'ex Opg e all'Osservatorio sui Beni Comuni per l'espressione del consueto parere.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti,
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

 Testo (1 KB)

[Allegato strippato: Tipo originale dell'allegato: "application/msword", nome: "bozza dichiarazione uso civico Ex Opg JE SO' PAZZO(rev).doc"]

ALLEGATO 15

Pr/2021/220217 DEL 15/03/2021

Data: Tue, 09 Mar 2021 12:57:25 +0100 [09/03/2021 12:57:25 CET]

Da: Osservatorio Beni Comuni <osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it>

A: Scugnizzo Liberato <scugnizzoliberato.na@gmail.com>

Cc: assessorato.benicomuni@comune.napoli.it,
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni <benicomuni@comune.napoli.it>,
assessorato.urbanistica@comune.napoli.it

Oggetto: Re: Dichiarazione d'uso Scugnizzo Liberato

Gentile Comunità dello Scugnizzo Liberato,
Spett.le Assessorato,
Egregio arch. Andrea Ceudech,

Ringraziamo per la comunicazione e ci rallegriamo per questo nuovo obiettivo raggiunto dalla Comunità dello Scugnizzo con l'amministrazione comunale, che riteniamo di grande importanza per la città di Napoli. Con la presente, l'Osservatorio esprime il proprio parere favorevole sulla dichiarazione allegata.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore adempimento o necessità.

Cordialmente,
l'Osservatorio

Scugnizzo Liberato <scugnizzoliberato.na@gmail.com> ha scritto:

All'attenzione dell'assessorato ai beni comuni e all'urbanistica del comune di Napoli e all'Osservatorio permanente sui beni comuni,

provvediamo a inviare la versione definitiva della nostra dichiarazione d'uso e gestione.

Cordiali saluti,

la comunità dello Scugnizzo Liberato

Data: Thu, 11 Mar 2021 15:44:31 +0100 [11/03/2021 15:44:31 CET]**Da:** Osservatorio Beni Comuni <osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it>**A:** Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni <benicomuni@comune.napoli.it>**Cc:** assessorato.benicomuni@comune.napoli.it, info@giardinoliberato.org, lidopolaliberato@gmail.com**Oggetto:** Re: Dichiarazioni uso civico Giardino Liberato ed ex Lido Pola - Sollecito riscontro

Gentili Comunità del Giardino Liberato e del Lido Pola,
Spett.le Assessorato,
Egregio arch. Andrea Ceudech,

Ringraziamo per la comunicazione e ci rallegriamo per questo nuovo obiettivo raggiunto dalle Comunità del Giardino Liberato e del Lido Pola con l'amministrazione comunale, che riteniamo di grande importanza per la Città di Napoli. Con la presente, l'Osservatorio esprime il proprio parere favorevole sulle Dichiarazioni allegate.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore adempimento o necessità.

Cordialmente,
l'Osservatorio

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni <benicomuni@comune.napoli.it> ha scritto:

Si trasmette in allegato la nota Pg/2021/116314 del 09/02/2021 di pari oggetto, con allegati.

Cordiali saluti
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni


Re: Modifica dichiarazione d uso lido pola

Data: 12/05/2021 (11:20:02 CEST)

Da: Lido Pola

A: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

Hai inoltrato questo messaggio a 12/05/2021 12:47:40 il: ceudech@gmail.com, buonannodaniela@gmail.com.

 Testo (1 KB)

Come stabilito e concordato nelle ultime riunioni dell osservatorio sui beni comuni, la modifica riguarda l'Art. 2, in luogo di "Gli "organi di autogoverno" descritti nella dichiarazione costituiscono l'ente gestore del bene".

È stato aggiunto successivamente: "Gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione d'uso civico e collettivo".

Il Mer 12 Mag 2021, 11:11 Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni <benicomuni@comune.napoli.it> ha scritto:

[Nascondi Testo quotato]

In riferimento alla Modifica della Dichiarazione d'uso, si chiede cortesemente di inviare nuovamente l'ultimo testo concordato, evidenziando in rosso le integrazioni e le modificate apportate, al fine di agevolarne la lettura.

Cordiali saluti
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

Re: Dichiarazione d'uso Civico ex OPG


Data: 14/05/2021 (11:09:13 CEST)

Da: Gianpiero Laurenzano

A: Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

Allegati:  bozza dichiarazione uso civico Ex Opg JE SO' PAZZO(rev).doc (106 KB)

Hai inoltrato questo messaggio a 14/05/2021 14:49:03 il: ceudech@gmail.com, buonannodaniela@gmail.com.

 Testo (2 KB)

Spett.le Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni,

A seguito dell'incontro avuto in data 8/4/2021 con l' Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni della Città di Napoli avente come oggetto la Dichiarazione di Uso Civico relativa all'Ex-Opg Je So' Pazzo - Casa del Popolo, la comunità dell'Ex-Opg ha deciso di effettuare un'integrazione ed una piccola modifica al testo della Dichiarazione precedentemente inoltrata ai Vostri uffici.

Nello specifico è stata aggiunta all'interno della premessa la definizione di "abitanti" (evidenziata in verde) mentre all'interno dell' art. 7 è stata modificata la durata della carica per quanto concerne il Comitato di Gestione che passa da 2 anni a 6 mesi (evidenziato sempre in verde). Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e nel ringraziarvi per la disponibilità vi salutiamo cordialmente.

La Comunità dell'Ex-Opg Je So' Pazzo

Il giorno dom 14 mar 2021 alle ore 23:43 Gianpiero Laurenzano <gianpiero.laurenzano@gmail.com> ha scritto:

[Nascondi Testo quotato]

Spett.le Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni,

Come Comunità dell'Ex-Opg Je So' Pazzo abbiamo analizzato con attenzione le Vs. proposte di modifica.

Riteniamo di poterle recepire tutte ad esclusione di quella relativa all' Art. 15.

Nello specifico le nostre perplessità riguardano la proposta di eliminare il termine "politiche".

Segnaliamo tra l'altro che l'articolo in questione ricalca pedissequamente quello presente con la medesima denominazione e numerazione nella Dichiarazione d'Uso Civico relativa a Villa Medusa - Casa Del Popolo.


Nel ringraziarvi per la disponibilità porgiamo cordiali saluti.

La Comunità dell'Ex-Opg Je So' Pazzo

Il giorno ven 12 mar 2021 alle ore 11:39 Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni <benicomuni@comune.napoli.it> ha scritto:

Si trasmette la bozza di Dichiarazione d'uso civico con alcune proposte di modifica che si sottopongono alla Comunità dell'ex Opg e all'Osservatorio sui Beni Comuni per l'espressione del consueto parere.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti,
Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

 bozza dichiarazione uso civico Ex Opg JE SO' PAZZO(rev).doc (106 KB)

Rispondi

Inoltra

Elimina

Re: Parere Osservatorio - schema di deliberazione per il riconoscimento delle dichiarazioni di uso civico**Data:** 24/07/2021 (08:59:07 CEST)**Da:** Maria Francesca De Tullio**A:** Giuseppe Micciarelli**Cc:** Assessore Piscopo | Andrea Ceudech | Daniela Buonanno | Osservatorio Beni Comuni | Chiara Abbate**Allegati:**  Dichiarazione uso santa fede liberata beni comuni finale.docx (41 KB) Testo (2 KB)

Buongiorno,
come concordato con Daniela per le vie brevi, invio la versione finale della Dichiarazione di Santa Fede Liberata. La comunità di Santa Fede alla fine ha optato per la via dell'unità di strada, la cui attivazione sarà richiesta dalla comunità stessa con il supporto dell'Osservatorio e degli altri beni comuni della rete napoletana.
In questi giorni stiamo anche aggiustando il parere per dare conto della presenza di Santa Fede Liberata nella versione definitiva della Delibera. Vi invieremo quanto prima la versione definitiva.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

Un caro saluto,
Maria Francesca

Il giorno lun 19 lug 2021 alle ore 15:31 Giuseppe Micciarelli <giuseppemicciarelli@gmail.com> ha scritto:

[Nascondi Testo quotato]

Carissimi, vi invio il parere deliberato nell'ultima riunione del 17

luglio, che tiene conto sia della nostra interlocuzione nella riunione precedente sia del confronto con le comunità di riferimento.

Alleghiamo anche lo schema di deliberazione, arricchito di un importante punto 6 e altri piccoli interventi. Per vostra comodità vi inviamo sia la ricapitolazione formale dei punti (proposte integrazioni) sia uno schema di delibera con evidenziate in giallo le stesse integrazioni (schema integrazioni).

Riguardo la dichiarazione d'uso civico di Santa Fede, vi anticipiamo che questa settimana si svolgerà un incontro della comunità di riferimento. La formula proposta come integrazione dovrebbe risolverci ogni problema, inserendo anche Santa Fede, e rimandando alla loro dichiarazione il presidio.

Colgo l'occasione per inviarvi anche un booklet preparato nell'ambito del progetto Urbact sul nostro comune percorso, in cui spero vi ritroverete.

Un caro saluto
Giuseppe e Maria Francesca per l'Osservatorio

--

Giuseppe Micciarelli

post PhD researcher in Filosofia Politica e Sociologia Politica e del Diritto - Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione

Prof di Sociologia Politica - Universitas Mercatorum

Dottore di ricerca in "diritto pubblico, teoria delle istituzioni nazionali ed europee e filosofia politico-giuridica".

Via Francesco Solimena, n. 139, 80129 Napoli

<https://unisa-it.academia.edu/giuseppemicciarelli>



Dichiarazione uso santa fede liberata beni comuni finale.docx (41 KB)

ALLEGATO 20



Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni

PG/2021/ 450002

del 08/06/2021

All'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli
osservatorio.benicomuni@comune.napoli.it

e p.c.

Al Vice Sindaco
Assessore ai Beni comuni e all'Urbanistica

All'Assessore al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani

Oggetto: Richiesta di valutazione sullo schema di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto: Presa d'atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei* (ex Convento delle Teresiane), *Lido Pola* (ex Lido Pola), ex *Opg "Je So' Pazzo"* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo) e *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*.

In riferimento allo schema di deliberazione in oggetto, che si trasmette in allegato, si chiede a Codesto Osservatorio di esprimere, nel termine di venti giorni, la valutazione di competenza, ai fini della predisposizione della proposta di Deliberazione, come previsto dal Decreto Sindacale n. 55/2018.

Cordiali saluti

Il funzionario
arch. Chiara Abbate

Il dirigente
arch. Andrea Ceudech

Rispondi

Inoltra

Elimina


Parere Osservatorio - schema di deliberazione per il riconoscimento delle dichiarazioni di uso civico

Data: 19/07/2021 (15:31:05 CEST)

Da: Giuseppe Micciarelli

A: Assessore Piscopo Andrea Ceudech

Cc: Daniela Buonanno Osservatorio Beni Comuni Chiara Abbate Maria Francesca De Tullio

 Micciarelli_Path for new institutions.pdf (655 KB) parere delibera dichiarazioni 2021_.pdf (826 KB)Allegati:
[Salva Tutti] schema delibera integrazioni evidenziate.docx (32 KB) Proposte di integrazione Osservatorio_parere 17 luglio.docx (18 KB)

Hai risposto a tutti i destinatari di questo messaggio il 22/07/2021 12:32:41.

 Testo (2 KB)

Carissimi, vi invio il parere deliberato nell'ultima riunione del 17 luglio, che tiene conto sia della nostra interlocuzione nella riunione precedente sia del confronto con le comunità di riferimento.

Alleghiamo anche lo schema di deliberazione, arricchito di un importante punto 6 e altri piccoli interventi. Per vostra comodità vi inviamo sia la ricapitolazione formale dei punti (proposte integrazioni) sia uno schema di delibera con evidenziate in giallo le stesse integrazioni (schema integrazioni).

Riguardo la dichiarazione d'uso civico di Santa Fede, vi anticipiamo che questa settimana si svolgerà un incontro della comunità di riferimento. La formula proposta come integrazione dovrebbe risolverci ogni problema, inserendo anche Santa Fede, e rimandando alla loro dichiarazione il presidio.

Colgo l'occasione per inviarvi anche un booklet preparato nell'ambito del progetto Urbact sul nostro comune percorso, in cui spero vi ritroverete.

Un caro saluto
Giuseppe e Maria Francesca per l'Osservatorio

--

Giuseppe Micciarelli



post PhD researcher in Filosofia Politica e Sociologia Politica e del Diritto - Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione

Prof di Sociologia Politica - Universitas Mercatorum

Dottore di ricerca in "diritto pubblico, teoria delle istituzioni nazionali ed europee e filosofia politico-giuridica".

Via Francesco Solimena, n. 139, 80129 Napoli

<https://unisa-it.academia.edu/giuseppemicciarelli>

 Micciarelli_Path for new institutions.pdf (655 KB) parere delibera dichiarazioni 2021_.pdf (826 KB) schema delibera integrazioni evidenziate.docx (32 KB)



Rispondi

Inoltra

Elimina

PG/2021/589272

Re: Parere Osservatorio - schema di deliberazione per il riconoscimento delle dichiarazioni di uso civico**Data:** Oggi, 19:32:34 CEST**Da:** Maria Francesca De Tullio**A:** Chiara Abbate**Cc:** Giuseppe Micciarelli | Assessore Piscopo | Andrea Ceudech | Daniela Buonanno | Osservatorio Beni Comuni**ALLEGATO 22**

Allegati:  parere delibera dichiarazioni 2021_FINALE.docx.pdf (195 KB)
 Bozza deliberazione di Giunta comunale Dichiarazioni def.29.07.21 REV OSSERVATORIO.doc (148 KB)

 Testo (4 KB)

Cara Chiara,
ti giriamo il parere definitivo aggiornato con l'inclusione di Santa Fedè. Sempre conseguentemente alla sua inclusione ti rigiriamo anche lo schema di deliberato perché ai punti 1 e 5 mancavano i riferimenti alla sua dichiarazione di uso, che abbiamo integrato (altrimenti sarebbe suonata come una esclusione non giustificata). Giusto per una tua verifica, sono in verde.

Ti segnaliamo infine un'ulteriore modifica che deve essere fatta sulla Dichiarazione di S. Fedè, che ci era sfuggita nella precedente lettura: all'art. 2* sostituire* "Gli "organi di autogoverno" descritti nella dichiarazione costituiscono l'ente gestore del bene" con la seguente dicitura: "Gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione d'uso civico e collettivo".

Crediamo sia tutto ma restiamo a disposizione per ogni ulteriore necessità.

Un caro saluto
Maria Francesca e Giuseppe

Il giorno gio 29 lug 2021 alle ore 15:19 Chiara Abbate <chiara.abbate@comune.napoli.it> ha scritto:

[Nascondi Testo quotato]

Salve,
trasmetto in allegato lo schema di delibera modificato come d'accordo.
Cordiali saluti,
Chiara Abbate

Maria Francesca De Tullio <mfdetullio@gmail.com> ha scritto:

Buongiorno,
come concordato con Daniela per le vie brevi, invio la versione finale della Dichiarazione di Santa Fedè Liberata. La comunità di Santa Fedè

alla

fine ha optato per la via dell'unità di strada, la cui attivazione sarà richiesta dalla comunità stessa con il supporto dell'Osservatorio e degli altri beni comuni della rete napoletana.
In questi giorni stiamo anche aggiustando il parere per dare conto della presenza di Santa Fedè Liberata nella versione definitiva della Delibera. Vi invieremo quanto prima la versione definitiva.

Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o necessità.

Un caro saluto,

Maria Francesca

Il giorno lun 19 lug 2021 alle ore 15:31 Giuseppe Micciarelli <giuseppemicciarelli@gmail.com> ha scritto:

Carissimi, vi invio il parere deliberato nell'ultima riunione del 17

luglio, che tiene conto sia della nostra interlocuzione nella riunione precedente sia del confronto con le comunità di riferimento.

Alleghiamo anche lo schema di deliberazione, arricchito di un importante punto 6 e altri piccoli interventi. Per vostra comodità vi inviamo sia

la

ricapitolazione formale dei punti (proposte integrazioni) sia uno schema di

delibera con evidenziate in giallo le stesse integrazioni (schema integrazioni).

Riguardo la dichiarazione d'uso civico di Santa Fede, vi anticipiamo che questa settimana si svolgerà un incontro della comunità di riferimento.

La

formula proposta come integrazione dovrebbe risolverci ogni problema, inserendo anche Santa Fede, e rimandando alla loro dichiarazione il presidio.

Colgo l'occasione per inviarvi anche un booklet preparato nell'ambito

del

progetto Urbact sul nostro comune percorso, in cui spero vi ritroverete.

Un caro saluto
Giuseppe e Maria Francesca per l'Osservatorio

--

Giuseppe Micciarelli


post PhD researcher in Filosofia Politica e Sociologia Politica e del Diritto - Università degli Studi di Salerno - Dipartimento di scienze Politiche, Sociali e della Comunicazione


Prof di Sociologia Politica - Universitas Mercatorum

Dottore di ricerca in "diritto pubblico, teoria delle istituzioni nazionali ed europee e filosofia politico-giuridica".

Via Francesco Solimena, n. 139, 80129 Napoli

<https://unisa-it.academia.edu/giuseppemicciarelli>

 parere delibera dichiarazioni 2021_FINALE.docx.pdf (195 KB)

 Bozza deliberazione di Giunta comunale Dichiarazioni def.29.07.21 REV OSSERVATORIO.doc (148 KB)

Oggetto: Parere dell'Osservatorio permanente sui beni comuni della Città di Napoli reso ai sensi del Decreto sindacale n. 55 del 08/03/2018 sullo schema di Delibera avente ad oggetto *Presa d'atto delle Dichiarazioni d'uso civico delle Comunità del Giardino Liberato di Materdei (ex Convento delle Teresiane), Lido Pola (ex Lido Pola), ex Opg "Je So' Pazzo" (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), Scugnizzo Liberato (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), Santa Fede Liberata (ex Conservatorio di S. Maria della Fede) operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni.*

1. La deliberazione dell'Osservatorio beni comuni

Il presente parere è stato approvato nella seduta pubblica del 17 luglio 2021 a seguito della richiesta trasmessa dal Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, arch. Andrea Ceudech, con nota n. PG/2021/450002, avente a oggetto lo schema di delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto *Presa d'atto delle Dichiarazione d'uso civico delle Comunità del Giardino Liberato di Materdei (ex Convento delle Teresiane), Lido Pola (ex Lido Pola), ex Opg "Je So' Pazzo" (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), Scugnizzo Liberato (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), Santa Fede Liberata (ex Conservatorio di S. Maria della Fede) operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni.*

PREMESSO CHE

L'Osservatorio permanente sui beni comuni della Città di Napoli

- sin dalla sua costituzione (con Decreto sindacale n. 55 del 08/03/2018, che ha integrato i compiti e modificato la sua composizione) ha impiegato le proprie conoscenze e competenze per un approfondimento costante, teorico e pratico, sul percorso napoletano dei beni comuni, coinvolgendo attivisti e attiviste oltre ad abitanti della città, rappresentanti di diversi Enti Locali, nonché esperienze ed enti di ricerca nazionali e internazionali;
- nella redazione delle Dichiarazioni d'uso civico e collettivo urbano oggetto della Delibera ha supportato il processo di autonormazione dei beni comuni promuovendo un confronto costante con le comunità di riferimento, l'Assessorato e il Servizio competente. Tale processo ha previsto tavoli di lavoro, assemblee e incontri pubblici con le diverse comunità di riferimento, volti a favorire l'emersione della capacità autonoma delle comunità;
- a seguito di detto processo, ha reso parere favorevole alle Dichiarazioni d'uso civico e collettivo urbano di Scugnizzo Liberato, Lido Pola, ex OPG, Giardino Liberato e Santa Fede Liberata, ai fini di un loro riconoscimento da parte della Giunta del comune di Napoli. Contestualmente, ha espresso vivo compiacimento per il percorso svolto e per l'alto valore civico, sociale, culturale e politico di questi spazi;
- ha analizzato in data 21 giugno 2021 e 9 luglio 2021 la richiesta di parere sullo Schema di Delibera, elaborando altresì indicazioni interpretative sul percorso dell'uso civico e collettivo urbano (cfr. §2 del presente parere) e in particolare sugli emendamenti n. 10 e 11 Delibera 7/2015 (cfr. §2.2), nell'esercizio della propria funzione di esprimere valutazioni sulle proposte di delibere sia di competenza della Giunta comunale sia di proposta al Consiglio, aventi ad oggetto beni comuni, democrazia partecipativa, neomunicipalismo e diritti fondamentali come il diritto alla casa e all'abitare;
- ha collaborato attivamente con l'Assessorato ai beni comuni, nonché con il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sostegno e ascolto delle comunità di riferimento, di cui è chiara espressione la grammatica della delibera di cui si discorre

APPROVA

I) **dare parere favorevole allo schema di delibera, così come modificata e integrata nel corso del dialogo istituzionale intercorso;**

II) **acquisire il parere dell'Osservatorio**, che ha lo scopo di esplicitare il ruolo di supporto e chiarificazione del dialogo con le comunità di riferimento;

III) **richiedere ai competenti organi comunali il più celere svolgimento dell'iter di approvazione da parte della Giunta, allegando il presente parere alla Delibera;**

2. Motivazione

Lo schema di delibera sottoposto all'Osservatorio si pone nel solco di un progressivo e reciproco apprendimento istituzionale articolato in diversi atti amministrativi del Comune, in dialogo con forme di autonormazione sviluppate a partire dalle prassi della comunità di riferimento; queste sono state interrogate in un percorso di auto-riflessività che ha prodotto delle Dichiarazioni d'Uso Civico e Collettivo Urbano che esprimono modalità di gestione e uso collettivi dei beni.

L'esperienza si caratterizza per il riconoscimento di sperimentazioni esistenti nate da istanze e rivendicazioni di cittadini/e e abitanti organizzati/e.

2.1. Il riconoscimento di esperienze esistenti e dei loro organi di autogoverno: le Dichiarazioni di Uso Civico e Collettivo Urbano

In seguito all'introduzione dei beni comuni nello statuto comunale (Delibera di Consiglio 24/2011), la Delibera di Giunta Comunale n. 17/2013 - nel determinare l'"Approvazione dei principi per il governo e la gestione dei beni comuni della città di Napoli" - riporta nel considerato che:

- "l'impegno dell'Amministrazione è volto ad affrontare un problema fondamentale di come un gruppo di soggetti, interdipendenti tra di loro, possano auto-organizzarsi e auto-governarsi al fine di ottenere benefici collettivi di lungo periodo, superando la tentazione di sfruttare le risorse gratuitamente, evadere i contributi o comunque agire in modo opportunistico";
- "proprio perché la categoria dei beni comuni si contraddistingue per essere tali beni sottratti alla logica dell'uso esclusivo, emerge con evidenza che la loro caratteristica è quella della condivisione e della gestione partecipata".

Con Delibera n. 7/2015 il Consiglio comunale ha approvato con emendamenti la Delibera di Giunta Comunale n. 258/2014 di proposta al Consiglio, contenente "Indirizzi per l'individuazione e la gestione dei beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come 'beni comuni' e suscettibili di fruizione collettiva". Quest'ultima, rifacendosi al principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost. e art. 8 del TUEL):

- prende atto del fatto che "esistono già, nel territorio comunale, alcuni beni immobili e/o aree di proprietà del Comune di Napoli che risultano attualmente utilizzati da gruppi e/o comitati di cittadini secondo logiche di sperimentazione della gestione diretta di spazi pubblici, dimostrando, in tal maniera, di percepire quei beni come luoghi suscettibili di fruizione collettiva e a vantaggio della comunità locale, esperienze che nella loro espressione fattuale sono state configurate come 'Case del popolo', ossia luoghi di forte socialità, elaborazione del pensiero, di solidarietà intergenerazionale e di profondo radicamento sul territorio";
- conseguentemente, detta indicazioni per l'individuazione di beni comuni sul territorio mediante forme di democrazia partecipativa, ivi incluso l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della Città di Napoli.

Successive Delibere di Giunta hanno applicato tali indirizzi riconoscendo specifiche esperienze portate avanti da gruppi e/o comitati di cittadini/e e abitanti secondo logiche di autogoverno e di sperimentazione della gestione diretta di spazi pubblici. Per ciascun bene comune, tale percorso si compone di 1) una delibera ricognitiva - volta ad assicurare e accompagnare istituzionalmente un percorso di autonormazione della comunità - e 2) una delibera di presa d'atto e riconoscimento della Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano, con cui ciascuna comunità - a partire da una riflessione sulle proprie pratiche d'uso dello spazio - determina collettivamente i principi, i diritti e doveri di

partecipazione, gli organi di autogoverno, le modalità di decisione e le disposizioni di carattere economico e finanziario dei beni comuni.

Per l'ex Asilo Filangieri la ricognizione è avvenuta con Delibera 400/2012, mentre la presa d'atto della Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano è avvenuta con Delibera di Giunta Comunale n. 893/2015, che "prende[re] atto dell'allegato complesso di norme generate con un processo di autoregolazione e, nel contempo, adotta[re] il meccanismo generativo con il suo sistema di garanzie di libero accesso (alla fruizione, alla formulazione delle decisioni, alla strutturazione dei processi decisionali), di scelta democratica, di rispetto dei principi costituzionalmente garantiti". Che gli usi civici vanno considerati come "la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all'uso pubblico e che è lecito considerarli come una «espressione di comodo» con la quale poter indicare istituti e discipline varie presenti sull'intero territorio nazionale e non solo in area agricola (sent. Cort. Cost. n. 142/1972); in particolare [va messo in evidenza che] «vi è una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale» (sent. Cort. Cost. n. 345/1997)".

Analogo percorso è prefigurato dalla Delibera n. 446/2016, che riconosce altri sette spazi (Giardino Liberato, ex Lido Pola, Villa Medusa, ex OPG, Scugnizzo Liberato, Santa Fede Liberata e Schipa) quali "beni comuni emergenti e percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tali strategici". Al momento, il riconoscimento è stato completato per Villa Medusa con Delibera di Giunta n. 297/2019, che prende atto della relativa Dichiarazione d'uso, mentre per altri beni comuni il processo è tuttora in corso (come riportato nel §1).

Tali atti danno riconoscimento giuridico all'esistenza di un insieme beni comuni. Questi ultimi hanno costituito nel tempo una vera e propria rete, che è arrivata a comprendere anche spazi diversi e ulteriori rispetto a quelli riconosciuti nella delibera la nascita di una rete nazionale dei "beni comuni emergenti e ad uso civico". Nel tempo, gli spazi oggetto della presente delibera, insieme ad altri facenti parte di detta rete, in data 7 febbraio 2019 sono arrivati ad approvare principi comuni sottostanti alle singole dichiarazioni. Inoltre, essi hanno preso parte al percorso nato nell'ambito dell'agenzia europea *Urbact* (nata per lo scambio e il mutuo insegnamento delle best practices dell'amministrazione urbana), nell'ambito del progetto "*Civic eState*" che ha visto la città di Napoli capofila di un progetto per il trasferimento dell'uso civico e collettivo urbano come forma che garantisce il godimento collettivo e la gestione collettiva delle strutture urbane essenziali concepite come beni comuni urbani (<https://urbact.eu/civic-estate>); la partecipazione dei beni comuni alle azioni dell'Urbact Local Group ha portato alla costituzione di una Redazione per il sito [Commonsnapoli.org](https://commonsnapoli.org), di linee guida prodotte da specifiche *ad hoc expertise* per il fundraising, l'autocostruzione, autorecupero e il fare comunità, nonché di una Relazione sul percorso amministrativo, politico-giuridico dei beni comuni.

Le Dichiarazioni dei singoli spazi - diversi per vocazione, ma legati da principi comuni - disegnano meccanismi concreti di uso e gestione collettivi che danno corpo ai principi di non esclusività nell'uso, democraticità, inclusività, che caratterizzano l'autogoverno delle comunità di abitanti. A titolo di esempio, si riportano qui **alcuni passaggi essenziali** tratti da diverse Dichiarazioni d'uso:

- "Gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione d'uso civico e collettivo" (Art. 2 Dichiarazione Lido Pola)
- "La comunità dello Scugnizzo Liberato si fonda sulla pluralità ed eterogeneità. Entrano di diritto a farne parte tutti i soggetti che, nel rispetto dei principi della presente dichiarazione, si prendono cura dello spazio fisico, relazionale e di confronto assembleare che scandiscono la vita dello Scugnizzo, partecipando secondo le proprie possibilità e competenze a progettualità e organi di autogoverno. [...] L'assemblea adotta strumenti adeguati come chat, gruppi, mailing-list per conservare la memoria e la titolarità dei diritti di partecipazione alla comunità di riferimento" (Art. 5 Dichiarazione Scugnizzo Liberato)
- "L'Assemblea di Santa Fede Liberata - Bene Comune, è il principale organo di confronto e decisione della comunità del Bene Comune, la quale è sempre aperta ad ogni individuo e

collettivo, è composta dalla collettività eterogenea, mutevole, solidale e aperta che anima gli spazi del Bene Comune” (Art. 7 Dichiarazione Santa Fede Liberata)

- “La partecipazione alla vita de l’Asilo è libera. Per accedere agli spazi durante le Assemblee di Gestione e di Indirizzo, gli spettacoli e tutti gli altri eventi non è necessaria alcuna registrazione. Chi è interessato a svolgere attività negli spazi de l’Asilo presenta la proposta all’Assemblea di Gestione oppure ai Tavoli Tematici di Programmazione secondo gli appuntamenti e le modalità pubblicate sul sito web de l’Asilo www.exasilofilangieri.it. La proposta sarà gestita in base a quanto stabilito dalla presente dichiarazione” (Art. 3, Dichiarazione de l’Asilo)
- “Sia i singoli sia i soggetti collettivi, di qualunque natura giuridica, possono proporre attività secondo le regole della presente dichiarazione, con l’esclusione delle iniziative di propaganda elettorale e affini, attività a scopo di lucro e, salvo diversa decisione dell’assemblea, per iniziative pur meritorie che non possono essere ricomprese negli ambiti politici, culturali, artistici, sportivi, sociali, mutualistici e solidali. La calendarizzazione delle attività è sempre aperta a nuove proposte e garantisce che una parte degli spazi sia riservata al regolare lavoro della comunità per attività già presenti e consolidate” (Art. 9 Dichiarazione ex-OPG)
- “Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l’uso non esclusivo di alcuna parte dell’immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell’intero impianto dell’uso civico urbano” (Art. 9 Dichiarazione Giardino Liberato di Materdei)
- “Per garantire lo svolgimento e l’armonia delle attività all’interno della Casa del Popolo è obbligo per tutti i soggetti coinvolti l’assunzione di un atteggiamento responsabile e rispettoso degli interessi della collettività e dei diritti delle generazioni presenti e future. [...] Chi partecipa a qualsiasi titolo alle attività della Casa del Popolo è responsabile della realizzazione e della buona riuscita delle attività proposte. È cura degli organi di autogoverno mantenere il bene in buono stato di conservazione, e provvedere alla custodia civica dei luoghi e alla loro pulizia. Chi attraversa e utilizza lo spazio si impegna a non comprometterne la sicurezza e lo stato di conservazione. Inoltre l’assemblea predispone le modalità attraverso le quali chi fruisce dello spazio possa farlo con responsabilità e sollevando l’Amministrazione da oneri risarcitori per danni alla persona, alle cose o a terzi” (Art. 4 Dichiarazione Villa Medusa).

Le Dichiarazioni presentano altresì una varietà di soluzioni, ad esempio, sugli organi di autogoverno (cfr. Artt. 6-8 Dichiarazione Giardino Liberato di Materdei, artt. 6-8 Dichiarazione Lido Pola, artt. 5-8 Dichiarazione Scugnizzo Liberato, artt. 6-8 Dichiarazione ex OPG - Je so’ pazz’, artt. 6-8 Dichiarazione Villa Medusa, Artt. 6-8 Dichiarazione Santa Fede Liberata), sulla gestione dell’accesso all’immobile (art. 7 Dichiarazione Villa Medusa, art. 7 Dichiarazione ex OPG - Je so’ pazz’; art. 17 Dichiarazione Scugnizzo Liberato, art. 7 Dichiarazioni Lido Pola e Giardino Liberato; Art. 7 Dichiarazione Santa Fede Liberata) e sulla tipologia di attività svolte al loro interno (cfr. i preamboli delle diverse Dichiarazioni).

2.2. Reddittività civica e responsabilità sugli oneri di gestione

Il percorso sopra riportato, nel riconoscere il potere autonomo delle comunità, identifica altresì delle responsabilità dell’Amministrazione. In particolare, la delibera n. 400/2012 riporta nel considerato:

- “che nell’ambito di tale contesto al Comune spetta la funzione:
 - o di riconoscere e garantire i percorsi partecipativi, in quanto tale funzione è strettamente connessa alle destinazioni di uso del suddetto immobile ovvero di garantire l’accessibilità e la fruizione diretta del bene da parte della comunità di riferimento (lavoratori dell’immateriale)
 - o di garantire una forma democratica di gestione del bene comune monumentale denominato ex asilo Filangieri, in coerenza con una lettura costituzionalmente orientata dell’art 43 Cost., al fine di agevolare la formazione di una prassi costitutiva di ‘uso civico’ del bene comune, da parte della comunità di lavoratori dell’immateriale;
 - o di assicurare che la gestione e la riprogrammazione delle attività si svolga in forme e modalità condivise e partecipate, nel rispetto della funzione strettamente connessa alle

- destinazioni di uso del suddetto immobile, ovvero di garantire la fruizione diretta del bene da parte della comunità di riferimento (lavoratori dell'immateriale);
- o di curare la gestione dello spazio all'interno dell'immobile, assicurarne la fruibilità - garantendo l'effettivo accesso alla comunità di riferimento - e il decoro, nel rispetto del contesto sociale e urbano in cui è inserita la struttura, tenendo conto della sostenibilità dei costi di gestione;
 - o di prevedere l'utilizzo del complesso per attività e progetti, direttamente proposti e fruibili dai cittadini, artisti, artigiani e dai lavoratori dell'immateriale mediante le procedure delle consulte del laboratorio Napoli, che siano in linea con la natura specifica del bene monumentale in oggetto e che siano ascrivibili nelle seguenti caratteristiche:
 - abbiano chiare le finalità, il metodo e gli esiti che si intendono perseguire;
 - non perseguano scopi di lucro;
 - siano svolte nel rispetto delle regole stabilite e nel rispetto delle esigenze rappresentate dagli altri fruitori;
 - favoriscano processi che propongono attività artistiche e culturali aperte ai cittadini"

Inoltre, un'importante innovazione è contenuta nella Delibera di Consiglio comunale n. 7/2015, che emenda la delibera di Giunta n. 258/2014, prevedendo tra l'altro che «nello specifico di quanto rappresentato in premessa l'Amministrazione comunale potrà procedere con apposito regolamento alla eventuale compensazione degli oneri di gestione, laddove giustificato dall'alto valore sociale creato, prevedendo regolamenti di uso civico o altra forma di autorganizzazione civica da riconoscere in apposite convenzioni» (emendamento n. 11, punto c).

L'emendamento in questione dà una decisiva e nuova interpretazione alle possibilità introdotte dalla delibera di riferimento approvata dalla Giunta sotto diversi profili. Innanzitutto, introducendo espressamente la possibilità per l'Amministrazione comunale di compensare gli oneri di gestione laddove la comunità, le associazioni e/o le formazioni sociali che gestiscono il bene creino un 'alto valore sociale'. In secondo luogo, e dal momento che tale norma prevede un investimento di risorse pubbliche, la norma dà la possibilità di scegliere tra due meccanismi innovativi, tra loro diversi ma rispondenti alla medesima logica in quanto ugualmente tesi a tutelare la trasparenza e l'imparzialità nel governo della cosa pubblica e nell'utilizzo delle risorse economiche. Entrambe infatti tendono a incardinare il buon andamento nella gestione della cosa pubblica non attraverso la selezione di un soggetto che possa gestire, secondo modalità sue proprie, un bene, ma individuando il 'come':

A) i 'regolamenti di uso civico', che prevedono il seguente *iter* applicativo (riportato per esteso nel § 2.1 di questo Parere): 1) la ricognizione di un bene comune da parte della Giunta Comunale; 2) la scrittura pubblica di una Dichiarazione d'uso civico e collettivo da parte delle comunità di riferimento dei beni comuni, e 3) la 'presa d'atto' e il riconoscimento di tale Dichiarazione con Delibera di Giunta Comunale;

B) le 'altre forme di autorganizzazione civica', previste come clausola residuale di apertura a fattispecie non previste, e che però si rendono urgenti per gruppi, associazioni ed enti del terzo settore attivi nella gestione di beni che ben potrebbero essere qualificati come 'comuni'. In questo caso, il Consiglio comunale ha ritenuto necessaria la stipula di una convenzione (anch'essa innovativa perché da intendersi in forma 'collettiva'), per dare copertura ad altri possibili strumenti amministrativi che allo stato non sono stati amministrativamente percorsi.

Per queste ragioni, laddove vi sia il riconoscimento della Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano, la compensazione degli oneri di gestione avviene in assenza di una convenzione, in quanto il complesso percorso di riconoscimento - articolato in atti amministrativi, pareri dell'Osservatorio e tavoli pubblici aperti e orizzontali - rappresenta di per sé un'idonea garanzia, completata dalla stesura di un articolato che rende chiare le prassi di autogoverno.

Nel caso dei beni comuni, detta compensazione trova altresì piena giustificazione sostanziale, in base alla 'redditività civica' dei beni comuni, come l'insieme eterogeneo dei valori non esclusivamente

economici, ma principalmente civici, sociali e culturali prodotti nell'ambito della gestione e dell'operato dei beni comuni.

Per quanto riguarda l'ex Asilo Filangieri, la Delibera n. 893/2015 - richiamando la delibera n. 7/2015 di Consiglio comunale - prende atto del dossier depositato dalle comunità, riportando in allegato alcuni dati quantitativi sulle attività svolte, e pertanto "conferma[re] l'impegno dell'Amministrazione al sostegno delle attività che si realizzano all'interno dell'edificio monumentale ex Asilo Filangieri quale ambiente di sviluppo civico, ed a provvedere, nei limiti delle risorse disponibili, all'assunzione degli oneri di gestione, con relative dotazioni di strutture ed impianti all'uopo necessari per rendere possibile e garantire l'uso collettivo [...] aperto a tutti gli appartenenti alla comunità mediante la definizione di una modalità d'uso frutto di processi decisionali inclusivi, autodefiniti ed autogestiti e soggetta a revisioni periodiche con procedura ex articolo 18 della regolazione autonoma". Lo stesso è avvenuto con la Delibera di Giunta n. 446/2016, che - "Letti ed acquisiti al fascicolo istruttorio del presente provvedimento i materiali (provenienti da più fonti: dossier autoprodotti, passaggi di stampa, social network, etc.) che forniscono notizie sui percorsi di rigenerazione delle attività di cura e delle iniziative di manutenzione poste in essere presso gli spazi di seguito elencati con il sistema dell'autoregolazione dell'accesso, della programmazione delle attività e del funzionamento messi a punto dalle relative comunità civiche ed i relativi principi ispiratori" - delibera "la promozione di percorsi realizzativi (in sinergia con i competenti uffici e servizi) delle opportune condizioni di sicurezza ed agibilità degli spazi in argomento per la gestione della medesima sicurezza quale valore e fattore condiviso e partecipato con la comunità d'uso collettivo".

La ripartizione delle responsabilità finanziarie tra la comunità e l'Amministrazione è sinteticamente chiarita dall'art. 20 della Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano dell'ex Asilo Filangieri (analogamente cfr. art. 16 Dichiarazione Villa Medusa, art. 16 Dichiarazione ex OPG - Je so' pazz'; art. 16 Dichiarazione Scugnizzo Liberato, art. 16 Dichiarazione Lido Pola, Art. 15 Dichiarazione Santa Fede Liberata e art. 16 Dichiarazione Giardino Liberato): "L'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene comune, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, provvede, nei limiti delle risorse disponibili, alla assunzione degli oneri di gestione e a quanto necessario per garantire una adeguata accessibilità all'immobile; essa altresì provvede a quanto necessario per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e la tutela dell'immobile prevenendo danneggiamenti vandalistici; L'Assemblea di Indirizzo può individuare gli interventi di manutenzione necessari e richiedere l'attivazione dell'Amministrazione a riguardo; L'Amministrazione, nel rispetto della destinazione d'uso dell'immobile, può a sua volta individuare gli interventi necessari e sottoporli all'Assemblea di Indirizzo; L'Amministrazione si impegna a intervenire garantendo in ogni caso l'accesso e la fruibilità degli spazi secondo le attività calendarizzate".

In conclusione, il percorso amministrativo svolto dal Comune di Napoli è improntato a una precisa scelta politica, riportata nella stessa Delibera n. 893/2015:

- "che la nostra comunità attraversa una crisi congiunturale che ha minato in profondità, tra l'altro, il sistema artistico-culturale con pesanti implicazioni per il contiguo sistema turistico;
- che ciò mentre da una parte impone alla Civica Amministrazione un utilizzo delle risorse improntato a rigorose logiche di economicità, efficienza ed efficacia con un occhio particolarmente attento alla redditività civica, dall'altra ha reso opportuna la creazione e la manutenzione di 'ambienti di sviluppo civico' capaci di promuovere aggregazione, strutturazione e crescita dei componenti della filiera artistico-culturale sotto forma di spazi per la cultura di uso civico e collettivo;
- che si riconosce l'alto valore sociale ed economico generato dalla partecipazione diretta dei cittadini alla rifunzionalizzazione degli immobili (in particolare quelli abbandonati o sottoutilizzati) che si estrinseca nella messa a disposizione comune di tempo e competenze, beni e attrezzature, indirizzati a rendere fruibili e accessibili le strutture alla cittadinanza tutta;
- che l'Amministrazione, riconoscendo l'alto valore sociale, culturale, nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico e collettivo di un bene comune, che coinvolge non

solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, concorre, nei limiti delle risorse disponibili, agli oneri di gestione e a quanto necessario per garantire un'adeguata accessibilità dell'immobile e a quanto necessario per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività e la tutela dell'immobile da eventuali danneggiamenti vandalici”.

Tale decisione si fonda su un principio generale pienamente condiviso da questo Osservatorio, ribadito Delibera di Giunta n. 458/2017, secondo cui «la valorizzazione dei beni di proprietà comunale non può essere limitata alla dimensione economica, in relazione al posizionamento del bene sul mercato, bensì deve intendersi come processo mediante il quale è possibile conferire un maggior valore sociale al bene, aumentandone il livello di fruizione da parte della collettività». Del resto, diverse decisioni della Corte dei Conti hanno già riconosciuto che l'amministrazione può stipulare concessioni gratuite o agevolate, nonché prevedere altre forme di valorizzazione non meramente economica, dando esaustiva motivazione in ordine alle finalità di interesse pubblico perseguite e sulla base di una valutazione ponderata comparativa tra gli interessi pubblici in gioco, dimostrando l'interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcuno scopo di lucro nell'attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni (ex multis, Corte dei conti, Sez. reg. di Controllo Liguria n. 2/2017; Corte dei conti, Sez. reg. di controllo Molise, Deliberazione n. 1/2015/PAR; Corte dei conti, Sez. giurisdizionale Sardegna, sent. n. 234/2013; Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per la Lombardia n. 8/2005; Sez. Giurisdizionale Basilicata, sent. 92/2010; Corte dei conti Lazio, Sent. 403 del 28 dicembre 2017).

3. Conclusioni

Le Dichiarazioni di uso civico e collettivo urbano non sono né lo statuto di un comitato o associazione *de facto* né un disciplinare d'uso di un bene pubblico. Esse, ispirandosi a un'interpretazione estensiva degli usi civici mimano la natura ibrida pubblico-privata che pure ha caratterizzato alcune forme di usi civici che storicamente si sono date, rappresentando una forma di regolazione che pur nascendo da soggetti in senso lato “privati” agiscono per finalità di interesse generale, che li comprende e oltrepassa; perciò tali soggetti si distanziano nettamente dai profili privatistici sia per la natura pubblica del procedimento di scrittura delle Dichiarazioni (attraverso tavoli aperti e partecipati e per mezzo delle modificazioni e integrazioni raccolte nel dialogo con il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e l'Osservatorio) sia per il loro riconoscimento, che avviene con atti amministrativi che ne sanciscono la natura di regolazioni pubbliche e comuni.

Come descritto già dalla delibera n. 400/2012 si è incentivata una prassi costitutiva di uso civico e collettivo urbano, anche nel senso di sedimentare tali usi come ‘fonti del diritto’, posto che le prassi di autogestione e di decisione negli ecosistemi assembleari sono espressione di regole e principi di condivisi riconosciuti e riconoscibili nel tempo e in diversi luoghi. Allo scopo di rendere evidente l'intrinseca giuridicità di alcuni fenomeni sociali si invita a creare apposite ‘raccolte di usi’, che nel loro esercizio collettivo mettono altresì in discussione la natura escludente dello schema proprietario, sia esso pubblico che privato, ribadendo l'appartenenza collettiva di quei beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al soddisfacimento dei bisogni socialmente ed ecologicamente rilevanti.

È dunque il bene stesso ad essere dichiarato ad uso civico e collettivo, e la comunità di riferimento altro non è che la comunità che si forma attraverso l'uso e la cura condivisa; come tale questa comunità è aperta e mutevole secondo le diverse formule previste dalle dichiarazioni. Queste chiariscono dunque i diritti di partecipazione e fruizione innovativa di un bene pubblico, consentendo di leggere il “come” ci si organizza. In questo modo si assolve alle funzioni di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione in una formula ben diversa da quella dei bandi di assegnazione. Così conformato il bene non è affidato ad un singolo soggetto, cosa che richiederebbe una valutazione comparativa e concorrenziale tra quelli che si

candidano a gestirlo, legittimati a usare, comprensibilmente, i propri poteri discrezionali nel coinvolgimento ovvero nell'esclusione di altri soggetti. I diritti di uso civico urbano invece garantiscono l'accesso non ad un singolo collettivo, ma a una pluralità di gruppi e singoli cittadini; una diversa formula burocratica, basata ad esempio sul mero criterio cronologico, non avrebbe altra funzione che quella di regolare il traffico dell'accesso, ma non darebbe nessun impulso, e anzi contrasterebbe, alla creazione di comunità plurali e aperte. Questo è invece uno degli obiettivi prioritari dell'uso civico e collettivo urbano, in cui diversi gruppi e cittadini, proprio dovendo confrontarsi sull'utilizzo di uno spazio ridotto, sono posti nelle condizioni e nella necessità di trasformare la potenziale rivalità nell'uso in collaborazione, modificare la concorrenza dei progetti in scambio mutualistico. Ciò contribuisce a ridefinire il concetto stesso di cooperazione, nell'ottica di servire non solo i bisogni e desideri dei cooperanti, ma quelli di una collettività più ampia che è invitata a far parte di questo soggetto cooperante basandosi su una logica diversa da quella dell'affinità. Una logica al tempo stesso non neutrale, come chiarito dai principi "costituzionali" che rappresentano la base relazionale non violenta e inclusiva senza cui una simile comunità eterogenea non potrebbe darsi. Pertanto, e opportunamente, la delibera n. 7/2015 pone come principi inderogabili quelli dell'antifascismo, antirazzismo e antisessismo che non vanno letti come riferimenti ideologici a identità precostituite, ma come le condizioni necessarie e inderogabili per qualunque ecosistema sociale che tenda all'orizzontalità e l'eguaglianza, sia inclusivo, democratico e plurale.

L'uso civico e collettivo urbano genera invece dunque delle nuove istituzioni, che hanno una base di partecipazione civica e popolare. In questo modo si pone un equilibrio tra la formalità del processo di creazione istituzionale e l'informalità dei soggetti che si coordinano, incontrano e formano nella realizzazione di progetti individuali e collettivi. La cura condivisa del bene, e soprattutto la cura delle relazioni tra le persone che lo attraversano, rappresentano la chiave di accesso a tale comunità di riferimento. Questo sistema combina dunque i diritti di uso e gestione in una formula diversa da quella prevista dal paradigma sovrano-proprietario, in cui il binomio responsabilità-titolarità di fatto paralizza l'uso gratuito da parte di terzi.

La redditività civica di tali sperimentazioni - come l'insieme eterogeneo dei valori non esclusivamente economici, ma principalmente civici, sociali e culturali prodotti nell'ambito della gestione e dell'operato dei beni comuni - giustifica la compensazione degli oneri di gestione da parte della pubblica amministrazione, prevista nel meccanismo dell'uso civico e collettivo urbano. Questa visione è ancorata a una lettura sistematica della sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost. u.c.) orientata dal principio di uguaglianza sostanziale, presente nell'art. 3, comma 2, della Costituzione. In via generale, all'ente pubblico spetta il compito di non ostacolare le iniziative spontanee e autonome che anche dove realizzano bisogni individuali si caratterizzano per il loro riflesso sugli interessi generali nel senso di rendere effettivi diritti economici e sociali, ma anche di quello sostenere tali iniziative - con mezzi materiali e altre agevolazioni - ove necessario per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che altrimenti impedirebbero una piena partecipazione. Infatti, la sussidiarietà non serve tanto a sostituire il potere pubblico dove quest'ultimo non riesce ad arrivare, come pure avviene spesso in via patologica per effetto dell'inadempimento del soggetto pubblico. Piuttosto, il valore della sussidiarietà sta nel realizzare una risposta plurale e inclusiva alle necessità sociali, quanto più vicina possibile alle necessità stesse; da questo punto di vista, è evidente la necessità di sostenere, a maggior ragione, le iniziative mutualistiche delle persone che sono più vicine a questi bisogni, e vivono in prima persona il disagio economico e sociale. Proprio tra queste ultime iniziative rientrano i beni comuni, dove le responsabilità economiche assunte dal Comune - peraltro ampiamente moltiplicate dal valore generato dalle comunità - rappresentano un necessario intervento di inclusione, volto a rendere possibile quello che non è possibile a sole condizioni di mercato, cioè la possibilità di spazi aperti a chiunque, di uso gratuito e non esclusivo.

A queste condizioni, i beni comuni possono divenire anche motori di ricerca e formazione, creazione di professionalità e di economie di prossimità, incentrate sul dono e sullo scambio, basate sull'assenza di scopo di lucro. Proprio attraverso la legittimazione derivanti dalle pratiche di solidarietà, le comunità hanno potuto valorizzare gli spazi attraverso l'autorecupero e la dotazione di mezzi di produzione, ricorrendo - per decisione e sotto il controllo dei propri organi di autogoverno - a raccolte fondi e crowdfunding, accordi con altri enti o associazioni, partecipazione a bandi pubblici e privati, ricezione di donazioni, così come stabilito anche alla luce della funzione svolta dai soggetti operativi previsti dalle dichiarazioni d'uso.

I beni comuni, dunque, non sono centri erogatori di servizi, ma porte di accesso ai diritti. Ciò vuol dire che ai cittadini, tanto come singoli quanto nelle loro formazioni sociali, non vengono erogati solo servizi, ma spazi e mezzi per esercitare, in forme mutualistiche, alcuni diritti sociali, civili ed economici che così sostanziano in senso espansivo la categoria di quelli fondamentali.

In questo modo si prova a superare la costitutiva frammentazione del sociale attivando una modalità di collaborazione che ben prima di essere tra cittadini e istituzioni è rivolta ai cittadini stessi, educati alla concorrenza come principio regolatore non solo dell'economia, ma della società tutta. Un modello che fuori da ogni visione irenica della collaborazione fonda la propria natura su una pedagogia attiva dell'autogoverno, che rende la gestione orizzontale di un ecosistema assembleare occasione per produrre la scrittura condivisa delle regole della convivenza, che alimenta la rivendicazione di diritti attraverso la loro pratica mutualistica, che si fonda sulla cura delle relazioni per diffondere una cultura dell'interdipendenza.



COMUNE DI NAPOLI

Area Urbanistica

Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Assessorato ai Beni Comuni e all'Urbanistica
Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani

Proposta di delibera prot. N° del ____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° _____

OGGETTO: Presa d'atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei* (ex Convento delle Teresiane), *Lido Pola* (ex Lido Pola), *ex Opg "Je So' Pazzo"* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede) operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*.

Il giorno, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P	A
---	---

ASSESSORI(*):Carmine PISCOPO
(Vicesindaco)

P	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

P	A
---	---

Donatella CHIODO

P	A
---	---

Marco GAUDINI

P	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	A
---	---

Ciro BORRIELLO

P	A
---	---

Luigi FELACO

P	A
---	---

Rosaria GALIERO

P	A
---	---

Annamaria PALMIERI

P	A
---	---

Alessandra CLEMENTE

P	A
---	---

Giovanni PAGANO

P	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza:

Assiste il Segretario del Comune:

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta del Vicesindaco, Assessore ai Beni comuni e all'Urbanistica e dell'Assessore ai Giovani e al Patrimonio

Premesso

che gli artt. 41, 42 e 43, della Costituzione, sull'iniziativa economica e sulla proprietà, unitamente ad alcuni del Codice Civile (in particolare gli artt. 827 "Beni immobili vacanti" e 838 "Espropriazione di beni, che interessano la produzione nazionale o il prevalente interesse pubblico") stabiliscono che la proprietà, sia privata che pubblica, non è garantita quale diritto soggettivo assoluto, ma esclusivamente in quanto finalizzata ad assicurare la funzione sociale del bene;

che gli artt. 41, 42 e 43, della Costituzione infatti stabiliscono:

"Art. 41. L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale";

che l'ultimo periodo dell'art. 118 della Costituzione stabilisce il coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei beni pubblici e nella realizzazione di servizi di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà: *"(...) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";*

che la Commissione sui Beni Pubblici costituita nel 2007 presso il Ministero della Giustizia e presieduta da Stefano Rodotà, con il compito di riscrivere la parte del Codice Civile dedicata ai beni pubblici (Titolo II, Libro III) ha reso esplicita la definizione di "beni comuni", intendendo con essa quella categoria di beni che a prescindere dall'appartenenza pubblica o privata esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona;

che, inoltre, "un bene per essere attratto alla categoria dei beni comuni deve essere caratterizzato da una forma di governo che sia ispirata ed attui forme d'uso e di partecipazione diretta delle comunità di riferimento alla cura e alla gestione del bene" (Dichiarazione Giardino) e che "possono essere qualificati come beni comuni emergenti quei beni – materiali e immateriali – che vengono funzionalizzati al soddisfacimento di diritti che ampliano e sostanziano il catalogo di quelli fondamentali di un'ampia fascia della popolazione, se ed in quanto questa rivendica e ottiene il diritto di usarli e gestirli in forme cooperative aperte e inclusive" (Dichiarazione Scugnizzo liberato);

che il regime della proprietà e dell'iniziativa economica (artt. 41-43 Cost.), la sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) e la funzionalità dei beni comuni ai diritti fondamentali devono essere interpretati a partire dai diritti sociali, come strumento per realizzare l'imperativo dell'uguaglianza sostanziale posto dall'articolo 3, comma 2, della Costituzione: "E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

che conseguentemente molte Amministrazioni hanno **sostenuto** esperienze innovative, caratterizzate dalla partecipazione attiva dei cittadini, finalizzate al recupero, alla valorizzazione dei beni abbandonati e alla promozione di pratiche di riuso del patrimonio edilizio pubblico quale “bene comune”, al fine di garantire lo sviluppo culturale, sociale ed economico della città e, in particolare, la rigenerazione delle aree periferiche;

che, inoltre, gli “usi civici collettivi e urbani” sono intesi come diritti di godimento collettivo spettanti ai componenti di una collettività organizzata e insediata su un territorio e **consistono nel diritto spettante alle comunità di abitanti di riferimento di usare, godere, gestire in forma diretta e partecipata e in ogni caso non esclusiva dei beni comuni. Tale diritto collettivo viene esercitato mediante apposite Dichiarazioni d’uso civico e collettivo”;**

che a seguito di un lungo percorso deliberativo iniziato nel 2012 con l'introduzione nello Statuto del Comune della categoria giuridica di “bene comune” all’interno delle “Finalità e valori fondamentali” dello Statuto medesimo, il Comune di Napoli, con Delibera di Giunta n. 446 del 1° giugno 2016, ha riconosciuto come beni comuni emergenti, percepiti dalla cittadinanza quali ambienti di sviluppo civico e come tale strategici, gli immobili o parte di essi, denominati: *Giardino Liberato* (ex Convento delle Teresiane), sito in Salita San Raffaele n. 3, *ex Lido Pola*, sito in via Nisida 24, *ex OPG* (ex Monastero di Sant'Eframo Nuovo), sito in via Matteo Renato Imbriani, *Scugnizzo Liberato* (ex convento delle Cappuccinelle, ex carcere minorile Filangieri), sito in salita Pontecorvo 46; *Santa Fede Liberata* (ex Conservatorio di S. Maria della Fede), sito in via San Giovanni Maggiore Pignatelli 5.

che la medesima Delibera riconosce altresì la redditività civica di tali beni comuni, "letti ed acquisiti al fascicolo istruttorio del presente provvedimento i materiali (provenienti da più fonti: dossier autoprodotti, passaggi di stampa, social network, etc.) che forniscono notizie sui percorsi di rigenerazione delle attività di cura e delle iniziative di manutenzione poste in essere presso gli spazi di seguito elencati con il sistema dell'autoregolazione dell'accesso, della programmazione delle attività e del funzionamento messi a punto dalle relative comunità civiche ed i relativi principi ispiratori;

che ai sensi della delibera di Consiglio comunale n. 7 del 2015 "l'Amministrazione comunale potrà procedere con apposito regolamento alla eventuale compensazione degli oneri di gestione, laddove giustificato dall'alto valore sociale creato, prevedendo regolamenti di uso civico". Che in ogni caso i beni comuni rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, e sono pertanto sottoposti alle consuete attività di manutenzione affidate al Servizio Tecnico Patrimonio;

che gli Organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione di uso civico e collettivo (Cfr. Dichiarazione Giardino Liberato);

Visto

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 19 novembre 2015 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 699 del 2 ottobre 2014 avente ad oggetto l'acquisizione a titolo gratuito dallo Stato di 13 beni demaniali, tra i quali l'immobile denominato “ex Lido Pola”, ubicato in via Nisida 24, ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98 (cosiddetto Federalismo Demaniale);

che con Decreto Direttoriale del 26 novembre 2015, l'Agenzia del Demanio ha trasferito a titolo gratuito al Comune di Napoli la piena e assoluta proprietà del compendio immobiliare denominato “ex Lido Pola”, provvedendo all'immissione in possesso giuridico da parte del Comune di Napoli del bene con verbale di immissione in allegato;

che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 18 aprile 2019 è stata approvata la proposta di Giunta Comunale n. 138 del 31 marzo 2019 avente ad oggetto: “Approvazione Piano delle Valorizzazioni e delle alienazioni di immobili di proprietà comunale – anno 2019” con emendamento di stralcio degli immobili: *ex Lido Pola*, via Nisida 24, *ex Convento delle Cappuccinelle*, Salita Pontecorvo n. 46 e *ex Convento delle Teresiane*, salita San Raffaele n. 3, “in quanto si riafferma che sono da considerarsi rientranti nella categoria dei beni comuni tutti i beni funzionali all'esercizio dei diritti essenziali delle collettività di riferimento, come individuati da tutti gli atti e delibere di Giunta e di Consiglio comunale”;

che attualmente l'immobile denominato "ex Lido Pola" ricade, con destinazione di attrezzatura pubblica, nello stralcio urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU) Area di Rilevante Interesse Nazionale Bagnoli – Coroglio, redatto ai sensi dell'art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, e approvato con DPR del 6 agosto 2019 a seguito della conferenza di servizi tenutasi in seduta pubblica del 14 giugno 2019;

che nell'ambito della procedura di Federalismo Demaniale, regolamentata dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85, art. 5 comma 5, con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 giugno 2020 è stata approvata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 565 del 29 novembre 2019, avente ad oggetto la presa d'atto del Programma di Valorizzazione del Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo, già OPG, nonché l'approvazione dello schema di Accordo di Valorizzazione;

che il Consiglio Comunale nella seduta del 22/06/2020 con la deliberazione n. 05 ha approvato la proposta di G.C. n. 565 del 29/11/2019 con cui ha preso atto della bozza dello Schema di Accordo di Valorizzazione e del Programma di Valorizzazione per l'acquisizione al demanio comunale del compendio immobiliare di titolarità del Demanio dello Stato denominato "Complesso dell'ex Convento di Sant'Eframo Nuovo già Ospedale Psichiatrico Giudiziario", ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 28 maggio 2010 n. 85, art. 5, comma 5;

che in data 23/7/2020 è stato sottoscritto l'Accordo di valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Campania, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli;

che in data 30 marzo 2021 è stato firmato l'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal demanio dello stato al Comune di Napoli dell'immobile denominato "complesso dell'ex convento di Sant'Eframo nuovo già ospedale psichiatrico giudiziario" ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d. lgs. 28 maggio 2010, n. 85.

che nell'ambito della procedura di Federalismo Demaniale, regolamentata dal Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n.85, art. 5 comma 5, con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 19/11/2015 è stata approvata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 905 del 15 dicembre 2014, avente ad oggetto "Acquisizione al demanio comunale del Complesso dell'ex convento delle Cappucine già Carcere Minorile Filangieri in salita Pontecorvo. Autorizzazione al Direttore della Direzione Pianificazione e gestione del territorio – Sito UNESCO alla sottoscrizione dell'Accordo di Valorizzazione, definito ai sensi e con i contenuti previsti dall'art. 112, comma 4, del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 nonché alla sottoscrizione del successivo atto di trasferimento".

che in data 10/12/2015 è stato sottoscritto l'Accordo di valorizzazione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Segretariato Regionale per la Campania, l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania e il Comune di Napoli;

che in data 23/12/2015 è stato firmato l'atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito dal Demanio dello stato al Comune di Napoli dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri, Salita Pontecorvo, 46" ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 28/05/2010 n.85.

Considerato

che gli immobili riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni*, in quanto luoghi suscettibili di fruizione collettiva e a vantaggio delle comunità locali, si sono configurati quali luoghi di forte socialità, elaborazione del pensiero, solidarietà intergenerazionale e di profondo radicamento sul territorio, come sancito dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 9 marzo 2015 di approvazione della Delibera di Giunta Comunale n. 258 del 24 aprile 2014 "*Indirizzi per l'individuazione e la gestione di beni del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, inutilizzati o parzialmente utilizzati, percepiti dalla comunità come "beni comuni" e suscettibili di fruizione collettiva*";

che in base alle suddette Delibere e in particolare in riferimento alla Delibera n. 446/2016, il percorso di valorizzazione dei beni si basa, tra l'altro, sulla connotazione di "*uso civico e collettivo nell'ambito del quale*

la comunità possa svolgere attività, esprimere diritti, sviluppare cittadinanza, costruire autoregolazione etc.”;

che l'Amministrazione, inoltre, ha riconosciuto l'alto valore sociale, culturale nonché le esternalità economiche positive generate dall'uso civico di un bene pubblico, che coinvolge non solo i fruitori dello spazio, ma il quartiere e la città tutta, come sancito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 458 del 10 agosto 2017, avente ad oggetto: *“1. Individuazione e approvazione delle linee di azione per la valorizzazione ai fini sociali dei beni di proprietà comunale. 2. Approvazione degli indirizzi per l'uso temporaneo di spazi aperti e di immobili di proprietà comunale. 3. Individuazione dei soggetti organizzativi, delle competenze e delle procedure per la costruzione, la definizione e l'attuazione di progetti pilota”;*

che con Delibera di Giunta Comunale n. 893 del 29 dicembre 2015 l'Amministrazione ha riconosciuto e inserito gli spazi dell'edificio del Complesso di San Gregorio Armento noto come ex Asilo Filangieri in vico Maffei, nel novero delle strutture e degli spazi destinati alla fruizione civica e collettiva e ha preso atto del complesso di norme generate con un processo di auto-regolazione e riportate nella *“Dichiarazione d'uso civico e collettivo urbano”*, redatta dai cd abitanti dell'ex Asilo Filangieri e allegata quale parte integrante della suddetta delibera;

che con Delibera di Giunta Comunale n. 297 del 27 giugno 2019 l'Amministrazione è già pervenuta alla *Presa d'atto della Dichiarazione d'uso civico dell'immobile denominato Villa Medusa, riconosciuto con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 206 “bene comune emergente, percepito dalla cittadinanza quale ambiente di sviluppo civico e come tale strategico”;*

che la *Dichiarazione d'uso civico di Villa Medusa*, in ottemperanza al processo deliberativo sui Beni Comuni, rappresenta un atto gestionale innovativo e partecipato che funge da guida per l'operato della Comunità nel rispetto della democrazia, dell'inclusione e dell'accessibilità e da modello per tutte le comunità operanti nei Beni Comuni;

che a seguito di un lungo processo partecipato, dopo ampio dibattito in ripetute sedute aperte al pubblico, anche le Assemblee delle Comunità del *Lido Pola*, del *Giardino Liberato di Materdei*, dell'ex *OPG*, dello *Scugnizzo Liberato* e di *Santa Fede Liberata (ex Conservatorio di S. Maria della Fede)*, sono pervenute all'approvazione delle *Dichiarazioni d'uso civico*, atte a regolamentare la forma d'uso collettiva del bene, garantendone *“la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità, l'accessibilità, l'autodeterminazione e l'autogoverno delle comunità di abitanti”*, su modello della Dichiarazione di Villa Medusa, (Cfr. Premessa Dichiarazioni d'Uso *Lido Pola – Bene Comune, Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune, Scugnizzo Liberato, Ex Opg Je so' pazzo Casa del Popolo, Santa Fede Liberata*);

che, come enunciato nelle Dichiarazioni d'uso civico, *“la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del territorio dell'area flegrea della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, studenti e studentesse, genitori, professionisti, disoccupati, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso Lido Pola – Bene Comune”* e *“la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di donne e uomini abitanti del territorio di Materdei della Città Metropolitana di Napoli, lavoratrici e lavoratori precari, pensionati/e, casalinghe/i, studenti e studentesse, genitori, bambine e bambini, professionisti, disoccupati, immigrate/i che vivono nel quartiere e su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso il Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune”*, si riconoscono nel ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo attraverso politiche attive di inclusione e di autorganizzazione degli individui e della comunità; nella liberazione dalle logiche del capitale, del profitto e del mercato; nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva secondo il principio *«da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri»*; nell'indipendenza dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno; nell'interdipendenza, intesa come dipendenza della comunità dalla capacità collaborativa degli individui che in essa si riconoscono; nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario (cfr. *Lido Pola – Bene Comune – Dichiarazione d'uso e Giardino Liberato di Materdei – Bene Comune – Dichiarazione d'uso civico, premessa*);

che la comunità dello Scugnizzo Liberato si riconosce: *in pratiche collettive di inclusione, cooperazione e mutuo soccorso che attivamente ripudiano ogni forma di fascismo, razzismo, sessismo, omofobia, sfruttamento, solitudine ed emarginazione; nel diritto di riappropriazione delle città e dei territori — oltre che nella loro trasformazione attraverso pratiche di cura collettiva di beni, luoghi e persone — da parte degli e delle abitanti; nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze aventi il fine di liberare il lavoro dal paradigma economico orientato all'accumulazione attraverso una visione delle relazioni umane cooperativa e non competitiva; nel mutualismo come strumento di valorizzazione della cooperazione sociale, della solidarietà e della potenza dell'agire comune, nella convivenza tra ogni cultura e religione, per venire incontro ai bisogni e desideri di tutte le persone secondo il principio "da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri"; nell'autonomia dell'organizzazione politica, comunitaria e culturale, indipendente da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno; nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione al fine di costruire un processo decisionale orizzontale e condiviso attraverso dinamiche inclusive e non autoritarie (cfr. Dichiarazione d'uso e Gestione dello Scugnizzo Liberato, preambolo);*

che la comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di giovani e anziani, abitanti, lavoratrici e lavoratori, precari e precarie, disoccupati e disoccupate, stranieri e autoctoni, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, comunitaria e culturale in atto presso l'Ex Opg "Je So Pazzo" – Casa del Popolo si riconosce nella difesa delle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana e fonda le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano (Cfr. Dichiarazione d'Uso Ex Opg "Je So Pazzo" – Casa del Popolo, premessa);

che "L'autonormazione, partecipazione e autogestione del Bene comune si ispira ai seguenti **principi e finalità**:

- la promozione del soddisfacimento dei diritti fondamentali degli abitanti, considerati come parte attiva dei processi di cura e amministrazione dello spazio autogestito, inteso, quindi, come "bene comune";
- favorire il processo di responsabilizzazione e consapevolezza delle persone rendendole protagoniste del proprio tempo e capaci di influire sul futuro;
- lo sviluppo della capacità di autodeterminazione del futuro collettivo;
- la promozione di tutte quelle forme e strumenti finalizzati al benessere di tutti/tutte, attraverso la partecipazione diretta;
- la promozione della libertà di circolazione, pensiero e di libertà di espressione;
- il rispetto e la promozione dei principi dell'antifascismo e della valorizzazione delle differenze e abbattimento delle disuguaglianze (cfr. Dichiarazione Santa Fede Liberata);

che le Dichiarazioni, tra l'altro, definiscono i diritti e doveri della partecipazione, disciplinano le modalità di svolgimento delle attività da parte delle Comunità, definiscono gli organi di autogoverno e i rispettivi ruoli, nonché le garanzie di accesso e di fruizione collettiva;

che gli organi di autogoverno si organizzano attraverso una modalità partecipativa deliberativa e relazionale mediante la quale si definiscono la programmazione delle attività, la gestione ordinaria dello spazio e la scrittura della Dichiarazione di uso civico e collettivo" (Cfr. Dichiarazione Giardino Liberato);

che, in base a quanto enunciato nelle Dichiarazioni, all'interno dei Beni Comuni, l'Amministrazione fissa la sede di un presidio amministrativo, per contribuire alla accessibilità dell'immobile, al buon andamento delle attività svolte dalla Comunità, nel rispetto della sua autonomia e dei principi per il governo e la gestione diretta dei beni comuni della Città e che tale presidio sarà disposto lì dove espressamente richiamato dalle dichiarazioni, che potranno inoltre prevedere azioni di coordinamento con servizi preposti a sostegno e cura alle fasce deboli, in forma coerente con quelle già predisposte in forme volontario dalla Comunità (cfr. Dichiarazioni d'uso civico, premessa);

che, in particolare, in tali luoghi è possibile "sperimentare e garantire l'ampliamento e lo svolgimento dei processi partecipativi, articolati attraverso una programmazione delle attività e del conseguente utilizzo e amministrazione diretta degli spazi da parte della comunità" del territorio di riferimento (Cfr. Dichiarazione d'Uso Civico);

che "tale forma di sperimentazione dà luogo ad uno "speciale" regime pubblicistico, che nel caso di specie, visto che l'immobile in questione rientra nel demanio comunale, si configura come una demanialità

rafforzata dal controllo popolare”, nel senso che il bene pubblico in questione, in quanto bene comune, è amministrato direttamente dalla collettività, attraverso forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa” (Cfr. *Dichiarazione d'Uso Civico*);

che, in base alle Dichiarazioni: “Principio inderogabile nella programmazione delle attività è l’uso non esclusivo di alcuna parte dell’immobile, in quanto la turnazione e la garanzia di utilizzo, accesso e fruizione degli spazi da parte dei soggetti che ne fruiscono è principio ispiratore dell’intero impianto dell’uso civico” (cfr. Dichiarazioni d'uso civico).

Considerato altresì

che, nell'ambito di un percorso diretto ad una governance dei “beni comuni” ispirata a modelli di democrazia partecipata e nell’ottica di una piena sinergia e collaborazione con la società civile, al fine di assicurare la partecipazione della cittadinanza attiva alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura dei beni comuni, con decreto sindacale n. 314 del 24/06/2013, è stato istituito l’*Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della Città di Napoli* con funzioni di studio, analisi, proposta e controllo sulla tutela e gestione dei beni stessi, composto dal Presidente e da undici membri;

che con Decreto sindacale n. 55 del 08/03/2018, sono stati integrati i compiti e modificata la composizione dell’*Osservatorio permanente sui beni comuni della Città di Napoli*, istituito con Decreto sindacale 314/2013, per svolgere funzioni di studio, analisi e proposta sulla tutela e gestione dei beni comuni, prevedendo la possibilità per tale organo, tra l'altro, di esprimere anche valutazioni sulle proposte di delibere di Giunta comunale, aventi ad oggetto beni comuni, democrazia partecipativa, neomunicipalismo e diritti fondamentali;

che con Decreto Sindacale n. 16 del 28/01/2019, si è provveduto alla nomina dei componenti dell’Osservatorio, scegliendo i membri tra coloro che hanno dimostrato di avere comprovate competenze nella specifica materia dei “commons” e significativa esperienza nel campo dell’attivismo sociale;

che, in esito ad un fitto sistema di interlocuzioni tra le Comunità e l’Amministrazione, con nota PG/2020/707626 del 27 ottobre 2020 e con successivo sollecito nota PG/2021/116314 del 9 febbraio 2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni, ha trasmesso all’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni le *Dichiarazione di uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato* e del *Lido Pola*, chiedendo di fornire una valutazione in merito;

che con mail del 1° marzo 2021 la Comunità dello *Scugnizzo Liberato* ha trasmesso al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e all’Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli la Dichiarazione d'uso civico per la valutazione e l’espressione del parere;

che con mail del 12 marzo 2021 il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni ha trasmesso la Dichiarazione d'uso civico della comunità dell’*ex Opg* all’Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni ai fini dell’espressione del parere di competenza;

che con mail del 9 marzo 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/222017 del 15 marzo 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni ha espresso parere favorevole alla Dichiarazione dello *Scugnizzo Liberato*;

che con mail dell’11 marzo 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/220258 del 15 marzo 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole alle Dichiarazioni delle Comunità del *Lido Pola* e del *Giardino Liberato*;

che con mail del 12 maggio 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/400546 del 20 maggio 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, la Comunità del *Lido Pola* ha trasmesso le modifiche apportate alla Dichiarazione d'uso civico di concerto con l’Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni, che pertanto, s’intende favorevole;

che con mail del 14 maggio 2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021/400501 del 20 maggio 2021 e allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, l’Osservatorio Permanente sui

Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole alla Dichiarazione dell'*ex Opg* a seguito delle modifiche introdotte;

che con mail del 24/07/2021, acquisita al Protocollo Generale con nota PG/2021583694 del 29.07.21, è stata trasmessa all'ufficio scrivente la *Dichiarazione d'uso civico di Santa Fede Liberata*, con il parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli;

che, come previsto dal Decreto Sindacale n. Decreto sindacale n. 55/2018, con nota PG/2021/450002 del 08/06/2021, il Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni comuni ha trasmesso all'Osservatorio lo schema della presente delibera ai fini di acquisire il parere di competenza;

che nelle riunioni del 17 luglio 2021 e del, con mail acquisite al Protocollo Generale con nota PG/2021 PG/2021/583694 del 29.07.2021 e nota PG/2021/.... del....., l'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli ha espresso parere favorevole allo schema di delibera in argomento, con proposte di integrazioni;

che le proposte formulate dall'Osservatorio integrano e migliorano la forma complessiva dell'atto deliberativo e, dunque, vengono integralmente riportate nella presente proposta di delibera;

che con nota PG/xxxxxxx del il Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni ha trasmesso agli Assessorati la relazione istruttoria ai fini della presa d'atto delle Dichiarazioni (Allegato –);

che, infine, in riferimento al Procedimento di Revisione delle Dichiarazioni, ogni revisione periodica, approvata dall'Assemblea, andrà trasmessa all'Osservatorio Cittadino permanente sui Beni Comuni della città di Napoli per l'espressione del parere e all'Amministrazione comunale che valuterà se procedere con una nuova Delibera di approvazione.

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza;

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti per complessive xxx pagine, progressivamente numerate, firmate digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'Archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il numero XXXXX come di seguito specificato:

Allegato – - relazione istruttoria PG/xxxxxx/xxxx del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni con allegati:

1. Accordo di valorizzazione ex Covento Cappuccinelle, già Carcere Minorile Filangieri;
2. Trasferimento al Comune di Napoli dell'immobile denominato "Riformatorio G. Filangieri".
3. Decreto Direttoriale 26 novembre 2015 - Agenzia del Demanio e Verbale di immissione in possesso "ex Lido Pola";
4. Accordo di valorizzazione ex Opg - Agenzia del Demanio;
5. Trasferimento del cespite in favore del Comune di Napoli;
6. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità del *Giardino Liberato*;
7. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità del *Lido Pola*;
8. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dello *Scugnizzo Liberato*;
9. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità dell'*ex Opg*;
10. Dichiarazione d'Uso Civico della Comunità di Santa Fede Liberata;
11. Nota PG/2020/707626 del 27 ottobre 2020 – richiesta di valutazione delle *Dichiarazione di uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato* e del *Lido Pola* all'Osservatorio Permanente sui beni Comuni;
12. Nota PG/2021/116314 del 9 febbraio 2021;
13. Mail del 1° marzo 2021 - trasmissione Dichiarazione d'uso civico della Comunità dello *Scugnizzo Liberato* al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni e all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni;

14. Mail del 12 marzo 2021 - trasmissione del Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni della Dichiarazione d'uso civico della comunità dell'*ex Opg* all'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni ai fini dell'espressione del parere.
15. Mail del 9 marzo 2021, nota PG/2021/220217 del 15 marzo 2021, parere favorevole alla Dichiarazione dello *Scugnizzo Liberato* da parte dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni;
16. Mail del 11 marzo 2021, nota PG/2021/220258 del 15 marzo 2021, parere favorevole da parte dell'Osservatorio Cittadino Permanente sui Beni Comuni alle Dichiarazioni d'uso dell'*ex Lido Pola* e del *Giardino Liberato*;
17. Mail del 12 maggio 2021, nota PG/2021/400546 del 20 maggio 2021, trasmissione della Comunità del *Lido Pola* delle modifiche apportate alla Dichiarazione d'uso civico di concerto con l'Osservatorio cittadino Permanente sui Beni Comuni;
18. Mail del 14 maggio 2021, nota PG/2021/400501 del 20 maggio 2021, parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni alla Dichiarazione dell'*ex Opg* a seguito delle modifiche introdotte;
19. Mail del 24/07/2021, nota PG/2021/583694 del 29.07.21, Trasmissione Dichiarazione d'uso civico di Santa Fede Liberata, con parere favorevole dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni della città di Napoli;
20. Nota PG/2021/450002 del 08/06/2021, richiesta di valutazione all'Osservatorio dello schema deliberativo;
21. nota PG/ 2021/583694 del 29.07.2021 Parere favorevole allo schema di Delibera dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni con proposte di integrazioni;
22. nota PG/xxxxxx del xxxxx/....., Parere favorevole allo schema di Delibera dell'Osservatorio Permanente sui Beni Comuni.

In relazione al presente provvedimento il Dirigente che sottoscrive attesta che:

1. l'adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L. Dlgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13, co. 1, lettera b) e 17, co. 2, lettera a) del Regolamento sul sistema dei controlli interni del comune di Napoli approvato con deliberazione di C.C. n. 4/2013;
2. l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione è stata espletata, anche ai fini della preventiva verifica della esistenza di conflitto di interesse, ex L. 190/2012 dalla stessa dirigenza che adotta il seguente provvedimento;
3. ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/1990 (testo vigente) non è stata rilevata la presenza di situazione di conflitto di interessi tale da impedirne l'adozione.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi dirigenti qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Andrea Ceudech

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. Prendere atto delle *Dichiarazione d'uso civico* delle Comunità del *Giardino Liberato di Materdei*, del *Lido Pola*, dell'*ex Opg "Je So' Pazzo"*, dello *Scugnizzo Liberato*, di *Santa Fede Liberata*, operanti presso gli immobili di proprietà del Comune di Napoli riconosciuti con Delibera di Giunta Comunale n. 446 del 2016 quali *spazi di rilevanza civica ascrivibili al novero dei beni comuni* e in particolare, l'art. 2 delle *Dichiarazioni del Giardino Liberato di Materdei*, dello *Scugnizzo Liberato*, dell'*ex Opg "Je So' Pazzo"*, di *Santa Fede Liberata* e del *Lido Pola*, che identifica gli organi e le modalità di autogoverno della comunità;
2. Riconoscere pertanto la funzione delle dichiarazioni di uso quali come forma di regolazione pubblica e comune di detti spazi. Le comunità di riferimento, eterogenee e mutevoli perché formate attraverso la cura e l'uso, hanno l'onere di favorire, sostenere e supportare l'accesso e l'utilizzo a beni comuni da parte della cittadinanza tutta, secondo la logica della cooperazione e della solidarietà nel rispetto dei principi fondamentali dell'antifascismo, antirazzismo e antisessismo (ai sensi della delibera 7/2015).
3. Dichiarare gli spazi definiti beni comuni emergenti ad uso civico e collettivo urbano, quali ambienti di sviluppo civici, come tali strategici;
4. Prevedere la compensazione degli oneri di gestione dei beni comuni oggetto di questa Delibera, nei limiti delle risorse disponibili, prendendo atto, in particolare, dell'art. 16 delle delle Dichiarazioni del Giardino Liberato di Materdei, dello Scugnizzo Liberato, dell'ex Opg "Je So' Pazzo" e del Lido Pola" e dell'art. 15 della Dichiarazione di Santa Fede Liberata.
5. demandare al Servizio Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni le attività conseguenti nell'ottica dell'amministrazione partecipata, in particolare quelle relative alle procedure di riconoscimento, ascolto, supporto e interlocuzione con le comunità di riferimento e con l'Osservatorio, garantire e favorire l'autonomia degli organi di autogoverno previsti dalle "Dichiarazioni" titolari della gestione partecipata, posto che i diritti di uso civico e collettivo sono riconosciuti in capo ai singoli/e abitanti, anche nelle loro formazioni sociali, e sono esercitabili solo in forma collettiva. L'uso, la gestione diretta e il godimento collettivo sono esercitati nelle forme e nei limiti previsti dalle Dichiarazioni d'uso civico e collettivo
6. Predisporre la raccolta degli usi civici e collettivi urbani inserendo le predette "Dichiarazioni" e quelle degli altri beni comuni già riconosciuti.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Urbanistica Generale e Beni Comuni
Andrea Ceudech

Il Vice Sindaco Assessore ai Beni comuni e
all'Urbanistica
Carmine Piscopo

Visto
Il Responsabile dell'Area Urbanistica
Andrea Ceudech

L'Assessore ai Patrimonio, ai Lavori Pubblici e
ai Giovani
Alessandra Clemente